



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in  
Storia dal Medioevo all'età Contemporanea

Tesi di Laurea

**Scandali pubblici e delitti privati:**

onore, sessualità e giustizia penale nel vicentino della seconda  
dominazione austriaca

**Relatore**

Ch. Prof. Claudio Povolo

**Laureando**

Damiano Pellizzaro

matricola 863997

Anno Accademico 2019 / 2020

## SOMMARIO

<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Il sistema delle preture e i reati sessuali</b> .....	<b>7</b>
Le preture e le altre magistrature .....	11
Le trasgressioni tra punizioni e sospensioni.....	13
Le preture e le trasgressioni verso i costumi .....	17
Un giovane irrequieto .....	28
<b>II. Poderi e poteri di una famiglia: un caso di ratto di minore</b> .....	<b>35</b>
La sfida al pater familias .....	43
I motivi dell'astio.....	47
La fama e l'attribuzione della colpa .....	52
Una narrazione corale si conclude.....	58
<b>III. Fare luce su una notte oscura: lo stupro di Giovanna Paganin.....</b>	<b>65</b>
La decisione delle sorelle.....	75
Una poco onesta brigata.....	78
Lo scontro per la rispettabilità.....	83
Sette personaggi in cerca di una versione .....	90
Giovanna Paganin alla prova dei fatti .....	94
La verità processuale.....	98
Alcune considerazioni conclusive.....	104
<b>IV. I percorsi dell'impunità.....</b>	<b>110</b>
La violenza sui minori .....	111
Una difficile decifrazione .....	115
Scandalo o delitto? .....	121
<b>Conclusioni.....</b>	<b>130</b>
<b>Ringraziamenti .....</b>	<b>134</b>
<b>Bibliografia e sitografia .....</b>	<b>135</b>

## Introduzione

Tragedie e pittura ma anche politica e giustizia nell'Italia ottocentesca parlano il linguaggio dell'onore. In particolare, come hanno mostrato gli studi di Banti è l'onore sessuale ad essere un elemento cardine della retorica nazionale, che punta al coinvolgimento emotivo degli individui proponendo l'immagine dell'Italia come donna che necessita di essere difesa da un violentatore straniero e della comunità nazionale come gruppo familiare il cui dovere è quello di difendere l'integrità della componente femminile<sup>1</sup>. Chi tentava di trovare un posto per l'ideale nazionale all'interno dell'immaginario collettivo decise di rappresentare l'Italia proprio in questi termini consapevole del fatto che l'onore della famiglia era una dimensione abbastanza importante da colpire nell'intimo un gran numero di persone. La storiografia ha provato poi che questo tema aveva un certo peso anche nella giustizia: Ute Frevert, ad esempio, ha notato che nei codici europei del XIX secolo l'onore era parte integrante degli standard etico-morali implicitamente promossi e tutelati dalla legge, anche se talvolta dietro di esso si celava il dispiegarsi di interessi più materiali e meno ideologici<sup>2</sup>. Ma nella realtà quotidiana come venivano vissuti gli sconvolgimenti della condotta sessuale e come venivano mediati gli interessi delle parti in conflitto? In che modo le donne e gli uomini di allora si rapportavano con le istituzioni nel fare fronte alla violenza? Sollevare interrogativi del genere non significa limitarsi ad osservare forme di comportamento devianti o trasgressivi, ma di sfruttare eventi detonanti come punto d'osservazione per provare a capire meglio la rete di fenomeni correlati. Non a caso, l'antropologo Anton Blok ha consigliato di affrontare "the ugly, the sordid and the terrible"<sup>3</sup> di un contesto, ossia prendere in considerazione le lacerazioni più vistose e conturbanti del tessuto sociale per ricavarne spunti per un'analisi più ampia. Allo stesso modo, rifacendosi all'intuizione di Mary Douglas sul significato politico del controllo sul corpo femminile, Susanna Burghartz ha evidenziato che:

"The history of the social control and disciplining of gender relations, marriage and sexuality thus becomes a history not just of behaviours and their changes, but equally of perceptions and standards of judgement and demarcation"<sup>4</sup>

L'obiettivo dunque di uno studio sulla violenza sessuale è sempre duplice: in primis punta a ricostruire una parte dello sviluppo storico di un fenomeno che occupa un posto di rilievo nel dibattito pubblico e che coinvolge la coscienza dei contemporanei, mettendo a fuoco come i vari attori interpretavano e rispondevano alle perturbazioni dell'ordine sessuale. Secondariamente permette di restituire uno spaccato

---

<sup>1</sup> Si vedano ad esempio BANTI 2000, 66-70, 83-92, 97-102; BANTI 2011, 38-50

<sup>2</sup> FREVERT 2014

<sup>3</sup> BLOK 2001, 9

<sup>4</sup> Cit. BURGHARTZ 2004, 79

dei caratteri politici ed economici della società in cui esso viene rilevato e che erano paralleli all'origine della violenza o condizionavano la reazione e la gestione da parte delle persone e delle istituzioni.

Studiare questo aspetto del controllo sociale nel periodo della seconda dominazione austriaca in area veneta è particolarmente attraente, perché si tratta di una zona in cui un assetto statale e legislativo come quello asburgico, di per sé in una fase di lenta riforma<sup>5</sup>, si innesta in un contesto caratterizzato per secoli dalla dialettica tra un centro dominante, le élites locali e le consuetudini popolari: gli intrecci dati da questa situazione di pluralismo giuridico possono fornire risultati stimolanti, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione dell'equilibrio tra una risposta “pubblica” o “privata” al problema. La scelta del contesto vicentino è stata in parte frutto del caso, dato che le misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria hanno reso impossibile una frequentazione assidua di archivi come quello veneziano, che potenzialmente avrebbe consentito di condurre uno studio più estensivo, ad esempio per quanto riguarda le gravi trasgressioni di polizia. Tuttavia, la provincia berica fornisce un campo d'indagine ugualmente interessante, poiché la sezione penale del fondo *Tribunale penale austriaco* – conservata presso l'Archivio di Stato di Vicenza – offre un terreno di caccia ideale per chi sia alla ricerca di informazioni a proposito della giustizia asburgica in relazione ai reati configurati come *delitti*, nonché sugli aspetti sociali, economici e culturali che i processi facevano emergere. Inoltre, nella sezione staccata di Bassano sono presenti i fondi delle preture di Asiago e Bassano, i quali sono ordinati e facilmente consultabili. La documentazione, in particolare quella penale, differisce dai processi del tribunale della delegazione provinciale perché la pretura si occupava di reati identificati come “minori”, cioè delle trasgressioni politiche o delle contravvenzioni, che venivano trattate in modo più sbrigativo e con maggior discrezionalità. Di conseguenza, i fascicoli sono decisamente più scarni, contengono molto spesso poche carte e offrono allo studioso minori elementi sul contesto da cui tali casi traevano origine. Posto che questi processi sono il risultato di devianze meno eclatanti resta vero che il livello “quotidiano” del rapporto tra la giustizia asburgica e i sudditi, soprattutto quelli appartenenti alle classi popolari, è di grande interesse, pertanto ho reputato opportuno soffermarmi anche su questo tipo di documentazione. In futuro, un'analisi più diversificata a livello geografico e un accesso più agevole alle carte del secondo grado di giudizio – conservate ai Frari nel fondo *Governo veneto* – permetterà forse di giungere a risultati più completi.

Il seguente lavoro è strutturato in quattro capitoli. Il primo riguarda proprio le gravi trasgressioni di polizia e il modo in cui i pretori gestivano i conflitti causati da comportamenti sessuali considerati lesivi dell'onore e della pubblica moralità. È stato necessario premettere una sezione riguardante alcuni aspetti procedurali del sistema delle preture, perché la letteratura in merito non esaurisce tutti i punti

---

<sup>5</sup> MANNORI, SORDI 2002, 81

fondamentali per delineare l'ambiente che dava origine alle sanzioni. In aggiunta, data la scarsità di documentazione inerente alla sfera della sessualità, ho optato per inserire alcune pagine che consentissero di fare una rapida comparazione tra l'approccio adottato dai pretori nei confronti delle trasgressioni economiche rispetto a quello utilizzato per punire le trasgressioni *contro la sicurezza dell'onore o contro la costumatezza pubblica*.

I capitoli centrali, invece, sono incentrati su due processi che fungono da casi di studio per provare a ricostruire, almeno in parte, le varie spinte che hanno determinato e gestito il conflitto scaturito dal turbamento della morale sessuale. Elaborare un *case study* consente di ricondurre un avvenimento, magari limitato, alla rete intricata di altri fenomeni che emergono soltanto indagando un contesto in un'ottica più ampia. Lo sforzo è simile a quello richiesto ad un osservatore di un quadro di Pollock, che per comprendere l'andamento di una linea di colore la segue da vicino, per poi fare un passo indietro e cogliere tutte le altre tracce che la intersecano; allo stesso modo la violenza e la trasgressione della morale sessuale si possono meglio interpretare analizzandone i contesti e le variazioni<sup>6</sup>. In particolare, il secondo capitolo riguarda un processo per *pubblica violenza tramite ratto di minore*, di cui fu accusato un giovane di Selva di Trissino. Il caso è significativo perché negli incartamenti delle indagini si è sedimentata una narrazione corale dell'episodio, da cui si può estrapolare una descrizione a più livelli delle diverse soglie di accettabilità che i gruppi sociali avevano rispetto ai comportamenti sessuali. Il terzo capitolo, invece, è incentrato su un processo per stupro e rapina avvenuto a Malo alla fine degli anni '30. La lettura di questo fascicolo processuale consente di addentrarsi nelle dinamiche che potevano dare origine alla violenza sessuale e di mettere a confronto le diverse reazioni sociali alla perturbazione dell'ordine morale. Entrambi i casi di studio permettono di sottolineare il valore fondante che la dimensione dell'onore rivestiva all'interno delle istituzioni giuridiche sia comunitarie che statali, dimostrando che nella gestione di episodi "scandalosi", cioè quegli atti trasgressivi portati in una dimensione pubblica, persistette la compresenza di diverse forze sanzionatorie, a volte coerenti, altre volte discordi. Infine, essi confermano che anche a livello popolare si può trovare traccia di figure femminili di grande rilievo, le quali alcune circostanze riuscirono ad emergere in alcune circostanze come individui autonomi<sup>7</sup> e – mi si perdoni un piccolo anacronismo – "moderni".

Il quarto e ultimo capitolo raccoglie alcune riflessioni generali sulle difficoltà, da parte delle magistrature austriache, di concludere i processi con una condanna dei rei. Sicuramente un fattore importante era

---

<sup>6</sup> FECCI, SCHETTINI 2017, 10

<sup>7</sup> Risultati simili sono stati ottenuti per contesti leggermente differenti, cfr. BORGIONE 2017, 103 e ss. Le donne protagoniste dei due capitoli sono equivalenti a quella dipinta da Claudio Povolo in POVOLO 2011. Questo farebbe pensare ad un contesto rurale veneto ottocentesco in cui, nonostante le condizioni materiali sfavorevoli e le forti disuguaglianze sociali e di genere, l'iniziativa femminile riuscisse a trovare spazi di relativa autonomia: circoscrivere le variabili – individuali, culturali, giuridiche, economiche, etc. – che resero possibile tale libertà nei singoli casi permetterebbe, magari sfruttando una mole più ampia di documentazione, di costruire un'immagine meno scontata della condizione femminile nel vicentino del XIX secolo.

rappresentato dal sistema di prove legali negative, che rendeva difficile ai giudici raggiungere i requisiti stabiliti per dichiarare la colpevolezza di un imputato. Tuttavia, come hanno dimostrato le ricerche guidate da Claudio Povolo<sup>8</sup>, questo sistema poteva essere forzato, posto che un magistrato dimostrasse la capacità sul piano retorico e argomentativo di far prevalere la propria interpretazione di fronte ai colleghi. Di conseguenza, verrebbe da pensare che diversi altri fattori, in larga parte culturali, contribuissero all'alto tasso di impunità di questo genere specifico di delitti, come appunto le aspettative sociali dei giudici e degli altri gruppi interessati, ma anche la reticenza delle vittime o il cambiamento di percezione del rapporto tra legge e morale sessuale. Questo sarebbe una prova ulteriore del fatto che nella formazione del moderno stato di diritto il corpo femminile ha conservato il suo forte valore simbolico, essenziale nella costruzione e nel mantenimento dei legami collettivi.

Il seguente lavoro presenta una serie di lacune dovute alla preparazione dello scrivente, così come allo scarso numero di documentazione accessoria relativa ai casi di studio, nonché alla mancanza di un'ottica estensiva in senso quantitativo. Tali limiti sono dovuti in parte alla difficoltà ad accedere agli archivi parrocchiali e all'archivio veneziano, dovute alle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica.

## ABBREVIAZIONI E CITAZIONI

ASBas: Archivio di Stato di Vicenza, sezione di Bassano

ASVe: Archivio di Stato di Venezia

ASVi: Archivio di Stato di Vicenza

Nelle trascrizioni dei processi, così come nelle citazioni, sono state riportate con parentesi quadre [...] le porzioni di testo mancanti, mentre le parentesi tonde (...) indicano porzioni illeggibili.

---

<sup>8</sup> Si veda in particolare POVOLO 2011, LXXIII (nota 114). In generale, tutto il lavoro è significativo a questo riguardo. Cfr. anche lo studio collettaneo CHIODI, POVOLO 2007

## I. Il sistema delle preture e i reati sessuali

Per comprendere l'amministrazione della giustizia asburgica ai livelli più bassi è opportuna una breve disamina del sistema delle magistrature che si trovavano a gestire i casi di gravi trasgressioni. Come già detto, il Codice austriaco era diviso in due parti<sup>9</sup>, la prima delle quali riguardava i delitti e la procedura con cui dovevano essere portate avanti le cause, in primo grado dai Tribunali provinciali, in secondo livello di giudizio dal Superior Giudizio Criminale – posto in entrambe le sedi di Governo, Venezia e Milano – ed in appello dal Supremo Tribunale di Giustizia presente a Verona<sup>10</sup>. La seconda parte del codice invece descriveva le fattispecie e la procedura processuale riguardanti le cosiddette Gravi trasgressioni di Polizia. La distinzione tra delitti propriamente detti e le gravi trasgressioni si basava in teoria sull'assenza di dolo, detto *pravità d'intenzione*<sup>11</sup>. Erano considerate trasgressioni pure tutti quegli atti di contravvenzione, volontaria o meno, ai diversi regolamenti<sup>12</sup>, come ad esempio la legge forestale dell'aprile 1811, che fungeva da fonte delle norme concernenti lo sfruttamento dei boschi e delle foreste. La distinzione seguiva poi dei criteri quantitativi e qualitativi<sup>13</sup>. Ad esempio, in merito al furto, il §210 II Parte chiariva che nel caso in cui il danno al derubato ammontasse a meno di venticinque fiorini viennesi l'atto dovesse essere considerato una grave trasgressione<sup>14</sup>. In realtà la linea di demarcazione tra i due era alquanto incerta<sup>15</sup>: nella prassi la derubricazione di un fatto come grave trasgressione piuttosto che come delitto, così come l'erogazione di una pena di maggiore o minore entità, seguiva dei criteri extragiuridici quali lo status dei protagonisti, le loro facoltà economiche o il network di relazioni a cui appartenevano i soggetti coinvolti<sup>16</sup>.

Le magistrature che detenevano la giurisdizione sulle Gravi trasgressioni di polizia erano le preture, che avevano acquisito tale competenza con la notificazione governativa del 3 febbraio 1818<sup>17</sup>. Distribuite a livello locale in modo da ricalcare in sostanza la geografia dei distretti, erano in totale 149 in tutto il Regno, di cui 81 in Veneto, anche se nel corso del tempo il numero e l'organizzazione fu modificato, seppur non

---

<sup>9</sup> Cfr. VINCIGUERRA 1997

<sup>10</sup> BIASIOLO 2010, 139-140

<sup>11</sup> MANZATTO 2007, 228

<sup>12</sup> I Regolamenti erano svariati e dettavano le norme su svariati ambiti, come quello della sanità, dell'istruzione, del sistema postale e così via. RAPONI 1986, 122

<sup>13</sup> RAPONI 1986, 104-105

<sup>14</sup> VINCIGUERRA 1997, §210 II Parte

<sup>15</sup> GARLATI 2009, 494

<sup>16</sup> Spesso i magistrati, a seconda della loro abilità, potevano giostrarsi nella definizione delle fattispecie per conseguire un trattamento più o meno clemente nei confronti degli imputati. Per alcuni casi di studio riguardanti violenze corporali cfr. GARLATI 2009, 495-499

<sup>17</sup> RAPONI 1986, 123

in maniera sostanziale<sup>18</sup>. Le preture potevano essere *urbane*<sup>19</sup>, se situate nei capoluoghi di provincia o nelle città imperiali<sup>20</sup>, oppure *foresi* qualora si trovassero al di fuori dei grossi agglomerati cittadini. Dovendo occuparsi di materie penali di minore entità e spesso relative agli strati più poveri e svantaggiati della popolazione<sup>21</sup>, ai pretori era richiesto un iter formativo diverso rispetto a quello imposto ai giudici consiglieri dei tribunali provinciali: erano sufficienti i ventiquattro anni d'età e la conoscenza del Codice penale, certificata attraverso un esame specifico<sup>22</sup>. Essi non erano quindi equiparabili ai “giudici togati”, ma venivano altresì definiti “magistrati politici”<sup>23</sup>. La differenza, oltre che nei requisiti richiesti, consisteva nel fatto che i pretori, nel perseguire gli imputati, avevano a disposizione “forme procedurali semplificate e dunque, in buona sostanza, meno garantite”<sup>24</sup> che lasciavano aperti “spazi di discrezionalità che non sono consentiti al magistrato delle corti criminali”<sup>25</sup>, proprio perché i soggetti e gli atti giudicati venivano considerati di importanza minore. Questo è un elemento che andrà tenuto in considerazione nel momento in cui si esamineranno dei casi di studio, per capire in che modo i magistrati delle preture sfruttavano concretamente le maggiori possibilità che il Codice offriva loro. Ad ogni modo, anche nel caso del giudizio politico vi era una seconda istanza, rappresentata dal Governo di Milano o di Venezia, e da una terza, cioè l'Aulico Dicastero Politico di Vienna<sup>26</sup>. L'iter processuale era di tipo inquisitorio e manteneva comunque un impianto simile a quello strettamente riservato ai delitti: quando la *notitia criminis* giungeva in pretura veniva avviata un'indagine: nel caso in cui questa avesse portato all'identificazione di una o più persone che potessero risultare ree con una certa probabilità erano previsti lo svolgimento di un interrogatorio, detto *costituto*, la disamina delle prove materiali e la possibile acquisizione di testimonianze<sup>27</sup>. L'eventuale sentenza di colpevolezza era preceduta dalla lettura all'imputato del costituito e del protocollo riassuntivo alla presenza anche di due *assessori*, individui residenti nel comune o – molto spesso altri funzionari della pretura<sup>28</sup> – che avevano facoltà di voto ed erano parte in tutto e per tutto del

---

<sup>18</sup> BIASIOLO 2010, 139

<sup>19</sup> Come scrive Eliana Biasiolo: “Nelle preture urbane era un “giudice politico” che si occupava delle gravi trasgressioni di polizia (questa figura verrà soppressa nel 1832). A capo delle preture foresi c'era un magistrato apposito, come nelle preture di Milano e Venezia; mentre nelle preture urbane degli altri capoluoghi di provincia la direzione era affidata ad un Consigliere del tribunale provinciale”, cit. BIASIOLO 2010, 139 nota 44

<sup>20</sup> Come, ad esempio, quella di Bassano del Grappa.

<sup>21</sup> MANZATTO 2007, 230-231

<sup>22</sup> *Ibidem*, 230

<sup>23</sup> DEZZA 1997, CLXIII

<sup>24</sup> Cit. *Ibidem*; si veda pure RONDINI 2007, 101 (nota 19)

<sup>25</sup> Cit. DEZZA 1997, CLXIII- CLXIV

<sup>26</sup> MANZATTO 2007, 228

<sup>27</sup> BIASIOLO 2010, 156

<sup>28</sup> Oltre al pretore incaricato, ogni ufficio aveva al suo interno un numero variabile di altri funzionari a seconda della classe a cui apparteneva. Ad esempio, nell'aprile del 1844 la pretura di Bassano del Grappa era composta dal pretore Mario Capra, dal I pretore aggiunto Francesco Maria Barbaro e dal cancelliere Giovanni Colbertaldo, tutti e tre di origine nobile. L'organico poi era completato da 4 alunni, 4 scrittori e 3 cursori. Inoltre, nel luglio dello stesso anno fu nominato un II pretore aggiunto, Antonio Carraro; ASBas, *Pretura di Bassano*, sez. B, b.348. Ad uno sguardo generale, ci si può accorgere di come nella grande maggioranza dei processi conservati negli archivi delle preture di Asiago e Bassano il ruolo di *assessori* era ricoperto dal pretore



consesso giudicante<sup>29</sup>. Così come nella procedura criminale, era esclusa la presenza di avvocati e l'obbligo di difesa dell'imputato era assunto dallo stesso collegio. Un'ulteriore garanzia era data dal controllo gerarchico delle istanze superiori, in particolare del Governo, a cui erano inviati d'ufficio gli atti delle cause concluse con sentenze gravi<sup>30</sup>; il §400 II Parte poi obbligava a presentare alla Delegazione provinciale gli atti delle cause in cui fossero stati comminati più di un mese di carcere o più di dieci colpi oppure la cui prova fosse stata raggiunta "per mezzo delle circostanze"<sup>31</sup>. In questo caso la Delegazione aveva il dovere di esaminare il fascicolo solo dal punto di vista della correttezza procedurale, quindi nel caso avesse riscontrato problemi avrebbe dovuto inviare il tutto al Governo, mentre in caso contrario avrebbe rimandato gli atti alla pretura<sup>32</sup>. Tutto ciò era dovuto al fatto che anche nei processi per gravi trasgressioni era richiesto il raggiungimento della prova legale negativa, per cui un'istanza superiore, nel caso in cui avesse decretato la mancanza di prove, avrebbe potuto obbligare alla sospensione di qualsiasi azione legale.

Ovviamente, dato lo scarso valore attribuito alla materia delle gravi trasgressioni, erano rari i casi in cui un processo arrivava fino al Governo o addirittura alla Camera Aulica, tuttavia ciò non era impossibile, soprattutto se la trasgressione riguardava temi delicati, come l'appartenenza a società segrete che il codice indicava come attentati alla sicurezza dello Stato. C'erano però anche altre tipologie di reati che venivano percepiti dalla giustizia asburgica come potenzialmente sovversivi. Per esempio, ad Asiago nel giugno del 1831 accadde un episodio di violenza che, pur non essendo di gravità detonante, riuscì comunque ad arrivare agli uffici del Governo. Un drappello di guardie deputate alla sorveglianza dei magazzini comunali dove si conservavano le foglie di tabacco fu colpito da una breve sassaiola; nello stesso giorno anche il decano ai tabacchi del medesimo comune fu bersagliato con una pietra mentre si intratteneva con un conoscente<sup>33</sup>. La cosa fu prontamente denunciata al commissario distrettuale, che dopo aver interrogato alcune persone accusate di essere gli autori passò il tutto alla pretura asiaghese. Trattandosi di azioni che vedevano coinvolti i rappresentanti della giustizia, il pretore, dopo aver ottenuto il costituito di altri abitanti, decise che la questione oltrepassava i limiti di una semplice trasgressione di polizia e che potesse essere considerata una fattispecie del delitto di *pubblica violenza*. Perciò, inviò i risultati dell'investigazione alla Delegazione provinciale di Vicenza, la quale si trovò anch'essa in dubbio sulla derubricazione più

---

aggiunto o da alunni impiegati nel medesimo ufficio; si trattava dunque di persone competenti, che presumibilmente potevano propendere per un'opinione diversa da quella del pretore. Questo andrebbe a corroborare l'opinione di Castelli riportata da Nicola Raponi sul fatto che il pretore nei fatti svolgesse un ragionamento giuridico in modo collegiale, RAPONI 1986, 124.

<sup>29</sup> BIASIOLO 2010, 156

<sup>30</sup> VINCIGUERRA 1997, §402 II Parte

<sup>31</sup> VINCIGUERRA 1997, §400 II Parte

<sup>32</sup> BIASIOLO 2010, 157

<sup>33</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc. 4

opportuna. Toccò dunque al Governo l'incarico di sbrogliare la matassa; la risposta arrivò in pretura il 27 gennaio successivo, per tramite della Delegazione:

[...] sopra il delitto denunciato di pubblica violenza nelle Guardie di Finanza [...] dichiara non concorrere ne' fatti denunciati gli estremi del delitto di pubblica violenza e che debbansi rimettere gli atti alla competente Istanza Politica per quella grave trasgressione di Polizia che sopra i fatti stessi credesi di ravvisare.<sup>34</sup>

Non essendoci stato alcun ferito grave, il Governo preferì far gestire la questione alle magistrature più basse. Si trattò di una procedura tipica dell'amministrazione della giustizia asburgica, che nel caso dei fatti di *pubblica violenza* di lieve entità preferiva demandare la gestione alle preture o alle autorità politiche locali, puntando alla ricomposizione delle vertenze più che alla punizione<sup>35</sup>. Tuttavia, è chiaro che, se un fatto del genere giunse all'attenzione delle istanze superiori fu perché esso coinvolgeva delle Guardie di Finanza, cioè le persone incaricate di sorvegliare un'attività economica – il commercio di tabacco – che rappresentava un'entrata importante per l'erario e che soprattutto nei luoghi di confine era minacciata dall'attività costante dei contrabbandieri<sup>36</sup>. Dunque, l'episodio fu percepito in modo amplificato dalla pretura e in parte anche dalla Delegazione provinciale<sup>37</sup> perché ritenuto lesivo dell'ordine sia economico che politico rappresentato dalle vittime della sassaiola.

Un altro caso emblematico fu gestito dalla pretura di Bassano del Grappa, che nell'estate del 1839 dovette gestire un processo per grave trasgressione a titolo di truffa<sup>38</sup>. In sostanza, un certo Domenico Toniolo da Villaraspas aveva raggirato un cittadino bassanese con cui era in debito pagandolo con una *puglia da giuoco*, ossia una sorta di gettone usato nei giochi d'azzardo, laccato esternamente in modo da ricordare l'aspetto di un ungaro d'oro. La sentenza del 22 luglio, che condannava il Toniolo a quattordici giorni di carcere fu impugnata dal reo. I fascicoli vennero dunque esaminati dalla seconda istanza, che non riscontrò alcuna scorrettezza. Poche settimane dopo, il 14 agosto il Governo notificò alla pretura, sempre tramite la Delegazione provinciale di Vicenza, che non era il caso di ammettere alcuno sconto di pena al condannato<sup>39</sup>. A mio avviso la sentenza, pur in assenza di qualsiasi ragionamento giuridico scritto appuntato alla nota governativa, può essere spiegata secondo lo stesso principio del caso precedente:

---

<sup>34</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc. 4, c.1

<sup>35</sup> BELLABARBA 2012, 275-276

<sup>36</sup> MERIGGI 1987, 230-231; Cfr. anche BRUNELLO 1981. Nello stesso anno fu aperta un'indagine piuttosto importante su un gruppo di contrabbandieri sconosciuti che operavano nelle propaggini orientali dell'Altipiano, senza che però si riuscisse ad indentificare alcun responsabile, ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.13. Si trattava in ogni caso di un'attività ampiamente praticata soprattutto in zone collinari o montane, in cui la necessità di sopravvivenza materiale spingeva la popolazione a dedicarsi a queste imprese e in cui i luoghi favorivano lo spostamento occulto di merci e persone.

<sup>37</sup> Non possediamo i documenti relativi alla gestione di questa faccenda da parte del Tribunale provinciale, ma se i consiglieri ritennero di dover sottoporre la cosa all'esame del Governo fu anche perché avevano preso in seria considerazione il ragionamento della pretura di Asiago.

<sup>38</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.39, fasc.248

<sup>39</sup> *Ibidem*

sostituirsi alle prerogative imperiali di battere moneta e causare un danno seppur lieve alla proprietà altrui era percepito dai giudici come un reato particolarmente grave. D'altro canto, è noto come la percezione del grado di pericolosità di alcune azioni variasse decisamente in base alle considerazioni sociali e politiche dei magistrati, i quali, come scrive Nicola Raponi, propendevano a difendere in modo più appassionato ed efficace i diritti che consideravano fondamentali e a tralasciarne gli altri<sup>40</sup>. La proprietà privata dei singoli, del Comune o dello Stato era uno di quei diritti meglio protetti<sup>41</sup>, come avremo modo di vedere a breve. La cosa non sorprende granché, data l'estrazione sociale nobile o borghese di coloro che si trovavano a muovere le leve della giustizia, ma va tenuta presente nel momento in cui si esamina il comportamento degli stessi magistrati nei confronti di altre tipologie di reati, come quelli di natura sessuale<sup>42</sup>.

### *Le preture e le altre magistrature*

Casi come quello di Asiago che vide coinvolte le Guardie di Finanza sono utili perché ci ricordano il rapporto che intercorreva tra la pretura e le altre magistrature. La relazione poteva essere verticale, come abbiamo visto nel caso del controllo gerarchico da parte delle istanze superiori di giudizio o il controllo formale esercitato dalle Delegazioni in casi specifici. Era nelle facoltà di queste ultime evidenziare i vizi procedurali, come fece il tribunale vicentino nel giugno del 1832 rimandando al magistrato politico di Asiago gli incartamenti di un processo per dei lievi danneggiamenti:

[...] si dichiara alla Imperial Regia Pretura di Asiago che lo svellere [...] gli stemmi apposti al privato esercizio di venditore di generi di privativa non è una grave trasgressione di polizia contemplata dall'art. 74 o da altri del Codice Penale Parte II [...]<sup>43</sup>

Il consesso ammoniva quindi di annullare la sentenza contro un certo Felice Pozza per mancanza di titolo, ma di mantenere l'obbligo al risarcimento. Al contrario, accadeva pure che la Delegazione esortasse a procedere, come in un caso per ingiurie risalente allo stesso periodo in cui il querelante, Domenico Duso, aveva manifestato la volontà di evitare che l'azione legale proseguisse, essendosi riappacificato con l'uomo che l'aveva insultato<sup>44</sup>. In quel caso dal capoluogo berico arrivò una nota che richiamandosi alle indicazioni del Governo di Venezia, invitava a procedere con la causa in base al §241 II Parte; tuttavia, l'appello rimase inascoltato dal momento che il pretore, contestando l'assenza di testimoni, archivìò il

---

<sup>40</sup> RAPONI 1986, 126

<sup>41</sup> *Ibidem*

<sup>42</sup> MERIGGI 1983, 188-190; ROSSETTO 2009, 518-524

<sup>43</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.54

<sup>44</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.53

tutto<sup>45</sup>. Va ricordato, inoltre, che le preture avevano il compito di condurre le investigazioni preliminari per conto dei tribunali provinciali e di consegnare loro gli atti delle cause che per gravità potevano essere derubricate come delitti<sup>46</sup>. Capitava quindi che anche alla lettura delle prime indagini i giudici togati percepissero le vicende presentate dai fascicoli in modo diverso da come le avevano osservate i pretori.

Va ricordato inoltre che la relazione tra magistrature poteva sussistere anche a livello orizzontale, infatti la *notitia criminis* a volte giungeva prima tra le mani delle deputazioni comunali, della polizia o dei commissari distrettuali; l'informazione spesso non era grezza, ma a seconda delle capacità e degli interessi degli altri funzionari potevano arrivare alle preture dei fascicoli in cui era già presente un costituito sommario degli imputati o altre carte – originali delle querele, documenti personali, note – che già denotavano un avviato impianto dell'inquisizione. Ciò poteva dare origine a problemi poiché il legislatore austriaco non aveva suddiviso le competenze delle magistrature locali con sufficiente chiarezza e questo comportava che a seconda del protagonismo e della personalità dei funzionari essi si potessero scontrare, come ha notato Rossetto nel suo studio sui commissari distrettuali<sup>47</sup>. Le diverse preture, infine, potevano collaborare vicendevolmente scambiandosi informazioni a proposito di persone coinvolte in illeciti in vari luoghi; questo poteva accadere spesso nelle infrazioni al *precetto politico*, considerate appunto delle gravi trasgressioni<sup>48</sup>. Anche questo breve excursus sul dialogo tra la pretura e le altre magistrature a vari livelli è un aspetto rilevante, perché riesce ad esprimere in una certa misura l'interesse suscitato da ciascun processo per grave trasgressione: trattandosi di reati “minori” quanto più una causa suscitava l'azione di diverse istituzioni tanto più è probabile che fosse percepita come importante da coloro che erano incaricati dell'amministrazione della giustizia.

---

<sup>45</sup> *Ibidem*

<sup>46</sup> BIASIOLO 2010, 139

<sup>47</sup> Cfr. ROSSETTO 2013, 237-263

<sup>48</sup> BIASIOLO 2010, 166. Dato che il precetto politico era una misura per sua natura relativa a una territorialità, lo scambio di informazioni tra le magistrature politiche di diversi paesi concorreva a creare uno stigma agli occhi della legge che poteva essere assai sfavorevole in caso si venisse imputati di un qualche delitto BORTOLUZZI 2007, 286-287. È questo il caso del procedimento portato avanti tra il dicembre 1831 e i primi di gennaio del 1832 ad Asiago nei confronti di un uomo accusato di trasgressione furto; la fase inquisitoria vide la collaborazione tra le preture di Padova e Asiago, mediata dalla Delegazione provinciale. La messa in comune dei precetti a cui l'imputato era risultato soggetto giocò ampiamente a sfavore di quest'ultimo, che agli occhi dei giudici dell'Altipiano aveva assunto irrimediabilmente un'aria fosca; si veda ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.48. Come ha sostenuto Fabio Bortoluzzi “una volta contravvenuto, il precetto diventa esso stesso una sorta di prova legale che attesta l'incorreggibilità del contravventore” contribuendo a “costruire la carriera criminale di tutti quelli che i tribunali non riescono a condannare e incarcerare”, cit. BORTOLUZZI 2007, 287.

## *Le trasgressioni tra punizioni e sospensioni*

Come detto sin ora, l'impegno profuso nell'occuparsi delle diverse tipologie di trasgressione variava sensibilmente da reato a reato. Ciò emerge in maniera estremamente limpida non appena si dia uno sguardo alle statistiche prodotte dalle magistrature austriache. Il Governo doveva fornire annualmente all'Aulica Cancelleria una Tabella delle gravi trasgressioni, elaborata a partire dai dati raccolti dalle Delegazioni provinciali. Venivano costruite tre tipologie di prospetti: quello contrassegnato come "A" indicava il numero totale dei procedimenti per gravi trasgressioni avviati all'interno del territorio soggetto al Governo di Venezia; il "C" invece precisava la conclusione a cui arrivavano tali processi, specificando se fossero stati abbandonati per mancanza di prove legali, se fossero stati passati ad altri organi giudicanti, se fossero stati portati a termine e così via; il prospetto "B" infine riassumeva il numero di processi per trasgressioni verificatesi dopo i termini di tempo che la legge indicava per la stesura dei prospetti "A" e "C". Questi ultimi dividevano i casi *per tipologia* di illecito commesso, dunque sono una buona fonte di informazioni a riguardo, nonostante rappresentino poco più del 10% dei casi<sup>49</sup>. Prendendo ad esempio i prospetti "B" degli anni 1829-1833 ci si accorge subito che la tipologia di trasgressione ampiamente prevalente nelle province della fascia pedemontana e prealpina è rappresentata dalle *contravvenzioni boschive*, ossia tutti quegli atti contrari alla legge forestale del 1811. Sul totale dei casi elencati in queste carte si nota che ad esempio la percentuale di contravvenzioni boschive nel territorio di Vicenza<sup>50</sup> rappresentava il 61,2% nel 1829, percentuale calata al 50% nel 1830, ma cresciuta al 54,9% nel 1831, al 55% nel 1832 per arrivare infine al 57% nel 1833<sup>51</sup>. A mio parere, il dato si può estendere con qualche variazione anche al totale delle trasgressioni perseguite, almeno per quanto riguarda i territori dell'alto vicentino, del bellunese e del Friuli. Infatti, questa proiezione generale è confermata dall'analisi dei dati delle preture: i prospetti inviati alla Delegazione provinciale, che seguivano una struttura molto simile a quelli redatti dal Governo, confermano che i casi di furto costituivano un'ampia porzione del totale<sup>52</sup>. Si tenga presente che le

---

<sup>49</sup> Tali incartamenti si trovano all'Archivio di Stato di Venezia, nel fondo *Governo veneto, Atti*.

<sup>50</sup> La situazione è simile – e direi quasi accentuata – soprattutto nei territori delle delegazioni di Belluno e Udine, per questioni relative alla conformazione naturale dei luoghi e al rapporto che gli abitanti dell'epoca intrattenevano con le risorse ambientali a loro disposizione.

<sup>51</sup> La grande disparità numerica all'interno dei prospetti "B" tra i casi delle province pedemontane e prealpine e quelli delle altre zone è un'ulteriore prova del fatto che le preture si concentrassero in primis a contrastare tutte le azioni che andassero a detrimento della proprietà privata. Nella tabella relativa all'ultima parte del 1833 fa impressione constatare la differenza tra le 108 trasgressioni relative al veneziano e le 494 contestate nello stesso periodo nel vicentino o le 604 del bellunese. In questo caso la differenza è evidentemente dovuta alla quantità assai superiore di contravvenzioni boschive: 11 per Venezia contro 282 di Vicenza e 553 di Belluno. I dati sono estratti dai prospetti contenuti in ASVe, *Governo veneto, Atti*, b.4335

<sup>52</sup> Ad esempio, su un totale di 456 casi avviati a Bassano nel 1842 le trasgressioni contro la proprietà costituiscono il 33% ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348. Si tratta di percentuale alta, ma che resta comunque lontana dalle cifre provenienti dalla pretura di Asiago, cfr. ASBas, *Pretura di Asiago*, b.2 e ASBas, *Pretura di Asiago, Oggetti di servizio*, b.494-496. I pretori si dimostravano in una certa misura consapevoli dell'entità del fenomeno, a cui danno diverse spiegazioni, tra cui il peso demografico che nei periodi in cui non è mitigato dall'emigrazione stagionale rende ancora più complicato accedere alle risorse sul mercato legale, in particolare nei mesi invernali; si veda ad esempio ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348, 5 gennaio 1844

contravvenzioni boschive – che spesso consistevano nel taglio abusivo o nella raccolta furtiva di legname dai boschi comunali – venivano derubricate come trasgressioni contro la sicurezza della proprietà, in quanto andavano a ledere il diritto dei comuni a regolamentare la gestione delle proprietà forestali<sup>53</sup>; difatti, nel frontespizio dei fascicoli processuali relativi si trova l'indicazione “furto di legna ai danni della Comune” oppure “Contravvenzione boschiva ai danni della Comune”<sup>54</sup>. Non disponiamo purtroppo di statistiche specifiche che ci rivelino il tasso di impunità di questi reati, tuttavia per quanto concerne i fondi da me esaminati, si può ragionevolmente ipotizzare che fosse piuttosto basso. Trattandosi di un argomento che toccava da vicino la sensibilità dei magistrati e che spesso la denuncia partiva dalle autorità forestali, erano davvero pochi i casi in cui non si riuscisse a raggiungere la prova legale di colpevolezza. La fermezza con cui i pretori non esitavano a condannare chi avesse compiuto tali trasgressioni era parzialmente mitigata dalla disponibilità a commutare la multa in denaro che il codice prevedeva in una breve pena detentiva, da uno a due giorni<sup>55</sup>.

Il discorso è decisamente differente per quanto concerne invece un'altra tipologia di trasgressione statisticamente consistente<sup>56</sup>, quel coacervo di atti diversi che ricadeva sotto il titolo di trasgressioni *contro la sicurezza dell'onore*. Ingiurie, insulti, molestie o minacce avvenute in luoghi pubblici potevano diventare una grave trasgressione regolata dal Capo XII II Parte del codice austriaco<sup>57</sup>. In questo caso però i pretori

---

<sup>53</sup> La legge del 1811 probabilmente andava ad intaccare la perpetuazione di consuetudini comunitarie di sfruttamento delle risorse forestali da parte dei residenti dei comuni delle zone montane e collinari, andando a creare una situazione di conflitto a bassa intensità tra le nuove autorità – in particolare le Guardie forestali e le preture – e gli abitanti. Questo stato di cose si fece più incandescente dopo la legge del 1839 che diede il via alla messa all'asta dei beni demaniali, come ha notato Brunello, cfr. BRUNELLO 1981. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che la discrasia tra le due diverse concezioni di utilizzo durava già da qualche decennio; anche se non diede luogo a episodi di vistosa protesta i “furti” di legna negli ex boschi comunitari potevano interessare anche gruppi numerosi di persone, come quello avvenuto il 28 gennaio 1839 a Romano d'Ezzelino, che vide il coinvolgimento di una squadra di undici persone del paese, vd. ASBas, *Pretura di Bassano*, b.39, fasc.157

<sup>54</sup> Si vedano le buste dei processi contenute in ASBas, *Pretura di Asiago* e ASBas, *Pretura di Bassano*.

<sup>55</sup> In effetti il Governo aveva più volte tentato di insistere perché le preture valutassero con maggior severità l'opportunità di commutare la multa in un periodo di carcere. Il Decreto Governativo 30 aprile 1844 affermava che: “Ha motivo il Governo di ritenere che non si proceda con bastante rigore all'esazione delle multe ai contravventori forestali e che da ciò particolarmente dipenda che non si diminuisca il numero di tali contravvenzioni [...]. Per la classe di genti a cui appartengono ordinariamente i suddetti contravventori la multa pecuniaria è una pena assai più grave di quella dell'arresto [...] quindi dalla loro detenzione non si ottiene o il niuno o il minimo effetto morale”; ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348, 30 maggio 1844. C'è da dire che per tutti coloro che vivevano ai limiti della sussistenza una o più giornate di carcere equivalevano ad altrettante giornate di lavoro perso, tuttavia è chiaro che soprattutto gli abitanti delle zone montane non possedevano probabilmente una liquidità sufficiente per far fronte in toto alle pene pecuniarie e alle spese processuali; in ogni caso i pretori avevano maggiormente presente che le leggi forestali andavano a colpire una fonte essenziale di sostentamento per la parte più svantaggiata della popolazione, per cui è possibile che le loro scelte in fatto di pena fossero compiute alla luce di una maggiore comprensione del contesto.

<sup>56</sup> Ad esempio, nel caso della pretura di Bassano i casi di grave trasgressione contro la sicurezza dell'onore furono 178 su 457 contravvenzioni contestate nel 1842, proporzione mantenuta nel 1845 con 171 accuse su 437 casi totali. Sembrerebbe dunque che trasgressioni di questo tipo rappresentassero una percentuale rilevante, vicina al 40%, almeno nel contesto pedemontano e montano, ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348. Infatti, pur non disponendo di statistiche compilate dai funzionari della pretura di Asiago dell'epoca, dallo spoglio dei fascicoli prodotti da quella magistratura si ricavano le stesse conclusioni.

<sup>57</sup> VINCIGUERRA 1997, 72-75 (II Parte)

agivano senza sfruttare il più ampio spazio di manovra di cui disponevano e senza adottare il decisionismo che li contraddistingueva nei casi di lesa proprietà. Si può notare, infatti, come fossero più cauti e restii a procedere nel momento in cui dovevano ingerirsi negli affari privati delle persone. Nel caso di ingiurie o offese, infatti, spesso lasciavano ai protagonisti l'iniziativa di proseguire o meno l'inquisizione; ciò era permesso dal fatto che il §241 del codice politico non prevedeva una procedura *ex officio*, ma lasciava all'offeso la richiesta di giustizia<sup>58</sup>. Di conseguenza, erano numerosi i processi che si concludevano perché era stata raggiunta una ricomposizione extragiudiziale del conflitto<sup>59</sup>. È il caso di Santo Grossa, che il 10 luglio 1832 denunciò al deputato politico di Valstagna le offese subite il giorno precedente all'esterno dell'osteria del paese. Chiamato nella strada antistante un amico che aveva visto all'interno, era stato avvicinato anche da un tal Girolamo Calza che lo aveva aggredito verbalmente con parole ingiuriose, seguito di lì a poco anche dall'ostessa che, non avendo evidentemente in simpatia il Grossa, iniziò pure lei ad insultarlo. Il caso passò in pretura, ma dieci giorni dopo arrivò una dichiarazione scritta dal deputato di Valstagna in cui si diceva che le persone coinvolte e alcuni testimoni si erano presentati in comune e avevano affermato che era avvenuta la pace tra i litiganti, rotta a loro dire a causa dell'ebbrezza del Calza, e che tutti avevano ripreso i rapporti in completa amicizia. Questo bastò alla pretura per non portare avanti alcuna inquisizione<sup>60</sup>. Poche settimane dopo, il 27 agosto, avvenne un episodio simile in un'osteria di Vallonara, un infelice scambio di battute in cui un certo Giovanni Finale accusava dei funzionari del comune di essere stati corrotti da Giovanni Bassetto perché lo esentassero dalla coscrizione militare; anche qui, la denuncia fu ritirata dopo che il Finale accettò di scusarsi pubblicamente<sup>61</sup>. Era piuttosto frequente che questioni del genere fossero risolte all'interno della comunità, senza chiedere l'intervento della magistratura; quando si ricorreva al giudizio dei pretori era perché si riteneva fosse più facile accelerare in questo modo il processo di pacificazione, magari ottenendo nella disputa una posizione di

---

<sup>58</sup> “§241. Chi in istrada, od in luogo pubblico, oltraggia alcuno con nomi ingiuriosi, o lo percuote, o gli minaccia percosse ad alta voce, o per essere sentito, deve a richiesta dell'offeso esser punito con arresto semplice, o rigoroso da tre giorni a un mese secondo la qualità dei rapporti, e la gravità del fatto [...]”. VINCIGUERRA 1997, 74 (II parte)

<sup>59</sup> Questo fenomeno era conosciuto alle magistrature asburgiche, dato che influiva sensibilmente sulle statistiche, sia a livello locale che a livello regionale. Ad esempio, a Bassano, negli anni '40 dell'Ottocento la percentuale di processi in cui l'inquisizione veniva abbandonata perché le parti raggiungevano una composizione extragiudiziale – secondo i dati elaborati dai funzionari – variava dal 25% al 30%, cfr. ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348. Analogamente, le statistiche del Governo veneto sulle gravi trasgressioni desunte dai “prospetti C” offrono un quadro simile: ad esempio, nel periodo 1829-1833 il tasso di processi interrotti per la rinuncia della parte lesa si attesta circa al 16%, cfr. ASVe, *Governo veneto, Atti*, b.4335. È chiaro che questi dati possono rendere solo una descrizione impressionistica del fenomeno e dovrebbero essere analizzati attraverso un'ottica di lungo periodo. Inoltre, bisognerebbe tenere conto che le voci numeriche prese in esame riguardano solo i casi in cui – per usare i termini dell'epoca – “gli attori rinunziarono”. Non sappiamo poi se all'interno delle altre voci che indicavano un abbandono dell'inquisizione potessero rientrare anche episodi di composizione extragiudiziale, comunque sia bisognerà attendere il miglioramento della situazione sanitaria e l'allentarsi delle restrizioni per condurre indagini sufficientemente approfondite. È interessante notare che negli stessi anni, al contrario, nel sistema penale inglese i giudici iniziarono ad accettare sempre meno frequentemente gli accordi tra le parti e a insistere nel portare a compimento i processi, anche nei casi di violenze sessuali, WIENER 2004, 21-22

<sup>60</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.77

<sup>61</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, fasc.121

favore che da soli non si sarebbe riusciti a raggiungere. È il caso di Ludovico Guadagnin, abitante a Mussolente, che il giorno 8 giugno 1839 si recò in pretura a Bassano per ritirare la denuncia contro un compaesano, Giovanni Loro, che aveva insultato lui e la moglie. Il querelante affermò:

Adesso però desisto da ogni procedura al confronto del Loro a cui perdono contentandomi solo che venga in proposito corretto da questo Inclito Consiglio e con a' suoi famigliari onde pur questi non abbiano a insultarmi siccome fecero per lo passato<sup>62</sup>.

Se però i protagonisti non riuscivano a trovare una composizione che soddisfacesse tutte le parti in causa, rivolgersi alla giustizia poteva diventare anche un'arma punitiva. Non sempre risultava una strategia efficace; se mancavano gli estremi perché il fatto costituisse un delitto o se venivano a mancare le prove necessarie – che nei casi di trasgressioni erano molto spesso di tipo testimoniale – le preture non insistevano ulteriormente nella loro inchiesta. Ad esempio, sempre nell'estate del 1839 una donna denunciò delle ingiurie pronunciate all'interno delle mura domestiche, sicché la pretura si disinteressò subito alla faccenda:

Osservato esser il fatto accaduto in luogo privato, veduto il §241 del Codice Politico si desista da ulteriore investigazione, mancando la pubblicità del luogo<sup>63</sup>.

Tuttavia, non mancavano i processi in cui i querelanti si dimostravano disposti a procedere e in caso di raggiungimento della prova legale i pretori non esitavano a punire i colpevoli. Lo testimoniano diversi casi, tra cui quello di Francesco Zordan da Bassano, che nel 1839 dovette scontare tre giorni d'arresto in casa per aver insultato un uomo della stessa città<sup>64</sup>. Nello stesso anno un caso simile arrivò fino al Governo: Giacomo Pratto, la sera del 30 dicembre 1838 si trovava in un'osteria di Bassano e avendo alzato eccessivamente il gomito si era messo ad insultare un certo Antonio Baggetto, che l'aveva poi denunciato. La pretura, dato che il fatto si era svolto in un luogo frequentato, in cui non aveva faticato a trovare testimoni, condannò il Pratto a tre giorni di carcere; quest'ultimo però impugnò la sentenza, che quindi giunse all'attenzione del Governo, il quale cassò senza troppe cerimonie la richiesta di appello<sup>65</sup>. Comunque sia, sono piuttosto rari i casi in cui la pena per una grave trasgressione sia superiore a qualche giorno di carcere, dato che probabilmente i magistrati politici supponevano che bastasse una pena leggera a soddisfare il desiderio di rivalsa degli offesi. Tuttavia, nel caso in cui la trasgressione incidesse in qualche modo nell'ordine costituito le pene diventavano più severe. È il caso di un processo che vide l'accusa di

---

<sup>62</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.38, fasc.192

<sup>63</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.38, fasc.193

<sup>64</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.39, fasc.239

<sup>65</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.36, fasc.16



Giuseppe Maroso, di Giuseppe, nato e domiciliato a Laverda [...] per titolo d'ingiurie verbali in danno delli Bortolo Broglio, Giuseppe Bivese, e Lorenzo Ronzani Deputati della Comune di Lusiana, e di Leonardo Zotti Segretario comunale della medesima<sup>66</sup>.

Il consesso giudicante, visto lo status degli offesi:

[...] *ad unanimità* si dichiarò concorrere a carico dell'inquisito Giovanni Maroso le circostanze aggravanti di aver recato colla Trasgressione un pubblico scandalo, e diretta in danno di una classe di persone che per loro carattere esigevano un particolare rispetto.

Alla fine, la sentenza condannò l'uomo a dodici giorni di carcere. In questo caso a determinare una risposta giudiziaria rapida e decisa fu l'aggravante di aver offeso delle persone in vista all'interno della comunità del paese e delle istituzioni<sup>67</sup>. I pretori, dunque, si ponevano in un certo qual modo a garanzia dell'ordine sociale costituito, per difendere il quale agivano con decisione che invece non mostravano nelle occasioni in cui erano chiamati giudicare questioni d'onore che interessavano la scala sociale in senso orizzontale. È probabile che l'estraneità dei pretori ai contesti che si trovavano a regolare influisse sulla loro percezione delle dinamiche e della gravità delle vicende osservate, così come viene da pensare che per lo stesso motivo questi magistrati, a contatto costante con i micro conflitti della quotidianità popolare, reputassero veramente utile intervenire con vigore solo in casi simili a quelli descritti, approfittando invece degli strumenti che il codice forniva loro<sup>68</sup> per mantenere la loro azione al di fuori della soglia di casa delle persone.

### *Le preture e le trasgressioni verso i costumi*

Un giorno di primavera del 1830 una donna incinta di qualche mese sparse denuncia per maltrattamenti: due sere prima il marito l'aveva picchiata e facendola cadere le aveva procurato un trauma tale da farle perdere il bambino. Il pretore avviò subito un fascicolo per grave trasgressione contro la sicurezza della

---

<sup>66</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.4, fasc.154

<sup>67</sup> Tale decisione era resa possibile dal fatto che l'aggressione a persone di status sociale superiore era un'aggravante prevista dal codice al §239 e al §241, VINCIGUERRA 1997, 73-74 (II Parte)

<sup>68</sup> Come il già citato §241 che vietava procedure ex officio per le lesioni d'onore o il §269 che circoscriveva l'azione del pretore in caso di questioni tra parenti solo ed esclusivamente a ciò che trapelava all'esterno del nucleo familiare, VINCIGUERRA 1997, 83 (II Parte). Tale arretramento dalla sfera privata delle famiglie è testimoniato da vari casi, tra cui quello di un giovane, Giuseppe Bernardi, detenuto nelle carceri di Bassano nell'aprile 1839 per *mancaza di rispetto verso i genitori e maltratti*. La violenza del ragazzo aveva costretto i genitori a ricorrere all'autorità pubblica, ma non appena reputarono che la detenzione fosse stata sufficiente ritirarono la denuncia. La pretura accolse la loro volontà e decretò l'archiviazione del caso, previa ammonizione del giovane; ASBas, *Pretura di Bassano*, b.38, fasc.190. In questo caso e anche in quelli precedenti è evidente che non si tratta solo della volontà dei giudici, ma che ci si trova di fronte ad un punto di convergenza tra la sensibilità popolare e quella istituzionale.

vita; il segretario, nel redigere il protocollo, indicò l'imputazione come "procurato aborto"<sup>69</sup>. Tale derubricazione era rischiosa, perché se le indagini avessero confermato la versione della donna il caso sarebbe potuto passare al Tribunale della Delegazione provinciale, in quanto il Codice penale prevedeva l'attentato aborto nelle fattispecie dei delitti propriamente detti. Tuttavia, pochi giorni dopo la donna si ripresentò in pretura per chiedere l'archiviazione della denuncia. A suo dire, la lite era una sua responsabilità, la sua "lingua lunga"<sup>70</sup> aveva scatenato la violenza del marito. Così rapidamente come era stato avviato, il caso si chiuse.

Non è possibile identificare una sola tipologia di gravi trasgressioni sotto cui rientrassero tutte le forme di conflitto che coinvolgevano la sessualità, la sua percezione e la sua gestione. Una causa come quella citata sopra non è indicativa di alcunché di rilevante a proposito dell'argomento, eppure è un indizio che può farci pensare a quanto complicato fosse il rapporto tra i livelli bassi della giustizia asburgica e i comportamenti consolidati a nelle classi popolari, soprattutto considerando la grande differenza che sussisteva tra i comportamenti dei pretori di fronte a un reato economico rispetto invece a una trasgressione contro la sfera dell'onore. Se in un caso l'azione dei pretori era risolta a prescindere, nel secondo le diverse rappresentazioni e percezioni della gravità e dell'importanza dei fatti riuscivano ad incidere nel risultato dell'inquisizione. La lettura degli atti citati, poco più di una pagina, rivela anche come il contesto di provenienza fosse una discriminante forte: pur essendoci gli estremi per avviare un'investigazione per *delitto* di procurato aborto sulla base del §131 I Parte, il consesso asiaghese preferì derubricare il tutto come grave trasgressione per maltrattamenti, la cui esistenza poteva cessare nel momento in cui la parte lesa avesse ritirato la denuncia, cosa peraltro estremamente comune. Questa scelta determinò un abbandono almeno in una certa misura consapevole del caso. Questo episodio dimostra come anche una lite domestica può risultare illuminante, perché ci fa comprendere l'approccio adottato dai magistrati nell'affrontare cause riguardanti la vita privata delle classi popolari. In sostanza, anche l'esame di trasgressioni contro la sicurezza della persona può essere utile.

Un'altra tipologia interessante, che getta una luce maggiore sul controllo della sessualità, è costituita dalle trasgressioni cosiddette *contro la costumatezza pubblica*<sup>71</sup>. Esse riguardavano una materia piuttosto ampia che comprendeva il gioco d'azzardo, l'ubriachezza, ma anche la prostituzione e il suo favoreggiamento, l'adulterio e la seduzione con promessa di matrimonio. In particolare, per quanto sono riuscito a rilevare, era proprio quest'ultima la fattispecie che riusciva ad emergere in modo prevalente nel contesto giudiziario. C'è da dire però che, considerando le trasgressioni contro la costumatezza nel loro complesso,

---

<sup>69</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.2, f.27. Il delitto di procurato aborto era regolato dal Capo XVII della prima parte del Codice penale, si veda VINCIGUERRA 1997, 44-45 (I Parte)

<sup>70</sup> *Ibidem*

<sup>71</sup> Regolate dal Capo XIII II Parte: VINCIGUERRA 1997, 75-83 (II Parte)

queste risultano assai poco presenti nel novero totale di casi<sup>72</sup>. Sembra che in ciò che riguardava assai più strettamente la sfera dell'onore sessuale il comportamento degli individui fosse diverso rispetto ai casi di semplice ingiuria, con una spiccata tendenza a non usare la giustizia dei tribunali locali come acceleratore della composizione extragiudiziale, per cui la risoluzione delle controversie doveva avvenire all'interno della comunità e dei gruppi familiari, senza lasciare alcuna traccia scritta nelle fonti giudiziarie. I casi in cui veniva denunciato un atto lesivo dell'onore sessuale erano soprattutto quelli in cui le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo considerato equo per entrambe, ad esempio per il rifiuto di uno dei protagonisti di scendere a patti.

Ovviamente, anche il comportamento dei magistrati era influenzato da questa ritrosia da parte della popolazione, sicché in certi tipi di processi, come quelli per seduzione sotto promessa di matrimonio, veniva accentuato il distacco con cui i consessi pretorili affrontavano tale materia. Non credo sia opportuno parlare propriamente di indifferenza, nonostante quello che un caso come quello citato a inizio paragrafo potrebbe far pensare, ma penso piuttosto che ci fosse un'oggettiva difficoltà da parte di membri della classe dirigente di penetrare nei codici culturali che regolavano le questioni sessuali nelle zone rurali<sup>73</sup>. Questa difficoltà si manifestava con gradazioni differenti a seconda dei contesti e della gravità attribuita alle azioni. Tuttavia, in questa complessa relazione erano decisivi pure alcuni elementi cardine della giustizia penale asburgica, come la necessità della prova legale negativa anche nei processi per gravi trasgressioni. Il sistema di prove legali poteva essere un ostacolo rilevante<sup>74</sup> oppure una facile

---

<sup>72</sup> Per esempio, su 437 contravvenzioni contestate nel 1845 dalla pretura di Bassano, le trasgressioni contro la costumatezza furono solo 4, a fronte di 152 contro la proprietà e 172 contro la sicurezza dell'onore; ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348, 1845. L'anno precedente furono sempre 4 su 457, 3 delle quali per *commercio libidinoso*, a fronte di 151 contro la proprietà e 178 contro la sicurezza dell'onore, ASBas, *Pretura di Bassano*, b.348, 1844. È chiaro che questo riflette principalmente una dimensione locale del controllo sociale operato dalle preture, infatti nel fondo *Governo veneto* all'Archivio di Stato di Venezia sono presenti in gran numero episodi che riguardano la sessualità e l'onore. Ciò potrebbe essere spiegato con il fatto che solo gli episodi più "scandalosi" e conturbanti di trasgressione dell'ordine sessuale venivano effettivamente affrontati dalle preture. Di questi, molti venivano derubricati come delitti e dunque passavano alla giurisdizione del tribunale provinciale, mentre tutto un sottobosco di pratiche violente, come ad esempio quella citata a inizio paragrafo, sfuggiva al controllo delle magistrature. Di conseguenza, le trasgressioni ai costumi sessuali processate interamente dalle preture, pur non essendo numerose, erano quelle la cui gravità era percepita come maggiore, dunque la pena era più dura rispetto a contravvenzioni di altro tipo. Nel sistema asburgico, all'aumentare della pena aumentava pure il controllo gerarchico da parte delle istanze superiori, dunque è chiaro che le trasgressioni di questo tipo, se fossero giunte alla condanna del reo, avrebbero avuto un'alta probabilità di essere esaminate anche dal Governo e di essere quindi ben rappresentate all'interno dei suoi fondi archivistici. Bisogna ricordare, poi, che il Governo aveva giurisdizione su un'area molto più vasta rispetto alle singole magistrature, dunque la presenza di un buon numero di casi concernenti la sessualità negli incartamenti conservati ai Frari non è necessariamente indicativa di un controllo sociale effettivo a livello locale da parte della giustizia asburgica riguardo la materia in questione.

<sup>73</sup> Anche Rossetto, nella sua analisi sui commissari distrettuali, nota come a volte nel redigere i loro resoconti questi funzionari riportassero informazioni interessanti sulla morale sessuale della popolazione, adottando un approccio analitico acuto, ma che comunque lasciava trasparire una certa distanza socioculturale rispetto ai popolani, ROSSETTO 2013, 220-221. Di conseguenza, è chiaro che tutta una serie di pregiudizi e stereotipi attraverso cui la nobiltà e la borghesia rappresentavano le fasce popolari non potevano non entrare nei procedimenti giudiziari indirizzandone lo svolgimento e l'esito.

<sup>74</sup> Come è stato osservato, il tasso di impunità nel Lombardo-Veneto era piuttosto alto, RAPONI 1986, 132; RONDINI 2007, 93-150. I motivi, come abbiamo visto, potevano essere diversi, comunque sia il sistema di prove legali aveva un ruolo rilevante

scappatoia per delegare la gestione della faccenda ai privati o alla competenza dei deputati politici o della polizia, anche se spesso non emerge con evidenza quale fosse il punto di vista dei pretori a questo proposito. Comunque sia, il mancato raggiungimento della prova era forse la motivazione principale del non luogo a procedere. A esempio, alla fine del marzo 1832 la pretura di Thiene passò a quella di Asiago il fascicolo degli atti contro Giovanni Panozzo detto Scarparo di Tresché Conca accusato di seduzione e deflorazione di Brigida Fontana, una contadina di Cogollo. A questo proposito il consesso affermò che:

[...] osservato che la circostanza di seduzione con promessa di matrimonio circoscrivesi alla sola asserzione della querelante, senza che sia d'altronde stabilita da alcuna prova legale, nel tempo che viene questa negata dall'imputato [...] perciò il consesso ad unanimità in causa degli estratti riflessi ha trovato di dichiarare sospeso il processo per mancanza di prove legali<sup>75</sup>.

La possibilità di raggiungere la prova, in particolare nel caso di testimonianze, dipendeva necessariamente dall'ottica adottata dal consesso pretorile. Il 18 gennaio 1838 nella pretura di Bassano si discusse la querela di Angela Cusinato Trentin della contrada S. Felice di Vicenza contro Domenico Baranza di Marostica, il quale andava dicendo di aver avuto una relazione extraconiugale con lei. Nel fascicolo si annotò che:

Osservato che principale fondamento di un'inquisizione del genere della proposta attualmente si è che costì detta suscitò dall'istanza di un'azione la quale sussistendo avrebbe potuto diminuire la civile estimazione del querelante. Osservato che negli atti costrutti non fu tracciato e meno provato alcun estremo della falsità dell'accusa data dall'individuo denunziato, occupandosi nudamente delle lagnanze della querelante è punto né poco delle ragioni alle quali essa possa appoggiare la falsità datale del carnale commercio con lui contratto adulteramente<sup>76</sup>.

Il caso venne inviato alla pretura urbana di Vicenza adducendo la mancanza di estremi, cioè non avendo trovato prova della falsità del rapporto adulterino che legava il Baranza ad Angela Cusinato. Nonostante le carte siano molto scarse di informazioni, è interessante tenere presente che il pretore decise di concentrarsi sulla conferma della non falsità dell'insinuazione dell'uomo piuttosto che sulla sua verità. Il magistrato, dunque, scelse di ritenere vero fino a prova contraria quello che in realtà – in assenza di fondamento – si qualificava come una notizia non provata, potenzialmente una calunnia punibile dal §236 II Parte<sup>77</sup>. Così facendo, rendeva estremamente complicato il raggiungimento della prova legale, perché si doveva dimostrare che un fatto di cui i due unici testimoni riportavano resoconti opposti *non* avesse avuto luogo, mentre invece, se avesse considerato la voce del Baranza falsa fino a prova contraria, sarebbe stato più facile giungere alla conclusione che – in assenza di riscontri – non si poteva certificarne la

---

nel diminuire la probabilità di una condanna o nel fornire ai magistrati una motivazione per non perseguire degli atti che a loro giudizio non meritavano l'attenzione della giustizia penale.

<sup>75</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, f.50

<sup>76</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc.19

<sup>77</sup> Il §236 puniva chi fosse autore di una voce che accusasse qualcuno *falsamente* di aver commesso un atto qualsiasi VINCIGUERRA 1997, 73 (II Parte).

veridicità e quindi si dovesse considerarla un'insinuazione infondata, ergo passibile di giudizio penale. Non è possibile ricostruire con certezza il criterio per cui la pretura di Bassano preferì dipanare in questo modo il suo ragionamento giuridico; sembra difficile attribuirlo alla diversa attendibilità o *qualità* che il consesso riconosceva alla testimonianza da parte maschile piuttosto che femminile perché, come avremo occasione di notare, non mancavano i casi in cui accuse lanciate da donne finirono per determinare la condanna dei loro molestatori<sup>78</sup>. Esistevano certamente degli atteggiamenti misogini tra i giudici asburgici, come hanno dimostrato le ricerche di Povolo<sup>79</sup>, ma questi vanno inseriti in una cornice interpretativa più ampia, che tenga conto della formazione culturale dei magistrati e delle strutture del sistema giuridico allora vigente. Nel caso specifico, pare probabile che nella scelta dei giudici abbia influito la volontà di costruire un'inquisizione che avesse un impianto in grado di sostenere lo scrutinio del controllo gerarchico; non potendo escludere la falsità dell'insinuazione in assenza di testimoni, qualsiasi mossa del consesso sarebbe stata cassata non appena fosse giunta negli uffici del Governo. Un secondo aspetto che aiuta a ricostruire la logica sottesa alle azioni della pretura è il fatto che all'interno del fascicolo sia stata riportata l'osservazione che se il fatto fosse stato riconosciuto pubblicamente come vero “avrebbe potuto diminuire la civile estimazione del querelante”<sup>80</sup>. Pur adottando un'espressione desunta direttamente dal codice penale<sup>81</sup>, sembrerebbe che la pretura tenesse in seria considerazione la dimensione pubblica di fatti del genere; non avendo ricevuto notizia di un conflitto che avesse turbato l'ordine sociale – all'interno del fascicolo non sono presenti atti di denuncia sporti dal marito di Angela Cusinato o altri che facciano pensare ad uno scandalo emerso a seguito della diffusione di tale diceria – la magistratura non si allarmò. Probabilmente, la querelante non era stata in grado o non era riuscita a sfruttare l'appoggio di una rete di relazioni sociali abbastanza affidabili perché il suo onore venisse tutelato. Dunque, nei casi che riguardano l'onore, è interessante guardare ciò che le fonti ci offrono, ma anche ciò che è *assente*; ovviamente, non perché ci si possa inventare quello che non c'è, ma perché se una variabile che manca in un caso diventa determinante in un altro simile possiamo, sulla base di ciò, porci delle domande che indirizzino al meglio l'indagine. Le reazioni a livello comunitario, se anche ci furono, non furono mai tanto evidenti da intersecare l'azione legale portata avanti dalla pretura di Bassano, la quale poté dimettere il caso con maggior facilità<sup>82</sup>.

---

<sup>78</sup> Anche se, data lo stampo patriarcale con cui si svilupparono i rapporti sociali nel medioevo e nell'*ancien régime*, per molto tempo la rilevanza delle testimonianze femminili fu considerata minore rispetto a quelle maschili, POVOLO 2011b, 11

<sup>79</sup> Si veda ad esempio il caso di Maria Kuhweiner in POVOLO 2006, 303-314

<sup>80</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc.19

<sup>81</sup> Si tratta di un'espressione estratta dal §236 II Parte del CPUA, VINCIGUERRA 1997, 73 (II Parte).

<sup>82</sup> La mancanza di testimoni a favore della querelante è importante perché, al di là delle contingenze del caso, essa indica un vuoto nel network sociale in cui la protagonista era inserita, dunque si rifà alla reazione di un gruppo che o non esiste o non reputa importante difendere la dignità pubblica di un suo membro. In sostanza, la reticenza è sintomo di un comportamento che ha connotati collettivi, POVOLO 2011b, 10.

È pur vero però che anche le caratteristiche comuni dei fatti in esame concorrevano a rendere difficile il lavoro ai consessi giudicanti. Poiché tali episodi ricadevano nella sfera privata e nell'intimo delle persone, era difficile raggiungere la prova testimoniale, motivo per cui spesso si rinunciava a procedere con le indagini, come nel processo del 15 aprile 1839 contro Giovanni Battista Bonvicini di Bassano, sempre per seduzione e deflorazione di una giovane della stessa città: l'inquisizione preliminare fu avviata e subito dimessa senza neanche assumere il costituito dell'imputato, data la mancanza di prove testimoniali nei suoi confronti<sup>83</sup>. Talvolta, il pretore giungeva a riconoscere di aver acquisito un numero sufficiente di indizi da essersi persuaso della colpevolezza dell'imputato, nonostante non ci fossero le prove richieste dal codice. In queste occasioni il sistema di prove legali era percepito più come un impedimento che come una modalità per scaricare altrove la responsabilità delle azioni giudiziarie. È il caso di una denuncia per "atti libidinosi" portata avanti da una madre nei confronti di un uomo che aveva molestato sua figlia:

Veduta la denuncia di Margarita Sirena. Veduto il suo esame e veduto quello di sua figlia Maria. Osservato che per lume dei medesimi non appare che il Manghi abbia fatto alcun atto serio se si eccettui quello di gettare la fanciulla sul letto ma senza per altro alcuna insistenza, se non che coll'adescare la medesima coll'esibizione di mezza sovrana affinché andasse a comperare il vino.<sup>84</sup>

Il pretore riconobbe il carattere scostumato e immorale della condotta dell'uomo, ma non poté proseguire l'inquisizione perché mancavano la confessione e una ulteriore testimonianza che avvalorassero la querela:

Osservato che quantunque non si abbia alcuna manifestazione esterna di azioni libidinose pure potrà vedersi ugualmente quale potesse essere lo scopo di quell'individuo nell'atto di cui si accusa<sup>85</sup>. [...] Si desista da ulteriore investigazione e rimessi gli atti alla Polizia in quanto trovasse nei medesimi un argomento di sua competenza.<sup>86</sup>

È pur vero che in base al §6 del codice politico<sup>87</sup>, erano punite anche le trasgressioni attentate, tuttavia pur se si fosse proseguita l'inquisizione o si fosse passato il fascicolo al tribunale provinciale per attentato stupro, la mancanza di prove avrebbe di fatto affossato ogni tentativo: forzare la mano non avrebbe ottenuto risultati di fronte al rigido sistema del controllo gerarchico. Di conseguenza, delegare il tutto alla polizia in realtà poteva essere un mezzo più diretto per ottenere una pur minima punizione dell'indagato considerato colpevole o quantomeno per inserire il suo nome negli archivi, da cui i funzionari di polizia avrebbero potuto attingere a suo sfavore nel caso di un altro reato in cui potesse essere coinvolto. Ciò fa

---

<sup>83</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.38, f.178

<sup>84</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b.38, f.184

<sup>85</sup> Sottolineatura mia, non presente nel testo

<sup>86</sup> *Ibidem*. Per quanto riguarda la delega della gestione di gravi trasgressioni alla polizia si vedano le interessanti osservazioni e i casi di studio presenti in MANZATTO 2007, 232-249

<sup>87</sup> "§6. Anche l'attentato di una grave trasgressione di polizia è punibile, quando il compimento n'è stato interrotto non per volontà dell'autore, ma per circostanze accidentali sopravvenute". VINCIGUERRA 1997, 4 (II Parte)

ipotizzare che le preture non fossero indisposte a prescindere nell'azione giudiziaria in casi di questo tipo, ma che valutassero attentamente se il contesto permetteva loro una risposta decisa in base agli strumenti a loro disposizione e soprattutto in base a ciò che ritenevano sufficientemente grave da giustificare la loro intromissione in un ambito solitamente disertato.

Poteva accadere, ad esempio, che personalità particolarmente decise riuscissero a convincere il consesso ad intervenire in proprio favore. Il 16 luglio 1832 il I pretore aggiunto di Asiago Giulio Cesare Vescovi interrogò Angela del fu Giacomo da Crosara, una lavorante in cappelli di paglia di 37 anni, moglie di Francesco Zampese. La donna qualche giorno prima aveva sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti<sup>88</sup>:

Mio marito Francesco Zampese è da qualche tempo senza alcun fondamento ingelosito di me e per tale sua pazzia ebbe più volte ad insultarmi, e minacciarmi, e dandomi anche qualche pugno senza però causarmi un male riflesibile. Ciò posto, il giorno 9 luglio corrente alla mattina alzati dal letto che mio marito si pose seco in alterco pel sopradetto oggetto di gelosia e dalle parole passò ai fatti e mi diede vari pugni sul capo e per la vita. Vedendo che era assai incollerito, e temendo di buscarne di più gridai, e dietro la mia voce capitò nella mia stanza mio cognato Lorenzo Zampese [...] il quale lo trattenne, e tranquillizzò essendo in tal modo terminata quella scena.

Trattandosi del primo episodio, la donna scelse di non far proseguire l'azione giudiziaria, ma anziché limitarsi a ritirare la denuncia, chiese al pretore che il marito fosse sottoposto ad un ammonimento ufficiale:

[...] prego la Giustizia a voler desistere da qualsiasi procedura in confronto di mio marito e perdonargli il suo trapasso così come io gli perdono, e solo domando che egli sia richiamato a questa Autorità e seriamente redarguito e precettato a non più maltrattarmi non chiedendo di più.

Il consesso esaudì prontamente la domanda della querelante e nella nota con cui si inviavano gli atti all'archivio specificò che:

[...] siccome trattasi della prima volta che vengono denunciati dei maltratti ad opera del prevenuto ha trovato di rimmetterlo della pena richiamandolo per il giorno 19 corrente per la redarguizione invocata a suo salutare avvertimento [...].

La cosa può sembrare marginale, ma è importante ricordare che, sebbene il §171 II Parte del codice prevedesse questa procedura come automatica, in base a quanto detto fino ad ora, doveva essere piuttosto raro per la giustizia riuscire a inserirsi in una questione simile, tanto più in una società in cui il sistema dell'onore giustificava gli uomini a reagire anche la violenza<sup>89</sup>. In questo caso si assiste – pur in una dimensione microscopica – ad una sfasatura tra due modi di concepire la violenza fisica ed il suo utilizzo:

---

<sup>88</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, f.75

<sup>89</sup> Per un *case study* sul legame tra gelosia maschile e violenza si veda POVOLO 2018

da un lato essa fa parte della quotidianità, del modo consueto di gestire la gelosia da parte degli uomini, per riaffermare le qualità virili potenzialmente perdute nel caso in cui il motivo della gelosia si fosse rivelato reale; dall'altro lato, invece, essa è una trasgressione dell'ordine pubblico, una turbolenza che mette a rischio l'integrità del singolo, così come l'integrità del corpo sociale e quindi è da reprimere. Questo processo stupisce per la decisione dimostrata dalla donna ed esprime chiaramente la posizione dei pretori i quali, se ne avevano la possibilità e lo reputavano opportuno, erano disposti anche a intraprendere un'inquisizione serrata e argomentata a difesa dell'onore femminile, come dimostrano due casi provenienti dal fondo della pretura bassanese. Il 27 marzo 1839 si avviò il processo contro Bernardo Benacchio di S. Nazario per seduzione e deflorazione di Maria Bartolo di Pianezze<sup>90</sup>:

Maria Bertolo di fama sfavorevole ma giammai accusata dalla pubblica opinione di commercio carnale con chi che sia, priva della madre e mal guardata dal padre, contrasse tresca amorosa con un Bernardo Benacchio e da innocente passò il suo animo alla compiacenza estrema del senso. Segnavano circa quattro mesi dal principio del suo fatto che s'avvide di certi indizi di gravidanza onde rivolta al suo seduttore pregò ma indarno attenesse quella promessa di farla sua sposa a cui fidata si gittava la prima e le successive molte volte nelle sue braccia.

La pretura, nella fase iniziale, si informò presso le autorità politiche di Pianezze sul conto della ragazza, e ne aveva ricevuto evidentemente un'immagine contrastante. La fama sfavorevole allude al carattere della giovane, che probabilmente non doveva adeguarsi all'ideale tradizionale di donna pudica, remissiva e riservata. Come è stato notato, le magistrature di ogni livello della giustizia asburgica tenevano in adeguata considerazione le informazioni provenienti dalla polizia, la quale le ricavava anche dalla dimensione orale<sup>91</sup>. Tuttavia, in questo caso l'immagine di Maria Bartolo, seppure non fosse di specchiata rettitudine, comunque fu riconosciuta come sufficientemente onesta da superare le insinuazioni del suo seduttore al suo riguardo. Quest'ultimo adottò una strategia difensiva a suo modo fine:

Confessa il Benacchio l'unione della carne ma nega la virginità, nega l'origine della gravidanza alla sua azione. Basta il primo estremo perché sotto questo rapporto sia appagata la legge, ma sta pure quando se ne ammetta il bisogno dell'induzione, a forza degli altri estremi, che la giudiziale ispezione nota l'attuale il primo caso di gravidanza; che l'opinione pubblica non l'accusa di simili congiunzioni; che la Polizia nega notizia del fatto d'antieriore pratica carnale con un soldato accusata maliziosamente dall'inquisito; e che egli non possa addurre altre possibili cause della gravidanza di questa giovine.

L'*opinione pubblica*, considerata una fonte di notizie e dati omogenei e coerenti, fu interrogata dai funzionari della polizia e delle autorità e scagionò la ragazza. A scanso di equivoci, il pretore decise di spingere oltre il suo ragionamento giuridico, cercando di definire come oggetto della trasgressione il semplice atto di *disonorare* una donna, cioè costringerla ad avere un rapporto sessuale al di fuori delle consuetudini religiose

---

<sup>90</sup> ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc.11

<sup>91</sup> MORI 2009, 535 *et passim*



e sociali. Per fare questo, il magistrato impiegò le sue conoscenze a proposito delle diverse sfaccettature di significato assunte dall'articolo del Codice Penale, il §251<sup>92</sup>, che riguardava la deflorazione sotto promessa di matrimonio:

E qui giova osservare come la parola deflora non deve strettamente giudicarsi nel significato italiano perché il testo tedesco ammette più facilmente la traduzione disonora che deflora come acutamente ricorda il Kudler e senza contrasto l'attende per il primo caso di disonore per la Bartolo [...].

In effetti, Joseph Kudler<sup>93</sup> nei suoi *Commenti alla seconda parte del Codice Penale riguardante le Gravi Trasgressioni di Polizia*, specificò che la gravidanza non era una condizione essenziale per definire la trasgressione di seduzione e deflorazione sotto promessa di matrimonio, nonostante fosse più difficoltoso, in mancanza di tale stato della donna, raggiungere la prova legale<sup>94</sup>. In questo caso, però, la sentenza di colpevolezza fu raggiunta anche grazie ad alcune testimonianze di alcuni vicini di casa, tra cui una donna che confermò di aver inteso da Bernardo Benacchio la sua intenzione di contrarre matrimonio con la giovane Maria:

L'altro estremo della legge riguarda la promessa di matrimonio e questa è provata dal suo deposto e da quello del padre, rinuncianti ambedue all'indennizzo. È provata dalle confessioni della fanciulla coi vicini Foggia, e dall'avranno colla testimonianza e col confronto che ha fatto Paolina Foggia che dicesse costui che certamente sposava la Bartolo col dirle: mi si par Dio che la sposo – onde si tenne compiutamente raggiunta la prova a suo carico e lo si [?] colpevole avendo negato di voler adempiere la promessa.

La denuncia, portata avanti dal padre della ragazza, poté ottenere i risultati sperati soprattutto perché la comunità di vicinato garantì l'appoggio, testimoniando a favore della famiglia Bartolo, e ciò garantì il raggiungimento della prova di colpevolezza del Benacchio. Questo fa pensare che la dimensione dell'onore, per quanto differentemente percepita e interpretata nei diversi strati della società, avesse dei riflessi concreti anche in ambito giudiziario. Quando il sistema giuridico asburgico doveva necessariamente interagire con il popolo, dovendosi affidare alle parole dei suoi esponenti per determinare la verità processuale di un fatto, la forma delle relazioni tra sfera pubblica e privata, l'onore percepito dai singoli e quello riconosciuto dalla società di appartenenza finivano con l'influenzare in modo determinante le possibili linee processuali. Tuttavia, se la mentalità popolare sembra legare l'onore agli ideali di comportamento e ai vincoli con la comunità di appartenenza, all'interno della quale uomini

---

<sup>92</sup> VINCIGUERRA 1997, 78 (II Parte)

<sup>93</sup> Joseph Ritter von Kudler (1786-1853) fu un economista e avvocato austriaco, che ricoprì diversi ruoli all'interno delle università e delle istituzioni asburgiche. Fu autore di diverse opere di economia politica e di un commento al Codice delle Gravi trasgressioni di polizia, cfr. [https://www.biographien.ac.at/oeb1/oeb1\\_K/Kudler\\_Joseph\\_1786\\_1853.xml](https://www.biographien.ac.at/oeb1/oeb1_K/Kudler_Joseph_1786_1853.xml)

<sup>94</sup> Joseph Ritter von KUDLER (1833), *Commenti alla seconda parte del Codice Penale riguardante le Gravi Trasgressioni di Polizia*, Milano: Società degli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria, 772-773 cfr. [https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=14441678.xml&dvs=1608136988341~56&locale=it\\_IT&search\\_terms=&show\\_metadata=true&adjacency=&VIEWER\\_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY\\_RULE\\_ID=7&divType=](https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=14441678.xml&dvs=1608136988341~56&locale=it_IT&search_terms=&show_metadata=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&divType=) (consultato il 7/02/2021)

e donne cercavano di mantenere o accrescere la propria rispettabilità nei confronti degli altri, la concezione che ne avevano le classi dirigenti riconosceva una maggiore importanza allo status<sup>95</sup>. Il ceto, il legame con le istituzioni e le sostanze economiche tracciavano una linea di demarcazione all'interno del corpo sociale, dividendo le *persone di rispetto* dagli altri<sup>96</sup>. Questo è ben visibile nel secondo caso, arrivato fino alla seconda istanza di giudizio: il Governo, nella seduta del 18 aprile 1833, affrontò una discussione su una sentenza, proferita dalla pretura di Bassano il 25 febbraio dello stesso anno, per seduzione e deflorazione<sup>97</sup>. Il condannato aveva presentato per iscritto un *gravame* di difesa che venne accuratamente esaminato dalla pretura ed esposto al Governo in una missiva del 6 aprile:

Condannato Francesco Fornasieri farmacista di Bassano a tre mesi di arresto rigoroso per seduzione e deflorazione con gravidanza sotto promessa di matrimonio non adempiuta a danno di Giulia Traversi, produsse egli l'accluso ricordo che si rassegna insieme cogli Atti chiedendo riforma della Sentenza e subordinatamente mitigazione dell'inflittagli pena. Esordia il suo ricordo coll'impudente affermazione che l'azione processata sia di quelle colpe la cui punizione è riservata alla Divinità, e non alle Autorità Politiche costituite alla tutela della morale pubblica.

Prestando poca attenzione alla prima argomentazione di difesa, scavalcata facilmente dato il fatto che il §251 II Parte si occupava esplicitamente di fatti di questo genere, il pretore continuò la lettera motivando le ragioni della sentenza e smontando quelle del supplicante:

[...] fallace si rappresenta il principio del ricorrente che a stabilire una G.T.P nel fatto processato si richiegga, oltre agli altri requisiti della deflorazione e della promessa di matrimonio anche quello della seduzione. È bensì vero che la Legge esige anco la seduzione, ma questo estremo ove si tratti di una fanciulla nubenda è sempre una conseguenza della promessa di matrimonio. Non s'ha dubbio infatti che lo stato matrimoniale non sia lo stato delle fanciulle, a cui vi sono chiamate dalla natura, e dicesi propriamente delle femmine che sono collocate quando si uniscono in connubio. Una fanciulla qualunque cui si dia la promessa di farla sua sposa ha in tale promessa con forte impatto una violenta seduzione a compiacere le voglie del promesso sposo, molto più che alla sua mente si affaccia l'idea ch'essa nel cedere ai desideri di colui che ama non fa che dargli in anticipazione quello che in breve sarebbe obbligata a concedergli per dovere. Ma prescindendo da ciò, una prova convincente della scaltrita seduzione usata dal Fornasieri verso l'inesperta giovine Traversi si ha dalle varie lettere dimesse colla querela [...].

Il ragionamento del pretore esprime con limpidezza l'orizzonte concettuale in cui si muovevano i protagonisti della vicenda. Alla donna è concesso un unico binario etico e giuridico entro cui svolgere la propria esistenza. La realtà era ovviamente differente e variegata, come provano gli stessi casi che i giudici

---

<sup>95</sup> PITT-RIVERS 1977, 13-14, 47 e ss.

<sup>96</sup> Come abbiamo già visto nel caso delle ingiurie pronunciate contro dei funzionari del comune, il §239 II parte obbligava ad un'aggravante nella pena se la parte lesa era composta da persone di particolare condizione sociale, vedi nota 67.

<sup>97</sup> ASVe, *Governo veneto, Atti*, b.4318. Il caso mi sembrava particolarmente significativo perché tra le carte delle preture non è frequente incappare in ragionamenti sofisticati paragonabili a quelli dei referati dei consessi criminali, dato il fatto che sono conservati solo i fascicoli finali, i quali consistono in modelli divisi in sezioni precompilate che lasciavano (anche fisicamente) poco spazio a discorsi complicati.

dovevano affrontare, ma il tentativo di svelare i meccanismi intimi attraverso cui la seduzione aveva avuto effetto ci mostra pure l'idea che i giudici si erano costruiti a proposito delle relazioni tra i sessi. Infatti, le argomentazioni del magistrato si fondavano sul presupposto che la donna fosse chiamata naturalmente all'unione matrimoniale e che di norma si piegasse fatalmente ai desideri del marito allo scopo di garantire la sopravvivenza del gruppo<sup>98</sup>. Questa concezione, per quanto diventi sempre più difficile da comprendere per noi contemporanei, poneva dei pesanti limiti all'autodeterminazione, ma allo stesso tempo prevedeva che esistessero delle garanzie giuridiche di difesa dell'onore femminile, che potevano essere di tipo consuetudinario all'interno delle comunità, come la vendetta, ma anche di tipo legislativo, come ad esempio il fatto che il legislatore austriaco avesse previsto un paragrafo come il §251 per reprimere i comportamenti *disonorevoli* nei confronti delle donne. All'interno di questo sistema, vera sostanza di esso, si trovava la grande varietà dei comportamenti e delle vicende individuali. Nel caso in questione, come già anticipato, la pretura e il Governo presero le parti della famiglia della donna. Infatti, a loro modo di vedere il Fornasieri non riuscì a presentare degli elementi convincenti. Per di più, la pretura di Bassano lo descrisse come un uomo “di carattere volubile ed inclinato agli amori licenziosi”: fu tradito dalle sue stesse lettere alla giovane, nelle quali scriveva che “si è fatto obbedire da altra ragazza che non amava e che molto più pretendeva da lei che fossero secondati i suoi voleri”. In più, le parole di tre testimoni diversi contribuirono a far ritenere pienamente soddisfatto il requisito richiesto dal §369. Come contraltare alla figura poco candida del farmacista, la pretura descrisse Giulia Traversi come una:

“giovinetta di condizione civile, che al dire del suo seduttore non aveva il sommo bene di conoscere il mondo [...] e che per l'ingenuità del suo carattere e per le altre qualità che l'adornano poteva ripromettersi un conveniente collocamento, se non fosse stata sciauratamente [sic] tradita nell'inesperienza della sua età da un giovane libertino emancipato alla libidine, colla speciosa assicurazione di amarla d'amore legittimo e di farla sua sposa [...]

La magistratura sottolineò doviziosamente la posizione sociale della Traversi, insistendo sulla “condizione civile” della famiglia, che annoverava almeno un professionista celebre in città. Il resoconto si concludeva ricordando che, in forza di ciò, il procedimento aveva già e avrebbe avuto in ogni caso un riverbero collettivo:

Conosce che fatti di simile genere ove specialmente colpiscano persone d'una sfera civile sono sempre clamorosi: [...] conosce finalmente che la morale pubblica sarebbe troppo compromessa se non fosse esemplarmente castigato con tutta la severità della Legge colui che quasi per abitudine la calpesta.

Nonostante il farmacista avesse prodotto delle testimonianze, il Governo considerò pienamente provata la sussistenza della trasgressione contestata e in assenza di prove della veridicità dei fatti dichiarati dal

---

<sup>98</sup> È interessante rilevare che anche nelle classi dirigenti veniva data per scontata la “naturalità” delle caratteristiche immaginate come maschili e femminili, fatto che testimonia la pregnanza e la trasversalità del sistema binario di costruzione culturale del genere. A questo proposito, si veda la riflessione di Pitt-Rivers, in PITT-RIVERS 1977, 21-23.

Fornasieri confermò la sentenza del primo appello. Le motivazioni principali, però, non furono solo di carattere procedurale, anzi si concentrarono sulle particolarità del contesto sociale descritto dal magistrato bassanese:

Trattandosi d'un fatto clamoroso per essere la sedotta di civile condizione, e reclamando la pubblica morale un castigo esemplare, si propone il licenziamento dell'istanza anche nella parte della grazia, molto più per non essere state introdotte ragioni tali, che determinar possano ad atti d'indulgenza.

In questa decisione convivono dunque, sia un criterio giuridico, legato ai meccanismi del processo, sia un criterio extragiuridico, connesso all'aspetto sociale del procedimento. Sembra quasi che le due istanze di giudizio siano concordi nel considerare non solo il valore legale della sanzione contro il seduttore, ma anche quello politico. Un ulteriore caso di studio ci consente di approfondire ulteriormente la questione.

### *Un giovane irrequieto*

La breve vicenda di un giovane di Roana<sup>99</sup>, ci aiuta a focalizzare ancora più chiaramente i nodi attraverso cui un processo poteva condurre a esiti differenti: si tratta di capire quali elementi potevano costituire un'aggravante tale da convincere la pretura, che come abbiamo visto poco propensa ad ingerirsi negli affari degli abitanti delle zone rurali. Antonio Slaviero, 21 anni, fu arrestato per ordine del Deputato politico di Roana il 6 aprile 1842, dopo che un contadino della zona aveva sporto denuncia contro di lui per il furto di una gallina e per ingiurie. La Deputazione comunale scrisse al Pretore che si trattava di un individuo già sottoposto a sorveglianza politica almeno dal 1840, descrivendo lo Slaviero come un "ladro di pubblica fama", irrequieto e perdigiorno. Il Deputato politico interpellò nuovamente la pretura pochi giorni dopo, notificando una seconda denuncia a carico dello stesso ragazzo, sporta l'11 aprile da Giangiacomo Tondello, parroco del paese:

Il Parroco di Roana alla propria Autorità locale Politica rappresenta che nella sera 3 tre aprile all'ore 10 dieci pomeridiane circa essendo nella propria Canonica a porte e finestre chiuse del tutto lontano dal credere che attorno ad esse vi esistessero Individui Curiosi, e vaghi di voler conoscere, e sentire cose che dal sottoscritto vengono dette a disimpegno del proprio suo dovere, ritrovandosi al focolare occupato a saviamente suggerire, e correggere una sua propria nipote di nome Maria Antonia figlia di Gaspare mio fratello, ed in specialità di riprendere la stessa che si fa poco onore di trattare d'Amore col giovine Antonio Slaviero Cunz il quale è giovine che non ha mai avuto buona condotta e meno al presente, essendo lui vero impasto di buggie. Tu sai, diceva ad essa, ch'era costui con disonore discacciato dal Seminario, e poscia fu posto in un Collegietto a studiare e fu fra poco tempo esiliato dallo stesso; passò in una Bottega in Asiago, ma come di pochissima fedeltà fu spedito a casa con rimarchi. Tu sai,

---

<sup>99</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 5, pezza 1

andava dicendo a questa mia nipote, che in casa del Cunz vi sono continui questioni e guai coi suoi genitori, non ubbidendo in nessun conto ad essi, giovine montato sul caval del matto; e poscia s'espresse che dopo la Coscrizione Se i Tondello non mi daranno la tosa per volontà, me la daranno per forza, ed essi saranno quelli che mi correranno dietro acciocché la sposa; e nell'atto stesso che feci questa correzione odo una voce alta che dice vada pur avanti col discorso Parroco, e nell'atto stesso batte alla finestra e io tosto l'aperse e conobbi esso questo sciagurato Cunz il quale proferì parole ingiuriose e indegne contro di me: e poscia rivolto alla mia serva dicendo e vù signora Maria laseme stare (senza aver essa proferta parola alcuna) e poscia proferì che ella è una vacca, ubbriacona e mille altre parole disconvenevoli. Ho dilazionato di dare questo rapporto sperando qualche emenda, ma invece si gloria di aver ciò detto con diverse persone [...].

Il parroco, ben deciso a non tralasciare alcun dettaglio rincarò la dose, chiamando a testimone l'oste Giuseppe Costa e descrivendo le abitudini moleste dello Slaviero:

Questa Deputazione sa quante volte fu interpellata a correggere lo stesso sa le guerre continue ch'ebbe col suo fratello Costante, e qual contegno verso i genitori. La sua vita presenta uno schioppo in spalla e dietro a esso un cane di caccia per le contrade sbarando alle passere ossia seleghe che si ritrovano sopra i tetti coperti a paglia, e quelli che lo riprendono ricevono parole disconvenienti ed ignominiose; il suo cane che ha l'educazione del suo padrone corre dietro alle galline ne' ammazza [...] ed egli di tutti se ne ride.

Il parroco continuò la sua narrazione raccontando altri episodi di disturbo che riguardavano il giovane e la negligenza con cui conduceva per le contrade il suo cane da caccia; infine, adottando un tono solenne, lo stesso che forse usava nell'esortare i parrocchiani durante le omelie domenicali, concluse appellandosi alla deputazione:

[...] Autorità locale! Ci vuole ormai energica Polizia col mezzo dei Superiori Uffici per poter porre riparo a tanti disordini che commise, commette e sarebbe per commettere il discolo in argomento [...].

La denuncia esposta dal prete ebbe una certa risonanza. Nella comunicazione con cui si inviava alla pretura una copia della denuncia, infatti, si tracciava un profilo assai più fosco dello Slaviero, che da semplice scioperato diventava "torbido, e pericoloso". La minaccia all'integrità dell'onore di una ragazza era verosimilmente qualcosa di consueto, che faceva parte delle relazioni tra gruppi familiari diversi, tuttavia in questo caso la questione arriva agli occhi della giustizia per via delle possibilità e della posizione dei protagonisti all'interno della comunità: l'offesa all'onore del parroco e del suo gruppo familiare diventava un'accusa da prendere in considerazione seriamente, come poi dimostreranno gli sviluppi del processo avviato in pretura. In quanto membro di spicco della comunità, il parroco era in grado di mobilitare un'ampia rete di contatti che gli permettevano di agire in maniera decisa contro il giovane. È interessante notare come il Tondello abbia riportato episodi della vita irrequieta di Slaviero molto simili a quello descritto dalla prima denuncia, in cui il mancato controllo del cane da caccia provoca danni materiali alle aie e ai pollai delle contrade, parlandone però come di abitudini e non come di un singolo

episodio isolato, secondo quanto aveva invece denunciato Matteo Fabris. Sia che avesse voluto calcare la mano per dare un ritratto dello Slaviero a tinte più fosche, sia che riportasse alla pubblica autorità le lamentele di altri paesani, la voce del parroco riuscì ad ottenere gli effetti sperati. La Deputazione il 15 aprile convocò il padre di Antonio Slaviero per un interrogatorio, in cui si cercò di trovare conferma delle varie accuse di dissolutezza mosse dal parroco. In effetti, il padre confermò l'indole del figlio poco dedita al risparmio, dicendo che:

Col denaro che sua madre gli dà, credo nascostamente, e col ricavato di quel poco ch'egli guadagna col far dei salassi, [...] egli si reca all'osteria.

Tanto bastò e il caso passò definitivamente alla pretura, la quale dopo meno di una settimana acquisì il costituito del giovane. L'interrogatorio si tenne il 20 aprile nella sede della pretura ad Asiago. Antonio Slaviero riportò la propria versione del diverbio avvenuto con Matteo Fabris in merito al fatto che il proprio bracco aveva portato via una gallina dalla casa del Fabris. A seguito di ciò il querelante aveva inseguito il giovane cacciatore gridando al furto, al che Slaviero aveva risposto a tono:

[...] Gli dissi che non era un ladro, ma che egli era un ladro, che aveva negato a mio padre un segone prestatogli. Io mi trovavo sulla pubblica via, e gli dissi ladro a voce risentita. Tal cosa l'ho sentita dai miei di casa, e quindi la ho ripetuta, non potendo darne risposta migliore [...].

Il fatto di trovarsi sulla pubblica via, a portata d'orecchio di chiunque, fu secondo il giovane roanese un fattore decisivo nel far sì che il suo "animo risentito" lo spingesse ad insultare l'altro sfruttando vecchie ruggini familiari. L'interrogatorio si spostò poi sul motivo della lite con il Tondello; Antonio Slaviero rispose cercando di legittimare il suo rapporto con la giovane nipote del prelado e quindi la sua presenza presso la canonica la sera del 3 aprile:

Dovaria premettere, che ci fo all'amore con Antonietta Tondello nipote del Parroco, e che costui aveva una tale corrispondenza. Nel prossimo passato Aprile, in un giorno che non saprei precisare, come il parroco diceva di me a sua nipote come il solito entrai in sul prato dietro la Canonica e messomi presso la finestra a orecchiare udii che egli stando al fuoco rimproverava la giovane perché mi dava retta, dicendo che io sono uno scioperato [...]

Successivamente Slaviero confermò con le sue parole la versione data dal parroco, raccontando del diverbio, aggiungendo solamente che le ingiurie alla domestica erano state causate dal suo ingerirsi nella disputa. Gli venne chiesto conto, da ultimo, di una piccola lama ritrovata nelle sue tasche al momento dell'arresto, per cui il ragazzo rispose che si trattava di uno strumento ereditato dal fratello maggiore con cui realizzava dei salassi ordinati su prescrizione del medico agli abitanti dell'Altipiano. Cinque giorni dopo, chiamato a testimoniare il dottor Giacomo Anzoli, medico condotto a Canove, affermò di essere a conoscenza dei salassi effettuati dallo Slaviero, ma precisò che il ragazzo non agiva su sua indicazione e che spesso operava in autonomia. Infine, il 28 aprile lo Slaviero fu condannato ad un mese di carcere

sia per grave trasgressione di polizia contro la sicurezza della vita, data dal suo esercitare illegalmente una professione medica, sia per trasgressione contro la sicurezza dell'onore, ossia per le ingiurie prestate nei confronti del parroco e del compaesano<sup>100</sup>. Scontò regolarmente la sua pena nelle carceri politiche di Asiago.

Leggendo le brevi considerazioni contenute nella sentenza, sembra che la pretura abbia dato un peso assai maggiore all'imputazione di ingiuria rispetto a quella di professione abusiva: infatti, il §98 della seconda parte del Codice penale prevedeva l'arresto da uno a sei mesi per chi esercitasse senza licenza una professione medica, ma la pena doveva avere una certa proporzionalità con il periodo di durata e i danni propri della trasgressione<sup>101</sup>; dato che Antonio Slaviero non agiva se non occasionalmente nel fare i salassi e che probabilmente la popolazione delle zone rurali del Veneto conservava ancora nell'Ottocento una certa diffidenza nei confronti della medicina istituzionale - pertanto era normale che gli abitanti della zona si rivolgessero a una persona del posto piuttosto che a un forestiero, anche se laureato e abilitato<sup>102</sup> - questa accusa non ebbe un grande ruolo nella condanna del giovane di Roana. L'attenzione della pretura si concentrò sull'oltraggio all'onore, ritenuto più pericoloso nei confronti dell'equilibrio sociale. Il §241 del Codice delle gravi trasgressioni puniva con l'arresto da tre giorni a un mese coloro che avessero insultato o anche minacciato qualcuno in un luogo pubblico o per la strada. Inoltre, stabiliva che se il luogo in questione esigeva "una particolare decenza"<sup>103</sup> la pena dovesse essere aggravata. Tuttavia, nella prassi dei processi per ingiurie nella pretura di Asiago in età austriaca, per quello che è rimasto, sono estremamente rari casi in cui sia stata comminata la pena massima prevista dal Codice. Spesso, come abbiamo detto, si arrivava al perdono o alla ricomposizione extragiudiziale delle controversie. Questo caso, dunque, si rivela a suo modo un'eccezione e questo è dovuto a mio avviso dallo status e dalla veemenza del principale accusatore, ossia don Giangiacomo Tondello. Non sembra improbabile che il parroco abbia atteso la prima occasione disponibile per mettere in cattiva luce il ragazzo di fronte alle autorità, approfittando della sua indole irrequieta e del suo comportamento poco conciliante, per rifarsi delle offese subite e allontanarlo dalla nipote; il ritardo con cui presentò la denuncia potrebbe essere un indizio a favore. In effetti, da una lettura attenta dell'impasto retorico su cui costruì la sua

---

<sup>100</sup> Interessante notare che in questo caso un mese di carcere rappresentava il massimo della pena che la pretura potesse comminare senza portare all'intromissione delle istanze superiori.

<sup>101</sup> "§98. Chi s'ingerisce nella cura degli ammalati come medico, o chirurgo, facendone un mestiere, senz'esservi autorizzato nel modo prescritto dalla legge, è punito coll'arresto da uno a sei mesi; ed a misura del tempo in cui avrà illecitamente esercitata questa professione, e del danno, che avrà con ciò cagionato, coll'arresto rigoroso della stessa durata". VINCIGUERRA 1997, 31-32 II parte

<sup>102</sup> BRUNELLO 1981

<sup>103</sup> "§241. Chi in istrada, od in luogo pubblico, oltraggia alcuno con nomi ingiuriosi, o lo percuote, o gli minaccia percosse ad alta voce, o per essere sentito, deve a richiesta dell'offeso esser punito con arresto semplice, o rigoroso da tre giorni a un mese secondo la qualità dei rapporti, e la gravità del fatto; e si deve sempre decretare una pena più severa, quando l'oltraggio sarà avvenuto in un luogo che esige una particolare decenza, o quando il contegno del reo dimostri che egli abbia avuto l'intenzione di vilipendere una data classe di persone". VINCIGUERRA 1997, 74 (II parte)

denuncia emerge come egli volesse tratteggiare Antonio Slaviero in maniera più cupa di quanto non fosse in realtà, presentando come abitudini pericolose i fatti che nella denuncia di Fabris sono episodi circoscritti, descrivendo la sua carriera non certo brillante ma neppure criminale e ponendo l'accento sulle beghe private della famiglia Slaviero<sup>104</sup>. Dipingere Slaviero come un individuo deviante e turbolento avrebbe sicuramente attirato l'opinione della pretura dalla parte dei Tondello, come in effetti successe. Si può supporre che esistesse una sorta di soglia di sopportazione della devianza, per cui una persona poteva compiere degli atti insolenti o aggressivi, ma questi potevano essere tollerati o relegati alla dimensione privata se non passavano il limite; potrebbe essere il caso, ad esempio, di insulti o violenze che rimanevano all'interno delle mura domestiche o del perimetro delle contrade. Oltrepassata la soglia, invece, era più facile incorrere nei diversi meccanismi di controllo sociale elaborati dalla comunità. In questo caso sembra che il limite sia rappresentato dalla volontà dello Slaviero di corteggiare una giovane appartenente ad un gruppo familiare in qualche modo ostile. Trattandosi di un gruppo più elevato sia socialmente che economicamente, il giovane roanese si era inserito in una competizione da cui era escluso a prescindere: la sua situazione economica non era adeguata e la sua condotta faceva "poco onore" allo status di Maria Antonia<sup>105</sup>. Valicare i confini sociali voleva dire entrare in conflitto con il gruppo parentale della ragazza, conflitto da cui Antonio Slaviero uscì malconco. L'influenza della famiglia del parroco era effettiva perché anche la giustizia asburgica, così come la popolazione dell'Altipiano, aveva delineato una soglia di tolleranza della devianza basata sull'onore dei soggetti coinvolti: fintantoché le ingiurie erano dirette verso un contadino la questione poteva riguardare al massimo il Deputato politico, ma la denuncia portata avanti dal prelado ebbe tutt'altro peso e portò il caso ad assumere un risvolto istituzionale più complesso arrivando in pretura. Questo fu possibile perché evidentemente esistevano dei punti di contatto tra l'ideale di giustizia propria della popolazione locale e quella espressa dal codice asburgico: in entrambi i sistemi le persone puntavano a mantenere intatto il proprio onore e ciò valeva tanto più se si trattava di "persone di rispetto", ossia munite di uno status sociale eminente. Tuttavia, gli obiettivi erano diversi. La giustizia rappresentata dal consesso pretorile prese in considerazione questi episodi di ingiuria più che altro come turbamento dell'armonia sociale e stabili che dovevano essere corretti attraverso una "saggia procedura"<sup>106</sup>: la pena – relativamente dura – era atta a punire, ma attraverso l'allontanamento

---

<sup>104</sup> Si potrebbe parlare in questo caso di quella che Natalie Zemon Davis ha definito come l'elemento *fictional* di una rappresentazione narrativa, che non sovrverte o inventa fatti, ma che curva l'ottica attraverso cui si guarda ad essi, per creare una versione che favorisca il raggiungimento dei propri obiettivi all'interno del processo, cfr. ZEMON DAVIS 1987

<sup>105</sup> Tra l'altro è opportuno notare come la minaccia proferita dallo Slaviero: "Se i Tondello non mi daranno la tosa per volontà, me la daranno per forza..." aveva anche una implicazione economica, poiché se per i Tondello fosse stato necessario dargli in sposa la giovane Maria Antonia ciò avrebbe significato anche un'allocazione indesiderata delle risorse della dote. Come è stato notato, il rapimento di una ragazza poteva essere una tattica utilizzabile in un conflitto tra gruppi familiari, poiché causava la ristrutturazione dei rapporti di forza CESCO 1998, 369. Non sembra essere questo il caso, tuttavia le implicazioni delle parole dello Slaviero erano chiare sia al parroco sia alle autorità, per cui queste ultime erano incentivate ad intervenire in quanto tutrici dello *status quo* socioeconomico, come si avrà modo di approfondire nel prossimo capitolo.

<sup>106</sup> ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 5, pezza 1



temporaneo del reo, poteva anche ristabilire gli equilibri infranti<sup>107</sup>. Il pretore inserì anche delle attenuanti all'interno delle valutazioni finali della sentenza, considerando la confessione dell'imputato e la mancanza di precetti politici o precedenti condanne come elementi a favore del giovane Slaviero. Osservando la questione da questo punto di vista si può capire il motivo per cui la pretura non convocò Maria Antonia Tondello a testimoniare: al giudice non interessavano la legittimità o le implicazioni del rapporto tra i due ragazzi, quanto invece mantenere intatto il sistema dei rapporti sociali, rotto dall'intemperanza di Antonio Slaviero. Al contrario, per quest'ultimo e per la famiglia del parroco il focus del conflitto era rappresentato dal rifiuto dei Tondello ad acconsentire il corteggiamento della giovane Maria Antonia; in sostanza, si conferma ciò che l'antropologia ha individuato come il tema spinoso della cessione della donna. L'azione legale portata avanti in pretura fu quindi una fase, peraltro non scontata, di una controversia più ampia ed estesa nel tempo, che si concretizza nel controllo della sessualità femminile. Significativo in questo caso il fatto che neppure don Giangiacomo Tondello si sia premurato di riportare in alcun modo il punto di vista della nipote sulla faccenda. Questa assenza è un indizio che porta a pensare che nelle comunità rurali venete della prima metà dell'Ottocento lo scambio di donne fosse percepito ancora come una questione estremamente delicata, che lasciava poco spazio ai singoli e che poteva essere gestita dai gruppi familiari di appartenenza. Non bisogna pensare però che si trattasse di una società immobile o statica; si trattava di un'epoca di transizione che presentava perciò delle contravvenzioni importanti, come più avanti si avrà occasione di sottolineare.

Concludendo l'analisi del rapporto tra la giustizia "bassa" delle preture e il controllo della sessualità emerge come dato di fondo la grande difficoltà ad agire da parte di questi magistrati, che non possedevano strumenti conoscitivi e giuridici adeguati a incidere profondamente nell'intricato rapporto tra i sessi. Non dobbiamo dimenticare che comunque, essendo funzionari che esercitavano la loro professione a contatto con la quotidianità popolare, avevano quantomeno una conoscenza empirica del modo in cui venivano gestiti i conflitti, pertanto la loro amministrazione della giustizia era abbastanza flessibile, attiva soprattutto nel momento in cui i drammi del privato oltrepassavano la soglia dell'invisibilità entrando nella dimensione pubblica, quella che nei secoli precedenti era stata dominata dal controllo sociale della comunità<sup>108</sup>. Sono quelle trasgressioni che per i giudici creano *scandalo* ad essere punite, ossia quelle maggiormente sovversive dell'ordine sociale oppure quelle denunciate da una rete di relazioni sufficientemente ampia. Comunque sia, le cause di questa condizione generale non sono riconducibili esclusivamente ai caratteri strutturali della giustizia asburgica, ma sono frutto di una convergenza tra la scarsa attitudine dei pretori ad occuparsi di tale materia, la poca efficacia dei mezzi giuridici a disposizione – come la mancanza di procedure *ex officio*, l'impossibilità a procedere in molti casi anche gravi se veniva

---

<sup>107</sup> Per una logica simile nella giustizia penale veneziana si veda POVOLO 2017, 29-31

<sup>108</sup> FABRE 1988, 433-448

ritirata la querela e il peso della prova legale – e la ritrosia popolare a rivolgersi alle istituzioni statali. Quando la giustizia arretrava di fronte al privato e ciò lasciava uno spazio aperto al perpetuarsi del sistema giuridico tradizionale nel gestire i conflitti e il rapporto tra i sessi<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> Marco Meriggi nella sua analisi nota che all'interno della società lombardo-veneta dell'Ottocento il dato di fondo è la persistenza di modelli sociali di antico regime, vd. MERIGGI 1987, 78

## II. Poderi e poteri di una famiglia: un caso di ratto di minore

Il capitolo seguente presente si concentra su un episodio apparentemente marginale, ma che rivela una serie interessante di dettagli i quali consentono di farci un'idea più precisa delle consuetudini popolari a proposito di casi simili e del modo in cui la giustizia asburgica guardava a questi. Ci permette inoltre di osservare alcune caratteristiche legate più in generale alle questioni d'onore all'interno di piccole comunità. Infatti, nonostante si tratti di una denuncia di ratto di minore da parte di un padre di famiglia in un piccolo centro della valle dell'Agno, il tribunale provinciale indicò alla pretura di Valdagno di svolgere delle indagini piuttosto accurate, con un buon numero di testimoni – tutti abitanti della zona – i quali diedero una ricostruzione polifonica dei fatti accaduti e soprattutto della reputazione dei soggetti coinvolti. Attraverso queste voci emergono i sospetti e le avversioni che essi provavano gli uni verso gli altri: in altre parole, le testimonianze riflettono un conflitto teso a preservare la rispettabilità della propria *fama* di fronte alla giustizia, ma anche di fronte alla comunità e provano come la dimensione dell'onore fosse tutt'altro che scomparsa nei centri rurali vicentini dell'Ottocento.

La giustizia inizia ad interessarsi della vicenda avvenuta nella piccola contrada di Selva di Trissino, situata sulle colline a metà strada tra Trissino e Valdagno, nella primavera del 1834. Il 21 maggio di quell'anno, infatti, Domenico Pellizzaro si recò a Valdagno nell'ufficio del commissario distrettuale per denunciare il rapimento di sua figlia Orsola, giovane di 20 anni, da parte di Angelo Pellizzaro del fu Giuseppe, giovane abitante nello stesso paese<sup>110</sup>. La giovane donna mancava da casa da qualche giorno e nessuno aveva idea di dove si potesse trovare. L'indomani il commissario Tetamanzi scrisse una lettera al parroco di Selva di Trissino perché gli inviasse i dati anagrafici della scomparsa<sup>111</sup>. Poco dopo, la pretura di Valdagno – evidentemente informata della denuncia – inviò una nota con cui si assumeva la responsabilità del caso e chiedeva notizie in merito<sup>112</sup>. Tuttavia, nel tardo pomeriggio del 23 maggio, la giovane si presentò a sorpresa al commissario distrettuale assieme a suo zio paterno, Girolamo De Cao, dopo che una squadra di guardie di sicurezza inviata dal commissario distrettuale aveva setacciato il territorio di Trissino alla ricerca della ragazza, senza alcun successo. Entrambi furono invitati a comparire nello stesso ufficio il 24 maggio, assieme al querelante Domenico Pellizzaro, cosa che effettivamente avvenne<sup>113</sup>. Tetamanzi indicò sommariamente il contenuto del colloquio alla pretura, descrivendo in poche righe il contegno fiero mantenuto dalla giovane Orsola:

---

<sup>110</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza III

<sup>111</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza IV

<sup>112</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza V

<sup>113</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza VI

[...] fattolesi un'ammonizione a volontariamente riunirsi a suo padre protestò ripetutamente che accetta piuttosto la morte, mentre è risoluta di contrarre matrimonio col suo amante Angelo Pellizzaro, mentre ha fondato timore di venire dai suoi genitori maltrattata. Dopo lungo dibattimento restando la giovane ferma collo spiegato rifiuto, e vedendo suo padre che sempre con forza continua non potrebbe trattenerla in casa convenne con De Cao suo cognato che lo stesso la riceva e custodisca in sua casa finché sarà deciso dal giudice competente sul destino di lei. Fu ammonita la giovane Orsola a non dipartirsi dalla casa di suo zio, a non aver intrinsechezza col suo amante, ed a condursi onestamente sotto comminatoria delle misure di rigore<sup>114</sup>.

La giovane si mostrò assolutamente reticente a tornare alla casa paterna e il commissario, nella nota indirizzata alla pretura, spiegò che essa aveva da qualche anno una relazione sentimentale con il sospettato di rapimento, Angelo Pellizzaro, con cui era fuggita nei giorni precedenti a seguito di una lite con la madre, la quale disapprovava la relazione. Nei giorni seguenti aveva vagato per alcune case della zona e si era rifugiata infine a casa dello zio<sup>115</sup>. Nel caso in cui Orsola fosse stata convinta a seguire il suo amante con l'inganno o con la forza ciò avrebbe potuto essere considerato un delitto di *pubblica violenza mediante ratto*, come il Codice austriaco definiva situazioni di tal genere ai paragrafi §80-§81<sup>116</sup>. Il delitto di pubblica violenza era composto da cinque fattispecie che corrispondevano a quelli che nella *Constitutio Criminalis Theresiana* e nel Codice penale giuseppino erano articoli diversi, confluiti in un unico titolo con il Codice penale del 1803<sup>117</sup>. Nonostante l'eterogeneità delle facce con cui la pubblica violenza poteva mostrarsi – dal rapimento alle minacce, al danno alle proprietà altrui al rapimento – agli occhi del legislatore questi crimini erano distinti da contravvenzioni o gravi trasgressioni equivalenti per l'intenzione malevola che questi celavano<sup>118</sup>. Inoltre, dato il retroterra sociale di chi era più spesso indagato per pubblica violenza, ossia la sua appartenenza al mondo contadino, questo paragrafo del codice veniva impiegato come strumento non solo di amministrazione della giustizia, ma anche di moralizzazione dei costumi nelle località più periferiche. Infatti, secondo Povoło: “Si trattava di un delitto la cui previsione giuridica mirava soprattutto a difendere l'intangibilità dei valori simbolici collegati alla proprietà e alla famiglia”<sup>119</sup>. Anche per Marco Bellabarba, tale delitto era stato codificato in modo particolare per rispondere all'esigenza di

---

<sup>114</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza VII

<sup>115</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza VI

<sup>116</sup> “§80. Quinto caso: Quando colla forza, o coll'inganno vien rapita una donna contro sua voglia, sia colla mira di matrimonio, ovvero di libidine; e quando una donna maritata, ancorché consenziente, vien rapita al marito; quando vien rapito colla forza, o coll'inganno un figlio ai genitori, un pupillo, o minore al suo tutore, o curatore, od a chi lo mantiene; siasi, o no, ottenuto il fine, per cui fu intrapreso il ratto.

§81. La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto d'una persona impubere è del carcere duro da cinque fino a dieci anni, secondo la qualità de'mezzi impiegati, e del male, a cui si tendeva, o ch'è seguito; se però la persona rapita è già arrivata alla pubertà, e vi ha acconsentito, la pena è del carcere duro da sei mesi fino ad un anno”. VINCIGUERRA 1997, 31 (I parte).

<sup>117</sup> BELLABARBA 2012, 250

<sup>118</sup> *Ibidem*, 267

<sup>119</sup> Cit. POVOLO 2006, 45

controllare le realtà rurali<sup>120</sup> mantenendo il rispetto dell'ordine socioeconomico vigente<sup>121</sup>. Le pene, come specificato nella nota 116, erano piuttosto dure e nel caso in cui la donna rapita non fosse consenziente prevedevano dai cinque ai dieci anni di carcere duro, a seconda delle circostanze. Per inciso, va notato che il Codice austriaco precedeva una punizione, seppur lieve, anche nel caso in cui la donna rapita fosse stata consenziente, dato che la parte lesa non era la ragazza ma la pubblica moralità, contrariamente a quanto determinato invece dal Codice penale napoleonico<sup>122</sup>. Questo, assieme alle considerazioni degli storici, fa capire che atti lesivi delle strutture fondamentali del tessuto sociali, che ne minacciavano la tenuta e l'equilibrio erano presi in esame assai attentamente dalle magistrature asburgiche, a prescindere dalla loro entità<sup>123</sup>.

Per questo motivo il caso passò alla pretura, che iniziò le investigazioni preliminari per conto del tribunale provinciale, cominciando con l'interrogare il padre della ragazza il 27 maggio. Domenico Pellizzaro, si presentò come un uomo di 50 anni, cattolico, illetterato, era un contadino che possedeva 18 o 19 campi coltivati assieme ai figli, ma che all'occorrenza poteva esercitare la boaria ovvero un contratto di pastorizia su richiesta di qualche possidente che necessitasse della sua manodopera per un determinato lasso di tempo<sup>124</sup>. Chiamato a descrivere i motivi che lo spinsero a sporgere denuncia egli rispose al pretore raccontando che la seconda sera di Pentecoste sua figlia si era appunto allontanata di casa a seguito di uno scontro verbale con la madre. Senza timore continuò la sua narrazione soffermandosi in modo particolareggiato su ciò che reputava importante:

Questa mia figlia stette lontana dalla mia casa per ben cinque giorni senza mai poter sapere dove si fosse nascosta o ricoverata; mi fu ciò motivo di dover piangere molte volte il di lei abbandono. Finalmente, dopo che le guardie di sicurezza sono comparse in paese per cercarne conto, si poté penetrare che dopo si fosse ricoverata in casa di Giuseppe Pellizzaro del fu Giovanni abitante parimenti nello stesso luogo detto la Selva di Trissino; essendo però

---

<sup>120</sup> BELLABARBA 2012, 249

<sup>121</sup> *Ibidem*, 259. Accanto a queste considerazioni, Bellabarba nota come nella prassi i giudici asburgici tenessero ampiamente conto delle dinamiche interne a ogni singolo caso, vagliando le variabili dei diversi ambienti sociali in cui si trovavano ad operare, BELLABARBA 2012, 276.

<sup>122</sup> All'interno del Codice penale francese del 1810, infatti, si riscontra l'assenza di provvedimenti dedicati alla punizione degli allontanamenti dalla casa paterna avvenuti su approvazione della ragazza, come si può intuire dalla lettura degli articoli §330-§344 del Titolo II, Capo I, Sezione IV *Attentats aux mœurs* e Sezione V *Arrestations illégales et séquestration de personnes*, cfr. *Code pénal de 1810* (Texte intégral - Etat lors de sa promulgation en 1810) (archive.org) (consultato il 29/03/2021). In sostanza, per il Codice napoleonico il consenso era sufficiente a togliere gli estremi delittuosi, perché si identificava nella persona rapita il soggetto da tutelare. Al contrario, nel Codice asburgico il delitto di *pubblica violenza* trovava nell'ordine sociale e familiare il soggetto del diritto leso, per cui – almeno nella teoria – il consenso di una ragazza alla fuga non disinnescava il valore potenzialmente detonante del mancato rispetto delle volontà della famiglia.

<sup>123</sup> È da tenere conto il fatto che in molti processi non si trovavano le specifiche fattispecie di “delitto” nella fase di investigazione iniziale oppure non si riusciva a raggiungere la prova legale, pertanto lo scrutinio attento di fatti anche di poco conto è perfettamente compatibile con il rispetto dei contesti, che si concretizzava soprattutto nella fase del voto finale e della sentenza.

<sup>124</sup> ASV, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza VIII

stato pronto un certo Luigi Pellizzaro a dar notizia alla mia figlia che si avviavano verso il paese le guardie per sorprenderla, essa ha potuto così essere in tempo ad evitare l'arresto; [...].

L'uomo poi raccontò ciò che in pretura già si sapeva, cioè che il 23 maggio Orsola si era presentata volontariamente al Commissario distrettuale e che a seguito del colloquio del giorno successivo si trovava in casa di suo zio Girolamo De Cao. A suo dire, questa abitazione, situata a più di due miglia, impediva qualsiasi rapporto con la famiglia d'origine, pertanto egli lamentò il fatto che la figlia non potesse essere “né invigilata, né custodita” da lui stesso. Inoltre, ribadì che la causa dell'allontanamento era stato il rimprovero dalla madre, in seguito al quale ogni richiesta di ritorno era stata vana. La ragazza, infatti, aveva mantenuto un piglio deciso e aveva detto al padre e al commissario che piuttosto di tornare a casa avrebbe preferito andare a fare la serva. Il pretore non ebbe difficoltà a far emergere la motivazione per la quale i genitori si opponevano alla relazione della figlia, dato che fu lo stesso Domenico a rispondere:

Io poi non sono persuaso di dare l'assenso a questa unione, perché l'Angelo Pellizzaro è un giovane di poca buona condotta, facendo il contrabbandiere e altre cose consimili; e quel che è più perché il suo casato ha un cattivo nome: inoltre il detto Angelo ha una sorella che sebbene sia fuori di casa e maritata, pure ha dato motivi di malcontento per la sua pessima condotta, dicendosi che l'anno scorso abbia strozzato il proprio parto, e che in quest'anno ne abbia ammazzato e disperso un altro, motivo per cui fece correre sul luogo anche il Regio Pretore di Arzignano, ma inutilmente, perché non ha potuto ritrovare il parto, né vivo, né morto; e si dice che sia questa una donna inonesta, e che conduca una vita da pubblica meretrice.

Dunque, buona parte del rifiuto era dovuta ad una questione di onore e rispettabilità della famiglia a cui il giovane apparteneva e in particolare era determinata dalla condotta della parte femminile del parentado, cosa che si ripercuoteva anche sulla parte maschile. Tuttavia, altri fattori concorrevano a determinare la scelta dei genitori di Orsola:

Di più il Pellizzaro Angelo è vero che ha poche terre, ma queste sono ancora indivise con altri due fratelli, e colla madre, e con una cognata in casa, avente anche un figlio, o due, ed è tanto scarso il reddito di queste terre, dalle quali non si può avere che della segale, e delle patate, a segno che non sono sufficienti nemmeno per il loro sostentamento; quando viceversa la figlia è assuefatta a vivere sufficientemente bene, e non le è mai mancato né il vino, né il pane, né la polenta.

Non solo una condotta scandalosa, ma pure una situazione economica ai limiti della sussistenza contraddistinguevano la famiglia di Angelo: in qualsiasi modo Domenico e la moglie guardassero a questa possibile unione, non c'era in essa aspetto che non potesse non peggiorare la posizione sociale della loro figlia ventenne<sup>125</sup>. Perciò la ragazza aveva scelto la fuga, dato che – sempre secondo il padre – ella “[...]”

---

<sup>125</sup> Come ha evidenziato Pitt-Rivers, nei contesti rurali in cui la stratificazione economica non era poi così marcata, gli abitanti dello stesso villaggio possedevano la stessa “quantità” di onore di fronte alla comunità, cioè condividevano sostanzialmente lo stesso *status*, PITT-RIVERS 1954. Di conseguenza, è lecito supporre che non ci fosse in questo caso un “diritto di

sapeva che erano contrari a quel matrimonio, e non disposti a darle l'assenso per il medesimo; assenso però che né ella, né il di lei amante hanno mai cercato". Con questa precisazione sibillina il padre mostrava un carattere più conciliante rispetto a quello della moglie. Interrogato poi sulle azioni di Angelo e sul suo coinvolgimento, l'uomo rispose in sostanza sottolineando la responsabilità esclusiva della giovane:

Io non ho nessuna prova né indizio per credere che a tale allontanamento la figlia siasi indotta per incitamento, od insinuazione del di lei amante Angelo Pellizzaro; potrebbe darsi che quest'ultimo le avesse fatto un qualche invito ad allontanarsi allorquando veniva sgridata da mia moglie, la quale mi raccontò di aver visto il Pellizzaro fare segno, così colla testa, all'Orsola come di andar via con lui; ma certamente l'Orsola vi ha subito condisceso di buona voglia, per quanto mia moglie ha veduto; e se ne andò collo stesso senza più ritornare, per tutti quei tre o quattro giorni, e finché venne ricercata dalle guardie di sicurezza [...].

Dopo aver ascoltato ciò, il pretore chiese più esplicitamente a Domenico se fosse a conoscenza o se immaginasse il fine per cui Angelo Pellizzaro era scappato con Orsola, al che egli affermò di non essere persuaso del carattere malevolo delle azioni dei due.

Io non ho motivo di dire che il fine del Pellizzaro fosse quello di violentarla, o di toglierle la sua verginità, anche senza farle violenza alcuna; ma piuttosto sono inclinato a credere che volesse così tenerla presso di sé, o presso alcuno dei suoi parenti, finché avesse potuto onestamente sposarla; che insomma lo scopo fosse soltanto quello di potersi unire regolarmente in matrimonio con la medesima, ed anche fin ora io non ho motivo di credere altrimenti; anzi ritengo che mia figlia sia tuttavia vergine, ed inviolata, non avendo argomento da poter credere altrimenti, sebbene di questa integrità non possa esserne certo; e quel che è certissimo è che finché la ragazza stette in casa mia, non è mai stata trattata da alcuno.

Sembra quasi che il genitore con la sua deposizione volesse escludere la possibile (eliminarla) esistenza di un qualsiasi atto che potesse minacciare l'onore della figlia e di conseguenza pure il proprio, visto che in quanto capofamiglia era responsabile della condotta morale dei di tutti membri del gruppo. Domenico negò con decisione la possibilità che anche uno solo dei suoi un suo familiare avesse contravvenuto agli standard comportamentali più basilari della comunità e della religione cristiana, commettendo adulterio, ma, non potendo esserne sicuro, sentì il bisogno di specificare che mentre la figlia era sotto la sua custodia il suo onore era rimasto intatto, lasciando intendere che qualsiasi responsabilità era da ricercarsi all'esterno

---

precedenza" connesso alla maggiore disponibilità di risorse da parte dei coniugi Pellizzaro e che la loro opposizione non fosse legata al timore di una *mésalliance*. Infatti, come è stato osservato a livello europeo, in fatto di legami tra lignaggi e strategie matrimoniali, le famiglie contadine operavano secondo dei principi di reciprocità ed egualitarismo, BURGUIÈRE 1976, 1088-1089. Tuttavia, è anche vero che i criteri di selezione, proprio perché legati all'idea di reciprocità, comprendevano anche degli aspetti economici per cui alcuni lignaggi erano una scelta preferenziale rispetto ad altri, BURGUIÈRE 1976, 1087-1088. Pertanto, è necessario tenere in considerazione che le preoccupazioni dei Pellizzaro, anche nel caso in cui fossero state estremizzate in sede processuale, potevano avere un fondamento materiale ed economico effettivo.

della famiglia. A ulteriore prova di questa sua preoccupazione, dimostrò al pretore di essersi interessato e di aver indagato sui luoghi in cui la figlia aveva passato le notti in cui non si trovava a casa dello zio:

Per quanto ho potuto raccogliere e sapere per bocca di certo Giuseppe Cenzato la prima notte la giovane dice essere andata così in giro per la campagna fino al martedì mattina, in cui mi fu ritrovata nella stalla di Giuseppe Cenzato fu Giovanni; che in casa di quest'ultimo si tratteneva a dormire colle di lui putelle la notte dal martedì al mercoledì; che dal mercoledì al giovedì sia andata alla casa dell'amante, ove abbia dormito assieme alla madre di quest'ultimo; e finalmente che dal giovedì al venerdì siasi trattenuta a casa di Giuseppe Pellizzaro fu Giovanni, ove dormisse assieme alla moglie dello stesso Giuseppe, mentre quest'ultimo dormiva in un'altra camera separata, e che alla sera di venerdì si portò all'osteria di Giovan Battista Comba qui in Valdagno, ove abbia dormito assieme alla moglie di quest'ultimo.

Questa serie accurata di dettagli, difficilmente acquisibili dalle parole una sola persona, mostrava la preoccupazione acuta nei confronti dell'onore sessuale di Orsola: ribadire costantemente che ella aveva dormito in stanze solo ed esclusivamente con donne o ragazze, mentre gli uomini di casa riposavano in ambienti diversi fa trapelare una certa preoccupazione per il modo in cui la figlia si era comportata negli spazi al di fuori della casa paterna e dimostra anche che le persone da cui Domenico si era informato avevano allo stesso modo preso in considerazione questi particolari come dati rilevanti, da riportare alle persone interessate. In realtà, il solo fatto di essere fuggita con un ragazzo dalla casa paterna determinava una condizione di "disonore" per la ragazza e per la sua famiglia, a prescindere da un eventuale amplesso tra i due giovani. Di solito, in situazioni simili era prassi che avvenisse un matrimonio riparatore<sup>126</sup>, ma in questo caso è evidente che la denuncia fece emergere un conflitto: la famiglia di Orsola non aveva alcuna intenzione di legarsi né economicamente né moralmente con quella di Angelo<sup>127</sup>. Concludendo infine il proprio costituito, l'uomo indicò al pretore che a fare da galeotto era stata probabilmente una certa Maddalena Pellizzaro, moglie di suo fratello Santo, la quale aveva permesso che i due si incontrassero, dato che la relazione era sempre stata osteggiata da lui e dalla moglie, tuttavia aggiunse di non voler appesantire ulteriormente la posizione di colui che aveva denunciato come rapitore:

Del poi io non domando nessuna procedura né castigo alcuno nei confronti dell'Angelo Pellizzaro fu Giuseppe, sebbene sia quello che ha fatto compagnia alla mia ragazza, e che intende di volerla sposare, ancorché io non ne sia persuaso, lasciando che faccia la giustizia quello che crede in proposito, restringendo io le mie istanze soltanto a che sia obbligata la mia figlia Orsola a ritornare nella casa paterna, ed a sottomettersi all'obbedienza dei suoi genitori.

---

<sup>126</sup> PITT-RIVERS 1977, 63-64

<sup>127</sup> Come è stato notato, il rapimento talvolta poteva essere concordato tra l'uomo e la famiglia, soprattutto se quest'ultima non voleva o non poteva garantire alla figlia una dote sostanziosa.



Questo cambiamento delle intenzioni non stupisce più di tanto: è probabile che con la denuncia il genitore intendesse ristabilire la propria patria potestà piuttosto che far perseguire il giovane. Dalle parole sopra riportate pare che la sua preoccupazione principale fosse quella di far sì che la giustizia gli rendesse l'autorità perduta, quindi dovette ritenersi soddisfatto di essere riuscito a contrattare con la figlia il luogo e le condizioni della sua permanenza, ossia che non dovesse vedere l'amante e che si dovesse comportare "onestamente". Di qui le parole più leggere che riservò ad Angelo Pellizzaro. Di tutt'altro tenore fu invece la deposizione di Virginia Brentan, sua moglie, il cui costituito venne acquisito tre giorni dopo, il 30 maggio. La donna, in quanto testimone diretta della fuga di Orsola, fu invitata a ripercorrere gli eventi del lunedì 20 maggio, cosa che fece tranquillamente, al pari del marito, iniziando col descrivere il momento in cui Orsola si era allontanata da casa per far pascolare un paio di maiali in un prato poco distante:

[...] Allorché io essendomi accorta che in quel prato le si era avvicinato un giovane a parlarle, bel bello mi sono avvicinata a quella parte, tenendo la strada superiore, e quando fui vicina al suddetto giovane, lo senti che andava dicendo alla mia figlia di andar via con lui, dicendo le precise parole "Questa sera vien via con me". L'Orsola gli rispondeva, come avesse a venir via se non aveva panni da cambiarsi né altro al che il giovane soggiunse che i panni le sarebbero stati mandati in seguito, e che dovesse pur andar con lui senza pensar altro. Allora io gli ho sorpresi, ed ho detto alla figlia come volesse andar via di casa [...]; ma la figlia mi rispose, con un poca di arroganza, che per me voleva appunto far come voleva, e come le piaceva. Richiamata a non dare ascolto al giovane ed a restituirsi subito a casa, ella non ha voluto obbedire [...]. Il giovane che ho conosciuto come un certo Angelo Pellizzaro figlio del fu Giuseppe parimenti abitante alla Selva, colla testa faceva segno di partire con lui e di non darmi ascolto [...]; né si curò che io mi mettessi a piangere per la di lei insistente inobbedienza. Nel mentre continuava a seguire quel giovane le ho tirato dietro un piccolo sassolino che la prese nella spalla sinistra, senza farle alcun male, ed in allora mi ha risposto che quello era un motivo in più per andare via: Meglio, via da questa casa; e che così si metteva ad andarvi di passo più seratto<sup>128</sup>.

Il pretore interrogò poi la donna sui movimenti della figlia. Virginia rispose che "come racconta la voce che corre per il paese" Orsola aveva passato le notti in diverse case della contrada; dunque, in molti sapevano dove fosse nascosta la ragazza, ma non ne avevano parlato *apertis verbis*, tantomeno all'arrivo delle guardie di sicurezza. Anche la donna poi sottolineò che, nonostante la fuga dal nucleo familiare potesse far intendere altrimenti, la compagnia di Orsola in camera da letto era stata sempre di genere femminile, condividendo con il marito l'attenzione a non far trasparire alcun dettaglio o incertezza che potesse far dubitare del buon nome della famiglia. Inoltre, anche dalla testimonianza di Virginia si può comprendere come il problema principale fosse la mancata obbedienza all'autorità dei genitori, cosa che

---

<sup>128</sup> ASV1, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XI

le dinamiche dei fatti avevano reso impossibile da celare all'interno delle mura domestiche e che poteva quindi acquisire contorni *scandalosi*.

Tanto io come mio marito reclamiamo avanti di questa Pretura, che la detta ragazza venghi obbligata a restituirti nella sua casa paterna; e che non sia assecondato il capriccio di volersene star lontana a suo piacere, sia per il cattivo esempio che viene così a dare alle altre figlie di lei sorelle d'età minore, sia per lo scandalo che viene a dare alle altre ragazze del paese poiché ella non ha nessun motivo per allontanarsi dai suoi genitori [...].

Secondo Virginia la figlia sarebbe stata trattata bene, “sempre amorevolmente corretta, senza nemmeno darle un cappellotto”, insomma il suo comportamento era dovuto all'intemperanza portata dalla sua giovane età. Tuttavia, ad un certo punto il costituito, che era rimasto nel seminato di quello di Domenico Pellizzaro, prese una piega più graffiante nei confronti di Angelo Pellizzaro. Non solo la donna negò la relazione, ma anzi portò all'attenzione della pretura alcuni fatti relativi alla condotta del giovane, che gettavano una luce ben diversa nei suoi confronti.

Io non sono mai venuta a cognizione che detta mia figlia parlasse al Pellizzaro, se non in quel dopo pranzo in cui la ho sorpresa; ma la figlia ebbe a dire che erano già quattro anni che amareggiava quel giovane; cosa che io non credo, e che non è possibile, perché quest'ultimo soltanto due anni fa ha tentato di condur via un'altra giovane nel modo seguente. Proveniente da Arzignano la figlia Domenica di Nicolò Pellizzaro che trovasi ora maritata con un contadino abitante in Montecchio al di sopra della Ghisa il Pellizzaro Angelo appena la incontrò al di sotto dei campi del signor Figgliotto tentò di condursela via secolui prendendola per una mano e tirandola seco ma siccome questa ragazza si mise subito a gridare, e fu sentita da un certo Girolamo Molon [...] gliela tolse dalle mani; ma il Pellizzaro prima di lasciarla, le mise la mano al collo, ove teneva il cordon d'oro ad otto fili in giro, e premendo strettamente questo cordone, lo tenne finché non si spezzò, ed allora la ragazza si restò libera [...].

Virginia Brentan rincarò la dose, dipingendo i tratti di un “giovane solito a condur via le ragazze e che è anche di cattiva condotta, perché assuefatto a frequentar le osterie, ed a fare il contrabbandiere” e non tralasciò di parlare ampiamente della sorella Elisabetta e della sua morale sessuale inserendo informazioni più circostanziate rispetto al marito. Sia che fosse maggiormente al corrente degli eventi o che fosse semplicemente meno reticente, con il suo costituito Virginia intendeva addossare su Angelo lo stigma del disonore e la colpa della fuga di Orsola attraverso i campi, anche se comunque confermò che la tosa se n'era andata apparentemente di sua spontanea volontà. Questo dettaglio, però, non escludeva le cattive intenzioni del ragazzo; infatti, quando il pretore le chiese se conoscesse le reali intenzioni del giovane, la donna, scostandosi decisamente da quanto depresso dal marito, mantenne un tono vago, allusivo e dunque piuttosto pessimista:

Non si può saper bene se egli avesse l'idea di sposarla, ovvero di minchionarla ossia di non sposarla, lasciandola poi ancora in libertà. Del ratto non si può sapere bene, se il Pellizzaro avesse o no intento di volerla godere, l'idea di violentare questa ragazza, e non so nemmeno in oggi se la abbia o no violentata.

## *La sfida al pater familias*

A quanto emerge dalle deposizioni dei due coniugi, la molla che fece scattare la loro reazione e il loro affidarsi alla giustizia fu la mancanza di rispetto della figlia verso la loro autorità, che oltre alla semplice obbedienza e alla deferenza, presupponeva la facoltà di concedere o negare l'assenso alle nozze, in quanto Orsola era ancora minorenni non avendo compiuto i 21 anni d'età. Il Codice civile austriaco del 1811, infatti, prevedeva per i minori l'autorizzazione del padre o dei tutori legali<sup>129</sup>. Tale questione aveva suscitato dibattiti in Europa sin dall'epoca dell'emanazione del *Code civil* e rientrava all'interno di una più generale ridefinizione dei rapporti tra Stato e famiglia<sup>130</sup>. L'interesse verso il matrimonio da parte delle Istituzioni politiche e della Chiesa è comunemente ricondotto almeno all'età della Riforma<sup>131</sup> e al Concilio di Trento e fu indubabilmente un terreno in cui questi due poteri si confrontarono assai spesso, dato che si trattava di regolamentare la famiglia, ossia l'elemento percepito come cardine della società e della comunità dei credenti, dando origine ad una storia complessa di intrecci tra il valore civile e quello sacramentale dell'istituto matrimoniale<sup>132</sup>. All'interno di queste vicende del diritto un posto importante ebbe appunto la tematica dell'autorizzazione da parte dei genitori a concedere il matrimonio dei propri figli. Secondo Gaetano Cozzi, la questione fu posta a livello europeo sin dal Concilio di Trento<sup>133</sup>, ma fu progressivamente assorbita all'interno delle competenze dello Stato<sup>134</sup>. Segni di insofferenza nei confronti dell'obbligo di ottenere l'approvazione paterna iniziarono a essere visibili nel '700, ad esempio all'interno del patriato veneziano, come mostrano i casi portati dallo stesso Cozzi<sup>135</sup> e da Claudio Povolo<sup>136</sup>. Il *Code civil* nei primi anni dell'Ottocento aveva infine esportato in gran parte del continente la norma per cui

---

<sup>129</sup> “§49. I minorenni od anche i maggiori d'età che per qualunque siasi motivo non possono da sé validamente obbligarsi, sono del pari incapaci di contrarre validamente matrimonio senza il consenso del loro padre legittimo. Se il padre è morto o incapace di rappresentare i figli, si esige per la validità del matrimonio, oltre la dichiarazione del tutore o curatore ordinario, anche il consenso del giudice”.

Il paragrafo seguente specificava poi la potestà sui figli illegittimi: “§50. Il consenso del giudice è pure necessario, oltre la dichiarazione del tutore, per la validità del matrimonio de' figli illegittimi in minor età”. *Codice Civile Generale Austriaco*, Milano: Cesarea Regia Stamperia, 1815, I Parte, 12

<sup>130</sup> UNGARI 1974, 86-132

<sup>131</sup> Secondo la studiosa Manon Van Der Heijden la Riforma iniziò ad occuparsi del matrimonio, trasponendo tale istituto da una dimensione civile ad una più propriamente “pubblica”, imponendo una separazione labile tra gli atti che potevano essere considerati “peccati” e quelli invece più attinenti all'ambito criminale, arrivando a sfumare la distinzione tra i due, cfr. VAN DER HEIJDEN 2004, 58-59

<sup>132</sup> POVOLO 2015, 177-178

<sup>133</sup> COZZI 2000, 21-24

<sup>134</sup> *Ibidem*, 25-35. Con questo si intende dire che lo Stato moderno iniziò ad interessarsi progressivamente alla questione, dato che si trattava di un aspetto fondamentale del controllo sociale. C'è da aggiungere, però, che pure nel periodo successivo alla Rivoluzione francese, la regolamentazione del matrimonio e delle questioni ereditarie fu oggetto di una dialettica tra lo Stato e le famiglie che non è possibile ricondurre solo ad uno scontro tra “pubblico” e “privato”, proprio perché ai gruppi parentali venne attribuita la facoltà decisionale su temi di pubblica importanza, come appunto il controllo sui matrimoni e sulla devoluzione dei beni, BURGUIÈRE 1991, 152-153.

<sup>135</sup> *Ibidem*, 55-60

<sup>136</sup> Si veda ad esempio POVOLO 2015, 179-201

solo i giovani sotto i 25 e le giovani sotto i 21 anni avessero bisogno dell'autorizzazione a sposarsi, previa l'esecuzione degli "atti di rispetto" dal valore formale: la società prospettata dal codice era più individualista e meno legata alle strutture dei secoli precedenti<sup>137</sup>. Tuttavia, all'interno delle compagini statuali che si formarono dopo la caduta dell'Impero francese la legislazione mantenne un impianto che sebbene limitasse i poteri della *patria potestas*, comunque non ne intaccava la sostanziale riaffermazione, sebbene in vesti più moderate<sup>138</sup>. Anche nel Lombardo Veneto asburgico, in cui il Codice Civile Universale Austriaco divenne legge nel 1816, la giustizia restituì ai genitori l'autorità e i diritti persi con il testo napoleonico<sup>139</sup>, nonostante lasciasse aperti alcuni spiragli di innovazione per quanto riguarda le donne e l'eredità, oltre che alle loro libertà economiche<sup>140</sup>. Dunque, trascendendo dalle specificità del caso, la prima metà del XIX secolo fu certamente un periodo in cui si confrontarono da un lato la persistenza di modelli legislativi e familiari consolidati, dall'altro l'affioramento graduale e ondulatorio di un nuovo modello di società, più orientato a considerare le persone in quanto individui. Pertanto, anche l'insistenza dei genitori di una piccola contrada di un centro rurale del vicentino affinché la figlia portasse loro il rispetto che pensavano fosse loro dovuto rivela qualcosa di questi movimenti "tellurici" all'interno della società.

Un altro dettaglio risalta alla nostra attenzione, cioè che i genitori identificarono il comportamento dei due amanti come un caso di "ratto", che, come abbiamo detto, si configurava come una fattispecie del delitto di pubblica violenza. Non possiamo essere sicuri del grado di conoscenza del diritto austriaco che potevano avere Virginia Brentan o Domenico Pellizzaro, tuttavia quel che è certo è che quest'ultimo denunciò gli eventi alla giustizia, quindi probabilmente doveva avere una qualche percezione del fatto che tali comportamenti erano considerati lesivi dell'ordine e dell'equilibrio anche dalla giustizia austriaca. A prescindere da ciò, però, l'esistenza di situazioni simili era sicuramente conosciuta, dato che si trattava di

---

<sup>137</sup> UNGARI 1974, 100-101. La questione del consenso al matrimonio, normata dal Titolo V, Capo I, articoli §148-§155 conferiva alla famiglia degli sposi dei poteri sempre più simbolici e meno concreti, che diminuivano all'aumentare dell'età dei fidanzati, *Codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia. Traduzione ufficiale colle citazione delle leggi romane*, Firenze: Molini, Landi, e comp., 1806, 35-37. Nonostante questo, André Burguière ha sottolineato che a fronte di notevoli passi avanti, il dettato del testo napoleonico conservò un atteggiamento ambiguo nei confronti della *patria potestas*, evitando di inserire i punti più estremi che erano stati posti sul tavolo durante la stesura; questo, secondo lo studioso, fu dovuto alla difficoltà di creare una normativa comune per un paese fortemente differenziato relativamente alle consuetudini matrimoniali e alle strutture familiari, BURGUIÈRE 1991, 164-167

<sup>138</sup> Per uno studio sui "divieti d'amare" presenti nella codicistica e nella cultura letteraria della prima metà del XIX secolo in Europa si veda il primo capitolo di SAURER 2019, 29-88

<sup>139</sup> Secondo Paolo Ungari il codice asburgico prevedeva un minor numero di garanzie per i figli ed il "ritorno alla famiglia agnaticia", UNGARI 1974, 128

<sup>140</sup> UNGARI 1974, 123

una consuetudine piuttosto diffusa<sup>141</sup>. Questa istituzione, di origine probabilmente germanica<sup>142</sup>, fu una delle possibili soluzioni elaborate per regolare faccende matrimoniali difficilmente risolvibili all'interno di una comunità. Essa però fu avversata dal diritto di età moderna e considerata un crimine. Infatti, la giustizia considerava giustamente destabilizzante un gesto che poteva portare all'esplosione di inimicizie e scontri tra gruppi parentali avversari, tanto più che talvolta il ratto e il matrimonio che ne seguiva venivano utilizzati come strumento per appropriarsi di risorse altrui, attraverso ovviamente la dote della donna rapita<sup>143</sup>. Questo consente di capire con maggiore facilità il motivo per cui coloro che amministravano la giustizia in età moderna si occuparono anche dei casi – simili a quello occorso a Selva di Trissino – in cui sembrava trasparire il consenso da parte della donna, cioè il fatto che questa variabile non impedisse l'attivarsi del conflitto tra famiglie<sup>144</sup>. Tuttavia, come è stato notato, dalla fine del '700, al pari delle altre questioni concernenti il matrimonio citate in precedenza, anche la rappresentazione e la sensibilità con cui si guardava ai rapimenti consensuali iniziarono a modificarsi. Valentina Cesco, in uno dei suoi articoli sul rapimento, cita il *consultore in iure* Piero Franceschi che nell'ultimo decennio del XVIII secolo scrisse un consulto concernente il ratto, teso ad argomentare che nel caso in cui l'allontanamento della donna fosse stato consensuale sarebbe stato scorretto paragonarlo ad un rapimento violento, prospettando dunque un allontanamento del ratto consensuale dal novero dei crimini, dato che quest'ultima versione della consuetudine aveva ormai soppiantato la controparte violenta a livello sociale<sup>145</sup>. La stagione rivoluzionaria sembrò garantire una maggiore apertura<sup>146</sup>, ma le nuove garanzie di libertà promosse dal *Code civil* si arenarono di fronte alla legislazione successiva; è pur vero che come abbiamo detto la percezione sociale nei confronti delle relazioni amorose stava cambiando, si pensi ad esempio al *topos* del divieto d'amore nella letteratura romantica<sup>147</sup> oppure alla nascita del “matrimonio d'amore”, tuttavia in un'epoca di transizione come il primo Ottocento questi sommovimenti erano controbilanciati da spinte istituzionali e anche sociali alla conservazione dello *status quo ante*. Nel caso dell'Impero asburgico, infatti, il Codice civile austriaco mantenne tutta una serie di riferimenti ad una visione delle politiche familiari tipica dell'*ancien regime*, in cui l'onore della famiglia, del gruppo familiare, doveva essere attentamente tutelato, anche andando a discapito delle scelte personali dei singoli individui.

---

<sup>141</sup> Pitt-Rivers si riferisce al ratto specificamente per quanto riguarda l'area mediterranea, comparando tuttavia anche situazioni e casi di studio differenti, PITT-RIVERS 1977, 116-120. Quello che è certo è che si trattava di un fenomeno certamente conosciuto nell'Europa mediterranea, i cui caratteri concreti e i significati associati si modificarono nel corso del tempo e dei contesti.

<sup>142</sup> CESCO 1998, 349-350

<sup>143</sup> *Ibidem*, 369. Valentina Cesco sottolinea che il rapimento poteva costringere l'unione di due persone di rango e posizione sociale disomogenei e in questo stava il suo valore potenzialmente detonante e pericoloso, CESCO 1998, 356

<sup>144</sup> CESCO 2004, 353

<sup>145</sup> CESCO 1998, 350

<sup>146</sup> Come si è visto, il Codice napoleonico non prevedeva il delitto di ratto nelle fattispecie in cui la fuga fosse consensuale, si veda la nota 122

<sup>147</sup> SAURER 2019, 29-88

Ad esempio, il §53 prevedeva che il padre di una ragazza potesse negare validamente il consenso al matrimonio sulla base di “cattivi costumi provati o notorj” del promesso sposo<sup>148</sup>, cosa che sostanzialmente permetteva l’ingresso all’interno della giustizia ufficiale delle dinamiche comunitarie e delle inimicizie che potevano influenzare la *fama* dei singoli individui, come avremo modo di vedere poco più avanti. Infatti, non è facile dare una definizione legale al grado di diffusione “notorio” di un comportamento, ma è chiaro che così facendo il legislatore non negava la possibilità che la dimensione dell’onore – che almeno a livello delle comunità rurali era ancora gestita sulla base dell’appartenenza a gruppi familiari e sociali – influenzasse in modo diretto le dinamiche di creazione dei legami sociali. Dunque, nonostante un progressivo arretramento nella sfera personale, la dimensione della rispettabilità e dell’onore continuò a giocare un ruolo molto importante nella negoziazione dei conflitti, anche giudiziari, su questioni matrimoniali e sessuali. Bisogna tener presente però che all’interno delle comunità contadine le controversie legate all’onore sessuale – di cui i casi di rapimento non sono che una fattispecie – non sempre si concludevano con azioni processuali. Se il caso lo avesse permesso, il conflitto avrebbe potuto essere risolto attraverso una composizione extragiudiziale che rispettasse le norme della comunità<sup>149</sup>; anzi, talvolta, nei casi in cui la giustizia dello Stato si fosse intromessa nel regolare tali problematiche, i protagonisti potevano dimostrarsi restii a collaborare, guardando con pessimismo alla possibilità che i giudici comprendessero le reali motivazioni dei loro gesti<sup>150</sup>.

Considerato tutto quanto detto finora, il fatto che i coniugi Pellizzaro avessero denunciato quanto accaduto a loro figlia fa sorgere due supposizioni: la prima è che verosimilmente la coppia si aspettava che la propria istanza di rispetto e disciplina fosse condivisa e appoggiata dalla giustizia istituzionale, per cui i due dovevano avere la percezione che in un certo qual modo i loro intenti fossero comuni a quelli dell’autorità politica; la seconda è che, se la condotta dei due giovani non era stata poi così eccezionale, voleva dire che secondo i genitori era stata superata la “soglia di accettabilità” che consentiva di risolvere la faccenda all’interno della comunità. Resta da valutare quindi il perché della denuncia, scandagliando le testimonianze che i due diedero in risposta alle domande del pretore alla ricerca delle motivazioni del rifiuto di concedere che Orsola fosse corteggiata da Angelo Pellizzaro.

---

<sup>148</sup> §53. La mancanza de’ mezzi necessari di sussistenza, i cattivi costumi provati o notorj, le malattie contagiose o i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio nella persona con cui si vuole contrarlo sono giusti motivi per denegare il consenso al matrimonio. *Codice Civile Generale Austriaco*, Milano: Cesarea Regia Stamperia, 1815, I Parte, 12-13

<sup>149</sup> Ciò ovviamente valeva anche per i casi di ratto consensuale, salvo una certa coerenza delle specifiche del caso rispetto agli standard morali e sociali della comunità, POVOLO 2000, 1081-1082 (nota 19)

<sup>150</sup> *Ibidem*, 1086-1087

## *I motivi dell'astio*

Nelle parole di Domenico e Virginia si può chiaramente riconoscere come l'eventuale matrimonio della figlia col Pellizzaro fosse sentito come un problema di due ordini, uno prettamente economico e l'altro legato alla sfera dell'onore e della fama, anche se possono essere considerati correlati, dato che hanno avuto origine dallo stesso contesto socioculturale<sup>151</sup>.

All'inizio del suo costituito, Domenico Pellizzaro si presentò fornendo come d'obbligo le sue generalità, ma al contrario degli altri testimoni chiamati a deporre fu piuttosto accorto nel dare un'idea del suo stato economico, fornendo il numero esatto di campi e precisando che all'occorrenza poteva esercitare il mestiere di boaro. Inoltre, nel corso della narrazione, sono molti gli accenni al fatto che la propria situazione economica era relativamente tranquilla: quando Orsola scappò di casa era intenta alla cura di due o tre maiali, quindi probabilmente la famiglia possedeva anche altri animali da cortile; per esprimere poi la sua sicurezza nell'aver adempiuto ai doveri di capofamiglia, affermò con una punta di orgoglio che a sua figlia non era mai mancato di che bere o di che sfamarsi. Pertanto, possiamo ragionevolmente supporre che in un paese come Selva di Trissino, la cui economia nella prima metà dell'Ottocento si basava sulla piccola proprietà terriera<sup>152</sup>, la famiglia di Domenico Pellizzaro vivesse abbastanza al di sopra della soglia di sussistenza sfruttando le risorse dei poderi di famiglia. Egli si dimostrò anche piuttosto informato riguardo alla situazione economica dell'amante della figlia, potendo affermare con sicurezza davanti al pretore che le poche risorse di cui disponeva a suo parere non erano sufficienti a sfamare tutta la sua parentela, tanto che aveva dovuto ricorrere alle entrate illegali date dal contrabbando, probabilmente di tabacco. Nonostante si trattasse di una comunità in cui la stratificazione sociale e il possesso di sostanze materiali non era di per sé un fattore di distinzione<sup>153</sup>, non bisogna comunque sottovalutare le differenze economiche che intercorrevano tra i membri, dato che, come evidenziano le parole di Domenico, per le persone che popolavano Selva a metà anni '30 del XIX secolo, questa situazione era tenuta in considerazione nell'elaborazione delle strategie familiari di sopravvivenza e

---

<sup>151</sup> Come è stato notato nel caso di Antonio Slaviero, spesso sia fattori economici sia fattori etico-morali concorrevano a plasmare la fama di un individuo, al quale poteva essere attribuito onore in senso di status così come in senso di virtù. Spesso, nelle parole dei testimoni le due dimensioni potevano essere sovrapposte e contaminate.

<sup>152</sup> Il paese di Selva di Trissino, in origine comune autonomo, fu assorbito da Trissino nel 1805, TRIVELLI 2003, 191-192. Il numero di abitanti nel 1834 non doveva allontanarsi molto dalle 400 unità, dato che dal 1800 al 1830 lo scarto tra i nati e i morti totali di 77 persone; considerato che nel 1809 l'abitato contava 399 individui, nel 1834 il loro numero non doveva essere assai mutato, TRIVELLI 2003, 202. L'economia era ovviamente basata in modo prevalente sull'agricoltura. In particolare, pare che le coltivazioni più redditizie fossero quelle vinicole, i cui frutti fornivano agli abitanti di Selva di che sostentarsi; essendo un prodotto apprezzato nella valle dell'Agno, le uve di Selva erano in parte vendute nei paesi limitrofi, TRIVELLI 2003, 244-250. Possiamo dunque immaginare un regime di agricoltura mista, che dava la possibilità a chi possedeva abbastanza campi – come appunto Domenico Pellizzaro – di avere un contatto con i piccoli circuiti economici locali e quindi un'entrata in denaro, cosa che doveva garantire una certa sicurezza.

<sup>153</sup> COHEN 1985, 113

conservazione del patrimonio. A tale proposito, è facile riscontrare anche in questo caso quello che gli antropologi hanno definito come il tema della cessione della donna. Nella società rurale veneta l'unione di due lignaggi attraverso il matrimonio significava anche la cessione di risorse tramite la dote della donna<sup>154</sup>, per cui questi scambi dovevano essere condotti in modo oculato attraverso scelte lungimiranti, per poter preservare le risorse a disposizione del proprio nucleo familiare<sup>155</sup>. Per comprendere questo fenomeno, è opportuno tener presente la tipologia di beni che venivano scambiati<sup>156</sup>: trattandosi verosimilmente di porzioni del patrimonio terriero della famiglia, è probabile che Domenico e Virginia volessero mantenere i beni dotali all'interno del network familiare. Infatti, come è stato osservato, all'interno dei centri rurali europei e in particolare nelle famiglie contadine, si cercava di evitare il più possibile la frammentazione delle proprietà al fine di evitare la dispersione delle risorse attuando delle scelte matrimoniali che prediligevano per quanto possibile un legame endogamico<sup>157</sup>. Ovviamente, non potendo ricorrere costantemente a matrimoni tra consanguinei, la scelta più frequente era quella di formare delle relazioni di lungo periodo tra lignaggi, i quali si scambiavano vicendevolmente poteri attraverso il sistema dotale<sup>158</sup>. In questo rapporto le parti agivano in modo da conservare l'unità dei poteri e rispettare la reciprocità, per cui nel corso del tempo si strutturavano delle relazioni preferenziali, in particolare tra i gruppi familiari preminenti<sup>159</sup>. Questi legami si creavano anche e soprattutto in base alla comune appartenenza alla medesima area geografica, che garantiva vantaggi sia a livello simbolico che a livello pratico; in particolare una dimensione fondamentale era quella della contrada<sup>160</sup>. Considerato tutto ciò, sarebbe interessante capire se e come i lignaggi di Angelo e Orsola fossero legati o meno e se in passato si fossero scambiati vicendevolmente terre e donne<sup>161</sup>. Verrebbe da pensare, però, che all'epoca

---

<sup>154</sup> Nelle società europee, la dote femminile può essere considerata come una forma di cessione di beni da una generazione all'altra, al pari dell'eredità, GOODY 2000, 122

<sup>155</sup> POVOLO 2000, 1079-1082, in particolare la nota 17

<sup>156</sup> GOODY 2000, 123. È interessante notare che Burguière ha identificato nei vignaioli la categoria professionale con un alto tasso di matrimoni endogamici, non solo in Francia, ma anche in altre parti d'Europa (BURGUIÈRE 1976) e che la vocazione agricola di Selva all'epoca fosse caratterizzata proprio dalla coltivazione della vite.

<sup>157</sup> BURGUIÈRE 1976, 1077-1080

<sup>158</sup> BURGUIÈRE 1976; POVOLO 2020, 51-56

<sup>159</sup> BURGUIÈRE 1976, 1087-1088; POVOLO 2020, 48-49 (nota 10) e 54-55

<sup>160</sup> BURGUIÈRE 1988. Certo, la contrada non era la sola dimensione geografica importante, ma era sicuramente quella che più contribuiva al rinsaldarsi delle relazioni di vicinato, anche se non è facile da cogliere dato che la toponomastica istituzionale non è sensibile a queste divisioni. Ad esempio, poteva succedere che ad unirsi fossero famiglie di comuni diversi, ma che facevano parte di una stessa vallata, POVOLO 1996

<sup>161</sup> Nel corso della mia ricerca ho riscontrato l'impossibilità di accedere ai fondi dell'archivio parrocchiale di Selva di Trissino, a causa delle limitazioni poste dalla situazione sanitaria, il che ha limitato lo sviluppo di questo capitolo. Incrociando i dati dei registri parrocchiali di matrimonio, battesimo e morte, infatti, si potrebbe tentare di ricostruire il network di relazioni interne al villaggio. Inoltre, la disamina di questi incartamenti potrebbe risolvere il dubbio relativo ai soprannomi, caratteristica importante nella cultura dei piccoli centri, PITT-RIVERS 1977, 83-93. In questo caso sarebbe fondamentale conoscere il soprannome dei lignaggi di Orsola e Angelo, nonché il loro grado di parentela, dato che il cognome è lo stesso.



del processo i rapporti non fossero affatto stretti e che non sussistesse una relazione di vicinato<sup>162</sup>. Considerato ciò, è altamente probabile che l'unione tra i due giovani non rientrasse affatto nelle opzioni matrimoniali previste dai genitori di lei<sup>163</sup>.

Quest'ordine di problemi doveva sicuramente far parte dell'orizzonte culturale dei coniugi Pellizzaro, tuttavia alcuni dettagli emersi dalle parole di Orsola Pellizzaro contribuiscono a complicare ulteriormente il quadro. La ragazza fu interrogata dal pretore in due occasioni, il 2 giugno<sup>164</sup> una prima volta e il 17 giugno<sup>165</sup> una seconda, più approfonditamente. Durante il primo incontro in pretura, la giovane affermò che:

[...] ella ha domandato tanto al padre che a sua madre il permesso di poter sposare questo giovane; ma che né uno né l'altra glielo accordarono, rispondendo, che per ora non era cosa da pensarci. Che ad ogni conto, le venga, o non le venga dato questo permesso, ella, in casa paterna, non vi vuol più rientrare, e che penserà piuttosto a farsi ottimata, e ad avere il permesso della Giustizia, onde poter sposarsi col suddetto giovane Angelo Pellizzaro.

L'interrogatorio proseguì portando alla luce una ricostruzione dei fatti diversa, soprattutto rispetto a quella offerta dalla madre:

Interrogata: Se fosse molto tempo o poco che ella parlasse ossia amoreggiasse il detto giovane?

Rispose: Sono cinque, o sei anni che questo giovane viene a cogliermi, in occasione sempre che mi trovo fuori di casa, per i lavori campestri, ed ivi cogliendo di queste occasioni, facessimo all'amore.

Interrogata: Se i di lei genitori sembrassero infelici che ella aveva questa pratica di amoreggiare già da cinque, o sei anni con il suddetto Pellizzaro?

Rispose: Sulle prime, cioè per i primi due anni, egli è venuto anche in casa a parlarmi, ed i miei genitori sembrava, che non fossero malcontenti; e soltanto l'anno scorso cominciò per la prima mia madre a bravarmi, e dopo anco mio padre a mostrarsi malcontento, che io facessi all'amore con questo giovane.

---

<sup>162</sup> Dal processo si evince ad esempio che Angelo abitava in una contrada diversa rispetto a Orsola e questo potrebbe essere una traccia da seguire in un'analisi più ampia del caso. Da un rapido sguardo al Catasto austriaco si può capire come Selva di Trissino in realtà fosse strutturata come una sorta di arcipelago di contrade, ciascuna circondata da campi, prati e boschi: uno studio attento di ciascuna di queste borgate, condotto in parallelo allo spoglio dei registri parrocchiali, potrebbe far capire se e come questa conformazione influenzava le relazioni di vicinato e gli scambi tra i diversi gruppi familiari.

<sup>163</sup> In realtà, non era affatto scontato che una famiglia veneta dei primi anni dell'800 vedesse di buon occhio l'idea di un matrimonio ad un'età così giovane, così come non era detto che i genitori decidessero di maritare tutte le loro figlie. Infatti, è stato studiato che nell'area veneta, caratterizzata da una proprietà terriera frammentata, il modello familiare prevalente era quello della famiglia allargata. Questa struttura organizzativa richiedeva che i capifamiglia ponderassero attentamente le scelte matrimoniali, per creare un equilibrio tra risorse (poteri, contratti di *boaria*, etc.) e numero di familiari da sostenere. Di conseguenza, per evitare una sproporzione, molte ragazze si sposavano ben più tardi dei 20 anni oppure non si sposavano affatto, cfr. BARBAGLI 1991, 108-113

<sup>164</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XII

<sup>165</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XIX

Secondo la ragazza, fu all'incirca un anno prima che la relazione non fu più vista di buon occhio. Questo sarebbe compatibile con quanto detto dalla madre, che affermò che poco più di un anno prima era avvenuto il primo incidente a casa di Angelo, quando sua sorella aveva dato alla luce un bambino che però era morto in circostanze poco chiare. Il fatto o comunque la voce che la sorella si prostituisse rendeva il contorno della faccenda ancora più oscuro. Forse la madre di Orsola raccontò alla pretura solo una parte della storia, tralasciando il fatto che aveva iniziato a disapprovare l'unione tra lei e Angelo solo dopo che la famiglia del giovane aveva dato prova di comportamenti *scandalosi*; anche altre fonti portarono in pretura la notizia che la relazione tra Orsola e Angelo era nota e di lungo corso<sup>166</sup>, pertanto fu più difficile credere che la madre non ne fosse affatto a conoscenza, come invece aveva lasciato a intendere. Comunque fossero andate le cose, anche l'eventualità in cui Virginia Brentan avesse ommesso di riportare la notizia o meglio avesse mentito, questo non farebbe altro che rendere più acuto ed evidente il suo cambio di prospettiva nei confronti di Angelo, quasi che negando l'evidenza la sua famiglia sarebbe stata più protetta dall'onta. Probabilmente, la vergogna di aver avuto rapporti anche se indiretti con un ragazzo di una famiglia "disonorata" doveva provocare una reazione emotiva abbastanza forte nella donna. A prescindere da una possibile idiosincrasia personale di Virginia nei confronti del moroso della figlia, ciò che interessa di più è la reazione culturalmente orientata della donna e poi del marito nei confronti di un evento legato al disonore sessuale. L'elemento che più sembra disturbare i due è il fatto che le azioni di Elisabetta Pellizzaro fossero di dominio pubblico e che nonostante questo non ci fosse stata alcuna sanzione né da parte della comunità né da parte della giustizia ufficiale, dato che i sopralluoghi compiuti dalla pretura di Arzignano non avevano portato acquisizioni significative. Diversi studi hanno posto l'accento su questo aspetto della sensibilità etico-morale delle società rurali, in particolare dell'area mediterranea: nel suo studio dedicato all'Andalusia Pitt-Rivers ha notato come anche nel caso del *pueblo* di Alcalá, sussistesse una differenza notevole tra il trattamento di un gesto che rimaneva sconosciuto rispetto ad un atto simile che però diventava di dominio pubblico; in questo caso venivano attivate delle sanzioni comunitarie che dovevano in modo simbolico sopperire alla mancanza di vergogna da parte dei colpevoli<sup>167</sup>. Stava poi alla persona colpita accettare il "verdetto" collettivo al fine di mostrare la propria disponibilità a sottostare alle regole del gioco della comunità per poter essere reinserito tra le sue fila e questo valeva tanto più in particolare nella sfera della sessualità, che specificamente consente la sopravvivenza e la perpetuazione dei gruppi familiari all'interno della società<sup>168</sup>. Un altro studio, condotto da Eleonora Canepari sugli infanticidi nello Stato pontificio del XVIII secolo giunge alla stessa

---

<sup>166</sup> Ad esempio, per quanto il deputato politico Antonio Caretta riuscì a captare dalle voci di paese, si sapeva che Angelo e Orsola si frequentavano da qualche tempo, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XIII. Dello stesso avviso era il parroco di Selva, il quale, pur essendo arrivato in paese da poco, riuscì a raccogliere informazioni, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXII, c.23-29

<sup>167</sup> PITT-RIVERS 1954, 112-113

<sup>168</sup> *Ibidem*, 114-115

conclusione, sottolineando l'importanza del dialogo con la dimensione pubblica: molto spesso le voci, le dicerie e le insinuazioni dovevano essere limitate il più possibile proprio per impedire l'interdizione sociale della donna rea di aver ucciso la propria prole e di conseguenza il disonore sugli altri membri della sua famiglia<sup>169</sup>, ma se la situazione non poteva essere arginata e arrivava a minare le relazioni interne al paese si rendeva necessario un rito di espiazione, con il quale si poteva sancire il reintegro della donna<sup>170</sup>. Pertanto, non stupisce che i genitori di Orsola si fossero posti il problema se fosse il caso o meno di accettare l'unione con una famiglia che aveva già dimostrato di non aver saputo stare alle norme<sup>171</sup>, dato esacerbato dal fatto che secondo loro la sorella di Angelo Pellizzaro non era stata sottoposta a nessuna forma di "penitenza", né statutale né comunitaria, che ne certificasse la ritrovata adesione agli standard. Di qui, l'esigenza di coltivare le vociferazioni per stigmatizzare il suo comportamento, anche di fronte alla giustizia ufficiale e identificare Elisabetta Pellizzaro e la sua famiglia come soggetti disonorati. L'equazione tra la condotta della donna e l'onore della sua famiglia è facilmente spiegabile attraverso le osservazioni antropologiche condotte in altri contesti, ma facilmente applicabili a quello in esame. Se si accetta la visione di Julian A. Pitt-Rivers secondo cui il genere è una caratteristica decisiva nella dimensione dell'onore e parte sostanziale della creazione dei ruoli sociali, si può comprendere meglio il caso in questione: secondo l'analisi dell'antropologo britannico l'onore maschile e quello femminile richiedono caratteristiche comportamentali differenti ma complementari, per cui se la vergogna è l'atteggiamento che permette la preservazione dell'onore femminile e l'aggressività quello che consente non solo di acquistare, ma anche di proteggere l'onore della propria famiglia<sup>172</sup>, allora le azioni sia dei membri maschili che di quelli femminili di uno stesso gruppo parentale influiranno sull'onore individuale di ciascuno, nonché su quello collettivo<sup>173</sup>. Infatti, nel caso in cui una ragazza si fosse trovata in una situazione tale per cui la sua integrità sessuale fosse stata compromessa, la faccenda sarebbe stata

---

<sup>169</sup>. Secondo Canepari, il fine era anche – in senso moralizzante – quello di evitare che si propagasse una narrazione che poteva fungere da esempio negativo per le altre persone, CANEPARI 2006, 113-115. In questo, come vedremo, il ruolo da protagonisti era detenuto saldamente dai membri del clero secolare.

<sup>170</sup> *Ibidem*, 120-121. In realtà, molto spesso le infanticide erano delle donne "isolate", nel senso che non disponevano dei legami con i membri maschili del proprio gruppo parentale che sapessero difenderne l'immagine oppure questi legami si erano allentati per i più svariati motivi, HALL, MALCOLM 2020, 288. Margherita Pelaja ha individuato diversi casi di studio relativi al contesto romano in cui questo aspetto è determinante, PELAJA 2001. Allo stesso modo, ne *La selva incantata* Povolo riporta il processo a Giovanna Sella, una giovane di Forni di Schio che priva dell'appoggio della famiglia e della comunità, è condannata dal tribunale provinciale, POVOLO 2006, 585-606

<sup>171</sup> Come abbiamo visto in questo caso così come in quello di Antonio Slaviero da Roana, nell'Ottocento la famiglia in Veneto rappresentava ancora il luogo più importante in cui si apprendevano i costumi sessuali "adeguati" socialmente. Il discorso si può ampliare, come ha scritto Michel Perrot, anche a classi sociali più elevate, sebbene con sfumature e codici culturali diversi, nonché ad aree diverse, PERROT 1990, 94-95

<sup>172</sup> PITT-RIVERS 1977, 21-22

<sup>173</sup> Secondo Pitt-Rivers non solo i genitori, ma anche i fratelli maschi devono contribuire al mantenimento del buon nome delle sorelle, essendo a loro volta influenzati dalla loro condotta morale: "The purity of the daughter reflects that of her mother, and thereby, the honour of her father. Her brothers, participants in a common heritage, are equally attainted by the dishonour of any member of their elementary family", cit. PITT-RIVERS 1977, 29

interpretata come prova dell'incapacità degli uomini della famiglia di proteggere l'onore delle proprie donne e venendo meno alle aspettative sociali nei loro confronti. Tuttavia, l'onore non è correlato solo in senso orizzontale all'interno di una famiglia, ma si trasmette pure verticalmente, ossia è ereditario<sup>174</sup>. Il legame che intercorre tra la *fama* e il *sangue* di una famiglia – come ha notato Maria Pia di Bella nel suo saggio sulla Sicilia – è dovuto al fatto che da un lato la condotta sessuale integerrima delle donne garantisce una corretta perpetuazione del gruppo, mentre dall'altro gli atti degli uomini contribuiscono a diffonderne la fama<sup>175</sup>. Pertanto, il disonore non è portato solo dai figli verso i genitori o dalle sorelle ai fratelli, ma pure dai genitori verso i figli. È essenziale tenere presente questo perché così l'ansia di Domenico Pellizzaro e Virginia Brentan acquista più senso: non solo la loro figlia avrebbe sposato un giovane disonorato, ma i figli della nuova coppia sarebbero nati acquisendo forse una minor quantità di credibilità e rispettabilità rispetto a quanta ne avrebbero potuto avere se i nonni materni avessero gestito meglio la loro figlia maggiore. Senza contare il fatto che dal loro punto di vista sarebbero venuti meno al loro dovere di garantire l'onore della figlia, quindi anche loro avrebbero perso onorabilità agli occhi della comunità. Non si tratta qui di applicare aprioristicamente uno schema prestabilito ad un caso concreto: la reazione dei due pare conformarsi appieno a quanto detto, in particolare per quanto riguarda Virginia, che fu più esplicita nel riferire al magistrato la rilevanza collettiva dei fatti. Nel momento in cui riferì che le azioni di Orsola sarebbero state *scandalose* essa si stava riferendo non solo al cattivo esempio verso le sorelle, ma anche nei confronti della comunità di Selva di Trissino e nella fattispecie delle donne del paese.

### *La fama e l'attribuzione della colpa*

Le parole di Virginia Brentan sottolineano un aspetto significativo, ossia che la proiezione di una persona nella dimensione pubblica, la sua *fama*<sup>176</sup>, sebbene fosse forgiata all'interno di un contesto comunitario, trovava delle breccie attraverso cui penetrare nelle procedure della giustizia asburgica. La fama di un individuo non era importante solo all'interno della rete di relazioni entro cui operava quotidianamente, ma rientrava pure nel campo d'interesse della giustizia ufficiale. Sappiamo infatti che molto spesso i

---

<sup>174</sup> *Ibidem*, 29

<sup>175</sup> Per usare le parole della studiosa: “[...] the honor of a group depends, ideally, on the complementarity between the two criteria on which it is founded, Blood and Name. Purity of blood, owed essentially to the behavior of women, and renown, due principally to the behavior of men, ensure together their collective honor which is degraded into shame if either Blood or Name is tainted”, cit. DI BELLA 1992, 152

<sup>176</sup> Il diritto medievale e moderno aveva elaborato una sottile tassonomia delle vociferazioni che distingueva le *voci*, considerate di minor importanza e precisione, dalla *fama*, più sicura e credibile BETTONI 2006, 18-20. Nell'evoluzione del diritto occidentale fino al Settecento la dimensione discorsiva e orale fu sempre più considerata nel suo aspetto che consentiva l'emersione della *notitia criminis*, con un graduale affievolimento della rilevanza della fama, come scrive Antonella Bettoni, BETTONI 2006, 28-29 (si veda in particolare la nota 87). Tuttavia, è chiaro che la fama non scomparve del tutto e anzi in alcune istituzioni continuò ad essere un elemento importante in mancanza di altri fattori su cui basare il giudizio.

tribunali provinciali o le preture provvedevano a procurarsi le informazioni sul passato dei personaggi coinvolti nelle indagini ricorrendo sia agli archivi istituzionali o a quelli parrocchiali – in caso fosse necessario acquisire le fedeli di nascita di alcuni parrocchiani – sia alla consulenza di informatori di varia natura, che potevano essere altre autorità locali, come le deputazioni comunali o i commissari distrettuali, membri del clero secolare, quindi parroci e pievani oppure funzionari di polizia. Lo scopo di queste richieste era di costruire un breve profilo che consentisse di inquadrare i soggetti coinvolti nell'indagine; spesso venivano condotte ricerche seguendo entrambe le vie. Queste operazioni avevano senso, dal momento in cui la giustizia di età moderna puntava alla punizione del criminale piuttosto che a quella del crimine, come evidenziano Lenman e Parker<sup>177</sup>, di conseguenza la rinomanza del reo entrava a pieno titolo nel novero di ciò che la giustizia doveva conoscere. In particolare, sappiamo che l'amministrazione del Lombardo Veneto impiegava a tutti i livelli i servizi offerti dalla polizia, organo di fondamentale importanza per acquisire dettagli e notizie a proposito di qualsiasi affare occorresse nel regno. Tale funzione della polizia veniva incontro al bisogno di informazioni che il Governo aveva a proposito degli argomenti più disparati<sup>178</sup>: è assai comprensibile che questa esigenza si riflettesse a cascata sui gradi via via più bassi dell'amministrazione e della giustizia, in scala sempre più ridotta, ma lasciando intatta la sostanza di tale necessità. La polizia durante la seconda dominazione austriaca si trovava ad operare secondo Mori con "metodi premoderni" che si basavano su informatori in tutti i livelli della società per saggiare quale fosse il pensiero della "pubblica opinione", soprattutto dal punto di vista della morale<sup>179</sup>. Questo scrutinio dei comportamenti, specie sessuali, per quanto basato su metodologie che si fondavano su voci e racconti per interposta persona, non risparmiava nemmeno i quadri amministrativi dello Stato e poteva condizionare seriamente le carriere dei funzionari politici<sup>180</sup>, dato che la polizia aveva tra l'altro una cospicua influenza nella politica interna dell'Impero<sup>181</sup>. Tuttavia, ai fini della presente ricerca, è importante ricordare che gran parte del lavoro di indagine e raccolta di dati sulle persone avveniva essenzialmente attraverso scambi in forma discorsiva. Dunque, le miniere da cui poliziotti e informatori estraevano informazioni erano quei luoghi di ritrovo e di socialità – come caffè, taverne, osterie – che, per quanto fossero distinti in senso diastratico all'interno della società, erano accomunati dalla comunicazione orale<sup>182</sup>. Si potrebbe supporre che, attingendo voci e discorsi da coloro che frequentavano

---

<sup>177</sup> LENMAN, PARKER 1980, 28. Si potrebbe criticare il fatto di equiparare il sistema asburgico ai sistemi giuridici precedenti, molto diversi da quest'ultimo, tuttavia le osservazioni di Lenman e Parker si estendono anche alla prima metà dell'Ottocento proprio perché in questo periodo gli autori individuano la persistenza di diversi caratteri giuridici propri dell'antico regime, come ad esempio il tasso di impunità; a mio parere non è insensato aggiungere anche un certo spazio di manovra lasciato alla sfera complessa della *fama* da parte del legislatore austriaco, cosa che potrebbe essere un altro *trait d'union* con l'epoca precedente.

<sup>178</sup> MORI 2004, 586

<sup>179</sup> MORI 2004, 586-590

<sup>180</sup> TONETTI 1997,

<sup>181</sup> MERIGGI 1987, 90-93

<sup>182</sup> MORI 2009, 535-536

tali spazi, le donne rimanessero escluse da questa forma di indagine, ma Simona Mori ha dimostrato come, in contesto urbano, anche le botteghe fossero un centro di socialità per la popolazione femminile e che pure le chiacchiere che qui avevano luogo fossero captate dagli informatori di polizia<sup>183</sup>. Ovviamente, questo affidarsi alle voci non era proprio esclusivamente delle forze di polizia, quanto invece dei funzionari asburgici in generale e soprattutto di coloro che si situavano ai gradi più bassi della scala gerarchica, a contatto con le fasce popolari, come ad esempio i commissari distrettuali<sup>184</sup>.

La raccolta di notizie, dunque, avveniva confrontandosi con le diverse parti dell'opinione pubblica<sup>185</sup>, a cui era riconosciuto un ruolo importante appunto anche a livello processuale. Ovviamente non si trattava di assorbire indifferentemente qualsiasi voce che capitasse a portata d'orecchie dei funzionari asburgici, anzi soprattutto nei contesti popolari si presentava la necessità, per informatori di polizia<sup>186</sup> così come per i funzionari di basso rango<sup>187</sup>, di tradurre dei codici culturali "altri" in un linguaggio comprensibile e fruibile dall'amministrazione. Oltre a ciò, si era coscienti del carattere molto spesso fazioso e interessato delle vociferazioni in circolazione; nonostante tutti questi problemi esegetici, la dimensione orale rimaneva per forza di cose un bacino fondamentale da cui trarre la materia prima per le indagini. Questo faceva sì che in un certo qual modo la giustizia asburgica, nel momento in cui andava alla ricerca dei connotati morali di qualcuno, fosse esposta e influenzata dalle dinamiche sociali che avevano forgiato la fama di tale individuo: pertanto al contrario di quanto si potrebbe pensare, l'importanza dell'onore all'interno dei processi austriaci non è annullata totalmente dalla codificazione, dato che proprio questa lascia aperti degli spiragli attraverso cui l'onore che la voce pubblica attribuiva ad una persona poteva indirizzare l'andamento del processo. Abbiamo già visto ad esempio che il precetto politico – spesso emanato da autorità politiche o di polizia in contesti locali – era fortemente suscettibile della fama della persona colpita; analogamente, alcuni articoli del Codice civile come il §53 consideravano i "cattivi costumi provati o notori" un fattore dirimente. Infine, anche i conflitti interni contribuivano a determinare l'andamento delle indagini, come ad esempio abbiamo visto nel caso di Antonio Slaviero: essendo il parroco un interlocutore privilegiato della giustizia poteva plasmare le informazioni che forniva ai magistrati in modo da mettere in cattiva luce gli avversari e piegare la situazione a proprio favore<sup>188</sup>.

---

<sup>183</sup> *Ibidem*, 536-537

<sup>184</sup> Luca Rossetto cita un processo per stupro ai danni della minorenne Adelaide Ceccato avvenuto nel 1847, sottolineando l'importanza che le voci ebbero nel far emergere questo caso, avviato per libera iniziativa del commissario stesso: ROSSETTO 2013, 401-409

<sup>185</sup> Sempre Mori ha descritto come gli informatori di polizia indagassero in maniera ampia e diffusa tutti i contesti geografici e sociali e sapessero in qualche modo restituire autenticità e dignità ai discorsi che si trovavano ad ascoltare: MORI 2009, 538-539

<sup>186</sup> MORI 2009, 541-545

<sup>187</sup> Ad esempio, per quanto riguarda i commissari distrettuali e il loro ruolo di "interpreti" si veda ROSSETTO 2013, 299-313

<sup>188</sup> Un caso evidente del peso delle opinioni dei prelati, in un procedimento giudiziario relativo a uno stupro nel 1839, è citato in ROSSETTO 2013, 378-382

Non possiamo essere sicuri del grado di consapevolezza che le classi popolari avevano a proposito di questa permeabilità del sistema, tuttavia quel che è certo è che con i loro costituti le persone tendevano a dare conto della rappresentazione collettiva di sé e degli altri soggetti coinvolti nelle indagini, riportando all'interno del processo le dinamiche della comunità. È questo il caso dei coniugi Pellizzaro, in particolare di Virginia Brentan. La donna però non si limitò ad una trasposizione passiva dell'immagine pubblica della sua famiglia e di quella di Angelo Pellizzaro, ma tentò attivamente di influenzare l'opinione della pretura a proposito di chi fosse il vero colpevole dei fatti, ovvero il giovane amante della figlia. È stato notato come nei casi giudiziari che trattavano di scandali sessuali le fasce popolari avessero una consapevolezza piena degli individui a cui andasse attribuita la colpa dei misfatti e sapevano renderne conto, anche e soprattutto nel caso in cui la loro opinione differisse dalla verità processuale stabilita dalla sentenza<sup>189</sup>. In sostanza questo è ciò che accadde nel processo per il ratto di Orsola: Domenico e Virginia, pur non riuscendo a dimostrare saldamente al pretore che Angelo Pellizzaro avesse effettivamente operato di nascosto in modo da convincere Orsola a lasciare casa e famiglia – mancavano i segni evidenti di un accordo precedente tra i due e in più la ragazza sembrava aver reagito del tutto spontaneamente di sua iniziativa – si dicevano convinti della sua colpevolezza a livello morale. Il processo di attribuzione della colpa è stato definito come un sistema per “[...] allocating responsibility for ‘bad’ behaviour among the players in an offending scenario”<sup>190</sup>. Si tratta di un fenomeno assai interessante perché attraverso il suo esame riusciamo a scoprire i criteri attraverso cui le persone osservavano e giudicavano le azioni di coloro che erano inseriti nel loro stesso contesto. Non solo, infatti si riesce anche a captare quali fossero le intenzioni e le strategie dei diversi soggetti: nel caso in questione è evidente come Virginia Brentan e suo marito abbiano sfruttato la possibilità di dare la loro versione dei fatti per convincere il giudice che Angelo Pellizzaro fosse un soggetto “deviante” e potenzialmente pericoloso per l'equilibrio sociale. La pretura prese seriamente in considerazione queste insinuazioni e durante l'estate interrogò tutta una serie di testimoni a deporre sul conto del giovane, in particolar modo riguardo il presunto tentativo di

---

<sup>189</sup> Margherita Pelaja ha esaminato questo aspetto in un caso di studio relativo ad un infanticidio avvenuto a Ponzano, nell'allora Stato pontificio nel XIX secolo. In sostanza, una giovane ebbe una serie di rapporti sessuali con il cognato, cosa che la portò ad avere una gravidanza. Il piccolo appena nato venne tuttavia soppresso dalla madre e nascosto. Nonostante la donna fosse colpevole, la popolazione di Ponzano indicò nel marito la vera causa della disgrazia, infatti secondo la voce popolare erano state le lunghe assenze da casa e il disinteresse verso la moglie a spingere quest'ultima tra le braccia del fratello. L'uomo era venuto meno ai suoi doveri di difendere il suo onore e quello della moglie, dunque la colpa venne attribuita a lui, tanto che a seguito del processo la sua rete di relazioni fu pesantemente indebolita; cfr. PELAJA 2001, 33-72. C'è chi come Rowbotham ha notato che in altri contesti invece il *blaming process* poteva essere uno strumento utile nelle mani di coloro che dovevano amministrare la giustizia per allineare la visione popolare a quella istituzionale, vd. ROWBOTHAM 2013, 68-69. Questo è certamente vero, tuttavia rimane il fatto che in alcuni casi l'interpretazione degli eventi da parte della popolazione poteva seguire percorsi autonomi e differenziati proprio perché basati su una sensibilità culturale diversa, prova ne sia l'ampia letteratura sui riti popolari di degradazione degli uomini che avevano subito un adulterio: erano loro e non i colpevoli (o quantomeno non gli uomini tecnicamente colpevoli) ad aver deluso le aspettative sociali, dunque il *blaming process* si abbatteva contro di loro.

<sup>190</sup> Cit. ROWBOTHAM, MURAVYEVA, NASH 2013, 2. Il termine inglese adottato nel testo è *blame*, che secondo gli studiosi si distingue da *shame*, cioè la vergogna e da *culpability*, ossia la colpevolezza decisa da un organo giudicante, cfr. *Ibidem*, 1-5

rapimento di un'altra ragazza di Selva di Trissino. Il 18 luglio del 1834 fu chiamato in pretura Girolamo Molon, 49 anni, residente a Restena, località poco distante da Arzignano<sup>191</sup>. L'uomo era il testimone principale indicato da Virginia Brentan come colui che qualche anno prima aveva sventato il ratto da parte di Angelo e pochi giorni prima del costituito era stato avvicinato da Domenico Pellizzaro, che lo aveva edotto sul motivo per cui era stato chiamato a Valdagno dal magistrato. Il Molon, quindi, raccontò che nel marzo di qualche anno prima, trovandosi al mercato di Arzignano, fu convinto dal suo amico Giovanni Pellizzaro ad accompagnare a casa sua nipote Domenica, residente a Selva di Trissino. Continuò poi la sua narrazione:

[...] non sono arrivato nemmeno fuori dal caseggiato di Arzignano allorquando ho veduto, che si è unito a lei un altro giovane, che io di quel tempo non conosceva nemmeno di vista, e che con questo stava discorrendo insieme, nel mentre che continuava dietro di me il di lei viaggio: trovandomi io a cavallo, ora era davanti a loro 5 o 6 passi, ora 8 o 10 [...] ma vedendo che tra di loro non seguiva cosa alcuna di male, e che si trattenevano soltanto in discorsi forse per essere dello stesso paese di Selva di Trissino, non ho preso motivo di sospettare di alcun sinistro, ed ho tirato avanti nel viaggio voltandomi soltanto indietro di tanto in tanto per dargli qualche occhiata. Quando poi sono arrivati al punto detto i Boschi sotto le castagnare del Sinico, luogo solamente distante un quarto di miglio dalla mia abitazione, sentii tutto ad un tratto la nipote del Pellizzaro si mise a piangere, e rivoltomi io subito indietro per sentire cosa le fosse accaduto, mi disse che quel giovane le aveva tolto il filo del cordon d'oro che teneva al collo e che glielo portava via. Ed osservai difatti che detto giovane allora andava allontanandosi dalla nipote con non so che in mano, che non ho potuto comprendere ma mi parve che fosse uno di quei laccetti, con attaccato il cordon d'oro che si mettono al collo [...].

A seguito di ciò aveva provato a rincorrere il giovane, ma senza successo. Arrivato infine a Selva, fu raggiunto poche ore dopo dall'amico Giovanni, a cui riferì prontamente l'episodio. La giovane Domenica, in lacrime, aveva poi svelato l'identità del ladro:

Ed allora fu che la detta nipote mi raccontò, che quel giovane era Angelo Pellizzaro pure della Selva di Trissino che pretendeva di sposarla, e che si era indispettito per ella non voleva accondiscendere al di lui desiderio, avendo già stabilito gli sponsali con un altro soggetto di Montecchio ed in questo mentre mi ha pure detto la nipote che quel giovane essendosela portata di dietro, le aveva slacciato il filo d'oro che aveva al collo, e così glielo avesse levato per solo spirito di vendetta, dacché non voleva sposarlo, mentre quando ebbe in mano il cordon d'oro disse alla nipote: "Adesso to chi te voi".

---

<sup>191</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXXII. La pretura interrogò poco prima un altro Girolamo Molon, salvo poi scoprire che si trattava di un omonimo estraneo ai fatti; questo dettaglio ci conferma ancora una volta come l'azione delle magistrature nel reperimento delle informazioni nei centri rurali fosse estremamente dipendente dall'oralità e dalla toponomastica non ufficiale che faceva parte del modo degli abitanti di vivere il loro territorio. Virginia Brentan, infatti, non aveva saputo fornire un indirizzo preciso, ma solo una vaga indicazione sulla famiglia che abitava la contrada e coltivava i campi vicini alla casa del Molon.



I due uomini, pur essendo profondamente offesi da questo fatto, convennero che Angelo “avesse fatto quest’azione soltanto per un trasporto d’amore” e che quindi non avesse alcun intento malizioso o violento. Pensando al motivo per cui la giustizia non era venuta a conoscenza di questo furto, il Molon affermò che Giovanni Pellizzaro prese in considerazione l’idea di sporgere denuncia, ma che la questione si placò assai prima del previsto:

[...] ma in occasione del mercato immediatamente successivo ho saputo che il Giovanni Pellizzaro ha conseguito subito quel cordon d’oro, anzi nello stesso giorno poiché, essendosi portato in Canonica dal parroco per informarlo dell’avvenuto, trovò che a questo era già stato portato, non so se dallo stesso giovane o da qualche altro, e che in questo modo lo ha conseguito ancora intatto, e che in tal modo era terminato ogni motivo di dispetto, ed aveva ommesso di farne denuncia ad alcuna Autorità.

Il comportamento di Angelo Pellizzaro si configurava certamente come eccessivo e fuori dagli schemi<sup>192</sup>, tuttavia la testimonianza di Girolamo Molon ne ridimensionò fortemente la statura criminale. Egli, infatti, negò che l’episodio avesse avuto tutti quegli aspetti descritti da Virginia Brentan: il pretore chiese se il giovane avesse stretto al collo Domenica o se avesse tentato di trascinarla via, ma Girolamo contestò decisamente questa versione, puntando anzi sul fatto che Angelo intendesse più che altro rivendicare con quel gesto il suo onore piuttosto che cagionare un danno effettivo alla ragazza, tanto più che appena ritornato in paese consegnò la collana d’oro al parroco. Il tentativo di *blaming* da parte della famiglia di Orsola, dunque, non andò a buon fine, anche perché le informazioni che giunsero sul conto di Angelo da parte della deputazione comunale di Trissino furono decisamente favorevoli. Il deputato politico Antonio Caretta rispose alla pretura di Valdagno:

[...] mi onoro di significarle che, dalle informazioni raccolte, e per le cognizioni locali egli risulta un giovane di plausibile condotta morale e politica, ed incapace di commettere turpi azioni. La vociferazione pubblica è che scambievoli sentimenti di matrimonio vi siano tra la giovane Pellizzaro Orsola e lui, ma non attribuibile al di lui colpa il preteso rapimento. La partenza della giovane dalla sua famiglia risulta di propria volontà all’oggetto di unirsi in matrimonio con lui, conoscendo che una tale unione poteva esserle contrastata dai non aderenti suoi genitori. Non emerge che il Pellizzaro Angelo suddetto abbia mai tentato di abduurre dalla casa paterna ragazze nubili né che abbia usate seduzioni o violenze di sorta verso alcuna. Tali sono le informazioni che mi risultano sul

---

<sup>192</sup> In realtà, osservando alcuni casi in contesti simili, emerge che i conflitti per questioni di donne avevano anche una dimensione geografica per cui i giovani delle contrade tendevano ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli omologhi provenienti dalle contrade limitrofe o comunque dall’esterno, si veda POVOLO 2000, 1094-1099. Di conseguenza, non è difficile comprendere anche la reazione di Angelo all’interno di questa cornice, dato che la giovane compaesana non solo si era legata con un altro, ma aveva optato per un uomo proveniente da Montecchio, quindi addirittura da un altro comune.

conto del suddetto Angelo Pellizzaro e che mi reco a dovere di parteciparle in esaurimento della pregiata di Lei nota<sup>193</sup>.

Questa informazione raggiunse la pretura già il 2 giugno. Ciononostante, è significativo il fatto che per oltre un mese e mezzo la giustizia asburgica si preoccupò di valutarne l'effettiva consistenza, acquisendo un buon numero di costituiti e di informazioni riguardanti la piccola contrada di Selva di Trissino; è anche interessante notare quanto lo svolgimento del processo sia stato evidentemente influenzato dalle dinamiche di attribuzione della colpa da parte di soggetti popolari<sup>194</sup>.

### *Una narrazione corale si conclude*

Il processo per il ratto di Orsola Pellizzaro fu un catalizzatore di voci e opinioni che confluirono nei numerosi costituiti raccolti<sup>195</sup>. Particolarmente degno di nota è quello dell'allora parroco di Selva di Trissino don Giovanni Zambon. Come abbiamo potuto accennare nelle pagine precedenti, il parroco nelle comunità rurali di età moderna, fino all'Ottocento e anche oltre svolgeva un ruolo di primissimo piano nel mediare i conflitti interni alla comunità, ma nel trasmettere le istanze comunitarie a livello istituzionale e viceversa, fungendo da come una sorta di "traduttore" dei codici culturali differenziati in senso diastratico nella società<sup>196</sup>. L'importanza dei prelati come intermediari con il popolo fu considerata fondamentale da molti soggetti politici sin dal '700<sup>197</sup>. Effettivamente, la possibilità di essere soggetti terzi

---

<sup>193</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XIII. Inoltre, il 29 luglio il tribunale provinciale ottenne una comunicazione da parte dell'ufficio di registratura il quale confermava l'assenza di procedimenti penali passati o pendenti nei confronti di Angelo Pellizzaro, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXXIII.

<sup>194</sup> Per certi versi possiamo accostare questo fatto a ciò di cui parla Claudio Povolo nel suo lavoro sull'omicidio di Giovanni Rama, quando scrive che nel processo austriaco "le relazioni tra previsioni giuridiche, pratiche giudiziarie e contesto sociale e culturale siano tutt'altro che scontate" POVOLO 2011, LXXIII (nota 114). Ciò che si vuole sottolineare è il fatto che il contesto sociale aveva delle aspettative nei confronti della giustizia che derivavano dai propri codici culturali e che di fatto queste aspettative interloquivano con la prassi giuridica dei magistrati, influenzandola e venendone influenzate a loro volta.

<sup>195</sup> È noto che negli ambienti in cui l'organizzazione del lavoro e della vita quotidiana costringevano le persone a vivere a stretto contatto le une alle altre era più facile che si prestasse attenzione alla condotta altrui e che pettegolezzi e voci fossero una parte importante della dialettica tra le azioni individuali e le istanze collettive, FARGE 1988, 458-464. La conformazione di Selva, in particolare, era funzionale alla diffusione di notizie, scambiate fuori dalla chiesa, in piazza o in occasione dei *filò* nelle varie contrade.

<sup>196</sup> Si veda ad esempio il lavoro di Luigi Allegra: ALLEGRA 1981, oppure il classico LE BRAS 1979. Per il contesto veneto di fine '700 si veda il lavoro di Claudio Povolo sulle festività popolari, POVOLO 2015, 237-239

<sup>197</sup> Ad esempio, Annibale Zambarbieri cita una inchiesta su numero, patrimonio, provenienza e ruolo del clero secolare tenutasi nella Lombardia austriaca nel 1781; a quanto emerge dal suo studio, l'interesse dell'amministrazione asburgica verso i parroci fu un fenomeno che coprì un ampio lasso di tempo e che fu condiviso anche dal governo napoleonico e da quello della seconda dominazione austriaca, ZAMBARBIERI 1981, 381 e ss. Tale continuità è stata notata anche da Guido Verucci in VERUCCI 1981, 408-409, precisando però che nell'area veneta la Chiesa mantenne un'influenza ampia e dotata di caratteri singolari, *Ibidem*, 426. Ugualmente, Marco Meriggi, nella sua storia del Lombardo-Veneto conferma la grande importanza sociale dei sacerdoti, soprattutto nel loro di guide in grado di influenzare l'opinione e l'azione dei ceti popolari, MERIGGI 1987, 209-212. È stato studiato poi come il clero secolare mediasse non solo con le istituzioni, ma anche con le gerarchie

nelle dinamiche interne al paese li rendeva interlocutori perfetti per le autorità, ma anche per coloro che dovevano risolvere delle dispute. Questo, lungi dall'essere un'affermazione teorica generale, vale certamente nel caso in questione: don Giovanni Zambon, scledense di trent'anni, si trovava a Selva da pochi mesi, ma era già immerso in una rete di contatti e relazioni che gli permisero di esercitare una parte attiva nella faccenda. Il prelado fu ascoltato il 30 giugno<sup>198</sup>: dopo aver confermato che le voci in paese avevano delineato una versione dei fatti che combaciava con la ricostruzione fatta dalla pretura, don Giovanni precisò le dinamiche del suo intervento, raccontando che, avendo saputo della fuga di Orsola, era andato a cercarla. Dopo averla trovata nella contrada di Angelo Pellizzaro, la ammonì:

Soggiunsi, che non era conveniente che ella avesse a dimorare nella casa dell'amasio, prima, che si fossero combinati tutti gli atti per un consenziente matrimonio, e proposto avendole di ritirarsi intanto presso di Giuseppe Pellizzaro, uomo probo e attempato, che mi aveva servito di compagnia per portarmi in quelle parti, e di doversi trattenere in casa di quest'ultimo, finché non si fossero accomodate le cose coi di lei genitori, l'Orsola vi ha aderito, ed in quello stesso giorno, mostrandosi obbidientissima, è sortita da quella casa e si è portata subito presso il detto Giuseppe Pellizzaro, denominato Cappellano. Nell'istessa giornata mi sono trasferito nella casa dei di lei genitori [...]; ho chiuso ogni altro discorso col dire tanto al padre, che alla madre, che se intendevano di combinare qualcosa, circa al riconciliamento colla detta figlia, venissero all'indomani nella mia parrocchia, che non avrei mancato di adoperarmi, per quanto lo poteva comportare il mio istituto.

I genitori però non si presentarono e la faccenda parve conclusa, dal momento in cui tutte le parti in causa vennero chiamate a comparire di fronte al pretore di Valdagno il 24 maggio. Tuttavia, dopo un mese, il prete si interessò nuovamente a Orsola:

[...] avendo saputo che era stata ordinata da lei signor Pretore, a dover rientrare alla casa paterna, nella quale mostrava ancora renitenza, ma avendola io insinuata ad obbedire, dicendole, che in quanto al di lei desiderato matrimonio si sarebbe parlato in seguito coi genitori; e che o presto o tardi col San Martino o col Carnevale qualche cosa si sarebbe poi terminata, la figlia si determinò unitamente a me, e ad una sua zia a restituirsì, come si è restituita, nella casa paterna, nella quale si trova per quanto è a mia cognizione [...]. Io non ho dato altri consigli a questi.

Dunque, il parroco si ingerì solo nella questione solo per quanto riguardava la tutela dell'integrità familiare e della quiete morale della comunità. Dal momento che a Selva tutti sembravano essere a conoscenza di ciò che era accaduto in casa Pellizzaro, Giovanni Zambon decise di agire affinché si limitasse quantomeno

---

ecclesiastiche e con gli istituti di carità che si occupavano del sostegno alle frange più povere della popolazione, cfr. CANEPARI 2006, 105-109. Infine, il clero secolare aveva anche la funzione di contribuire al controllo sociale istituzionale, segnalando alle autorità i soggetti più riottosi e recalcitranti a sottomettersi alle regole imposte dalla legge, BELLABARBA 2008, 189-190. La bibliografia in materia è estremamente ampia, comunque sia è chiaro che quella del parroco era una figura complessa e sfaccettata, la cui importanza sociale, soprattutto in area veneta, fu determinante per un lungo periodo, almeno fino al Concilio Vaticano II e anche oltre.

<sup>198</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXII, c.23-29

lo scandalo di una ragazza nubile andata a dormire a casa dell'amante: questa promiscuità doveva essere difficilmente compatibile con la morale comunitaria, pertanto il sacerdote consigliò alla ragazza di andare a casa di un uomo "probo e attempato", cioè una persona che per onore personale e per età non sarebbe stata una minaccia per l'integrità sessuale della ragazza. È interessante notare che alla fine Zambon riuscì a ricondurre Orsola a casa, ma che si rifiutò – secondo quanto affermò nel costituito – di proseguire la mediazione al fine di far sposare i due giovani; questo mi sembra un ulteriore indizio a favore dell'idea che il parroco avesse come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio e la tranquillità all'interno della comunità in cui si stava inserendo. Il caso era diventato "troppo pubblico", ma non appena la questione fu ricondotta all'interno delle mura domestiche, cioè in una rete di relazioni molto più ridotta, lasciò che fosse gestita autonomamente dai Pellizzaro, nella sicurezza della loro sfera privata. Don Giovanni Zambon, inoltre, diede una descrizione piuttosto interessante dei genitori di Orsola, che consentì al consesso pretorile di fornire al tribunale provinciale informazioni più adeguate sui personaggi coinvolti:

La madre dell'Orsola, per quanto mi viene riferito ora dall'uno, ora dall'altro, che sia una donna non tanto di savia, né prudentiata condotta; ma piuttosto una donna sulfurea, e che poco riflette a quanto dice.

Egli, su richiesta del pretore, precisò poi la *fama* che correva per il paese, sempre a proposito di Domenico e Virginia:

Per quanto a me consta, tanto l'uno come l'altra sono persone caparbie, che quando vogliono una cosa vogliono assolutamente che la vada a lor modo; ma per altro il padre mi sembra un po' più buono, e più pieghevole della madre. Questa è l'opinione che godono in paese, che sento a dire dalla gente, ma che del resto non sono cattive persone.

Infine, così come altri testimoni, contribuì a delineare il carattere fiero e determinato della giovane, la quale aveva deciso in completa autonomia di lasciare il nucleo familiare e di fuggire, anche andando contro i consigli del suo stesso *moroso*:

Per quanto ho sentito dire per il paese quel giovane non ha istigato e nemmeno suggerito all'Orsola di allontanarsi dalla propria casa paterna; ho motivo poi di credere che non abbia nemmeno assecondato il di lei allontanamento, perché sentii dire che, in quanto a lui, non lo vedeva volentieri, a segno che, avesse a dire di retrocedere, e di andare ancora in casa sua.

Questo dettaglio, essenziale per confermare o negare il valore criminale dei fatti e la sussistenza del delitto di pubblica violenza, fu confermato anche da Giuseppe Cenzato, l'uomo da cui Orsola aveva pernottato il secondo giorno della sua fuga. Costui era un contadino amico della famiglia della ragazza e fu chiamato

a deporre poco dopo il parroco Zambon<sup>199</sup>. Interrogato sul fatto che Angelo avesse o meno adescato Orsola per farla fuggire, egli rispose:

Per quel che ho sentito io a dire, credo di no, giacché anche l'Orsola fu di ciò interrogata da me, da prima mi rispose di sì, cioè che l'Angelo la avesse invitata soltanto ad andar con lui; e poi poco dopo, si ritrattava, e diceva che non l'aveva per niente instigata. L'Angelo Pellizzaro, viceversa ebbe a dirmi che anziché invitarla, le aveva dopo fatti pochi passi, ordinata di tornare indietro, e di mettersi alla cura dei porci, ma che ella non ha voluto saperne; e che invece ha voluto seguirlo fino verso sera, alla qual epoca l'Angelo la abbandonò in campagna e volle andare per i fatti suoi.

Dunque, Angelo Pellizzaro raccontò che non era stato molto entusiasta della fuga della *morosa*, probabilmente perché questo sarebbe stato fonte di problemi anche giuridici, come infatti avvenne. A proposito di Cenzato, vale la pena ricordare che fu lui ad avvertire Domenico Pellizzaro degli spostamenti della figlia, ma che lo fece con dei giorni di ritardo, quando la giovane si era già spostata altrove. Questo mi sembra piuttosto esemplificativo delle altre testimonianze – sarebbe impossibile e poco sensato riportarle tutte – le quali sono tutte assai informate sugli spostamenti della ragazza, dimostrando quanto il fatto avesse attirato l'attenzione e quanto fosse difficile contenere nella sfera privata una questione simile. La cosa che stupisce di più, però, è il modo con cui gli abitanti del paese, tra cui Cenzato, intervennero in materia: la fuga sanciva un distacco dagli standard di condotta, ciononostante diverse persone furono disposte ad ospitare Orsola, salvo poco dopo dare indicazioni ai suoi genitori. Evidentemente, le azioni di Angelo e Orsola rientravano ancora all'interno di ciò che era concesso dalla morale comunitaria, costituendo una “variazione accettabile” rispetto alla consuetudine o alla regola comportamentale ideale<sup>200</sup>. In fin dei conti, la coppia era formata da due giovani dello stesso paese, i quali personalmente non avevano mai dato motivo di riprovazione rispetto l'opinione pubblica, dunque la loro unione non avrebbe creato nessun elemento di disturbo dello *status quo*. Tanto più che diverse voci, oltre a quella di Cenzato, De Cao e del parroco, si levarono per assicurare alla giustizia che il comportamento di Orsola fuori casa era stato onesto. Di conseguenza, viene da pensare che le ragioni dei due amanti dovettero sembrare accettabili se non anche comprensibili e giustificabili ad una parte della pubblica opinione, che fu chiamata a intervenire attraverso le parole dei testimoni e dei confidenti che fornirono informazioni alle autorità. Un'ultima questione non va tralasciata, ossia l'eccezionalità del comportamento di Orsola, la quale agì in maniera sorprendentemente indipendente, come ebbe più volte a dichiarare ai giudici:

---

<sup>199</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXII, c.29-32

<sup>200</sup> POVOLO 2000, 1081-1082 (nota 19)

Quel giovane non mi ha nemmeno invitato ad andar con lui, non avendo nemmeno mosso bocca, e sono stata io che, di mia volontà, ho voluto lasciare la casa paterna, ed andar via con lui, perché capiva, che mia madre non vedeva di buon occhio, che io facessi all'amore con questo giovane, il quale non mi ha né instigata né usata violenza di sorte alcuna<sup>201</sup>.

La ragazza mantenne questa versione, che come detto fu confermata anche da diversi testimoni, asserendo in entrambi gli interrogatori di essere stata lei a scegliere di partire, anche andando contro i consigli del suo amante. Nel secondo costituito, inoltre, affermò di essere stata lei a prendere l'iniziativa e di aver presentato ad Angelo una richiesta "formale" di matrimonio:

Dopo il mezzogiorno sono partita dalla casa del Cenzato in compagnia di quest'ultimo, e mi sono portata direttamente alla casa materna del mio amante, che ho ritrovato in casa che stava lavorando da marangone. Io ho condotto meco due testimoni, perché ascoltassero che era io quella, che voleva sposare il detto Angelo Pellizzaro, e questi testimoni sono certi Luigi Pellizzaro del fu N. e certo Giuseppe Pellizzaro del fu Francesco. Questi due testimoni servirono per affermare, che io voleva sposare il suddetto Angelo, e che l'Angelo ha risposto di volermi bene e che voleva sposare me<sup>202</sup>.

È difficile capire se questa azione di portare dei testimoni con sé fosse stata solo un'idea di Orsola o se invece fosse la reminiscenza di qualche rituale popolare per celebrare gli sponsali<sup>203</sup>, tuttavia è certo che fu lei a fare la proposta e non sembra che questo fatto avesse scatenato particolare indignazione nelle persone presenti all'accaduto<sup>204</sup>. Dunque, l'iniziativa femminile poteva essere contemplata, probabilmente entro certi limiti, anche per quanto riguarda tematiche delicate come quelle matrimoniali; d'altro canto, la sua esistenza è stata rilevata anche in casi di ratto di epoca precedente<sup>205</sup>. In questa vicenda, però, non la si può addebitare con certezza a fattori culturali o personali; cioè non è chiaro se l'opposizione dei genitori al matrimonio, che contrasta con la posizione dei molti paesani, fosse dovuta solo ed esclusivamente ad un'insofferenza personale nei confronti di Angelo o se invece fosse preponderante il disgusto verso la sua situazione familiare, ipotesi suggerita dal fatto che l'astio sembrò emergere subito dopo i parti sospetti della sorella Elisabetta. Inoltre, è rilevante il fatto che nessun altro dei testimoni portò all'attenzione degli inquirenti gli aspetti più loschi della famiglia di Angelo. Non ne erano a conoscenza, non li consideravano rilevanti per definire la rispettabilità del giovane o evitarono di farne menzione per reticenza? Sembra azzardato ipotizzare che il resto della comunità di Selva di Trissino nel 1834 fosse insensibile alle questioni della sfera dell'onore, come pure affermare che la fuga di Orsola fu un sintomo di un conflitto culturale

---

<sup>201</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XII

<sup>202</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XIX

<sup>203</sup> Sul ruolo degli *sponsali de futuro* si veda POVOLO 2015, 180 e ss.

<sup>204</sup> Il fatto è confermato da entrambi i testimoni coinvolti nella proposta di matrimonio, cfr. ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXII

<sup>205</sup> CESCO 2004, 390

latente tra diverse visioni della libertà individuale e della sessualità. Sarebbe più probabile pensare allo scontro tra Orsola e i genitori come ad una questione personale, legata forse alle strategie economiche familiari, che però, dal momento in cui travalica la sfera domestica, viene compreso e vissuto dai protagonisti attraverso i codici culturali della loro comunità, i quali, lungi dall'essere rigidi e inderogabili, potevano essere interpretati e negoziati al variare dei contesti e delle situazioni particolari. Non bisogna poi sottovalutare l'emergere nella prima metà dell'Ottocento di un modo diverso di intendere le relazioni personali, più vicino al concetto di amore "romantico", che si faceva strada anche tra gli individui non appartenenti alla cultura "alta"<sup>206</sup>. Seguendo il consiglio di Alain Corbin, è opportuno evitare di "sottovalutare la tenerezza nel mondo contadino"<sup>207</sup>. Evidentemente, le autorità asburgiche erano in qualche modo coscienti della complessità intrinseca al mondo contadino. Infatti, il consesso del tribunale provinciale, guidato dal relatore Fostini, stabilì nel referato finale che la ragazza aveva agito di sua spontanea volontà senza che ci fosse alcuna costrizione né violenza fisica o psicologica. La proposta del relatore, datata 29 luglio, fu approvata all'unanimità, segno che le ampie risultanze delle indagini portate avanti dalla pretura di Valdagno erano state reputate sufficienti ad escludere la sussistenza del delitto di pubblica violenza mediante ratto<sup>208</sup>. Le parole di Fostini, per quanto concedessero a Virginia Brentan una buona dose di comprensione per il comportamento tenuto nei confronti della figlia, cassarono decisamente le insinuazioni e le allusioni ad una presunta colpevolezza di Angelo Pellizzaro. Il caso fu esaminato anche dal tribunale d'appello di Venezia, il quale confermò la desistenza da ogni ulteriore indagine il 14 novembre dello stesso anno<sup>209</sup>. Si concludeva così una vicenda che, a partire da un fatto privato, si era espansa a cerchi concentrici coinvolgendo prima la comunità paesana e successivamente le diverse magistrature asburgiche. Tuttavia, sarebbe interessante conoscere che esito ebbe la storia di Orsola e Angelo: difatti, nei registri parrocchiali di Selva di Trissino non risulta alcun matrimonio contratto tra un'Orsola e un Angelo Pellizzaro<sup>210</sup>. Questo dato potrebbe essere solo una lacuna nella

---

<sup>206</sup> CORBIN 1990, 410-416. Secondo Alain Corbin, nei ceti sociali meno elevati si riscontra comunque una variazione dei comportamenti o comunque un progressivo cambiamento del modo in cui veniva trattato l'amore, anche se ovviamente le persone continuavano ad interpretarlo diversamente a seconda degli strumenti culturali di cui disponevano, CORBIN 1990, 416. Tra l'altro, lo studioso fa notare che tali strumenti erano flessibili, per cui anche all'interno delle dinamiche che coinvolgevano l'onore potevano verificarsi degli allentamenti, ad esempio alcune forme di rapporti prematrimoniali, CORBIN 1990, 423. Non è però il caso del vicentino in età asburgica, data l'esplicita preoccupazione di tutti i soggetti ascoltati dalla pretura di sostenere l'onestà della condotta sessuale di Orsola, comunque sia è necessario appunto tenere a mente la grande complessità interna a qualsiasi codice culturale

<sup>207</sup> Cit. CORBIN 1990, 432. Mi sembra che si possa facilmente desumere ciò anche analizzando la scelta delle parole fatta da Orsola nel suo primo costituito: "Io ho incontrato amicizia anzi amore per il giovane Angelo Pellizzaro del fu Giuseppe [...]. Io ho promesso di sposar lui; e lui ha promesso di sposar me: perciò io voglio sposar detto Pellizzaro, e andar a star con lui, e non voglio quindi più ritornare alla casa dei miei genitori", ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XII

<sup>208</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza XXXIV

<sup>209</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.197, pezza non numerata, precede p.I

<sup>210</sup> Per questa informazione sono debitore a Primo Faggion (che ringrazio dell'aiuto), archivista dell'unità pastorale di Trissino-Castelgomberto, che mi ha fatto la cortesia di effettuare questo controllo, dato che l'archivio – al momento della stesura di questa tesi - era chiuso al pubblico.

ricerca<sup>211</sup>, oppure potrebbe essere indicativo del fatto che il controllo sociale comunitario ma soprattutto familiare era riuscito ad ottenere l'allontanamento dei due e a riaffermare la preminenza degli interessi sociali ed economici della famiglia rispetto a quelli del singolo, nonostante la giustizia istituzionale avesse reputato opportuno evitare di considerare l'atto come un delitto<sup>212</sup>. Comunque sia, è certo che da questo caso di studio emergono diversi aspetti interessanti della gestione della sessualità e dell'affettività nei contesti rurali: innanzitutto, l'onore-virtù poteva intrecciarsi a motivazioni di tipo economico e materiale nella trama di motivazioni che spingevano i membri di una famiglia a compiere scelte matrimoniali precise e consapevoli. In secondo luogo, è interessante la dialettica tra le forme sanzionatorie delle istituzioni dello Stato – che iniziavano a punire meno duramente episodi del genere – e quelle delle consuetudini comunitarie. Infine, va tenuto conto della dimensione collettiva del conflitto causato dalla fuga di Orsola e Angelo: i giudici, infatti, prestarono ascolto ad una narrazione polifonica, dove ogni soggetto portava una porzione del suo punto di vista sugli altri, in un processo che fu in un certo senso la forgia in cui venne plasmata e rinegoziata la *fama*, la proiezione sociale del sé dei protagonisti che infine riuscì ad indirizzare il corso della giustizia, dimostrando il persistere del potere delle comunità locali<sup>213</sup>.

---

<sup>211</sup> Bisognerebbe consultare anche i registri parrocchiali di Trissino ed eventualmente di altri centri minori, nell'eventualità che i due si fossero sposati in un luogo diverso dalla parrocchia di appartenenza.

<sup>212</sup> In generale, molti casi di rapimento giudicati dal tribunale provinciale condividono la stessa dialettica tra le consuetudini locali e la giustizia asburgica, oltre al medesimo grado di partecipazione collettiva al racconto dei fatti. Ad esempio, il processo istituito nel 1826 contro i fratelli Celeste e Giuseppe Della Bona di Durlo per il rapimento di Domenica Zordan contiene delle informazioni simili, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.77 (vecchia numerazione). La fuga dei due fu volontaria: come affermò la stessa ragazza, ella voleva sposarsi con Celeste nonostante l'opposizione paterna. Tuttavia, siccome la modalità del finto rapimento aveva avuto uno svolgimento violento, con un ferimento, Celeste e il fratello furono condannati a due mesi di carcere, mentre il terzo complice a tre. Anche in quell'occasione le strategie e le alleanze tra i lignaggi giocarono un ruolo importante nel creare tensione tra la famiglia Della Bona e gli Zordan. Un altro episodio simile fu portato all'attenzione del tribunale dalla pretura di Arzignano nel 1835 e riguardava il rapimento di Lucia Prando da parte di Domenico Salgarolo, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.365, fasc.35. La fuga dei due fu sempre frutto del consenso e dall'investigazione sembrò emergere che anche qui l'iniziativa fosse stata presa dalla giovane donna, dopo l'ennesimo rifiuto da parte della famiglia (questo potrebbe stimolare alcune riflessioni sul ruolo – talvolta autonomo – delle donne contadine nella formazione di nuovi nuclei familiari). Anche in questo caso fu presentata una denuncia contro Domenico, nonché contro alcuni familiari che avevano dato asilo ai fuggitivi, ma alla fine fu condannato solo il giovane, peraltro alla pena mite di tre mesi di carcere, sulla base del suo atteggiamento proattivo nel portare a compimento i disegni dell'amata. In entrambi gli episodi brevemente descritti, la pena fu molto minore di quella prevista dal §81, perché il §98 consentiva di accorciare la durata del carcere nel caso di delitti di lieve entità. Pare che nel mettere in pratica le indicazioni del codice i giudici tentassero di negoziare una soluzione di compromesso tra le parti, ossia una pena che marcasse l'illiceità degli atti, senza però pregiudicare eccessivamente gli interessi dei giovani fidanzati. Dunque, i magistrati asburgici tutelavano la *patria potestas*, ma senza giungere ad eccessi e lasciando che la risoluzione del conflitto fosse operata dalle forze locali. Alla fine, gli esiti delle storie erano determinati soprattutto dagli schemi di comportamento comunitari e dai rapporti di forza tra i soggetti coinvolti nelle vicende.

<sup>213</sup> Questa dimensione particolare del potere della *fama* è stata giustamente rilevata nei contesti di età moderna, BETTONI 2013, 33 e ss. Tuttavia, soprattutto nelle zone rurali in cui le modalità di vita e le strutture materiali e religiose dei villaggi rimasero inalterate tra il XVIII e gli inizi del XIX secolo, la consuetudine comunitaria di costruire l'immagine sociale degli individui attraverso la loro fama e il loro onore continuò ad essere esercitata e ad essere efficace.



### III. Fare luce su una notte oscura: lo stupro di Giovanna Paganin

Come si è visto nel precedente capitolo all'interno del complesso rapporto tra i sessi convergevano istanze provenienti dai protagonisti, dalle loro comunità di appartenenza nonché da parte delle magistrature preposte al controllo dell'ordine pubblico e della giustizia. Queste istanze sono ancor più visibili nei casi in cui si manifestano attraverso comportamenti violenti, i quali esasperano delle tensioni preesistenti che emergono in maniera esplosiva. Pertanto, si è scelto di prendere in considerazione come secondo caso di studio un processo riguardante una grave aggressione a sfondo sessuale che ebbe luogo nel paese di Malo il 3 marzo del 1839<sup>214</sup>. La vittima era Giovanna Paganini, una donna di trent'anni nativa di Asiago ma residente a Malo sin da bambina. La giovane era stata per undici anni al servizio di Alessio Frealdo, un possidente della zona e aveva vissuto a fasi alterne a Schio, dove si trovava la casa del suo padrone, e a Malo, dove si era infine stabilita dopo aver trovato lavoro come "industriante", verosimilmente in una delle filande presenti in paese all'epoca<sup>215</sup>. La sera dell'aggressione Giovanna si trovava a Malo da due settimane, alloggiata da sua sorella Pierina, la quale viveva con il marito Giusto Pamato e i loro figli. Nell'interrogatorio tenutosi la mattina del venerdì 8 marzo presso la pretura di Schio<sup>216</sup>, Giovanna Paganin raccontò che la sera della domenica precedente si era recata assieme alla sorella Pierina all'osteria di Francesco Marchioro detto "Culata" a bere. Secondo la donna, l'osteria, che portava all'insegna un sole, si trovava a pochi passi da casa, all'interno della stessa contrada<sup>217</sup>. La donna raccontò di aver bevuto circa tre bicchieri di vino a testa, ma che all'incirca verso le ore dieci Pierina decise di tornare a casa; la sorella tornò poco più tardi a chiamarla, ma Giovanna aspettò che arrivassero le ore undici per uscire dall'osteria. Allontanatasi di pochi passi, però, si ritrovò inaspettatamente circondata:

---

<sup>214</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101. Il processo è composto da due voluminosi fascicoli, che conservano quasi in toto la documentazione dell'indagine svolta prima dalla Pretura di Schio e poi dal relatore Borgo, nonché i referati e le sentenze emesse dal tribunale vicentino e da quello di Appello. Il procedimento giudiziario, infatti, fu piuttosto lungo e complesso, tanto che si concluse a più di un anno di distanza dal suo inizio, nella primavera del 1840.

<sup>215</sup> Come sarà chiarito più avanti nel testo, all'epoca in paese si trovavano alcuni impianti produttivi che si occupavano di torcere i fili di seta, lavorazione che a Malo aveva avuto inizio nel 1768 con la concessione da parte dei Cinque savi alla mercanzia verso alcune persone dell'autorizzazione necessaria per usare i fornelli per la bollitura, MANTESE 1979, 169.

<sup>216</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXIV

<sup>217</sup> L'assetto urbanistico del paese rispondeva solo parzialmente a quello attuale, così come la toponomastica, tuttavia è possibile ricostruire parzialmente la posizione dei luoghi descritti a partire dalle informazioni contenute nel catasto austriaco, le cui rilevazioni su Malo vennero concluse nel 1835, cfr. ASVi, *Catasto austriaco, Registri, Malo a ponente*. Dai registri si comprende che l'osteria del Marchioro si trovava nello slargo che formava l'incrocio della strada regia con via Grisi e contra' Busia, a sud-est rispetto al centro del paese, vd. Fig 2. La casa di Giusto Pamato, intestata al padre di lui Desiderio, si trovava poco più a nord, lungo la strada di contra' Lovara, vd. Fig 2. La distribuzione è confermata anche da informazioni contestuali delle deposizioni: ad esempio, Giovanni Berlato, uno degli imputati, confessò alla pretura di Schio che dopo aver trascinato Giovanna in contra' Busia egli era tornato a casa passando per via Muzzana, diretto verso la "piazza", cioè lo spiazzo da cui la comitiva era partita. Dunque, l'azione si svolse nel raggio di circa 300 metri, ma nonostante questo la violenza poté passare inosservata per via della posizione defilata e della conformazione di via Busia.

[...] mentre stava per voler soddisfare ad un mio corporale bisogno stando in piedi, mi vidi ad un tratto attornata da tre individui che io riconobbi l'uno per certo Sensigolo, l'altro per Gallizian, ed il terzo per Copano di cui ignoro i nomi. Questi tre individui mi furono tutto all'improvviso addosso, e subito dopo di loro mi venne pure addosso il Zotto Benedetto Nan che ben ravvisai. Tosto che mi ebbero il Gallizian ed il Copano, l'uno mi chiudeva gli occhi colla mano aperta, e l'altro mi teneva chiusa la bocca pure colla mano, mentre il Sensigolo mi aveva preso per le braccia e mi trascinava nella contrada Busia, ch'è una situazione remota del nostro paese<sup>218</sup>, e dietro di me veniva il Nan, che colle mani mi spingeva innanzi. Mi trascinarono in tal guisa quei quattro individui togliendomi ogni mezzo di resistere alle loro violenze fino alla metà quasi di quella Contrada, ove giunti tenendomi sempre ferma per le braccia, e chiusa la bocca onde non avessi a gridare aiuto, quantunque di tratto in tratto mi riusciva di gridare aiuto, come ebbe a intendere Nicola Volpe domestico del signor Giovanni Zerbato che mi disse avermi udita gridare, mentre veniva da quei individui trasferita nella indicata Contrada della Busia. Giunti, come dissi, con loro a metà di quella Contrada, e nel massimo spavento per vedermi sì maltrattata da quegli individui, io era quasi divenuta insensibile, ed aveva per così dire quasi perduto l'uso della ragione.

La donna continuò la sua narrazione senza risparmiare i dettagli più crudi della vicenda e anzi insistendo sull'impossibilità sia fisica che mentale di resistere ad un tale livello di violenza:

Obbligata come io era, ed incapace quindi ad opporre qualsiasi resistenza, il Sensigolo che mi stava dinnanzi, e che più d'ogni altro ben ravvisai, mi gettò a terra, e tosto che io fui a terra, vidi che all'indosso mi stavano quei quattro individui oltre ad altri quattro o cinque che io non riconobbi, se si eccettui un certo Berlato. Tratta che fui a terra dal Sensigolo li Copano e Gallizian nonché il Nan mi tenevano ancor stretta per il collo, per le braccia e per la testa, e gli altri mi tenevano chi pei piedi, e chi per le cosce, ed alzatemi le gonne il Sensigolo fu il primo a violarmi, e poscia l'uno l'altro di quei individui mi violarono, e nel mentre l'uno mi violava, gli altri mi maltrattavano col tasteggiarmi in ogni parte del corpo onde forse eccitare le loro libidinose voglie. Dopo che il Sensigolo mi fu addosso io perdetti quasi del tutto l'uso della ragione, e trovandomi in tale stato io non ho potuto osservare chi sieno stati oltre li cinque primi individui, quegli altri che mi violarono e maltrattarono. Dopo che essi avevano saziato le loro voglie, ridottami ad uno stato il più miserabile non contento di ciò il Sensigolo mi mise le mani nella

---

<sup>218</sup> In effetti, osservando il catasto austriaco, le cui rilevazioni su Malo vennero concluse nel 1835, si nota che via Busia rappresentava la propaggine meridionale del paese e si trovava in effetti in una posizione relativamente defilata rispetto al centro, contornata da broli e campi. Per una panoramica sull'assetto delle contrade si veda ASVi, *Catasto austriaco*, Malo a ponente, f.9, f.14, f.15 e f.17. Mariangela Cogo, in una sua opera sull'urbanistica maladense fornisce una descrizione pittoresca dell'aspetto che la detta contrada poteva avere nel XIX secolo: "Nell'Ottocento venne ribattezzata Buggia ed era un altro luogo singolare del paese. Da Piazzola alla Proa si svolgeva ondulato il percorso tra le alte cortine di muri che ospitavano cespi di felci, lucertole, ramarri e chiocciole. Sembrava di percorrere un camminamento di fortezza e ci richiamava l'aspetto che Malo aveva a fine Cinquecento quando l'abitato era asserragliato da ogni parte dalle recinzioni dei broli", cit. COGO 1999, 176. La particolarità del luogo derivava dall'essere di fatto una "Contrà senza case", cinta da mura ma quasi priva di abitazioni, dato che l'unica costruzione adiacente, a fine anni '30, era il complesso di villa Zerbato, oggi Clementi, *Ibidem*. In effetti, tutti i soggetti del processo la identificarono come una "contrada" e non come una via, ma in ogni caso data la sua posizione e le sue caratteristiche era il luogo ideale per compiere una violenza senza essere visti. Oggi via Busia ricopre un'importanza decisamente minore nella viabilità maladense rispetto a quella che poteva avere all'epoca dei fatti, tuttavia in qualche modo ha conservato nel tempo il profilo meandrico e vagamente suggestivo, infatti le amministrazioni comunali che si sono susseguite hanno conservato porzioni delle mura dei broli che cingevano la via e in parte è ancora possibile apprezzare – nel tratto successivo al porticato di villa Clementi – un'eco del paesaggio aperto e campestre attraversato dalla via.

vagina, e per bene un quarto d'ora mi frugò con quella mano nella stessa per cui mi cagionò una emorragia di sangue, giacché io versassi di questo in grand copia sul luogo, come venne rilevato nella mattina susseguente [...]. Stanco finalmente il Sensigolo di più oltre maltrattarmi mi lasciò in libertà. Io rimasi ancora per qualche tempo in istato di estremo abbattimento sul suolo, ma riavutami mi cercai di rialzare a stento da terra. Tosto che io fui rialzata da terra piangeva e gridava per trovarmi sommamente addolorata, e nel mentre io piangeva mi vidi nuovamente assalita dalli Gallizian, Copano, Sensigolo, Nan e Berlato, i quali mi presero cioè il Gallizian ed il Nan l'uno per un braccio, e l'altro per quell'altro braccio. Il Copano mi teneva fermo il capo chiudendomi gli occhi, però non in modo che io non potessi vederli. Mentre essi mi tenevano fermi, il Sensigolo mi strappò dal collo il cordon d'oro con crocetta, e due passelli, e poscia mi levò dalle orecchie gli orecchini pure d'oro, e dal dito indice della mano destra una vera pure d'oro con ismalto. Io vedendomi spogliata dell'oro voleva gridare, ma non mi fu possibile, giacché il timore mi avea tolto la favella.

Subito dopo essersi accorta del furto avvenuto, vide il Sensigolo, il Gallizian e il Copano allontanarsi in direzione dell'osteria, quindi del centro del paese, per tornare alle proprie abitazioni.

Rimasta io sola colli Berlato e Nan, ed essendomi riuscito di sciogliere la favella scalamai "oh Dio deme almen el me oro = proferite queste parole il Nan avesse dei solfanelli fulminanti e curvatosi col chiarore di esse fece mostra di cercare l'oro che mi era stato tolto. Dopo aver osservato per terra col Berlato, quest'ultimo fece comparire l'oro, non so se l'abbia effettivamente rinvenuto, o se per nascondere la loro colpa, lo abbiano fatto appositamente comparire sul suolo. Il Berlato levato da terra l'oro, che diceva d'aver rinvenuto, me lo consegnò, ma osservatolo dipoi quando io fui a Casa, rinvenni che dal cordon d'oro che mi era stato consegnato dal Berlato, e che era quello che mi strapparono dal collo, ne mancavano due fila. Dopo avermi consegnato l'oro, li Berlato e Nan avendo udito del rumore, ed un calpestio di persone che sembrava provenire da Casa mia, essi si diedero alla fuga dirigendosi dalla parte opposta [...]. Tosto che li Berlato eransi partiti fuggendo, vidi comparire mia sorella che era venuta in traccia di me la quale appena mi ebbe a vedere mi chiese cosa faceva, e non avendo io ad essa data risposta, mi venne appresso, e vedendomi molto tramortita ed abbattuta mi chiese dove aveva l'oro che essa non più ravvisava indosso a me. A questa richiesta io piangendo le risposi che me lo avevano tolto. A questa mia risposta data ad essa tutta tremando ella soggiunse "Oh cani! Tasi che li ho conossui" e poscia mi disse che aveva riscontrati in quel momento poco distanti da me tre individui che essa conobbe per li Sensigolo, Copano e Gallizian.

In pessimo stato, devastata e sanguinante, Giovanna tornò a casa reggendosi al braccio di Pierina, ma giunta all'abitazione si accorse di non avere più con sé un napoleone d'argento datole poche ore prima dal cognato per pagare il vino e una lira austriaca di nuovo conio di sua proprietà. Di fronte al consesso pretorile sentì il bisogno di precisare che "poiché era più morta che viva" non se n'era resa conto prima: vista la sua condizione Pierina tornò sul luogo dello stupro per cercare gli effetti sottratti, ma senza successo. Dopo aver ascoltato la ricostruzione dell'episodio violento, il pretore proseguì l'interrogatorio cercando di definire meglio i dettagli dell'accaduto; per prima cosa domandò alla Paganin se durante l'aggressione avesse subito delle lesioni e in effetti Giovanna mostrò di aver riportato diverse contusioni al petto, una sotto la guancia sinistra e un'altra nella coscia destra. Aggiunse inoltre che quest'ultima le fu

causata dal Nan, che le aveva conficcato le unghie nella carne nel tentativo di tenerle ferma la gamba. In assenza di un chirurgo che confermasse quanto detto dalla donna, il consesso decise di avanzare ulteriori domande, anche se non poté fare a meno di notare che Giovanna portava ancora sul corpo tutti i segni della violenza, i quali coincidevano perfettamente con il suo racconto. Mantenendosi sulla questione fisico-medica, il pretore chiese se l'emorragia di cui aveva parlato la donna potesse essere stata causata dal ciclo mestruale. Giovanna negò con fermezza questa ipotesi e anzi colse l'occasione per raccontare nuovamente come gli oltraggi alla sua persona non si fossero limitati alla sola violenza carnale, ma che i suoi violentatori avessero inferito ulteriormente palpeggiandola pesantemente e inserendole le dita nella vagina. Tuttavia, non riuscì a scendere ulteriormente nel dettaglio perché, come ebbe a dichiarare, "io mi trovavo in uno stato di abbattimento tale che non sapeva nemmeno di esistere". Appurato che la donna aveva opposto una certa resistenza, il consesso cercò di misurarne l'entità e domandò se nella colluttazione fosse riuscita a ferire qualcuno dei giovani, al che lei rispose:

Il Berlato, che per quanto mi ricordo fu l'ultimo che mi venne addosso, e che volle pure colla violenza violarmi, non potendo io più resistere, ed essendosi egli col suo volto avvicinato al mio, io tentai di afferrarlo colla bocca, e mi riuscì di prenderlo nella guancia sinistra, per quanto mi ricordo, e mi si disse, giacché io non lo vidi, che esso tuttora ha le tracce della morsicatura da me impressa.

Dopo aver ottenuto tale risposta, che stupì per un momento il consesso, dato che probabilmente il magistrato e i suoi collaboratori non si aspettavano una tale forza d'animo e una resistenza così strenua, il costituito proseguì. Lo scopo del pretore era quello di gettare luce nel contesto che aveva dato origine ad un atto così violento, dunque incentrò le sue domande sull'osteria e sul comportamento tenuto quella sera dagli avventori; infatti, la pretura era tenuta a fornire al tribunale provinciale tutti gli elementi necessari affinché si riuscisse ad attribuire aggravanti ed attenuanti. Giovanna rispose di aver visto il gruppo bere, ma non fino all'ubriachezza, e giocare a carte in un tavolo del locale; inoltre, asserì di non aver avuto alcun contatto con loro e di essere uscita in completa autonomia. Quest'ultimo dettaglio attirò l'attenzione del pretore, dato che un atteggiamento anche solo vagamente licenzioso e amichevole da parte della donna avrebbe potuto prestare il fianco a dei dubbi sul suo dissenso rispetto al rapporto sessuale. Dunque, le fu chiesto di ripercorrere una seconda volta i momenti che avevano preceduto l'aggressione, al che Giovanna rispose nuovamente che era uscita da sola, senza dare il braccio a nessuno dei suoi assalitori. Più volte il pretore pose le stesse domande formulate in maniera diversa, per far emergere eventuali discrepanze, tuttavia la giovane maladense si mantenne estremamente precisa e coerente nella sua versione e approfittò per accusare con maggior accuratezza Bernardo Sensigolo del furto dei suoi oggetti d'oro. Come abbiamo già avuto modo di osservare nel primo capitolo, i giudici durante la dominazione austriaca tendevano ad usare la mano pesante soprattutto nel caso di reati economici quali il danneggiamento di proprietà o appunto il furto e la rapina e così pure il pretore di

Schio si occupò con zelo di stabilire con esattezza il valore dei monili e il modo in cui erano stati sottratti. Questi, in verità, erano stati recuperati quasi subito dal commissario di polizia di Malo, nel corso delle perquisizioni che avevano interessato le case dei sospettati subito dopo il loro arresto, avvenuto la mattina del 4 marzo. Il cursore comunale del paese, Giovanni De Facci, interrogato il 14 marzo, raccontò che le indagini in casa dei sospettati non avevano portato ad alcuna risultanza, senonché

Passati dipoi nella casa di Bernardo Sensigolo abbiamo colà rinvenuto in una cassetta che stava vicino al suo letto, e precisamente nella tasca di un gilet che ivi era rinchiuso un borsellino di cotone a diversi colori con due anelli, entro cui eranvi avvolte in un pezzo di carta lacera due mezze sovrane di nuovo conio. Passati poi ad osservare più attentamente se in vicinanza a detta cassetta si trovasse qualche cosa, mi fu dato di trovare un paio di orecchini d'oro, nonché una vera con ismalto dello stesso metallo.<sup>219</sup>

Gli effetti furono requisiti e portati dal commissario di polizia alla pretura, dove furono mostrati a Giovanna Paganin, che li riconobbe prontamente. Dopodiché, la donna raccontò che a seguito dello stupro aveva dovuto trascorrere in casa una convalescenza di due giorni<sup>220</sup>, per colpa dei quali aveva perso il lavoro in filanda. Ottenute le informazioni richieste, il colloquio si avviò alla conclusione, ma prima di lasciar andare Giovanna Paganin, il magistrato le chiese se, in quanto donna non sposata, avesse avuto “commercio carnale” prima di domenica 3 marzo<sup>221</sup>. Senza mostrare apparentemente alcun segno di

---

<sup>219</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LIV

<sup>220</sup> Questo dettaglio fu poi confermato dalla deposizione del chirurgo Semerani, che disse di aver esercitato un salasso sulla Paganin il giorno dopo le violenze subite. Egli ricordò che la donna “appalesava uno stato di orgasmo” il quale “dava a credere ch'essa avesse concepito del timore”, dunque tale stato di stress avvalorava la versione per cui Giovanna era stata presa a forza e condotta via contro la propria volontà. Inoltre, il medico ebbe modo di notare in quell'occasione – di poco successiva allo stupro – le numerose contusioni e lacerazioni presenti sul corpo della donna, cosa che non aveva potuto fare nel giorno del primo interrogatorio a Giovanna, l'8 marzo. Tuttavia, trattandosi di una persona di riguardo all'interno della comunità che prestava una testimonianza sotto giuramento, le sue parole vennero considerate con attenzione, tanto più che il consesso aveva già rilevato la corrispondenza tra ciò che aveva affermato la Paganin e le tracce ancora presenti su di lei. ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXIII.

<sup>221</sup> La domanda potrebbe sembrare piuttosto in malafede, volta cioè a confermare la cattiva *fama* di Giovanna oppure a farla sentire a disagio per metterla in una condizione di “svantaggio” nell'interrogatorio. Se questo era l'intento non ebbe grande successo, dato che la risposta della donna fu diretta e priva di cedimenti; negli angusti limiti che la documentazione ci pone, possiamo supporlo sia per il tono schietto delle sue parole, sia perché i segretari dei tribunali asburgici, nel caso di interrogatori o confronti lunghi e complessi, erano soliti annotare le manifestazioni più evidenti dei sentimenti di testimoni e sospettati, come ad esempio scoppi di pianto, rossori o scatti d'ira, BIASIOLO 2011, 172-173. L'assenza di alcun indizio di imbarazzo o disagio porterebbe dunque a far pensare che in questo periodo, almeno nelle classi popolari, i riferimenti alla sessualità venivano vissuti a livello verbale senza particolare pudore o reticenza, come sembrerebbe suggerire Edith Saurer per quanto riguardava le prostitute in età vittoriana e il loro rapporto con i tribunali, SAURER 2019, 172-185. Ovviamente la fonte giudiziaria è una tipologia documentaria particolare, con cui non è possibile ascoltare le parole di individui appartenenti a gruppi sociali subalterni prescindendo dalla mediazione di coloro che erano responsabili della loro trasposizione in lingua scritta, cancellieri, segretari, uomini di diritto. Tuttavia, come ha dimostrato Natalie Zemon Davis nel suo *Fiction in the Archives: Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-century France* (ZEMON DAVIS 1987), è possibile raggiungere un certo grado di approssimazione sfruttando le chiavi culturali per decodificare i vari livelli di discorso presenti in questi testi. Nel caso specifico, questa assenza di *vergogna* nel riferirsi alla sfera sessuale potrebbe essere un ulteriore indizio del fatto che la società rurale veneta non avesse ancora elaborato i tabù tipici della borghesia e che dunque trattasse la materialità dei rapporti fisici con minor difficoltà. Questo spiegherebbe il modo estremamente piano e dettagliato con cui Giovanna e altre donne che subirono violenze simili raccontavano ai giudici la loro sofferenza, senza paura di scendere nel dettaglio, dando quasi la sensazione di

imbarazzo, la giovane rispose che da lungo tempo non era più vergine, tuttavia, cercando di consolidare la propria posizione, specificò:

Io non ebbi mai alcuna relazione d'amicizia od altro con nessuno di quegli individui da me riconosciuti per miei violatori ed aggressori, né io credo alcetto con alcun altro dei loro compagni che non conobbi.

Infine, il consesso lasciò cadere un'ultima domanda, quasi con noncuranza, anche se si trattava di una domanda subdola, tatticamente posta ad una donna provata da tre ore e mezza di interrogatorio serrato: “se [la sera dello stupro] fosse alterata dal vino?”. Una risposta affermativa avrebbe sicuramente inficiato l'attendibilità della ricostruzione operata dalla donna, che però negò immediatamente questa possibilità:

Allorquando io partii verso le ore 11 dell'indicata domenica dall'osteria del Marchioro io mi trovavo di mente sana, né alcetto era alterata dal vino che io bevetti nella sola quantità di tre bicchieri in compagnia di mia sorella; ed in tale stato di salute mentale mi trovavo anche quando fui assalita e violata dai [...] cinque individui.

Dopo questa risposta, la donna confermò il resoconto scritto apponendovi una croce. La deposizione di Giovanna Paganin dovette passare attraverso uno scrutinio severo nonostante questa ricostruzione fosse stata fatta in occasione del primissimo esame della donna. Lo scopo della convocazione in pretura doveva essere quello della mera “verificazione del fatto” denunciato da Giovanna al commissariato di Malo, obiettivo che però il pretore perseguì con grande acribia, cercando di testare la solidità delle sue parole. Infatti, confrontando il primo interrogatorio di Giovanna con i *costituti sommari* dei suoi violentatori ci si accorge facilmente che il pretore di Schio aveva usato una maggior circospezione nel confrontarsi con la giovane vittima, dato che ritornò spesso sulle stesse domande, alcune delle quali potevano instillare il dubbio nella mente della donna, mentre invece lasciò uno spazio maggiore al racconto degli uomini che la aggredirono. È pure vero che si trattava appunto di *costituti sommari*, dunque di esami che avevano lo scopo di “registrare le risposte date alle sue [del giudice *n.d.a.*] domande, poste senza malizia, minaccia o

---

essere abituate a vivere in un contesto niente affatto estraneo alla violenza. Un caso analogo riportato da Claudio Povolo riguarda l'attentato stupro di Maria Kuhweiner, una suonatrice di chitarra itinerante, la quale testimoniò la dinamica dell'aggressione da lei subita con “quel privilegio della schiettezza che sembrava essere precluso a donne appartenenti ad un ceto sociale più elevato” cit. POVOLO 2016, 43.

C'è anche da dire, però, che la domanda rivolta dai giudici rientrava pure in una prospettiva giuridica di derubricazione del fatto, cosa che, come ha notato Loredana Garlati, aveva un peso non indifferente nel determinare la pena o comunque nel conferire una cornice di senso agli avvenimenti GARLATI 2009, 494-499. Ovviamente nel processo in questione sarebbe stato difficile per i giudici sottovalutare la componente violenta dell'atto, ma conoscere se la giovane fosse illibata o meno avrebbe qualificato l'aggressione come uno stupro o come una “deflorazione”. Di conseguenza, una denominazione piuttosto che un'altra avrebbe dato un senso diverso alla vicenda, dato che il termine “deflorazione” insiste sulla perdita della verginità e dell'onore, mentre “seduzione” implica l'idea di un sotterfugio, come ha scritto Margherita Pelaja nel suo saggio relativo alla giustizia papalina, cfr. PELAJA 2001. In effetti, nel sistema asburgico ricorrono diverse denominazioni che potevano accompagnare azioni di violenza sessuale: “seduzione”, considerata una grave trasgressione e dunque punita in modo lieve, “stupro violento”, “deflorazione”, che si applicava soprattutto nei casi in cui la vittima dello stupro era minorenni oppure “attentato stupro violento”. Queste diverse derubricazioni si applicavano a casi diversi tra loro, ma conservavano una certa dose di discrezionalità, a seconda della ricostruzione operata dal relatore. Esse, dunque, sono interessanti nella misura in cui ci svelano la cornice interpretativa dei giudici stessi, PELAJA 2001, 135-136.

inganno”<sup>222</sup>. Tuttavia, è comunque interessante rilevare l’atteggiamento sospettoso del pretore nei confronti della vittima, che permane almeno in una prima fase, fatto indicativo di una certa diffidenza nei confronti di una donna che aveva avuto per lungo tempo - a suo dire - rapporti extraconiugali e che era solita frequentare le osterie. Ciononostante, Giovanna Paganin sostenne pacatamente la conversazione e anzi riuscì a modulare la propria testimonianza in maniera estremamente efficace, dato che si presentò come assolutamente non consenziente al rapporto carnale con coloro che la violarono e addebitò il successo della loro sordida azione all’uso della forza, a cui per inferiorità numerica e fisica sarebbe stato impossibile resistere, nonché allo stato di shock emotivo causatole dal sentirsi oppressa e violata<sup>223</sup>. Insistendo su questi due aspetti la giovane maladense poté garantire che la propria resistenza era stata strenua, tanto che era riuscita a ferire un membro del gruppo, Giovanni Berlato, e allo stesso tempo giustificare la “resa” alle voglie dei suoi stupratori, dovuta al suo stato mentale. Tuttavia, non era affatto scontato che la resistenza di per sé potesse portare ad un esito processuale favorevole alla vittima, come testimonia il caso quasi coevo di Maria Kuhweiner<sup>224</sup>, in cui l’opposizione della donna fu interpretata dal relatore Bernardo Marchesini, con una piroetta interpretativa piuttosto paradossale, come il mancato utilizzo da parte dell’aggressore di tutti i mezzi in suo possesso, fatto che a suo dire denotava l’assenza della reale intenzione di portare a compimento il suo proposito<sup>225</sup>. La direzione che il caso di Giovanna poteva prendere comprendeva dunque un ampio ventaglio di possibilità, che potevano variare a seconda di molti fattori, tra cui appunto pregiudizi e stereotipi del relatore e degli altri consiglieri del tribunale provinciale, quindi è necessario tenere presente il modo in cui si sviluppò il dialogo tra la vittima e i magistrati.

---

<sup>222</sup> Cit. BIASIOLO 2010, 142

<sup>223</sup> Nel suo discorso Giovanna fece numerosi riferimenti a quello che oggi noi considereremmo il suo stato psicologico al momento della violenza e nelle ore successive. Espressioni come “io mi trovavo in uno stato di abbattimento tale che non sapeva nemmeno di esistere”, “era più morta che viva” oppure “il timore aveva tolto la favella” denotano da un lato il profondo impatto subito, dall’altro l’alto grado di consapevolezza e di espressione del proprio “stato di salute mentale”. Questa capacità è rilevante dal momento in cui permise a Giovanna di spiegare perfettamente ai magistrati la presenza di alcune aporie e vuoti di memoria nella sua esposizione dei fatti e anche perché consentì di rendere più credibile la sua asserzione di non essere stata inebriata al punto tale da non essere padrona di sé.

<sup>224</sup> ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b.653, 1841. Il processo durò circa due anni dal luglio 1839 allo stesso mese del 1841, POVOLO 2016, 59. Per un’analisi di questo caso si veda POVOLO 2016, 33-64 e POVOLO 2006, 303-314

<sup>225</sup> POVOLO 2016, 50-51



Fig. 1) ASVi, *Catasto austriaco, Malo a ponente*, all. D. A partire dalla piazza vecchia, procedendo verso sud est sulla via regia si incontra la contrada Borgo, con l'incrocio di via Muzzana, per poi passare per la contrada Lovare e giungendo infine all'incrocio – facilmente identificabile perché segnalato anche da un allargamento della via – tra contrà Busia e via Grisi. Il complesso situato tra queste due strade e che circonda gli appezzamenti segnati con i numeri 828 e 1725 è quello di villa Zerbato. Gli edifici allungati che seguono via Busia sono le stalle e il porticato della casa padronale, dopodiché come si può notare, la “contrada” procedeva inoltrandosi nei campi, lontano da qualsiasi presenza umana.






Fig. 2) ASVi, *Catasto austriaco, Malo a ponente, all. D.* Con la lettera **A** è segnato il luogo in cui probabilmente abitavano le sorelle Paganin, situato in contra' Lovara, mentre con **B** è localizzata la casa-taverna di Francesco Marchioro. Il tratto in rosso identifica il breve percorso dalla casa all'osteria, mentre quello blu ripercorre i movimenti della compagnia dal locale fino al probabile luogo della violenza, nel mezzo di contra' Busia.



Fig. 3) L'aspetto attuale di via Busia, cinta per buona parte della sua lunghezza da muri, in parte conservati in parte ricostruiti



*Fig. 4)* Lato Nord-Est di villa Clementi, all'epoca Zerbato: si notano la torre, le stalle e il retro del porticato; sulla destra si intravede il muro di via Busia, che continua passando a nord del complesso.



*Fig. 5)* L'aspetto attuale di contra' Lovara, ora via cardinal De Lai. Confrontando l'immagine satellitare a quella del catasto austriaco si nota che questa zona del paese ha mantenuto la sua fisionomia, con le facciate delle case che danno sulla strada una accanto all'altra e i broli sul retro. Probabilmente, la casa bianca in primo piano era quella di Giovanna e Pierina.

## *La decisione delle sorelle*

Il giorno dopo la deposizione di Giovanna toccò alla sorella, Pierina Paganin, testimoniare sugli avvenimenti della notte del 3 marzo<sup>226</sup>. Pierina si presentò alla pretura e da prassi elencò le sue generalità: giovane di 27 anni, sposata con Giusto Pamato di Malo, con figli, cattolica, illetterata e anch'essa "industriante" impiegata nel paese in cui aveva vissuto sin da bambina. Quel giorno furono interrogate diverse persone variamente implicate nella vicenda, ma le parole della giovane sorella della vittima furono le più utili alla pretura, intenta ad abbozzare almeno in parte la trama intricata degli eventi. La versione di Pierina fu sostanzialmente coerente con quella di Giovanna: entrambe erano concordi sugli orari, sui dettagli della permanenza all'osteria di Francesco Marchioro, per nulla turbata da alcun episodio rilevante, nonché sull'esito convulso e tragico di quella notte. Pierina raccontò al pretore di essersi preoccupata nel non veder rientrare la sorella ad un'ora così tarda – erano passate le undici e mezza di sera – e che quindi si era recata all'osteria, ma trovandola chiusa si era messa a cercare Giovanna per le strade della contrada, percorrendo la via che portava alla contrada Busia:

Direttami alla volta di quella contrada io ebbi a incontrarmi in cinque, o sei individui i quali sembravano darsi alla fuga poiché correvano, ed abbattutami per caso in un certo Copano di cui ignoro il nome, che io ben ravvisai, e riconobbi al chiarore della luna che offuscamente spandeva la sua luce in quella sera dacché il cielo era annuvolato, e fermato di faccia il Copano gli chiesi se avesse veduta mia sorella. A questa mia inchiesta egli si mostrò titubante e confuso, e nulla volle rispondermi, ma ripetuto ad esso se l'aveva veduta mi rispose tutto tremante no, e poscia se ne fuggì seguendo i passi degli altri suoi compagni fuggiaschi, il cui numero preciso non posso indicare, ma fra' quali però oltre il Copano io ben ravvisai e conobbi Bernardo Sensigolo, e Sebastiano Gallizian; l'uno lo conobbi pel mantello che indossava, e l'altro per la berretta, giacché il Sensigolo aveva il suo mantello color bleu con quattro collari, ed il Gallizian il suo berretto con frontino di cuojo.

Arrivata a metà della contrada Busia trovò la sorella in uno stato di grave turbamento e prostrazione fisica, la quale le raccontò dello stupro e del furto di parte del "cordon d'oro", dell'anello e dei pendenti. Pierina riportò poi di aver faticosamente riaccompagnato a casa la sorella sorreggendola per un braccio. Giunte all'abitazione, corse ad avvertire il capo delle guardie di sicurezza. È interessante notare che Pierina denunciò che la sorella "era stata spogliata dell'oro", ma nella deposizione non fece accenni al fatto di aver denunciato pure la violenza sessuale<sup>227</sup>. Dopodiché si avviò alla contrada Busia, per cercare una scarpa che Giovanna aveva perso durante la colluttazione nonché l'oro sottrattole, tuttavia non riuscì a vedere nulla, se non delle macchie di sangue nel punto in cui la giovane maladense era stata aggredita,

---

<sup>226</sup> Le carte della prima deposizione di Pierina, avvenuta il 9 marzo 1839, si trovano in ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXVII

<sup>227</sup> A suo dire, non si rese subito conto della violenza occorsa perché sul momento Giovanna non riuscì a proferire parola. Tuttavia, come abbiamo visto nel primo capitolo, il peso dato ai reati economici era decisamente alto, dunque Pierina poteva essere abbastanza certa di ottenere l'attenzione della magistratura appellandosi alla questione della rapina.

compatibili con quanto depresso da Giovanna. Non avendo potuto recuperare alcunché, tornò a casa dalla sorella e poco dopo vi giunsero due guardie di sicurezza, che interrogarono Giovanna. La giovane però versava in condizioni di shock tali da non permettere ai due di condurre un'investigazione approfondita, ma riuscirono comunque ad ottenere le linee generali dei fatti e i nomi dei colpevoli riconosciuti dalle sorelle Paganin. Il mattino seguente, Pierina si confrontò con Giovanna sul da farsi, trovandola in uno stato emotivo più tranquillo: la sorella maggiore raccontò quanto accaduto e specificò che Giovanni Berlato aveva promesso di rendere l'oro sottratto. Dopo aver discusso, Pierina andò a casa del ragazzo per chiedergli di rispettare la parola data e di restituire la refurtiva, ma costui negò di avere tenuto qualcosa di più di quanto aveva trovato per terra assieme ad un suo compagno, soprannominato Nan. Egli insistette nel dire che, per quanto ne sapeva, i monili e le monete perduti erano quelli che lui e il Nan avevano consegnato a Giovanna la sera precedente, appena consumato lo stupro. Pierina approfittò della poca distanza che separava la casa di Berlato da quella del Nan per chiedere anche a quest'ultimo chi conservasse l'oro rubato, ma ottenne la stessa risposta. Dunque, come raccontò alla pretura, fu solo allora che andò dal commissario di Malo a sporgere la denuncia del crimine della sera precedente.

Sembrerebbe quasi che le sorelle Paganin avessero tentato di testare la possibilità di un accordo extragiudiziale con gli aggressori, almeno per quanto riguarda la rapina degli oggetti d'oro. Non si tratterebbe certo di qualcosa di estraneo alla cultura popolare dell'epoca, come pure è stato notato più sopra per quanto riguardava le gravi trasgressioni di polizia<sup>228</sup>. Tuttavia, siccome la distinzione tra delitti e gravi trasgressioni era una categoria interpretativa propria del Codice austriaco e dunque dei giudici, possiamo ragionevolmente supporre che i soggetti popolari cercassero tentativi di ricomposizione non mediata dalle istituzioni anche nel caso di fatti considerati poi dei *delitti* dalla giustizia austriaca. Ciò sembrerebbe confermato indirettamente dalla stessa vittima: infatti, in un secondo interrogatorio in pretura, Giovanna Paganin dichiarò che al termine della violenza carnale subita e dopo essersi resa conto del furto, trovò la forza di ammonire il gruppo di giovani dicendo: “Tosi deme l'oro, che se me lo dè, gnanca le mosche lo sa, ma se nò, doman andè in preson”<sup>229</sup>. Ovviamente non siamo in grado di affermare con sufficiente certezza quelle che potevano essere le intenzioni delle due donne, tuttavia l'ipotesi dell'accordo extragiudiziale potrebbe essere suggerita, oltre che dalle parole di Giovanna e Pierina, dal contesto in cui erano immerse. Oltre a quanto già detto sulla frequenza degli accordi presi dai soggetti fuori dalle aule dei tribunali, che rispondevano con più efficacia alle aspettative sociali dei gruppi di appartenenza, non si può escludere un certo grado di consapevolezza, da parte delle classi popolari, dei limiti del sistema penale asburgico. Infatti, non è improbabile che le due sorelle fossero a conoscenza del fatto che molti processi si risolvessero in una desistenza per mancanza di prove legali, nonché della

---

<sup>228</sup> *Supra*, cfr. capitolo I

<sup>229</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXIV. Giovanni Berlato, nel suo costituito sommario, confermò quasi pedissequamente le parole proferite dalla Paganin.



difficoltà nel superare i sospetti e i pregiudizi dei consiglieri. Le modalità in cui si erano svolti i fatti avrebbero potuto lasciare spazio ad interpretazioni fuorvianti, legate soprattutto all'ambiente dell'osteria che, implicando la presenza di alcolici e di un ampio numero di uomini, veniva considerata dalla morale comune un luogo inappropriato per una donna onesta non accompagnata<sup>230</sup>. Dunque, lungi dal sottovalutare la questione della violenza carnale, il tentativo iniziale di recuperare l'oro sottratto può essere letto come un modo assolutamente legittimo e razionale per risolvere almeno una parte della questione senza correre il rischio di perdere anche quest'unica possibilità con un processo dall'esito decisamente incerto. D'altro canto, è noto agli antropologi che atteggiamenti femminili che possono apparire ad un osservatore esterno come remissivi e dimessi possono essere in realtà l'esito di strategie di sopravvivenza attive e consapevoli, legate ad un obiettivo personale o di gruppo oppure alle dinamiche di un contesto specifico<sup>231</sup>. In ogni caso, queste considerazioni cadono nell'ambito della speculazione, più o meno fondata che sia. Esse però traggono origine dall'unico dato certo, cioè il fatto che Giovanna e Pierina Paganin, tra tutte le opzioni a loro disposizione, abbiano scelto infine proprio quella di denunciare i violentatori. Tenere a mente che la denuncia alle autorità non era certo la naturale prosecuzione di qualunque violazione delle norme sociali o legali, in particolare per un crimine che per sua natura sarebbe stato sicuramente fonte di *scandalo* pubblico, consente di dare il giusto valore alla figura di queste due giovani donne e alla convinzione con cui seppero sostenere poi la loro decisione. La scelta di Pierina e Giovanna, tuttavia, non può essere spiegata esclusivamente sottolineando il carattere determinato e la volontà delle due giovani donne, perché così si fornirebbe una spiegazione limitata dall'ottica individualista<sup>232</sup>. Infatti, nell'indagare il rapporto con le istituzioni della giustizia penale è necessario rammentare che sia le reti di relazioni all'interno della comunità, sia l'interesse stesso delle magistrature verso i fenomeni denunciati, potevano influire non solo sull'esito, ma anche nella primissima fase di un processo, quella in cui avveniva il primo contatto con le istituzioni, per via diretta o indiretta<sup>233</sup>. Evidentemente, dunque, in un centro rurale vicentino della seconda dominazione austriaca denunciare

---

<sup>230</sup> A titolo comparativo, è interessante notare come anche nel caso Kuhweiner già citato Giacomo Gabbardo, un conoscente della vittima, le aveva consigliato di non denunciare l'aggressione sessuale anche perché si sarebbe trovata a dover giustificare la sua presenza a ore tarde della notte, in osterie e taverne, in compagnia di un gruppo di uomini, cosa che "non conviene ad una donna di buon fare" cit. POVOLO 2016, 46. Pertanto, esporsi alla giustizia avrebbe significato avviare un processo partendo di fatto da una posizione di "svantaggio morale" agli occhi dei giudici. A mio avviso, non è impossibile che Giovanna e Pierina Paganin avessero lo stesso timore, che si sarebbe poi rivelato fondato visto che l'autodifesa degli imputati si concentrò in buona parte sulla familiarità di Giovanna con il vino e sui suoi costumi.

<sup>231</sup> MAHER 2007, 129-131. Si potrebbe riscontrare un esempio simile nella causa per maltrattamenti da parte del marito intentata nel luglio 1832 da Angela da Crosara e poi subito ritirata, contenuta in ASBas, *Pretura di Asiago*, b.3, f.75 (si veda cap. I); in quel caso Angela riuscì a presentarsi comprensiva e dimessa, in modo da sfruttare l'immagine sociale della donna a suo favore, per far intervenire la pretura a redarguire ufficialmente e precettare il marito. Nel processo in questione, invece, si potrebbe pensare che la grande attenzione verso gli elementi emotivi presente nella deposizione di Giovanna rispondesse allo scopo di presentarsi ai giudici attraverso un'immagine che rispecchiasse le aspettative sociali di una femminilità delicata e bisognosa di protezione, sfruttando in un certo senso l'idea di genere a proprio favore.

<sup>232</sup> Interessanti, in questo senso, le critiche di Anton Blok alla dicotomia *agency / structure* in BLOK 2001, 3-5

<sup>233</sup> RIZZO 2003, 223-227

uno stupro era un'alternativa resa possibile in parte dall'interesse della giustizia asburgica verso il controllo sociale, in parte da relazioni parentali e sociali favorevoli e in parte dal carattere precipuo di ciascun individuo. Giovanna Paganin, pur non godendo di un appoggio sociale ampio, aveva dalla sua parte la famiglia della sorella, che le fu di grande supporto al momento della denuncia e per tutta la durata del processo, come dimostrano i costituiti e i confronti a cui fu sottoposta Pierina. Per relazioni sociali favorevoli, però, si possono intendere anche altri fattori oltre alle reti di protezione. Ad esempio, il fatto stesso che la notizia dello stupro costituisse uno scandalo faceva sì che chi ne fosse implicato vedesse danneggiata la propria fama agli occhi delle istituzioni, ad esempio del parroco, della deputazione comunale o delle magistrature, cosa che, come abbiamo visto, poteva giocare a sfavore in caso di un procedimento penale. Nel caso in cui si fosse giunti ad un processo poi, il fatto di essere associati a delle imputazioni disonorevoli poteva ripercuotersi anche a livello economico: infatti, pur non avendone la certezza, sono molti i casi ottocenteschi riguardanti individui delle classi popolari in cui una reputazione rovinata porta ad un licenziamento<sup>234</sup>. Il danno economico poteva giungere a contadini e stipendiati anche dal fatto di dover passare in carcere il periodo della durata delle indagini, durante il quale la loro famiglia si vedeva privata di braccia che potessero contribuire al sostentamento del gruppo. Anche in questo senso si può dire che il “contesto” sociale di Malo rendesse in un certo qual modo possibile l'opzione della denuncia da parte di Giovanna Paganin. Comunque sia, questa precisazione è un'operazione necessaria a livello conoscitivo per comprendere meglio le sfaccettature della vicenda e dei suoi collegamenti con le caratteristiche della società contadina in rapporto alla giustizia penale austriaca, ma che nulla toglie al fascino che la figura delle due giovani sorelle suscita nell'osservatore contemporaneo. Tanto più che era praticamente impossibile prevedere l'esito di un eventuale processo, in cui le circostanze dell'accaduto così come la formazione e la mentalità del giudice relatore e le dinamiche della *fama* dei soggetti giocavano un ruolo fondamentale. Inoltre, portare agli occhi della comunità un caso del genere poteva ovviamente rivelarsi svantaggioso e avvilente per la stessa vittima. Per questi motivi, quindi, è difficile restare indifferenti alla buona dose di coraggio che la scelta della denuncia implicava.

### *Una poco onesta brigata*

Giovanna e Pierina, dunque, sporsero denuncia al commissario di Malo, il quale passò il caso al pretore di Schio. I soggetti individuati dalle due come presunti colpevoli erano sette uomini, celibi, incensurati, tutti maladensi di estrazione sociale medio bassa. Nella fattispecie si trattava di Bernardo Sensigolo, 27 anni, soldato in congedo e garzone; Benedetto Tonello detto Nan, 27 anni, tessitore; Sebastiano Gallizian,

---

<sup>234</sup> Si veda ad esempio un caso di un maestro elementare a Trissino coinvolto in una truffa nel 1874 in TRIVELLI 2003, 216-217, oppure il processo per un presunto incesto citato da Domenico Rizzo in RIZZO 2003.

19 anni, anch'egli tessitore; Benedetto Pamato detto Copano, 30 anni, domestico; Giovanni Berlato, 18 anni, che si qualificò come “industriante”; Giuseppe Dalle Aste, pure diciottenne, e suo fratello maggiore Giorgio. Attraverso gli esami di questi individui i giudici arrivarono a comprendere che tra alcuni di loro sussistevano rapporti di amicizia più o meno stretti, alcuni si frequentavano più assiduamente di altri, ma che in sostanza erano tutti più che conoscenti. Si può dire, dunque, che tale consorterìa si configurava come uno di quei gruppi di giovani che costituivano la base della socialità del contesto rurale di antico regime<sup>235</sup>, ma che pur subendo alcune modificazioni sopravvissero fino all'età contemporanea<sup>236</sup>. I membri di queste compagnie erano quei ragazzi di età variabile, compresa tra quella che oggi considereremmo tarda adolescenza e l'età in cui convolavano a nozze: in sostanza, l'appartenenza ad uno di questi gruppi segnava una sorta di strappo rispetto alla condizione precedente, che però veniva ricucito dal matrimonio, passaggio con il quale si entrava a far parte del novero degli adulti, con nuove competenze e responsabilità nei confronti del gruppo<sup>237</sup>. La condizione del celibato era un tratto che accomunava questi giovani, i quali condividevano dei pattern comportamentali simili<sup>238</sup>. Ciò era dovuto alla loro partecipazione alla contesa per l'unione con una donna e per il possesso dei suoi beni dotali, impresa che, per essere portata a compimento, richiedeva che ciascuno dimostrasse virilità e aggressività nel corteggiamento, nella difesa del proprio onore e in quello della propria famiglia<sup>239</sup>. Essi trovavano

---

<sup>235</sup> Riferendosi alle compagnie di giovani nell'ancien regime, Maurice Aymard le descrive come una vera e propria “istituzione paesana”, cit. AYMARD 1988, 381-382.

<sup>236</sup> Ancora nell'Ottocento esse animavano la vita dei paesi – e dei tribunali - del vicentino, come ha approfonditamente descritto Claudio Povolo nel suo *Confini violati*, cfr. POVOLO 2000. Nonostante la loro sopravvivenza, il loro ruolo nella comunità andava lentamente mutando, dato che dal secolo precedente aveva iniziato a diffondersi una certa diffidenza se non una palese opposizione al controllo sociale da esse operato attraverso i vari riti denigratori percepiti sempre più come intrusioni intollerabili nel *privato* delle famiglie, cfr. FABRE 1988, 426-457. Tale opposizione era sintomo di un crescente interesse, sia da parte dei privati che da parte delle istituzioni, a tutelare appunto la famiglia nella sua proprietà privata e nella sua sfera più intima, facendo sì che la giustizia penale si occupasse di contenere l'irruenza dei gruppi di giovani, ma questa repressione fu un fenomeno lento e progressivo, osservabile dalle carte processuali di preture e tribunali.

Ancora nella prima metà del Novecento il modello di aggregazione della *compagnia* era la forma prevalente di socialità tra i giovani: Luigi Meneghello, celebre intellettuale e scrittore di Malo, ne tratteggiò con un taglio quasi etnografico le caratteristiche nell'opera *Libera nos a malo* (MENEGHELLO 2003). L'appartenenza ad una compagnia, inserita ormai in una dimensione prevalentemente amicale, conservava ancora lo status di fase intermedia nell'acquisizione di un ruolo sociale da parte dei giovani. Infatti, era nella compagnia che veniva elaborato e sperimentato collettivamente il rapporto con le donne e la sessualità necessario al raggiungimento del matrimonio e alla condizione di adulto, tanto che chi non ne faceva parte andava incontro ad una minor probabilità di successo, MENEGHELLO 2003, 147-159. Infine, si potrebbe forse ravvisare, nel resoconto che lo scrittore fa delle imprese della compagnia, una reminiscenza di riti di degradazione e identificazione della marginalità e della devianza che avevano contraddistinto i gruppi di giovani nell'età moderna, anche se virati decisamente verso un senso più goliardico e meno legato al controllo sociale, MENEGHELLO 2003, 160.

<sup>237</sup> Aymard traccia le fasi di transizione del ruolo sociale dell'individuo dall'infanzia alla giovinezza al matrimonio, paragonandole a quelle un rito di passaggio: AYMARD 1988, 381-383. Il raggiungimento del matrimonio, oltre a portare a nuovi doveri a cui adempiere, significava pure l'abbandono della competizione con gli altri uomini per legarsi ad una donna ed ottenere le risorse che essa portava in dote; per questa ragione, ad un uomo adulto non era più richiesto di mostrare aggressività, ma piuttosto di dimostrarsi saggio, capace e responsabile, PITT-RIVERS 1977, 28

<sup>238</sup> A quanto pare, il coinvolgimento di uomini sposati negli scontri e nelle più diverse azioni dei gruppi di giovani era estremamente raro, POVOLO 2000, 1099-1100

<sup>239</sup> PITT-RIVERS 1977, 21-23

nell'osteria un luogo di ritrovo d'elezione, frequentato prevalentemente dagli uomini e solitamente privo di qualsiasi presenza femminile oltre alle familiari dell'oste. Per questi uomini, l'osteria era uno spazio in cui poter chiacchierare, giocare a carte, socializzare, offrirsi da mangiare e da bere o parlare di affari<sup>240</sup>: infatti, questa tipologia di luoghi ebbe una grande importanza materiale e simbolica per la costruzione dei rapporti sociali durante tutta l'età moderna e anche oltre<sup>241</sup>. Al di là di questi aspetti, però, una caratteristica determinante di questi locali era la stretta separazione spaziale tra i generi, tipica secondo gli antropologi di diverse società rurali del bacino del Mediterraneo<sup>242</sup>, per la quale venivano attribuiti dei “luoghi naturali” agli uomini che si distanziavano geograficamente da quelli considerati propri delle donne. La casa, regno del femminile, si contrapponeva all'esterno, ai campi e appunto alla taverna, bar o osteria, considerati dei locali “maschili”<sup>243</sup>. Questa forma di “ecologia sessuale”<sup>244</sup> influenzava significativamente il *modus vivendi* degli uomini, o meglio, è al contempo un risultato dei rapporti tra i generi e una spinta sociale ad adottare determinati comportamenti. In una società come quella delle campagne vicentine dell'Ottocento, in cui gli uomini erano portati dalle condizioni materiali a contendersi le poche risorse disponibili, la competizione era una situazione in cui si trovavano a vivere tutti i giovani adulti e, come hanno efficacemente notato diversi studiosi, nei contesti di agone e competizione la rispettabilità e l'onore attribuiti ad un'azione sono fortemente correlati alla sua capacità di trovare spazio ed incidere nella dimensione pubblica<sup>245</sup>. Questo spiegherebbe l'associazione – in senso culturale – tra luogo di ritrovo pubblico e virilità che si può riscontrare in contesti simili. La frequentazione di osterie, bettole e affini consentiva agli uomini di esporsi e di gareggiare tra loro nell'offrirsi vicendevolmente cibo e bevande, in una rete di piccoli scambi attraverso i quali si può dar prova della propria superiorità simile all'”economia del dono” descritta da Marcel Mauss<sup>246</sup>. Tuttavia, come già detto, la lotta tra pari si svolgeva anche e soprattutto all'insegna della protervia e dell'aggressività, per cui i locali pubblici, complice il consumo di vino e altri alcolici, diventavano spesso teatro di risse, liti e baruffe di vario genere e conseguentemente

---

<sup>240</sup> AYMARD 1988, 379-380.

<sup>241</sup> Per l'importanza sociale a livello europeo si vedano BURKE 1978, 109-111 e HUPPERT 1990, 18-30. Su un contesto locale più prossimo al vicentino è interessante lo studio di Luisa Botteon sugli aspetti sociali ma pure economici delle osterie del trevigiano tra i secoli XVII e XVIII, BOTTEON 2014, 223-287.

<sup>242</sup> GILMORE 1993, 59

<sup>243</sup> *Ibidem*, 60-64

<sup>244</sup> Secondo David Gilmore, “la nozione di ecologia sessuale include il contesto spaziale del comportamento – dove si presuppone che stiano gli uomini e le donne nei particolari momenti della giornata. Ma include anche l'ambito cognitivo: la foresta di simboli e di metafore che costituisce la cosmologia morale di entrambi i sessi”, cit. GILMORE 2007, 108.

<sup>245</sup> Scrive Vanessa Maher: “Dove gli uomini sono in competizione, la pubblica opinione attribuisce onore e vergogna a quei membri della società il cui comportamento è più visibile. L'”evidenza” è così associata all'onore”, cit. MAHER 2007, 122. Allo stesso modo, Gilmore nota che in molte culture mediterranee è considerato un uomo virile chi riesce ad “affrontare gli altri e sostenere il loro sguardo” fuori dalle mura domestiche, in campo aperto, cit. GILMORE 1993.

<sup>246</sup> MAUSS 2002. Questo livello agonistico della convivialità non esclude necessariamente la spiegazione altra che propone Gilmore, che connette la segregazione sessuale nei bar ad un desiderio di creare una forma alternativa delle funzioni di cura e nutrimento, ossia di plasmare una versione maschile di ciò che ricadeva tra le prerogative femminili GILMORE 2007, 119.



passavano spesso sotto la lente d'osservazione della giustizia penale<sup>247</sup>. Questa conformazione “ecologica” del genere, pur essendo ovviamente impermeabile e soggetta ad eccezioni<sup>248</sup>, portava ad una differenziazione consuetudinaria degli spazi di vita piuttosto presente e sentita.

Infine, è forse il caso di notare l'appartenenza di molti di questi giovani al gruppo dei primi operai che lavoravano nelle filande del paese. Cinque di loro si dichiararono “industrianti” e indicarono pure i luoghi di lavoro e le loro mansioni. Nella fattispecie, Giovanni Berlatto e Giuseppe Dalle Aste erano impiegati a torcere il “filugello” di seta presso lo stabilimento di Pietro Gardellini, mentre il Nan e Giorgio Dalle Aste svolgevano lo stesso lavoro nell'opificio di Raffaele Rigotti; Sebastiano Gallizian, poi, si definì lavorante in “berrette di cotone” presso Bortolo Villan. Infine, il Copano era un carrettiere il cui padrone però aveva a che fare con il commercio della lana e Bernardo Sensigolo, ex soldato, aveva lavorato come domestico nella bottega di Andrea Casara, ma era stato licenziato poche settimane prima. Quest'ultimo, tra l'altro, era l'unico che possedeva alcuni campi, sebbene fossero pochi e in condivisione con i fratelli. Già dalla metà del XVII secolo la zona dell'alto vicentino, caratterizzata da un'ampia rete di corsi d'acqua dei quali si poteva sfruttare l'energia meccanica, aveva visto crescere la sua importanza nella produzione, accanto a quella di materia prima, di semilavorati di seta, dunque tale evoluzione portò alla nascita dei primi opifici per la trattura e la torcitura del filo<sup>249</sup>. In particolare, a Malo, poco distante da centri più importanti quali Schio e Valdagno, la prima attestazione di caldaie per la bollitura risale al 1768, quando i Cinque savi alla mercanzia autorizzarono l'uso di venti “fornelli”<sup>250</sup>. Questo settore in Veneto attraversò una fase di crisi proprio durante la seconda dominazione austriaca, che portò ad una diminuzione del numero delle prime filande. In alcune zone si verificò addirittura un ritorno alla produzione della semplice materia prima, fenomeno che però fu in parte contrastato a partire dagli anni '40 del secolo, con i primi impianti che utilizzavano macchine a vapore<sup>251</sup>. Nonostante la fase di stagnazione, nella prima metà

---

<sup>247</sup> POVOLO 2000, 1102-1108; BOTTEON 2014, 223-235. Alcuni esempi si trovano pure nei casi di gravi trasgressioni di polizia citati nel primo capitolo di questa tesi, soprattutto per quanto riguarda liti verbali e insulti.

<sup>248</sup> Pare che in età moderna, soprattutto in alcuni contesti urbani, la divisione degli spazi fosse meno marcata, VAN DER HEIJDEN 2016, 91-97. È possibile che Giovanna Paganin, nel lungo periodo trascorso nella cittadina di Schio, avesse acquisito delle abitudini che nel suo paese d'infanzia potevano apparire stranianti. Sempre a proposito di eccezioni, è interessante notare che la sera dello stupro le sorelle Paganin andarono in osteria, mentre il marito di Pierina rimase a casa con i bambini. L'uomo venne ascoltato solo una volta riguardo ai fatti, dunque non possediamo informazioni a sufficienza per fare affermazioni sensate sul contesto familiare di Giovanna. È noto però che figure di uomini schivi e restii a frequentare i luoghi di aggregazione sono stati studiati dall'antropologia mediterranea, ad esempio in GILMORE 1993.

<sup>249</sup> PONI 2009, 450

<sup>250</sup> Tra l'altro, tra i nomi di coloro che ottennero la concessione ci fu anche un Francesco Rigotti, forse parente dello stesso Raffaele che settant'anni dopo possedeva l'opificio in cui lavoravano il Nan e Giorgio dalle Aste e che faceva parte di una famiglia piuttosto attiva nel piccolo settore industriale locale MANTESE 1979, 169, 206. Questo sarebbe compatibile con il fenomeno di concorrenza e selezione tra le protoindustrie della seta sottolineato da Panciera, PANCIERA 2016, 497, 512-513

<sup>251</sup> PANCIERA 2016, 515-516. La fase di ulteriore meccanizzazione e avanzamento tecnologico a Malo si ebbe dalla seconda metà del secolo e fu di una certa importanza: nel 1866 i filandieri in paese erano una quarantina, impiegati in totale in 100 fornelli circa. Questo dato si riferisce all'anno precedente la fondazione della filanda Corielli, stabilimento di proporzioni significative rispetto all'economia locale e che fece crescere il numero di impiegati nel comparto della serica. I caratteri

dell'Ottocento l'alto vicentino non era affatto dominato esclusivamente dal settore agricolo, ma grazie alla diffusione di piccoli centri nelle campagne<sup>252</sup>, che contornavano città più avanzate in questo senso come Schio e Valdagno, l'area si poteva definire un vero e proprio "distretto protoindustriale"<sup>253</sup>. Anche Malo, sebbene in misura minore rispetto ai centri produttivi situati più a nord, rientrava per vari motivi a buon diritto all'interno della categoria della protoindustria descritta da Walter Panciera, dato che veniva ampiamente utilizzata la vicinanza dei torrenti Timonchio<sup>254</sup> e Orolo per convertire il movimento della corrente in energia meccanica per mulini e torcitoi, per l'utilizzo di forza lavoro non specializzata, proveniente da gruppi sociali diversificati e marginali e per le forme semplici di meccanizzazione, che però portavano a forme di organizzazione del lavoro nuove e più accentrate<sup>255</sup>. Sappiamo che in paese, oltre alle filande Rigotti e Gardellini, si trovava pure il laboratorio costruito da Giovanni Zerbato nel 1830, posto sui due piani del porticato della sua villa, a lato delle stalle<sup>256</sup> e dalle parole degli imputati sappiamo che in questi stabilimenti si praticava anche la torcitura del filo, operazione che necessitava di macchinari mossi a energia idraulica. Conseguentemente il lavoro si svolgeva in locali progettati specificamente a questo scopo, per cui probabilmente la sola mansione lasciata ai luoghi domestici era l'allevamento dei bachi. È opportuno insistere brevemente su questo aspetto perché la forma organizzativa della protoindustria sottendeva delle implicazioni sociali che forse possono ampliare i piani attraverso cui interpretare la vicenda. Alla luce di quanto detto, infatti, non stupiscono né il tempo né il luogo in cui i giovani si trovavano la sera della violenza: il 3 marzo era una domenica e come molti studi di storia del lavoro hanno fatto notare, in tutta Europa tra i primi operai era invalsa la tradizione del "santo lunedì", ossia l'abitudine di fare baldoria la domenica sera e di arrivare al lavoro in ritardo la mattina del lunedì, se non di saltare completamente la giornata lavorativa<sup>257</sup>. Questa consuetudine, lungi dall'essere un fenomeno estemporaneo, derivava da tradizioni precedenti, diffuse a livello locale nelle fasce più marginali della popolazione, e perdurò per un tempo considerevole, in alcuni contesti addirittura fino al Novecento<sup>258</sup>. Dunque, il gruppo di giovani che assalì Giovanna Paganin, pur essendo inserito in

---

socioeconomici di questa tradizione produttiva si possono facilmente rilevare osservando i numerosi reperti di archeologia industriale conservati nel locale Museo dell'arte serica e laterizia <https://www.museialtovicentino.it/museo/museo-dellarte-serica-e-laterizia/> (Consultato il 10/02/2021). Inoltre, il paesaggio urbano maladense conserva ancora oggi alcuni tratti del passato industriale, come ad esempio il complesso della filanda Corielli o le ciminiere che punteggiano l'abitato.

<sup>252</sup> PANCIERA 2016, 534

<sup>253</sup> PANCIERA 2016, 512

<sup>254</sup> Dal catasto si può notare come all'epoca il Timonchio scorresse più a ovest rispetto al corso attuale

<sup>255</sup> PANCIERA 2012, 27. Anche la relativa vicinanza al mercato tedesco potrebbe avvalorare l'utilizzo di tale definizione.

<sup>256</sup> MANTESE 1979

<sup>257</sup> Si veda ad esempio THOMPSON 1966, 282, 306, 357, 403, 407; cfr. anche SANGA 1994.

<sup>258</sup> Sottolineando la persistenza nel mondo operaio inglese di tradizioni popolari precedenti all'industrializzazione, Edward P. Thompson scrisse che: "So far from extinguishing local traditions, it is possible that the early years of the Industrial Revolution saw a growth in provincial pride and self-consciousness" cit. THOMPSON 1966, 407. Glauco Sanga, attraverso un'analisi filologica del gergo dei canti operai, ha proposto una teoria secondo la quale il "santo lunedì" sarebbe una tradizione originaria non del mondo contadino ma di quello dei "marginali storici", che svolgevano professioni itineranti o comunque afferenti alla dimensione di piazza, per cui l'antesignana della cultura operaia sarebbe quella di questa fascia della popolazione,

un contesto rurale, era coinvolto nel cambiamento e nello squilibrio degli assetti sociali che la primissima industrializzazione aveva portato con sé nel piccolo centro vicentino<sup>259</sup>.

### *Lo scontro per la rispettabilità*

Considerato quanto detto nel paragrafo precedente, non stupisce che i discorsi delle persone coinvolte si concentrarono con dovizia di particolari sulla situazione al locale “Al Sole” di Francesco Marchioro la fatidica sera del 3 marzo. Nelle autodifese degli accusati, infatti, i numerosi riferimenti all’osteria risultavano funzionali allo scontro tra le parti in causa, dato che esso implicava sia una discussione sulla reciproca “adeguatezza” morale agli standard sociali, sia un discorso di natura più strettamente procedurale relativa all’attendibilità della testimonianza. Per un verso i giovani uomini e i loro amici avevano tutto l’interesse a screditare Giovanna Paganin dipingendola come donna licenziosa e dedita al bere, ma così facendo tentavano pure di mettere in dubbio la veridicità stessa della deposizione della donna, insinuando che, essendo ella ubriaca quella notte, non potesse essere in grado di ricordare bene i dettagli dell’aggressione<sup>260</sup>. Anche gli inquirenti diedero un grande peso a tutto ciò, tanto che Francesco Marchioro, il proprietario del locale, fu tra i primi ad essere interrogati dalla pretura di Schio, già il 9 marzo; egli depose che la sera del delitto:

[...] nell’attigua cucina ove pure mi trovava stavasi seduta al fuoco Giovanna Paganini, la quale atteso lo stato di ubbriachezza in cui versava, si era addormentata sulla scranna ove sedea. Suonarono le undici ore, ed essendo quindi l’ora assai tarda, io presi lo scaldiletto e postovi il fuoco me ne andai a letto, ma prima di partire dalla cucina io dissi a quei giovani che stavano nella vicina camera non che alla Pastora che sedea al fuoco, e che io avea destato dal sonno, che se ne andassero a casa poiché voleva chiudere l’Osteria. [...] Io non so poi cosa sia avvenuto in seguito alla partenza di quei giovani e della Pastora dalla mia Osteria [...].<sup>261</sup>

Egli aggiunse inoltre con una vena che avrebbe potuto sembrare vagamente accusatoria che:

---

SANGA 1994, 82-83. Questa ipotesi è sicuramente interessante, ma per quanto riguarda il contesto maladense – molto distante dai grandi centri urbani della prima industrializzazione – è difficile fare una separazione netta tra le due culture, tanto più che non si posseggono altre informazioni sui soggetti coinvolti nel caso.

<sup>259</sup> Verrebbe da chiedersi se anche questo aspetto influisse sul modo in cui i protagonisti della vicenda percepivano gli spazi pubblici, se la ritualità operaia in qualche modo riuscisse a rendere più permeabili i confini di taverne e osterie. Nei lavori sulla cultura operaia non mancano le indicazioni relative alle lavoratrici, ma non sono riuscito a trovare un che affronti le tradizioni come il “santo lunedì” dal punto di vista dell’“ecologia di genere”. Sia Giovanna che Pierina, a quanto abbiamo visto, erano “industrianti” e non si facevano molti problemi a frequentare i locali per bere, ma non sembra che la cosa fosse ben vista; tuttavia, dato il carattere delle fonti è opportuno essere cauti nel fare ipotesi più generali.

<sup>260</sup> Queste due diverse strategie difensive sono riconducibili a due delle tre tecniche principali per demolire una deposizione citate da Gianrico Carofiglio, ossia “mirare al teste per colpire la deposizione” e “distruggere la storia per colpire la deposizione”, CAROFIGLIO 2007, 33-34.

<sup>261</sup> ASV, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXVI

La Pastora allorché giunse nella mia osteria alle ore sette e mezza circa in compagnia di sua sorella Pierina moglie a Giusto Pamato, trovavasi già ubbriaca, ma non però in tale stato di ubbriachezza d'averle tolto l'uso della ragione. Durante il tempo ch'essa si soffermò nella mia Osteria bevette circa quattro bicchieri di vino.

Il sottotesto inespresso era che una donna già ebra all'arrivo in osteria, oltre a essere moralmente repressibile, non doveva essere poi così credibile, soprattutto dopo aver bevuto altri bicchieri. Il Marchioro diede una deposizione più articolata e decisamente più faziosa in occasione del suo secondo costituito, avvenuto il 14 maggio. La distanza temporale aveva reso possibile l'elaborazione di una narrazione ancora più avversa a Giovanna, che insisteva ancora di più sul dettaglio della sua ubriachezza e sulla condiscendenza dimostrata rispetto alle azioni di alcuni dei giovani presenti quella sera, anche a costo di contraddirsi in alcuni dettagli. Ripercorrendo la fase finale della serata l'uomo asserì, contrariamente al costituito iniziale, che era stato presente al momento dell'uscita della compagnia di giovani e di Giovanna e che invece di andare a coricarsi era rimasto ancora nel locale assieme ad un amico:

Allorquando partirono quelle persone dall'Osteria, e che io chiusi la porta, trovandosi in essa meco Giusto Casara, il quale come mio amico si soffermò ancora per qualche tempo dopo che erano partite quelle persone, ed egli vide pure allorquando si assentarono dalla mia Osteria. Nessun altro alcerto trovavasi in essa alla partenza di quelle persone, che potesse poi rendere conto sull'ora della lor partenza, e sul loro stato mentale.<sup>262</sup>

Questo cambiamento di versione gli consentì di dare una propria ricostruzione dei minuti immediatamente precedenti all'aggressione e di presentare al pretore dei dettagli che mettevano in dubbio la deposizione della vittima.

Essi non la invitarono già ad andare seco loro a casa, ma bensì io dissi alla Pastora che andasse a Casa, a cui fecero eco quegli individui dicendole andiamo; ma essa rispose che quando andranno via gli altri, anch'essa partirà. Vedendo assolutamente ch'essa stentava a muoversi dalla scranna ove era seduta vicina al fuoco, e volendo io chiudere l'Osteria, così eccitai il Nan come quello che le sta vicino che la conducesse a casa, ed avendo quindi esso Nan soggiunto "Giovanna andemo a Casa" essa rispose "Adesso vegno" ed in quel mentre si alzò dalla scranna, e traballando, atteso lo stato di ubbriachezza in cui versava, se ne partì dall'Osteria preceduta dalli Giovanni Berlato e Giuseppe Dalle Aste, ed ella era poi circondata dalli Nan e Gallizian, i quali uno era a destra, e l'altro a sinistra di essa, e dopo di loro partì il Copano. Nessuno però di quei cinque individui l'abbracciò nel sortire dall'Osteria. Sortiti che furono non so poi che direzione abbiano preso, giacché io rimasi in cucina, ove erano ancora rimasti il Sensigolo e Giorgio Dalle Aste, che due, o tre minuti dopo sortirono dall'Osteria, in cui rimasi solo con Giusto Casara [...] che si portò poi in cucina allorché rimasimo soli.

---

<sup>262</sup> ASV1, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LIII

Il punto culminante della confessione fu raggiunto però nel momento in cui il pretore aggiunto domandò esplicitamente se potesse dar conto della moralità di Giovanna Paganini, cosa che permise al Marchioro di esprimere un giudizio sostanzialmente negativo sul conto della ragazza.

Interrogato. Di qual costume sia la Giovanna Pastora. Rispose. Sento a vociferarsi che la Giovanna Paganini è giovane di depravati costumi, dedita per quanto ho inteso a dire alla libidine. A me consta nulla di ciò a suo riguardo. Essa poi, è solita ubbriarsi, e quando poi è ubbriaca tiene essa dei discorsi osceni; anzi dirò in proposito che nella sera del sabato precedente a quella Domenica, io fui costretto d'ingiungere ad essa che partisse dall'Osteria poiché non faceva che parlare oscenamente con Bernardo Sensigolo, e ciò a motivo di allontanare qualsiasi inconveniente, giacché quando comincia a sparlare, e che si altera dal vino, essa è intollerabile, ed è capace anche di farsi vedere in pubblico a commettere degli atti illeciti.

Più che la relazione extraconiugale che la donna intratteneva, a rendere deviante la sua condotta era soprattutto la sua abitudine a frequentare i locali pubblici e a bere tranquillamente, anche da sola, accompagnandosi a uomini estranei. Oltre al giudizio di valore etico, però, l'oste introduceva anche delle circostanze secondo le quali esisteva un rapporto preesistente tra Giovanna e i suoi aggressori, in particolare con Bernardo Sensigolo, con il quale avrebbe avuto un alterco la sera precedente allo stupro, dimostrando che non solo i due si conoscevano, ma che la Paganin nutriva un certo risentimento per costui. Il dettaglio fu confermato molto più tardi dall'imputato, in una delle fasi finali del suo costituito articolato tenutasi l'8 febbraio del 1840. Il giudice Borgo, relatore del caso, era riuscito a raccogliere una serie di prove sufficienti per condannare Sensigolo, almeno sulla base di quanto stabilito dalla Sovrana Patente del 1833, a cui si doveva necessariamente fare ricorso dato che l'imputato era sempre pervicacemente rimasto sulla negativa. In un tentativo estremo di allontanare da sé il verdetto di colpevolezza, Bernardo Sensigolo dichiarò che la sera prima della violenza lui e la Paganin avevano avuto una lite accesa in osteria e che per questo lei nutriva un odio eccessivo nei suoi confronti e lo aveva accusato<sup>263</sup>. Questa precisazione tardiva<sup>264</sup> non poteva essere convincente e difatti non suscitò alcuna reazione particolare in Borgo, che contestò al Sensigolo il fatto che il ritrovamento dell'oro rubato in un posto chiuso, all'interno della sua casa, lo collocava per forza di cose sulla scena del delitto. Comunque

---

<sup>263</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXIX

<sup>264</sup> Evidentemente, l'ampio lasso di tempo trascorso tra i diversi momenti del costituito aveva permesso una circolazione di informazioni e notizie che gli imputati potevano sfruttare per plasmare o modificare in proprio favore le proprie confessioni. Lo stesso Sensigolo sembrerebbe confermare ciò in alcuni punti in cui, dimostratosi a conoscenza di fatti avvenuti dopo la sua incarcerazione, dichiara di aver sentito "vociferazioni" da parte di abitanti del paese. Giovanni Berlato, inoltre, dichiarò al primo interrogatorio che la moglie del custode delle carceri aveva rivelato ai giovani detenuti che l'oro sottratto a Giovanna Paganin era stato ritrovato a casa del loro complice, aggiungendo loro di stare tranquilli. Pertanto, anche se non si può connettere direttamente la seconda versione dell'oste a quella del Sensigolo, è legittimo supporre che le mura delle carceri non fossero perfettamente impermeabili al propagarsi delle voci e delle notizie, tanto più che sappiamo che nel lungo periodo di detenzione, i giovani furono visitati da alcuni parenti per vari motivi, ad esempio il cambio di vestiario. Inoltre, il carcere cittadino era in una posizione "esposta" alla dimensione pubblica, in piazza delle Erbe, e che nonostante le guardie la sicurezza aveva talvolta più di qualche falla, cfr. DE LUCA 2016.

fossero andate le cose la sera del 2 marzo, non si può escludere che il comportamento di Giovanna potesse essere considerato in generale come non aderente ai canoni del pudore e della vergogna tradizionalmente attribuiti alle donne. Anzi, sembra che la giovane dimostrasse una sorta di aggressività verbale che rendeva ulteriormente straniante la sua presenza nella taverna: non solo si recava da sola in luoghi “da uomini”, ma adottava pure degli atteggiamenti che la morale popolare considerava propri della mascolinità<sup>265</sup>. Una condotta del genere non poteva che essere percepita come una sfida.

L'oste Marchioro non fu l'unico a pronunciarsi sfavorevolmente verso Giovanna Paganin: il suo precedente datore di lavoro, Alessio Frealdo, affermò che nell'ultimo periodo la donna “aveva riscontrata l'abitudine di ubbriacarsi, e che la di lei ubbriachezza giungeva in tale stato da renderla stupida” e che per questa ragione aveva deciso di licenziarla<sup>266</sup>. Insistette poi dicendo che Giovanna lasciava spesso i servizi domestici per recarsi nelle osterie scledensi assieme ad altre persone per “gozzovigliare, e fors'anche a praticare delle azioni illecite, quantunque a me nulla consti di positivo a suo riguardo”<sup>267</sup>. I termini relativi alla condotta della giovane ricordano quelli usati nella deposizione di Marchioro e probabilmente sono in parte frutto della trascrizione operata dal cancelliere della pretura di Schio che stese il verbale, tuttavia è interessante notare che entrambi, sia l'oste sia il ricco possidente, utilizzarono lo stesso tono allusivo nel giudicare la moralità di Giovanna Paganin, segno che la censura di certi comportamenti da parte delle donne poteva essere condivisa trasversalmente nella società. Anche Nicola Schizzerotto detto Volpe, un domestico di Giovanni Zerbato il cui alloggio dava su contra' Busia<sup>268</sup>, fu chiamato il 14 di marzo a testimoniare, ma in merito ai comportamenti della vittima, al contrario dei due teste precedenti, si espresse senza mezzi termini:

---

<sup>265</sup> A questo proposito, sono significative le osservazioni di Gilmore, che si rifanno apertamente alla nozione di *contaminazione* elaborata da Mary Douglas in *Purity and Danger*. Riferendosi al contesto dei bar in Andalusia, lo studioso sottolinea che una donna che entrasse in un bar non accompagnata sarebbe percepita come una presenza perturbante: “Ella diventa allo stesso tempo preda e cacciatrice sessuale; è guardata quasi come una prostituta, quanto meno come una che pratica la promiscuità sessuale. Insomma perde la sua protezione contro gli sconfinamenti sessuali, sconfinando essa stessa nel territorio degli uomini. È un atto aggressivo; è punibile dall'opinione pubblica”, cit. GILMORE 2007, 116. Nonostante il contesto sia differente, non si possono non notare alcune analogie con il caso in questione, infatti pare che anche le taverne venete del XIX secolo fossero – o fossero pensate dai loro avventori uomini – luoghi precipuamente maschili.

<sup>266</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXVI

<sup>267</sup> *Ibidem*

<sup>268</sup> Schizzerotto era stato citato proprio da Giovanna Paganin, la quale aveva sostenuto che l'uomo le aveva riferito personalmente di averla udita chiedere aiuto la notte del 3 marzo, dato che come si può notare dal catasto, stalle, barchesse e altre costruzioni del complesso di villa Zerbato erano gli unici edifici abitati della contrada. L'uomo però di fronte ai magistrati affermò di aver udito Pierina e non Giovanna parlare ad alta voce insultando la sorella perché non riusciva a trovarla e l'ora era tarda e di aver sentito dei passi di persone allontanarsi, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LII. La deposizione, tuttavia, oltre a una certa confusione riguardo i tempi, presentava delle inconsistenze evidenti perché il domestico, se era stato in grado di sentire le esatte parole di Pierina, avrebbe avuto la possibilità di ascoltare pure l'incontro tra la stessa, Sensigolo, Copano e Gallizian, avvenuto nella stessa via o comunque altre voci e invece, a tal proposito, Schizzerotto disse di essersi addormentato per alcuni istanti, proprio nel momento in cui avrebbe potuto accorgersi di qualcosa.

La Giovanna Paganini fu sempre di depravati costumi poiché tiene sempre una relazione scandalosa col di lei padrone signor Alessio Frealdo, ed è voce comune ch'essa sia licenziosa, e dedita alla libidine. Essa è poi solita ad ubbriacarsi, giacché anch'io più volte l'ebbi a vedere ubbriaca. Io poi non so a quale grado giunga la di lei ubbriachezza.<sup>269</sup>

Per le strade di Malo le voci correverano rapidamente: molti testimoni alludono alla relazione della giovane Paganin con il suo padrone, dimostrando come nonostante la presenza in paese fosse stata sporadica dal momento in cui aveva passato diverso tempo a Schio e a Molina, Giovanna era una persona di chiara fama, tuttavia la censura nei suoi confronti non fu sempre unanime<sup>270</sup>. Possiamo notare però un certo atteggiamento sospettoso, denso di insinuazioni e illazioni, condiviso da molti degli uomini coinvolti, i quali sostanzialmente si rifiutarono di fornire informazioni che potessero compromettere la posizione degli imputati e anzi si adoperarono per far ricadere la colpa del fatto essenzialmente su Giovanna. In particolare, furono soprattutto altri giovani appartenenti allo stesso milieu degli imputati che si rivelarono decisi a coprire le spalle agli assalitori di Giovanna, come ad esempio Giuseppe Marchioro, il figlio diciottenne dell'oste. Il ragazzo dichiarò che la Paganin era estremamente ubriaca, tanto da essere costretta a ricorrere all'aiuto dei presenti per reggersi in piedi<sup>271</sup>; in questo modo egli sperava di giustificare la presenza degli uomini accanto a Giovanna e di far sorgere il sospetto che si fosse prestata spontaneamente al rapporto carnale successivo. Giusto Casara, coetaneo di Giuseppe, si espose più apertamente, ma anche più ingenuamente. In un primo momento in pretura disse di non essersi accorto di alcunché di rilevante, ma davanti al relatore Borgo egli cambiò versione, sostenendo di aver visto la compagnia di uomini e Giovanna all'osteria Marchioro e di essersi accorta che quest'ultima, essendo ubriaca, si era fatta aiutare ad uscire da alcuni del gruppo, andando con loro di sua libera scelta<sup>272</sup>. Queste deposizioni, per quanto molto probabilmente fossero plasmate con una buona dose di fantasia, sono significative perché indicano un grado di connivenza dei giovani uomini con i loro omologhi indagati,

---

<sup>269</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LII

<sup>270</sup> In particolare, mentre tutti coloro che intendevano infangarne l'immagine insistettero sulla sua propensione al bere e al frequentare le osterie, il giudizio sulla relazione era più sfumato, forse perché si trattava di una *liaison* con un membro esterno alla comunità paesana. Egli era un outsider a tutti gli effetti, sia perché abitava abbastanza lontano da non avere legami con le dinamiche maladensi, sia perché faceva parte di una classe sociale più elevata, il che lo poneva su un piano diverso, al di là della competizione per le donne che invece metteva a confronto gli uomini di Malo, come suggerirebbe il confronto con un fenomeno analogo descritto da Julian Pitt-Rivers, il quale notò che in Andalusia i *señoritos* non erano tenuti a seguire la stessa morale sessuale degli abitanti del *pueblo*, PITT-RIVERS 1954, 67-79; *Idem* 1977, 27. Gli inquirenti, dal canto loro, nell'unica occasione in cui acquisirono la testimonianza di Frealdo evitarono di approfondire la faccenda della relazione tra lui e la Paganin, considerandola forse un normale corollario del rapporto di potere che intercorreva tra i due, vd. ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXXVI

<sup>271</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XLIV

<sup>272</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza L

che aveva valore non solo a livello personale ma anche socioculturale, in quanto tutte le deposizioni sembrano esprimere la stessa percezione della violenza, nonché dei ruoli e degli spazi associati ai generi<sup>273</sup>.

Al contrario, i pochi componenti della famiglia di Giovanna Paganin, com'era prevedibile, si schierarono compattamente dalla sua parte. Il cognato, Giusto Pamato, nella deposizione del 13 marzo, sottolineò a suo modo che il comportamento della donna era sempre rientrato all'interno degli standard di accettabilità:

Io già da molto tempo conosco mia Cognata, e non ebbi mai d'accorgermi, ch'essa tenesse relazione d'amicizia con alcuno dei riconosciuti di lei assalitori. Essa poi tiene sempre una condotta incensurabile, e soltanto mostrasi proclive ad avvinazzarsi, ma non già, come dissi, ad ubbriacarsi.<sup>274</sup>

Dunque, solo una passione per il vino, che però non comprometteva il comportamento generalmente corretto della giovane. Il Pamato non fece alcun accenno alle relazioni della cognata, se non per esprimere appunto la convinzione che essa non avesse mai avuto a che fare in nessun modo con i suoi assalitori, togliendo le basi a qualsiasi insinuazione successivamente costruita dagli imputati, in particolare da Bernardo Sensigolo, per sostenere la tesi di un odio pregresso contro di essi a monte della denuncia. Allo stesso modo, Pierina Paganin che, come si è visto, fu molto attiva nella fase iniziale, si spese per gettare una luce positiva sull'immagine della sorella maggiore. Anche a lei, infatti, il consesso pretorile chiese più e più volte se la sera del 3 marzo Giovanna fosse ubriaca, ma Pierina persistette nel dire che, proprio a motivo della familiarità con l'alcool – “Mia sorella qualche volta beve del vino in tale quantità da renderla un poco ebbra, ma non mai ubbriaca in modo da perdere l'uso della ragione”<sup>275</sup> – i quattro bicchieri bevuti quella sera non avrebbero certo potuto offuscarle la memoria e la capacità di giudizio. Secondo la ragazza, la circostanza era da escludersi anche perché altrimenti non sarebbe stato possibile dare ragione del fatto che, qualche ora dopo aver lasciato l'osteria, Giovanna era riuscita a rendere alle guardie di sicurezza accorse a casa loro una primissima deposizione in cui, pur essendo pesantemente sconvolta dal trauma subito, riuscì a riferire subito le linee generali dell'accaduto e i nomi di tutti i giovani correi. Il pretore si premurò di indagare su questo dettaglio, che fu confermato poi dall'esame di entrambe le guardie accorse.

---

<sup>273</sup> Significativamente, l'unica testimone donna oltre a Giovanna e Pierina che fu interpellata dal tribunale si avvale della facoltà di non rispondere. Si trattava di Maria Berlatto, sorella maggiore di Giovanni, che scelse di recarsi a Vicenza, ma di non rispondere alle domande del relatore Borgo, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXV. Il silenzio della giovane, pur essendo quasi impossibile da interpretare, assume un certo interesse se pensiamo che la reticenza “definisce spesso non solo la predisposizione individuale a non coinvolgersi, ma anche uno spazio culturale più ampio che racchiude o manipola l'individuo stesso”, cit. POVOLO 2011, 10. Sappiamo che, secondo Pierina Paganin, la mattina del 4 marzo, quando si era recata da Giovanni Berlatto per tentare di farsi restituire l'oro, la sorella di quest'ultimo lo aveva rimproverato, esortandolo a restituire il maltolto. Maria a processo decise di non esporsi, ma anche di non portare alcun elemento a difesa del fratello, dunque il suo intervento resta pendente tra una possibile forma di solidarietà femminile e un timore a farsi coinvolgere nella triste vicenda.

<sup>274</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XLIX

<sup>275</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXIV



In particolare, la guardia di sicurezza Giuseppe Filippi rimase colpito dalla tenacia e dalla precisione di Giovanna nel dar loro indicazioni nonostante lo stato di shock:

Quando noi fummo a casa della Paganini dopo suonata la mezzanotte, anzi ch'era suonata un'ora antimeridiana onde farsi raccontare l'avvenuto la trovammo molto rosseggiante in volto, sbigottita e confusa, e dal racconto sincero da essa fatto dava a vedere di non essere ubbriaca, poiché se lo fosse stato, non avrebbe raccontato il fatto sì circostanziato.<sup>276</sup>

I discorsi che facevano riferimento alla taverna del Marchioro e alla condizione di Giovanna rispondevano *in toto* alle due diverse strategie della testimonianza già citate, ovvero tacciare di inattendibilità la giovane maladense e minare la sua deposizione insinuando la momentanea incapacità di intendere e volere dovuta all'alcool. In realtà, analizzando i costumi dei testimoni e degli imputati ci si rende conto che è difficile districare una tattica dall'altra e che esse non erano che due lati inscindibili del medesimo processo di *blaming* nei confronti di Giovanna Paganin. Come è stato detto nel capitolo precedente, le dinamiche di attribuzione della colpa prendevano una direzione determinata dalla cultura e dalle aspettative sociali delle comunità di appartenenza delle persone coinvolte<sup>277</sup>. Ovviamente, le motivazioni personali dei singoli individui sono difficili da cogliere, sia per la scarsità di documenti che li riguardano, sia per la natura delle fonti – tutte di natura giudiziaria – conservatesi fino ad oggi. In ogni caso però, anche se le parole degli imputati avevano un tono autoassolutorio e il chiaro obiettivo di stornare da sé la colpevolezza, è doveroso tenerle in considerazione, perché ci consentono di condurre l'osservazione seguendo il maggior numero possibile di piani culturali, così da circoscrivere al meglio il contesto materiale e simbolico che rese possibile il verificarsi di una tale violenza.

---

<sup>276</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXVI

<sup>277</sup> Bisogna dire che la pretura raccolse anche alcune deposizioni di diverso tenore, legate ad una visione piccolo borghese e per questo critiche verso i comportamenti dei giovani del gruppo. Ad esempio, il 13 marzo Andrea Casara, esercente di una bottega a Malo che aveva assunto per un periodo Bernardo Sensigolo, lo descrisse al pretore aggiunto come un "giovane vanitoso", poco onesto e dedito a condurre una vita oltre le proprie possibilità: "Bernardo Sensigolo che fu al mio servizio per circa un anno avendolo licenziato al 15 dello scorso mese di febbraio. Io poi lo licenziai perché non mi faceva un buon servizio, e perché vedendo ch'esso indossava di quando in quando dei vestiti nuovi, e sapendo d'altronde che col salario di lire 16 venete che ogni mese io gli pagava, e coi proventi di quei pochi campi di terra che possiede coi suoi fratelli, egli non poteva al certo dispendiare gran denaro nella compra di vestiti, e quindi insospettitomi che esso non fosse troppo fedele e che si avesse appropriato qualcosa del mio [...] così stimai bene di licenziarlo", ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LI. Il Casara faceva parte della piccola borghesia paesana, formata da quei pochi che conducevano un'attività in proprio e che erano in grado di pagare la tassa detta *personale*. Difatti, il suo giudizio sull'imputato era rappresentativo di un modo di condurre un'esistenza diverso da quello popolare, che implicava una gestione attenta e razionale del denaro e un certo sussiego verso le classi popolari tipici della borghesia dell'epoca, che tra l'altro era il gruppo sociale che più spingeva per limitare le intemperanze e l'influenza nella sfera pubblica delle compagnie di giovani, FABRE 1988, 426-457. Ad ogni modo però, la deposizione di Andrea Casara fu un caso abbastanza isolato all'interno del processo, perché ad essere interrogati furono spesso individui appartenenti agli strati popolari della comunità.

### *Sette personaggi in cerca di una versione*

I sette giovani imputati dell'aggressione a Giovanna Paganin furono arrestati la mattina di lunedì 4 marzo, molti di loro nelle proprie abitazioni e vennero rapidamente presi in custodia dalle guardie di sicurezza. In tal modo, non ebbero il tempo di incontrarsi per discutere una eventuale strategia difensiva da seguire in caso di processo: contrariamente all'atteggiamento compatto tenuto la sera dello stupro, il loro fronte si squagliò non appena furono costretti a dare una loro versione della dinamica degli eventi. Infatti, le deposizioni dei primi costituiti apparirono come un collage disomogeneo e incoerente di ricostruzioni diverse, in cui Giovanna usciva da sola o accompagnata, era consenziente o forzata, alcuni individui erano presenti e altri no e così via. Non stupisce molto che per dipanare il filo della vicenda il giudice Borgo abbia impiegato un tempo considerevole e che il processo, i cui documenti sono conservati in una busta costituita da due spessi volumi di centinaia di carte, sia durato circa un anno. Per giungere ad una rappresentazione credibile di quello che poteva essere successo il relatore dovette scendere con circospezione e dovizia di particolari nei fatti del 3 marzo 1839. In qualche modo gli imputati riuscirono ad ottenere un vantaggio attraverso la mancanza di una strategia condivisa, cioè il fatto che la procedura necessaria per incriminarli fu resa decisamente più lunga e difficoltosa. Non avrebbe senso ripercorrere in questa sede tutte e sette le diverse versioni, che peraltro furono modificate dagli imputati stessi nel corso del tempo e che quindi renderebbero inutilmente complesso il quadro interpretativo, tuttavia è possibile tenere in considerazione alcune questioni ricorrenti che accomunarono tra loro le ricostruzioni fatte dai giovani, sperando di riuscire così ad evidenziare i caratteri salienti della loro difese e i tratti culturali che le contraddistinsero.

Come ci si potrebbe facilmente aspettare, una giustificazione piuttosto comune fu l'appigliarsi alla presunta libera volontà di Giovanna ad intraprendere il rapporto carnale con i giovani quella sera. Questa tattica, che potrebbe sembrare scontata, era strettamente connessa con la visione dei ruoli sociali e di genere presentata nelle pagine precedenti: se si vuole prendere seriamente le parole dei rei allora emerge con chiarezza che nella loro ottica la frequentazione di osterie e la passione per il vino rendevano Giovanna una donna *contaminata*, priva di vergogna femminile, sessualmente aggressiva e perciò virtualmente disponibile a sottostare ad un rapporto e assecondare le voglie dei giovani uomini. Dunque, nel corso del processo furono numerose le affermazioni come quelle proferite dal Copano nel suo primo interrogatorio, risalente al 13 marzo 1839, nel quale affermò di essere uscito dall'osteria in compagnia del Sensigolo e che si erano avviati verso casa. Passando per via Busia avevano notato una donna a terra, circondata da diversi uomini, ma a suo dire la scena non aveva i connotati di una violenza: “[...] né io posso dire avessero usata forza per costringerla a porsi in quella posizione”. Più avanti insistette nella sua

posizione precisando addirittura: “[...] né posso dire se alcuno la tenesse”<sup>278</sup>. Allo stesso modo, Benedetto Pamato detto Nan – che nonostante il soprannome viene descritto dalla pretura di Schio come un uomo dalla corporatura alta – nel suo primo costituito avvenuto il giorno precedente non si era dichiarato estraneo ai fatti, ma aveva comunque messo in dubbio la versione della vittima, affermando che fosse difficile stabilire se la “copula carnale” fosse volontaria o meno<sup>279</sup>. Questa convinzione fu espressa anche molto tempo dopo da alcuni imputati, come ad esempio Sebastiano Gallizian che ancora nel suo costituito ordinario del 21 gennaio 1840 reiterò la sua versione secondo cui la Paganin non era “scontenta” e anzi si era lasciata condurre via volentieri dalla compagnia di giovani. A questo punto del processo, però, il relatore aveva raccolto una dose sufficiente di prove che indicavano incontestabilmente che quella sera l’azione del gruppo di maladensi si era svolta violando la libertà personale di Giovanna<sup>280</sup>. Tra l’altro, nella primissima deposizione, Sebastiano Gallizian aveva confessato al pretore di Schio che la donna era stata violentata, dunque il suo approccio difensivo era in contraddizione con quanto affermato precedentemente e assumeva quindi un significato meramente strumentale agli occhi dell’inquirente. Giovanni Berlato, invece, sostenne fin dall’inizio la tesi del consenso. Il ragazzo già il 5 marzo descrisse la scena della domenica precedente: il Gallizian aveva condotto fuori dal locale Giovanna e lui e gli altri li avevano seguiti fino a contra’ Busia, in cui avevano consumato l’atto sessuale su di lei, che però sembrava “favorevole” alla cosa<sup>281</sup>. Il giorno successivo, di fronte al consigliere relatore, iniziò a raccontare precisando che la notte del delitto sia Giovanna, donna abituata ad ubriacarsi, sia lui erano in uno stato di ebbrezza tale da non essere in grado di intendere perfettamente<sup>282</sup>, dopodiché confermò la versione precedente, aggiungendo però che la donna, in posizione di netta minoranza, “non potendo sottrarsi andò volontaria a terra” e poi fu presa per le gambe e le braccia da Sensigolo e altri<sup>283</sup>. Per quanto paradossale questa affermazione possa sembrare, in realtà essa faceva intuire che la giovane non si fosse opposta con tutte le proprie forze, come invece ci si aspettava che una donna onesta facesse, nel momento in cui si fosse trovata vittima di una violenza sessuale: molti studi in materia hanno potuto rilevare che

---

<sup>278</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XIII

<sup>279</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XII

<sup>280</sup> Oltre alle contraddizioni della sua ricostruzione, varie testimonianze dei correi lo collocavano come attore in quella triste scena, dunque in realtà era provata la sua presenza sul luogo del delitto, era soggetto alla denuncia di Giovanna Paganin e della sorella e in più la perizia medica indicava che la giovane si era opposta fisicamente al rapporto, pertanto era stata raggiunta la prova legale necessaria alla condanna. Di fronte all’evidenza, il giovane non rispose e reagì solamente chiamando al confronto i suoi compagni, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXI.

<sup>281</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXII

<sup>282</sup> L’ubriachezza poteva rientrare nelle cause di incapacità di intendere e volere previste dal Codice, VINCIGUERRA 1997b, XXVIII. Per questo diversi imputati ritennero opportuno chiamare in causa il loro stato mentale, che a loro dire avrebbe dovuto essere ottenebrato dall’alcool.

<sup>283</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza III. Il relatore, nel corso del processo, si concentrò particolarmente sull’interrogare il Berlato nella speranza di ottenere informazioni utili per formulare un’ipotesi di ricostruzione; il ragazzo fu scelto verosimilmente per la sua giovane età, che poteva portarlo a commettere errori dati dall’inesperienza, nonché dal suo carattere, infatti sappiamo – fu messo a verbale nella seconda seduta – che egli non riuscì a reggere lo stress dato dalla situazione e che in più occasioni, soprattutto nelle prime sedute, si mise a piangere.

nell'Ottocento in tutta Europa e pure negli Stati Uniti l'idea dominante riguardo lo stupro era che per la donna fosse preferibile perdere la vita piuttosto che l'onore, pertanto i giudici si aspettavano che in casi simili a quello in esame la vittima non dovesse rivelare nessun tipo di cedimento alle voglie dell'aggressore, che non fosse dovuto ad una impossibilità fisica<sup>284</sup>. Anche in un caso come quello di Giovanna Paganin, nonostante la sproporzione di forze fosse evidente e innegabile, l'allusione ad una opposizione tenue o ridotta avrebbe potuto seriamente compromettere la posizione della vittima. In tutti i suoi costituiti Giovanni Berlato continuò a sostenere che la donna era stata sempre consenziente e pur contraddicendosi in altri dettagli rimase a suo modo coerente nella sua tattica difensiva<sup>285</sup>. Il 23 settembre fece una dichiarazione singolare, cioè che secondo lui la vittima doveva essere certamente consenziente. Egli giustificava il suo ragionamento sottolineando che, il giorno successivo al rapporto, la preoccupazione principale delle sorelle era quella di recuperare l'oro sottratto e non di denunciare uno stupro. Dato che lui stesso e il Nan erano stati gli unici ad aiutare Giovanna – fermandosi a cercare a terra i monili e le monete smarrite – si aspettava che la giovane fosse loro riconoscente, evitando di denunciarli per la violenza sessuale, come se si fosse trattato di un atto normale, da non considerare con troppa serietà. In tal modo cercava di sviare l'attenzione dal fatto che la sua presenza sul luogo del delitto, come quella degli altri, era stata stabilita dalle reciproche accuse, dalla deposizione di Pierina e dalla denuncia di Giovanna Paganin, nonché era stata provata la resistenza della vittima, cosa che faceva rientrare l'atto nella categoria dello stupro.

Un'altra tecnica di difesa fu quella adottata, tardivamente, dal Copano e dal Nan. I due, infatti, si opposero alle domande del relatore dicendo di non aver compiuto tecnicamente un “commercio carnale” con Giovanna, ossia di non aver avuto un rapporto sessuale completo, ma solo di essersi stesi su di lei. Il Copano, il giorno 8 febbraio 1840 cambiò versione e confessò che in effetti aveva avuto a che fare con la Paganin, ma che gli era stato impossibile portare a termine il coito:

[...] io colle brache slacciate mi inginocchiai per introdurre il mio membro nella natura di quella donna che era distesa in terra con adosso Berlato, Nan, e alcun altro che ora non ricordo, e sovvienmi che uno di loro mi trasse da quella posizione, e non ricordo chi fosse, e mi impedì dal praticare l'atto carnale che infatti io non praticai più<sup>286</sup>.

Ugualmente, il Nan si premurò di far sapere al relatore che non aveva avuto intenzione di violare la giovane, ma solo di sfogare la propria libidine, anche se pure nel suo caso tale modifica della versione iniziale giunse piuttosto il là nel tempo, trattandosi del suo ultimo costituito avvenuto il 24 gennaio 1840:

---

<sup>284</sup> Si veda ad esempio FRIEDMAN 1993, 216 e ss.; NOCE 2009, 82. La resistenza all'aggressione sessuale doveva essere possibilmente pubblica, continua e strenua così che in sede processuale non fosse sollevato alcun dubbio sull'onore della vittima, cfr. VIGARELLO 2001, 48-49.

<sup>285</sup> Le altre fasi dell'interrogatorio si tennero il 21 maggio, il 18, 23, 25 e 27 settembre 1839, si veda ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, voll. I-II, le pezze CXXI XCII, CIX, CX, CXI e CXIII.

<sup>286</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXIV

[...] io neanche ho violato quella donna, bensì mi vi sono steso sopra col corpo, e tratto fuori il mio membro mi presi delle licenze semplicemente carnali, senza consumarvi l'Atto, né entrare nemmeno in vagina, e protesto che quando io vi era sopra nessun la teneva, e che manco poi io la tenni mentre gli altri la violavano<sup>287</sup>.

È noto che nella penalistica dell'epoca la violenza sessuale si configurava come tale solo se era effettivamente avvenuta la penetrazione<sup>288</sup>. In particolare, secondo il codice austriaco una violenza senza penetrazione si poteva considerare non un delitto, ma una grave trasgressione di polizia<sup>289</sup>, che era punita con severità decisamente minore. È probabile, pertanto, che il cambiamento nella deposizione fosse consapevolmente finalizzato al raggiungimento di una condanna più mite. Non si può sapere se questa versione fosse stata suggerita loro da qualcuno o se rispondesse ad un qualche tipo di conoscenza delle procedure penali asburgiche da parte della popolazione, ma in ogni caso anche questa obiezione poteva rivelarsi significativa, almeno per le sorti dei due<sup>290</sup>.

L'unico ad aver negato costantemente qualsiasi connessione con l'accaduto fu Bernardo Sensigolo, il quale mantenne un atteggiamento di costante sfida nei confronti dei giudici inquirenti, e nonostante gli fossero presentate delle prove schiaccianti di colpevolezza continuò a persistere nella sua versione dei fatti. Riconosciuto dai coimputati come l'unico che la sera del 3 marzo rifiutò di farsi frugare nelle tasche per cercare l'oro della Paganin, egli si rivelò infine l'unico ad aver sottratto indebitamente il denaro e i preziosi, che furono rinvenuti in casa, in un luogo nascosto, sua dopo una veloce perquisizione. Anche di fronte a questo, egli rispose accampano ipotesi impossibili, come il fatto che qualcuno doveva averceli gettati dalla finestra, oppure giustificando le discrepanze tra il suo racconto e quello del Copano – con il quale diceva di essere passato per caso per contra' Busia – semplicemente dicendo: “Se il Copano ha visto quelli violare Giovanna Paganin io non li ho veduti, ognuno può dir quello che vuole”<sup>291</sup>. Pure nel suo caso la testardaggine e la decisione con cui rimase sulle sue posizioni a qualsiasi costo comportarono un

---

<sup>287</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXIII

<sup>288</sup> NOCE 2009, 81-82

<sup>289</sup> Ad esempio, nel luglio del 1834 venne aperto un procedimento contro Francesco Clementin, venticinquenne originario di Creazzo, per stupro ai danni di Antonia Pellattiero, una ragazza di diciotto anni sua compaesana. Al momento della denuncia all'autorità politica, la donna fu visitata da un chirurgo, il quale però riscontrò l'imene ancora intatto: gli unici segni di violenza erano esterni, compatibili con la confessione del reo, che aveva dichiarato di aver gettato a terra la ragazza, ma di averle messo le mani nella vagina senza poi avere un rapporto completo con lei. Di conseguenza, il relatore Fostini, che non disponeva di altre prove se non la denuncia di Antonia, riconobbe la “rea intenzione”, ma reputò che il gesto non potesse essere considerato un attentato stupro violento, proprio perché mancava l'atto sessuale vero e proprio. Di conseguenza, il tribunale di Vicenza derubricò il tutto come una grave trasgressione di polizia e demandò il caso alla pretura urbana della città, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.363, fasc. 114. Interessante notare che ancora nell'Europa del XXI secolo la definizione di stupro è ancora legata alla penetrazione, cfr. HALL, MALCOLM 2020, 274

<sup>290</sup> Il processo per il rapimento di Teresa Mastelli, esaminato da Claudio Povo, restituisce in modo lampante le problematiche implicite nel caso in cui la violenza sessuale non avesse avuto come esito il coito: nel caso di Teresa, un gruppo di ragazzi l'aveva trascinato poco distante da casa e ne aveva simulato lo stupro. La difficoltà dei giudici nel trovare un'interpretazione comune alla vicenda, tra le altre cose, fece emergere la fragilità di un paradigma di derubricazione basato esclusivamente sulla penetrazione sessuale POVOLO 2006, 59-79

<sup>291</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXIX

allungamento delle indagini, per cui a Borgo fu necessario del tempo per raccogliere il maggior numero possibile di dettagli da opporre alla deposizione dell'uomo<sup>292</sup>. Tra l'altro, l'assenza della confessione, ritenuta una prova di fondamentale importanza, poteva comportare il mancato raggiungimento della prova legale e quindi della condanna del reo<sup>293</sup>. Forse anche la scelta del Sensigolo di restare sulla *negativa* poteva essere frutto di una consapevolezza dei limiti della giustizia penale austriaca, tuttavia questo va al di là delle informazioni che si possono distillare dalle fonti.

### *Giovanna Paganin alla prova dei fatti*

Le difese degli imputati e le affermazioni dei testimoni fornirono un quadro piuttosto complesso e variegato, ma soprattutto avevano messo in cattiva luce Giovanna. Il giudice relatore reputò opportuno che la sua versione venisse confrontata con quella degli altri protagonisti della vicenda, al fine di saggiarne la solidità ed evidenziarne le eventuali lacune. Di conseguenza, Giovanna fu chiamata per una seconda volta in pretura a Schio il 20 marzo 1839, per meglio chiarire lo svolgimento degli eventi<sup>294</sup>. In quell'incontro le fu chiesto nuovamente se quella domenica sera fosse ubriaca o meno, circostanza che lei negò argomentando che altrimenti non sarebbe riuscita a riconoscere i suoi assalitori né a opporre alcuna resistenza. La stessa domanda le fu posta alla fine, ma in termini diversi, cercando di cogliere un'eventuale distrazione, tuttavia anche in quel caso la donna si dimostrò rapida nel ricusare questa ipotesi. Le domande poste dal consesso pretorile avevano un'aura di costante sospetto, come se si aspettassero che sicuramente avesse riportato i fatti in maniera falsata. Ad esempio, le chiesero come avesse fatto a riconoscere gli assalitori se la luna quella notte era coperta dalle nuvole; la giovane rispose con candore ma pure con decisione che non era vero che quella notte fosse poi così oscura e che anzi “vi splendeva a tratti la Luna”<sup>295</sup>. Allo stesso modo le opposero le dichiarazioni di Berlato, Sensigolo e Gallizian, che lei però smentì rifacendosi sempre all'intreccio di eventi che aveva raccontato la prima volta: questo significò in qualche modo un superamento di un vaglio severo, dato che al contrario degli

---

<sup>292</sup> Bernardo Sensigolo fu l'imputato con cui fu necessario insistere maggiormente e difatti fu accanto al Berlato tra quelli chiamati più volte a fornire una deposizione. Gli interrogatori si tennero il 7, 9 e 18 marzo, il 31 maggio 1839 e i giorni 7 e 8 febbraio 1849, si veda ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, voll. I-II, le pezze XXXIII, XXXVI, LXXXIII, XCVI e CXIX

<sup>293</sup> DEZZA 1997, CLXIX. Per i vari aspetti giuridici, sociali e culturali della confessione, strumento non facile da maneggiare per il giudice inquirente, si veda SALUZZO 2011, 177-196

<sup>294</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXIV

<sup>295</sup> Per quanto sia impossibile acquisire informazioni sulle condizioni meteorologiche della sera in questione, il calcolo astronomico effettuato con un calendario perpetuo (ad esempio <http://astro.bonavoglia.eu/calendarmese.phtml>) mostra che domenica 3 marzo 1839 la luna si trovava in fase calante, dato che cinque giorni dopo il satellite si sarebbe trovato all'ultimo quarto. Tuttavia, è ragionevole presumere che in condizioni di inquinamento luminoso ridotto al minimo il chiarore lunare potesse bastare – in assenza di nubi – a dare una certa visibilità.

imputati aveva manifestato una coerenza assai rigorosa. La donna fu convocata infine in una terza occasione il primo luglio 1839, questa volta però a Vicenza davanti a Borgo, agli assessori e al segretario del tribunale per “rettificare alcune circostanze del costituito”<sup>296</sup>. Per l’ennesima volta le fu domandato se il suo stato mentale fosse in qualche modo ottenebrato dall’alcool:

Rispose. Per niente affatto in quella sera io era ubbriaca, se in tutto quel giorno posso aver bevuto un gotto e mezzo di vino appunto dal Culatta, quindi essendo così sicura di mente mi ricordo precisamente tutte le malegrazie, che furono fatte in quella notte. Comprendendo benissimo che le mie deposizioni potrebbero aggravare il destino di coloro che si impudentemente mi violarono, qualora non fossero sincere, assicuro di deporre la verità come se fossi alla presenza di Dio non volendo procurare rimorsi alla mia coscienza. È verità che io sola sortii dall’Osteria non ricordando chi vi riaccorresse allora che erano battute le 11 e fatta poca strada fui assalita da tre individui come esposi nell’anterior mio esame dinanzi la Regia Pretura di Schio.

Nel prosieguo della deposizione, Giovanna inserì un unico elemento di novità, costituito da un piccolo cambiamento nella finestra temporale: ella aggiunse che dopo averla portata in contra’ Busia il gruppo la bloccò su un muro e fu in quel luogo che Bernardo Sensigolo le inserì le mani nella vagina cagionandole una fuoriuscita di sangue, ma accortisi che probabilmente si trovavano ad una distanza troppo esigua dal complesso di villa Zerbato reputarono che fosse meglio allontanarsi di qualche passo. Questa modifica non passò sotto silenzio e le fu subito rivolto un severo interrogativo:

Dettole: Per qual motivo tacesse questa circostanza nei due suoi esami inanzi la Regia Pretura di Schio, niente giovandole il dire adesso che si era dimenticata, sapendosi che in quel primo atto dovea avere ancora le sue facoltà intellettuali non oppresse dalla paura, come asserisce esser stata dominata in seguito, ma piuttosto facendo nascere il dubbio che più che altro, il vino le avesse tolta la memoria, e la conoscenza dei fatti che sopra le si concludevano.

Giovanna attribuì facilmente la dimenticanza allo stato di esaurimento psicofisico in cui si era trovata, che le aveva fatto perdere in parte la concezione dello spazio circostante, aiutata dal fatto di aver avuto per molto tempo le mani di qualcuno che le impedivano di aprire gli occhi. Il tenore delle domande continuò ad essere rigido e inquisitorio, il consigliere colse tutte le occasioni per mettere alla prova le obiezioni sollevate dai testimoni e dai sospettati, senza tralasciarne nessuna. Tra le ultime questioni poste sul tavolo ci fu quella del presunto consenso al rapporto sessuale:

Interrogata: Si ha in atti che mentre alcuno de’ suoi aggressori la trattavano carnalmente Ella si mostrasse non troppo scontenta, che anzi mostrava di godersi, e trastullarsi. A dire dunque chi ella, pertanto trattasse in quell’incontro qualora ciò fosse vero?

Rispose: Dal primo, all’ultimo io opposi sempre la più forte resistenza per quanto lo permettesse il mio stato, ed è falso che io con alcuno fossi contenta se non li conosceva che di vista, né avrei riportate tante lividure sul mio

---

<sup>296</sup> ASV1, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CIII

corpo se fossi stata contenta come mi si dice. Da quel momento io li odiava tutti a morte, che tanto sfregio, e danno mi arrecavano.

Dal modo in cui venivano sollevati gli interrogativi emerge una certa diffidenza iniziale verso le parole della donna: molte delle domande, tra cui quelle riportate, sono vagamente “suggestive”, nel senso che paiono suggerire o sottendere che la vittima avesse una parte consistente di responsabilità nella dinamica della violenza; pur attenendosi ad una forma che non le identificava come domande nocive alla sincerità della donna<sup>297</sup> esse fungono da spia di un *modus operandi* sfavorevole alle vittime di sesso femminile. Infatti, un trattamento simile ai suoi compaesani maschi venne riservato solo dopo che furono raccolti degli indizi sufficienti per incolparli con sicurezza. Anche il modo di condurre gli interrogatori, dunque, può essere considerato una traccia utile per avvicinarsi all’orizzonte culturale dei giudici. Le riflessioni contenute nei referati finali di inquisizione sono una fonte sicuramente più esplicita e diretta in quanto sono la resa in forma scritta della ricostruzione operata dal magistrato, il quale forniva una propria interpretazione dei fatti utilizzando i criteri della sua visione del mondo. Anche il tenore delle domande fatte a vittime e imputati, però, può rivelare alcuni dettagli importanti riguardo la manifestazione concreta dei pregiudizi, in questo caso riguardanti genere e classe sociale. Comunque sia, nel caso in questione si può vedere nelle domande fatte a Giovanna Paganin un indizio di quel *double standard* fatto proprio dalla cultura giuridica ottocentesca, più favorevolmente disposta a dubitare delle deposizioni femminili, in particolare nei casi legati a violenze carnali<sup>298</sup>. A prescindere dall’esito della vicenda, che non era scontato, è importante tenere presente che questo comportamento dei magistrati faceva parte del quadro complesso attraverso cui la società veneta dell’Ottocento percepiva e rispondeva alle violenze sulle donne<sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> Per questa distinzione mi sono affidato a quella suggerita sinteticamente da Carofiglio in *L’arte del dubbio* e alla bibliografia citata nell’opera, CAROFIGLIO 2007, 119-120, 123-124.

<sup>298</sup> Per un esempio di applicazione concreta del doppio standard nella giustizia penale asburgica a Vicenza si veda POVOLO 2016, 51-60. Tiziana Noce ha evidenziato poi che stereotipi misogini trovavano ampio spazio nelle trattazioni di medicina e psicologia legale del XIX secolo, cosa che contribuiva a formare i magistrati in modo da perpetuare il sospetto nei confronti delle vittime di violenza sessuale, NOCE 2009, 135-137; inoltre, la studiosa ha fatto notare come questa rappresentazione femminile si rivelasse anche nella struttura degli interrogatori, *Ibidem*, 142-146.

<sup>299</sup> Dal punto di vista storico-antropologico è difficile dare un’interpretazione monolitica di questa diffidenza: la volontà da parte delle istituzioni europee – quindi anche quelle della giustizia penale – di mantenere inalterati i rapporti di genere in favore degli uomini era probabilmente presente, tuttavia essa non spiega da sola il motivo per cui si verificavano processi di *blaming* nei confronti delle vittime. Alcuni studiosi che hanno affrontato il tema della violenza e del genere hanno individuato dei nodi chiave, che chiamano in causa concetti come l’onore e la contaminazione. Da un lato, la donna violentata perdeva involontariamente la propria virtù, che si basava in buona parte sulla *vergogna*, di conseguenza lo stupro diventava un atto contaminante che escludeva la vittima dal novero delle donne “rispettabili”: in quanto azione opposta alla morale, la violenza sessuale condannava la donna ad essere anch’essa macchiata dall’immoralità, VIGARELLO 2001, 41. Tale prospettiva era acuita dal fatto che durante il XIX secolo la cultura europea, in particolare quella di età vittoriana, continuò ad insistere sulla vergogna e l’onore come caratteri essenziali del genere femminile, costruendo una rappresentazione quasi angelicata della donna; questo portò al paradosso per cui una donna dalla sessualità anomala – in particolare le prostitute, ma per lo stesso principio anche le vittime di stupro – poteva essere percepita come addirittura più pericolosa per l’ordine sociale di un uomo,



Esse potevano a loro volta reagire nelle maniere più diverse a questa diffidenza. In questo caso, la pressione psicologica esercitata sulla vittima non incrinò in alcun modo la giovane maladense che si dimostrò disponibile a riaffermare ogni sua accusa di fronte ai suoi assalitori nella fase del *confronto*. Questa pratica, dall'uso complesso e delicato, consisteva nel contrapporre degli individui – imputati, testimoni o vittime – che avevano sostenuto tesi opposte l'uno dall'altro al fine di verificare la solidità delle deposizioni o portare alla confessione un reo negativo<sup>300</sup>. Da metà del febbraio 1840 si susseguirono dunque i confronti, in primis quelli tra i diversi imputati, che si erano accusati l'un l'altro. Questa operazione, però, non sortì alcun effetto positivo, perché se in alcuni casi i due rei si limitarono ad alzare la voce e ad insultarsi, come ad esempio nel confronto tra Gallizian e Nan<sup>301</sup>, oppure a recriminare dei torti passati, come nel caso di Sensigolo con il Copano<sup>302</sup>, in altri i due giovani modificarono sul momento la propria versione dei fatti per non ledere reciprocamente la loro immagine, come avvenne tra Giovanni Berlato e Sebastiano Gallizian<sup>303</sup>. Probabilmente il giudice relatore, che in quest'occasione aveva un ruolo fondamentale, decise di procedere al confronto più che altro perché questa procedura faceva parte dei diritti degli imputati, non certo perché essa avesse una reale utilità di verifica processuale degli eventi. Come si evince dalla breve durata degli interventi, dalla poca incisività delle domande e dalle date a ridosso del referato finale, probabilmente egli riteneva di aver già acquisito una mole sufficiente di prove per procedere alla sentenza<sup>304</sup>. I confronti tra le sorelle Paganin e gli imputati, invece, pur non portando alcuna novità significativa, rivelarono ancora una volta la forte tempra delle due giovani donne. Giovanna fu posta di fronte ai suoi violentatori il 15 febbraio<sup>305</sup>. Anche in questo caso i giovani provarono *in extremis* ad accusare la donna di nutrire astio nei loro confronti per questioni passate, come tentò di fare Sebastiano Gallizian, affermando che pochi mesi prima lui si era rifiutato di darle un passaggio a Thiene e che per questo lei lo odiava. In generale, fu evidente il contrasto tra la compostezza e lo stoicismo di

---

da cui invece ci si aspettava un'etica assai meno legata alla vergogna, ZEDNER 1991, 48-50. Ovviamente il tema è molto complesso e variabile a seconda dei contesti, tuttavia è importante cercare di avvicinare il problema seguendo quanti più percorsi interpretativi possibile.

<sup>300</sup> Per tutti gli aspetti di tale pratica si veda BIASIOLO 2011, 157-176. Sul ruolo del confronto come tecnica utile per il disvelamento dei rapporti sociali che intercorrevano tra i personaggi cfr. POVOLO 2007, 385.

<sup>301</sup> I due si scambiarono “con temerità” insulti e reciproche accuse di aver detto falsità, facendo terminare dopo pochi minuti il dialogo, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXVII. Il confronto tra Berlato e Copano quello tra Sensigolo e Gallizian si conclusero allo stesso modo, *Ibidem*, rispettivamente pezza CXXVIII e pezza CXXIX.

<sup>302</sup> Bernardo Sensigolo accusò il Copano di nutrire risentimento nei suoi confronti per via di una vecchia richiesta di un prestito di una lira austriaca che non aveva voluto accordargli. L'incontro tra i due, avvenuto secondo il protocollo “con sdegno e confusione”, degenerò in una rissa verbale in cui le accuse lanciate non potevano avere un valore rilevante ai fini dell'indagine, tanto più che Sensigolo aveva dimostrato di essere legato più di tutti proprio al Copano, dunque il cambio di approccio dovette apparire meramente strumentale, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXIX.

<sup>303</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CXXVIII

<sup>304</sup> Forse l'unico obiettivo raggiungibile sarebbe stato quello di ottenere una confessione da parte di Bernardo Sensigolo, ma a quanto mi pare di capire leggendo gli incartamenti, Borgo decise di non insistere neanche con lui.

<sup>305</sup> La sessione durò all'incirca dalle nove della mattina alle tre del pomeriggio e vide il confronto tra Giovanna da un lato e Gallizian, Nan, Sensigolo, Copano e Berlato dall'altro, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezze da CXXX a CXXXIV.

Giovanna Paganin e gli insulti e le insinuazioni proferite dai diversi uomini. Possiamo facilmente immaginare il tono usato da questi ultimi perché, come già detto, i segretari che redigevano questi documenti prendevano nota della fenomenologia dei sentimenti: le indicazioni degli stati emotivi non erano fini e sé stesse, ma avevano lo scopo di rendere conto con la maggior precisione possibile la psicologia degli interlocutori, in modo che i superiori livelli di giudizio potessero comprendere al meglio tutte le dinamiche. Per questo, è interessante notare come i protocolli dei costituiti rappresentarono gli interventi dei detenuti con espressioni quali “con molta forza”, “con singolare audacia”, “con temerità”, “con forza”. Le loro giustificazioni inattendibili, unite alla loro reazione rabbiosa e impaurita, ebbero come contraltare la forza d’animo e la coerenza espositiva di Giovanna, che ripeté in modo circostanziato tutte le accuse, nello stesso modo in cui le aveva formulate nei mesi precedenti<sup>306</sup>. Probabilmente l’esito dei confronti – che solo apparentemente non portarono ad ulteriori acquisizioni – fu l’ultimo di una serie di elementi che consentirono al relatore Borgo di giungere ad una conclusione che si rivelò favorevole a Giovanna Paganin.

### *La verità processuale*

Il 21 febbraio 1840, nella riunione del tribunale della delegazione provinciale di Vicenza, il giudice relatore Borgo lesse di fronte ai colleghi il referato finale di inquisizione sul delitto di stupro e rapina avvenuto poco meno di un anno prima: attraverso l’analisi dei documenti relativi è facile risalire a quegli elementi che l’inquirente giudicò determinanti al fine di giungere alla verità processuale. Presentando le sue conclusioni, il magistrato assicurò al consesso che a seguito delle indagini, la versione presentata dalla vittima si era rivelata sostanzialmente veritiera:

Tale è il racconto della stuprata che in due esami innanzi alla Pretura di Schio e in un terzo riassuntivo e circostanziato a questo Tribunale dichiarò e sostenne colla maggiore precisione e fermezza tanto sull’accidente che sugli autori, e singolarmente della rapina accusa il Sansegolo come il manual spogliatore, e attesta che il Zoppo Nan le impose l’unghie nella coscia (che si rilevò appunto nella pelle scalfita) quando voleva obbligarla a non muoversi per la giacenza del Sansegolo, e precisa aver messo i denti sul volto al Berlato che ultimo la stuprava. Questa narrativa ed incolpazione depose in giurato esame la sorella di lei Pierina fatta avesse pare ad essa poco dopo i sofferti mali, e tale la a loro dichiarano le guardie del Satellizio Tonioli, e Filippi che la mattina appresso per quelle indicazioni con lodevole prontezza trassero agli arresti tutti sette i presunti individui. E qui occorre di fare avvertenza che queste due guardie attestano in giurato esame che in quella notte poco dopo l’avvenimento la

---

<sup>306</sup> Il 17 febbraio fu la volta di Pierina, la quale si presentò come la sorella ad accusare nuovamente i violentatori, in particolare coloro che aveva visto uscire da via Busia, cioè il Sensigolo, il Copano e Gallizian, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezze da CXXXVI a CXXXVIII. Anche nel suo caso si ripeté lo stesso copione della sessione precedente, facendo intuire come gli imputati non fossero più in grado di sostenere le loro posizioni difensive.

Giovanna Paganin loro espose dettagliatamente quel fatto così da escludere che la fosse stravolta il capo dal vino. Il medico Gaetano Samerani che l'indomani soccorse quella donna di un salasso dichiara che allora (la sera del giorno appresso) era evidente ancora il suo orgasmo. Di questa donna la Politica Autorità e la generale opinione desunta dagli esami processuali parlano come di donna bibula, licenziosa, ma né mendace né di cuore perverso<sup>307</sup>.

La grande determinazione e la forza d'animo dimostrati da Giovanna nel corso del procedimento ma soprattutto la coerenza quasi cristallina della sua versione con le altre risultanze processuali le valsero alla fine l'apprezzamento del relatore, che riconobbe nonostante la marginalità sociale il suo essere donna "né mendace né di cuore perverso". Borgo continuò la sua esposizione rilevando che il contesto sociale in cui era avvenuto il fatto non era stato favorevole alle indagini: in particolare, le persone legate all'osteria Marchioro si erano chiuse dietro un muro di silenzio difensivo, rotto solo dalle accuse di immoralità verso la vittima, per cui era difficile determinare quale potesse essere la *mens rea* del gruppo di giovani quella sera:

Prima però che delle singolari accuse e difese degli incolpati si faccia parola, è d'uopo premettere alcune emergenze accessorie del processato delitto, quali si indicano nelle tavole di inquisizione. Né dalle confessioni che, siccome sarà detto in appresso, emisero giudizialmente alcuni degli incolpati, né dalle deposizioni delle sorelle Paganin, né dagli esami di Marchioro padre, e del figlio esercenti l'osteria in cui trovati eransi quella sera la stuprata e i nominati individui, né dall'esame di Giusto Casara uno dei presenti all'osteria quando usciti erano que' giovani, e la Paganin, fu possibile di concretare con prova legale, se o meno, la Giovanna Paganin uscisse da sé ovvero in con a tutti, o ad alcuni di quella brigata, non fu possibile determinare né anche se tutti sette ad un tempo coloro uscissero, o la compagnia si smembrasse, a talché sospettar di un concerto al delitto prima della uscita, o se diversamente la libidine dei primi raccogliesse i più tardi, e là a caso si comprese poi quel manipolo di audaci che ruppero a così triste lascivia. Imperciocché la Paganin insiste a dirsi uscita da sola, e gli incolpati l'un l'altro si additano quali primi o quali secondi all'uscire, e alcuni accusano gli altri di esser usciti in con alla Paganin, e taluni non essersi tratti al numero che quando udito aveano l'altercare della detta assalita e de' primi assalitori. Le deposizioni quindi degli ostieri padre e figlio Marchioro, del fu Giusto Casara che dovrebbero metter luce nell'intricata circostanza perdono valore innanzi al Giudizio, perché la Politica Autorità di quei tre testimoni segna dismesso il carattere, mala la fama per sofferte precedenti censure, e palese la usanza loro e dimestichezza cogli accusati. Sicché deve a ragione mettere in dubbio il Giudizio le attestazioni loro anche quando vorrebbero che la Giovanna uscisse a braccio con que' giovani e fosse così perduta nel vino da non sapere che si facesse.

Il giudice aveva cercato sin dall'inizio di capire se il delitto fosse stato progettato all'interno del locale o se fosse invece frutto di un raptus libidinoso dei giovani<sup>308</sup>, ma non era riuscito a venirne a capo.

---

<sup>307</sup>ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CLV. Le citazioni a seguire provengono tutte dal referato finale e dal voto, dunque dalla medesima pezza.

<sup>308</sup>Ad esempio, nell'interrogatorio fatto a Giovanni Berlatto il 6 marzo 1839, il magistrato pose esplicitamente questa domanda, ma gli venne risposto in modo vago, per cui nel corso degli esami successivi preferì indagare indirettamente se all'interno dell'osteria fossero scambiati discorsi licenziosi, senza ottenere però il successo sperato.

Nonostante ciò, Borgo era riuscito a penetrare abbastanza bene nel sottobosco delle relazioni sociali che gravitavano attorno all'osteria all'insegna del Sole da comprendere che le accuse rivolte a Giovanna rispondevano per certi versi alle consuetudini e agli standard morali della comunità, ma che era evidente il loro dispiegamento strumentale e autoassolutorio da parte degli imputati e di persone loro amiche. Procedendo con la riflessione che precedette discussione sulle prove di colpevolezza, Borgo si soffermò ancora su vari dettagli, evidenziando che, al pari della notte dello stupro, la sua ricostruzione era a tratti chiara e a tratti oscurata da lacune a cui sarebbe stato impossibile porre rimedio:

Lo sviluppo pertanto della inquisizione lungi dal togliere o scemare al processato caso il carattere di delitto ve lo impresse vie' maggiormente poiché a nulla montava la circostanza che la stuprata fosse anche di mal costume, egli è certo che la di lei violazione fu intrapresa con violenza non ordinaria, essendosene rilevate superstiti tracce di offesa reale sul corpo, e avendo la Paganin rinfacciato fin anche sul viso de' suoi stupratori la violenza di quel concubito. Ove però le tavole processuali non lasciano tranquillante il Giudizio stanti le dissonanze e confuse deposizioni dei testimoni che si trovavano alla osteria, e le stesse attestazioni degli inquisiti emerse anche nelle prime loro confessioni, è nella circostanza di un preconcerto o divisamento a que' sfoghi libidinosi che non è legalmente provato, ma non fuori probabilità, accadesse tra que' giovani nella osteria al vedere la Paganin; è ancora nella circostanza dell'essere usciti da soli, o colla donna; è nella circostanza dell'essersi ebbino tutti avvinazzati. E a dir vero dappoiché la Politica Autorità non offriva sul carattere delle persone presenti in quella osteria se non che la più svantaggiosa informazione non poteva a quelle loro deposizioni attenersi il Giudizio, massime trovandole in disaccordo colle dichiarazioni della stuprata stessa, e de' prevenuti colpevoli. Fa quindi mestiere di ridurre al punto legale la procedura limitandosi al fatto materiale dello stupro violento, e della rapina, e cercando i mezzi di prova che ne risultino a convincere gli inquisiti.

Nelle sezioni riportate qui sopra il relatore pose l'accento su ciò che gli mancava per ricostruire il quadro, ma tangenzialmente indicò pure alcune circostanze significative che lo avevano aiutato a dipanare la matassa, in primis quella delle tracce fisiche sul corpo della Paganin. Il pretore di Schio, in occasione della prima deposizione di Giovanna, non era riuscito a reperire un chirurgo che potesse attestarne lo stato di salute e accertarsi della compatibilità delle contusioni sul corpo della giovane con un'aggressione sessuale, ma reputò opportuno rilevare che il suo racconto sembrava avvalorato dalla posizione e dalla consistenza di graffi e lividi<sup>309</sup>. Lo stesso pomeriggio, poi, fu fissata una perizia medica che venne puntualmente condotta dalla mamma Marianna Ongaro e dal chirurgo dottor Giovanni Vigna. Lo scopo della visita era quello di riscontrare tracce di violenza carnale. Dopo aver letto la denuncia della giovane, i due periti procedettero con l'esaminare le parti genitali della donna; conclusa l'operazione, i due passarono ad osservare le altre contusioni. Infine, dichiararono sotto giuramento che:

---

<sup>309</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXIV

Esaminata da noi sia esternamente, che internamente la parte pudenda dell'ora ispezionata Paganini, non abbiamo trovata traccia di violenza di recente praticata, benché siano già scomparsi, per quanto sembra, da qualche tempo i segnali di verginità<sup>310</sup>.

L'esito della perizia però stabilì che le altre tracce fisiche che rimanevano sotto forma di escoriazioni, ematomi e graffi potevano essere compatibili con un'aggressione subita cinque o sei giorni prima, anche se comunque il tempo di ripresa sarebbe stato breve. L'indagine tenne in grande considerazione anche altre due opinioni di medicina legale. La prima fu la deposizione del dottor Semerani, medico condotto di Malo, il quale visitò Giovanna il giorno successivo allo stupro: la sua osservazione più significativa fu che ancora dopo molte ore “appalesava uno stato di orgasmo” il quale “dava a credere ch'essa avesse concepito del timore”<sup>311</sup>. La seconda, avvenuta al momento dell'interrogatorio in pretura e nel primo effettuato a Vicenza, fu il riscontro dei segni del morso sul viso di Giovanni Berlato, il quale confermò che si era procurato tale ferita mentre era steso sulla Paganin e le tracce di sangue sui vestiti dei giovani<sup>312</sup>. Come si evince dalla lettura del referato, Borgo attribuì a queste consulenze una grande importanza probatoria. Infatti, l'insistenza sulle prove *fisiche* della violenza sessuale fu una caratteristica specifica della giurisprudenza ottocentesca, la quale aveva iniziato ad affidarsi progressivamente all'opinione della medicina legale<sup>313</sup>. Inoltre, il morso dato dalla giovane donna al suo assalitore, oltre a connettere inestricabilmente quest'ultimo al delitto, era una prova evidente che Giovanna non era stata disposta ad accondiscendere volontariamente ai desideri del gruppo, ma che aveva opposto una fiera resistenza e questo la faceva in qualche modo rientrare nell'ideale di donna che avrebbe dovuto lottare fino al

---

<sup>310</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza XXXV

<sup>311</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXIII

<sup>312</sup> Le analisi fisiche, nella misura consentita dalle tecniche dell'epoca, furono ordinate subito e seguirono di pochissimo l'arresto degli imputati; infatti, non appena i giovani furono condotti in carcere i loro vestiti furono esaminati e furono riscontrate tracce di sangue e liquido seminale sui calzoni e sulle camicie di Berlato, Gallizian, Nan e Copano, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezze IV e X. Inoltre, il 12 marzo 1839 si era svolta la perizia medica che aveva accertato la presenza del morso sulla guancia del Berlato, proprio nel punto indicato da Giovanna, ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza LXXII.

<sup>313</sup> Nel secolo del Positivismo la criminologia europea iniziò ad avvalersi dei consulti della scienza forense, anche se va tenuto conto che l'affermazione di tali discipline in ambito giuridico non fu lineare e fu spesso soggetta a limitazioni da parte delle magistrature, cfr. EMSLEY 2007, 181-184. Tuttavia, almeno nelle classi sociali più colte, si fece strada l'idea che fosse necessario ricorrere alla medicina forense, almeno in quelle circostanze in cui era possibile ottenere informazioni dall'esame di un corpo, come dimostra un caso curioso di dibattito pubblico scatenato dall'assenza di un anatomopatologo in occasione della riesumazione del corpo di Petrarca nel 1843, POVOLO 2020, 71 e ss. In generale sia le acquisizioni scientifiche sia lo status sociale dell'arte medica crebbero d'importanza nell'Ottocento, tuttavia i risultati concreti in termini di efficacia che la disciplina riuscì a raggiungere furono limitati, anche dal persistere di opinioni risalenti alle conoscenze dei secoli precedenti cfr. WALLER 2006, 369-381. Questo comportava il fatto che anche le perizie sulle donne violentate, almeno nel periodo in esame, fossero influenzate da concezioni vaghe riguardo l'anatomia femminile nonché da pregiudizi profondamente radicati nella società, risultando quindi spesso sfavorevoli alle vittime, cfr. VIGARELLO 2001, 159-165; NOCE 2009, 133-142; si veda anche ROSSETTO 2016, 205-212. Infine, è interessante notare che l'attenzione ottocentesca verso la dimensione fisica è stata un fattore che in parte ha contribuito a lasciare nell'ombra tutte le altre componenti della violenza, tendenza che ha influenzato la percezione pubblica del fenomeno fino a Novecento inoltrato, FECCI, SCHETTINI 2017, 11-14.

completo annichilimento pur di salvare il proprio onore<sup>314</sup>. Di conseguenza, la presenza di queste argomentazioni nel discorso con cui Borgo doveva convincere i colleghi della colpevolezza degli imputati aveva un senso procedurale, legato alla validità della ricostruzione, ma anche un senso morale: pur essendo una donna ai margini della società si era ribellata ai propri aggressori e aveva cercato per quanto le era stato possibile di salvare il proprio onore, venendo infine sconfitta dalle forze impari dei violentatori. La “violenza non ordinaria”, a cui la donna non avrebbe potuto resistere in nessun caso, doveva essere punita dalla giustizia penale<sup>315</sup>. Condannando gli stupratori di Giovanna, i giudici avrebbero infatti contribuito a tutelare una donna che aveva dimostrato di saper sostenere le loro aspettative sociali riguardo l'onore e la sessualità femminile.

Un ultimo punto d'interesse su cui soffermarsi è rappresentato dal fatto che dopo una prima fase di scetticismo e perplessità sulla moralità di Giovanna, il relatore considerò doveroso precisare nel referato che ai fini della verità processuale “a nulla montava la circostanza che la stuprata fosse anche di mal costume”. Questa convinzione si crebbe e si rafforzò progressivamente nel corso del processo e si rese evidente nelle fasi finali, come ad esempio in occasione del costituito ordinario di Giovanni Berlato, il quale cercò di sostenere che le abitudini sessuali e l'attitudine all'ubriachezza della donna ne sminuivano l'onore e dunque rendevano il reato meno grave. A questo il giudice Borgo rispose fra le altre cose che:

Tutto dunque concorre a stabilire nel fatto il delitto, non venendo a sussidio dei prevenuti neppure lo stato di ubriachezza, né il rilassato di lei costume, che anzi se la conoscevano ubbriaca dovevano tanto più rispettarla, e se può sussistere il delitto di stupro anche di donna pubblicamente conosciuta per meretrice, anche per tutto ciò lo si deve dunque ritenere colpevole [...].

Se la resistenza smontava l'ipotesi del consenso, allora la violenza doveva essere derubricata come stupro, anche se si trattava di una donna che non rientrava negli standard etico morali della comunità locale. Un ragionamento del genere non era affatto scontato, dato che in tutto il secolo XIX i processi per stupro in cui le vittime erano prostitute o donne marginali o considerate prive di onore per via del loro comportamento sessuale erano considerati meno importanti e pertanto le pene erano comminate con minore severità<sup>316</sup>. In questo caso, però, il consigliere Antonio Borgo convinse i suoi colleghi a perseguire con durezza il delitto compiuto dal gruppo di giovani. Pochi giorni prima, tra l'altro, lo stesso magistrato

---

<sup>314</sup> Su questa concezione, si vedano i lavori già citati: FRIEDMAN 1993, 216 e ss.; VIGARELLO 2001, 48-49; NOCE 2009, 82 e ss.

<sup>315</sup> È chiaro che tale immagine di Giovanna prese forma gradualmente, man mano che la sua testimonianza si rivelava sempre più affidabile e che la verità processuale si allineava con il racconto della giovane, pertanto l'esito finale non cancella il sospetto e la diffidenza con cui la stessa fu trattata all'inizio del processo.

<sup>316</sup> FRIEDMAN 1993, 217; per un esempio in un contesto simile a quello in questione si veda ROSSETTO 2016, 205-212. Anche Margherita Pelaja insiste sul fatto che il valore simbolico attribuito al corpo della donna – a seconda della posizione sociale e del network di relazioni di cui poteva disporre – contribuiva a determinare l'azione più o meno severa dei giudici, PELAJA 2001, 143-148. Tale concezione era presente anche nel periodo postunitario, infatti il codice Zanardelli indicava la possibilità di un'attenuante nel caso in cui la vittima fosse stata una prostituta, NOCE 2009, 87-88.

aveva compiuto la stessa operazione nel processo per il tentato stupro di una musicista itinerante, Maria Kuhweiner: facendo leva anche in quel frangente sulle tracce fisiche presenti sulla vittima e la condotta morale dell'imputato era riuscito ad opporsi all'opinione del relatore Marchesini e a far votare il consesso per la condanna del sospettato<sup>317</sup>. La diversità di vedute del relatore rispetto agli imputati e anche ad alcuni suoi colleghi è sintomatica dell'affermazione, nel corso dell'Ottocento, soprattutto nelle classi dirigenti europee, di un ideale diverso di mascolinità, che conservava il discorso sull'onore, declinandolo però in un senso meno legato all'aggressività fisica e più vicino all'ideale del *gentleman*<sup>318</sup>. La letteratura ma anche le stesse legislazioni borghesi proponevano l'immagine di uomo come soggetto libero e razionale, in grado di controllarsi ed emanciparsi anche dall'istinto alla violenza. Pertanto, nel botta e risposta serrato con Giovanni Berlato, in cui Antonio Borgo difese la sua posizione per cui "se la conoscevano ubbriaca dovevano tanto più rispettarla", possiamo leggere non solo uno scontro tra un inquirente e un accusato, ma anche un contrasto tra due diverse concezioni sociali e culturali della mascolinità. Questa opposizione sottendeva anche un discorso classista, per cui la morale sessuale morigerata e attenta diventava, nell'immaginario delle classi dirigenti, un fattore di distinzione sociale che le separava dalle altre<sup>319</sup>, anche se, come fa notare una certa sovrapposizione tra il pensiero del giudice Marchesini e quello di alcuni imputati di questo processo in merito ai ruoli di genere, la cesura era tutt'altro che netta<sup>320</sup>.

Alla fine, il consesso votò per la condanna di sei dei sette imputati: solo il maggiore dei fratelli Dalle Aste, Giorgio, venne dimesso perché le testimonianze di Giovanna e degli imputati non lo avevano collocato sulla scena dello stupro. A tutti gli altri furono comminati cinque anni di carcere duro, mentre Bernardo Sensigolo, riconosciuto colpevole del furto degli oggetti d'oro, fu condannato a ben dodici anni, da scontare alla casa di forza di Padova<sup>321</sup>. Il caso passò poi al tribunale d'appello a Venezia, che nella sessione

---

<sup>317</sup> POVOLO 2006, 308-309; POVOLO 2016, 51-52

<sup>318</sup> WIENER 2004, 3-4; EIBACH 2016, 307-308; BORGIONE 2017, 94

<sup>319</sup> BORGIONE 2017, 93; STEARNS 2017, 75-77; FREVERT 2020, 43-44

<sup>320</sup> Sulla figura di Marchesini e il suo carattere misogino si veda POVOLO 2011

<sup>321</sup> Nel suo caso il relatore fu costretto a ricorrere allo strumento della Sovrana patente del 1833, la quale aveva ampliato i termini per il raggiungimento della prova legale modificando il §412 del Codice penale. Appellandosi a quest'ultima, Borgo riuscì a far condannare anche Sensigolo, sia per lo stupro sia per la rapina, nonostante la mancanza di una confessione piena: "Ma questi avendo ritrattato le lor confessioni, si mostrarono ignari sì della propria che dell'opera altrui in quel delitto e talché per forza di loro non prova mancherebbe il principale carattere voluto dalla legge di ripeterla al confronto in faccia all'imputato, e di confermarle dopo la intimazione della sentenza. Questo riflesso che toglie a quelle deposizioni forza di prova mette il referente alla venerata Patente surrogata al §412. Per disposizione del §7 di quella Patente bastano due degli indizi a prova legale quando introdotto abbia l'incolpato una giustificazione manifestamente falsa, ed è più che muove il Relatore dalle stesse dichiarazioni dell'incolpato di non aver toccato ne anche la Paganin quando il possesso degli orecchini d'oro, e della vera in sua casa denota ben altro che la sua introduzione; possesso ben falsamente e inattendibilmente giustificato dal pretesto di esserglisi gettati in casa quelli effetti a sua incoscienza. Questa falsa giustificazione in con alla generica negativa del fatto che le tavole del processo a lui smentiscono imprime a che seguenti indizi la pienezza di prova cioè la incolpazione precisa chiara diretta della stuprata ed aggressa §2 64 e la non giustificata presenza sul luogo del delitto diversamente che per operando §2 ver 6", ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. II, pezza CLV. Sugli aspetti del regime di prova legale negativa nel sistema asburgico si veda CHIODI 2007; RONDINI 2007.

del 15 aprile 1840 decretò la diminuzione delle condanne portando quelle del Nan e del Copano a 4 anni di carcere duro, quella del Gallizian a 3 anni, e quella del Sensigolo a 7 anni. Inoltre, fu sospeso il processo a carico di Giuseppe Dalle Aste per mancanza di prove legali, dato che secondo i giudici non era pienamente provata la presenza di costui sul luogo dei fatti al momento dell'aggressione. Tuttavia, il secondo grado di giudizio obbligò tutti e sei i condannati al risarcimento dei danni in sede civile in favore di Giovanna Paganin<sup>322</sup>. Il 14 luglio 1840 l'avviso della sentenza raggiunse la donna, avvisandola inoltre del fatto che i beni d'oro e i denari presenti nel depositario criminale di Vicenza potevano ora essere ritirati<sup>323</sup>.

Purtroppo, Giovanna non riuscì a godersi molto la sua vittoria, infatti morì pochi anni dopo: infatti sappiamo che il 2 giugno 1853 Pierina Paganin si presentò al tribunale della delegazione quale unica erede di sua sorella, facendo richiesta di una copia della sentenza del 15 maggio 1840 con cui si condannava Bernardo Sensigolo e gli altri soggetti al risarcimento della loro vittima<sup>324</sup>. È probabile che il Sensigolo non avesse intenzione di pagare la sua quota e che quindi la donna intendesse usare la sentenza del tribunale come una leva per costringerlo a rendere ciò che le spettava in quanto erede di Giovanna.

### *Alcune considerazioni conclusive*

Il caso di Giovanna Paganin comportò una gran mole di lavoro per gli inquirenti, i quali dovettero entrare a fondo nelle relazioni che univano i vari soggetti e nel contesto della comunità maladense. In questo modo il consigliere Borgo riuscì a valorizzare la testimonianza delle sorelle e a sfruttare la confusione delle deposizioni degli indagati così da ottenere le prove della loro presenza sulla scena del crimine incrociando le diverse versioni. Tuttavia, con una punta di insoddisfazione egli ammise che non era riuscito a verificare in quale momento e perché il gruppo di giovani avesse maturato l'idea di compiere quel gesto efferato: dal punto di vista del Codice penale austriaco, infatti, il problema della ricerca del movente non era affatto secondario, dato che il testo era strutturato in modo da specificare quali aspetti psicologici fossero necessari affinché un'azione si potesse considerare un delitto<sup>325</sup>. Data la reticenza di tutti i membri del gruppo e dei loro amici, però, si rivelò impossibile ottemperare a questa finalità.

---

<sup>322</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza non numerata, 15 maggio 1840

<sup>323</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza non numerata, 14 luglio 1840. A dare questa comunicazione fu la pretura di Thiene, secondo cui Giovanna Paganin era domiciliata a Molina ed era domestica presso Alessio Frealdo. Non si sa se la donna sia tornata dal suo vecchio datore di lavoro, ma è assai probabile che semplicemente la pretura, che non si era mai occupata del suo caso, non disponesse di dati aggiornati.

<sup>324</sup> ASVi, *Tribunale Penale Austriaco*, b.599, fasc. 101, vol. I, pezza non numerata, 2 giugno 1853. Anche in questo caso sarebbe stato utile consultare i registri parrocchiali di Malo, cosa che però al momento della scrittura di questo capitolo era impossibile.

<sup>325</sup> BIASIOLO 2010, 138-139



Ovviamente, per uno storico è impossibile pretendere di riuscire a comprendere completamente le ragioni di un gesto del genere, troppe variabili si perdono nell'ombra, soprattutto quelle riguardanti la dimensione personale di chi lo commise. Ad esempio, non possiamo sapere nulla della dimensione psicologica degli aggressori, di eventuali traumi subiti o di propensioni ereditarie alla violenza, né quanto quella sera abbia influito l'assunzione di alcool o quanto il fatto di trovarsi ad agire all'interno di un gruppo di pari abbia allentato l'autocontrollo e il senso di responsabilità individuale. La magistratura asburgica non aveva notizia di alcun precedente penale, quindi non sappiamo nemmeno se avessero mai avuto dei comportamenti violenti o antisociali prima del 3 marzo 1839. È chiaro che di fronte ad un episodio simile le zone d'ombra superano di molto quelle illuminate e questo deve essere tenuto in considerazione quando si voglia approcciarsi ad un caso del genere<sup>326</sup>. Tuttavia, la storia può dare il suo contributo cercando quantomeno di spiegare quali potessero essere i fattori culturali intrinseci all'azione degli individui. Infatti, se partiamo dal presupposto che pure gli aspetti emotivi e arazionali della vita umana sono compresi e agiti *attraverso* la cultura<sup>327</sup>, allora diventa opportuno e anzi necessario inserire nella cornice esplicativa dei fenomeni anche gli aspetti morali, sociali e materiali condivisi all'interno del contesto di riferimento, pur riconoscendo che non possono essere che una parte limitata della risposta.

Nella fattispecie, il caso di Giovanna Paganin ha fornito l'opportunità di penetrare a fondo in alcune dinamiche della cultura delle classi popolari dell'Ottocento vicentino. In particolare, è stato già citato il significato profondamente contraddittorio della presenza della donna in osteria o, per meglio precisare, il suo essere rimasta nel locale a bere senza alcun accompagnatore. Questa, per l'"ecologia di genere" delle classi popolari, era un'azione che si poteva leggere come un affronto alle norme di buon costume, un'intrusione in uno spazio improprio e che, secondo le osservazioni di David Gilmore, poteva portare ad una reazione sanzionatoria da parte della comunità<sup>328</sup>. L'atto punito non sarebbe stata soltanto l'intrusione, ma anche il carattere di esuberanza sessuale in essa implicito. Questo non vuol dire che ogni donna che si recasse da sola in una bettola venisse automaticamente molestata, tuttavia per capire meglio

---

<sup>326</sup> Affrontando il tema della violenza interpersonale in relazione alla mascolinità, Joachim Eibach cita una serie di studi – in particolare quello di Steven Pinker – che hanno correlato il calo della violenza in Europa a fattori biologici e psicologici, EIBACH 2016, 299-300. Il tema va ben al di là delle competenze dello scrivente, tuttavia mi sembra di estremo interesse il fatto che nel trattare un tema complesso come la storia della violenza gli esperti di scienze sociali cerchino di ampliare il loro approccio confrontandosi con le acquisizioni portate dalle scienze biologiche e dalle neuroscienze, come d'altro canto è stato proposto da Giorgio Politi, POLITI 2011. Mi pare che questa contaminazione, se attuata evitando rispettivi riduzionismi, possa portare a dare ragione in maniera più nitida delle sfaccettature delle vicende umane.

<sup>327</sup> Si veda ad esempio il diverso approccio alla comprensione della rabbia e della violenza, dal lavoro di Renato Rosaldo *Grief and a Headhunter's Rage* in poi, ROSALDO 1993

<sup>328</sup> GILMORE 2007, 116. L'ingresso di Giovanna in uno spazio tipicamente maschile poteva essere visto come una vera e propria sfida da parte della compagnia di giovani, depositari del ruolo di tutori dell'ordine morale. Nonostante questo possa sembrare un fattore di importanza secondaria, sarebbe un errore sottovalutare la pregnanza del sistema di simboli – relativi in questo caso alla condotta considerata "appropriata" per le donne – che rendeva coesa una comunità a livello locale, cfr. COHEN 1985

la vicenda è necessario non sottovalutare il significato attribuito ai luoghi pubblici, né tantomeno il fatto che taverne e osterie facevano sovente da sfondo a episodi simili. Un secondo elemento importante sono le occupazioni che Giovanna svolse nel corso della sua vita, cioè la serva e l'operaia: entrambi questi mestieri erano guardati con sospetto dalla morale tradizionale perché si pensava che mettessero a repentaglio l'onore – soprattutto quello sessuale – della donna che li svolgeva<sup>329</sup>. Pare che in alcuni casi questo fatto fosse riconosciuto dalle operaie stesse, che ne facevano segno di distinzione<sup>330</sup>. Tuttavia, secondo un sentimento radicato in alcuni settori delle classi popolari, l'industriante donna conservava dei caratteri di irruenza contrari all'ideale della vergogna femminile<sup>331</sup>. Ciò che faceva paura era la maggior autonomia e il peso all'interno della famiglia, provenienti da un lato dall'aver a disposizione un proprio salario e dall'altro la distanza dalla parentela maschile che non poteva più garantirne l'onore<sup>332</sup>. La preoccupazione sociale per la purezza femminile doveva conciliarsi con il bisogno di un'entrata familiare ulteriore: questo fece sì che nel corso dell'Ottocento un gran numero di lavoratrici si avvicendarono nelle manifatture, lavorando il tempo necessario per accumulare una dote sufficiente e licenziarsi al momento del matrimonio<sup>333</sup>, salvo poi continuare a essere impiegate in lavori a domicilio<sup>334</sup>. Tra l'altro, l'attenzione alla moralità delle operaie era condivisa anche dai dirigenti che avevano la responsabilità di gestire la produzione, tanto che in molti casi questo influenzò l'"ecologia di genere" degli stabilimenti, per cui i locali riservati agli uomini erano separati da quelli delle donne<sup>335</sup>. Ciò detto, viene da chiedersi se nel contesto maladense, dominato dal settore serico, questa problematica fosse sentita. In effetti il comparto in questione aveva una lunga tradizione, all'interno della quale avevano trovato spazio anche le donne, che pur a fasi alterne avevano un ruolo importante nel suo sviluppo<sup>336</sup>. Secondo Walter Panciera la presenza di personale femminile era una questione che non era mai stata messa in discussione dalla morale del mondo rurale veneto per evidenti necessità materiali: già dalla metà del XVIII secolo gli opifici che possedevano incannatoi meccanici vi assumevano manodopera femminile, a cui però erano riservati i

---

<sup>329</sup> Margareth Lanzinger, nel suo saggio dedicato agli studi tedeschi condotti sulla storia del lavoro in rapporto al genere, rifacendosi all'analisi di regina Schulte scrive che: "Tanto le donne che lavoravano nelle manifatture e nelle fabbriche che le serve venivano giudicate vicine alla prostituzione [...]"; cit. LANZINGER 2016, 48

<sup>330</sup> Interessanti le annotazioni di Glauco Sanga sui canti operai e in particolare su quello delle *borsaline* piemontesi e la loro presunta esuberanza, SANGA 1994, 80-82.

<sup>331</sup> SANGA 1994, 81-82

<sup>332</sup> SANGA 1994, 81; LANZINGER 2016, 47-48

<sup>333</sup> MUSSO 2002, 110-111

<sup>334</sup> Questo modo di produzione era più in linea con la morale tradizionale, per cui venne accolto con entusiasmo dalle famiglie che necessitavano un'entrata economica in più, PANCIERA 1990, 587-589.

<sup>335</sup> Questo assetto era ben presente ad esempio già nella protoindustria serica del Settecento nel nord Italia PONI 2009, 456. Nell'Ottocento era ancora viva la volontà di tenere separati maschi e femmine nelle fabbriche, come si comprende dal caso di alcuni industriali tedeschi degli anni '50 del secolo, LANZINGER 2016, 45.

<sup>336</sup> Carlo Poni ha notato argutamente che il problema della divisione sessuale del lavoro, pur presentando alcuni caratteri di fondo, dev'essere analizzato nella sua varietà di contesti e situazioni, PONI 2009, 442 e ss.

ruoli meno prestigiosi e meno pagati, mentre invece la torcitura era destinata agli uomini<sup>337</sup>. In sostanza, il settore serico aveva sempre visto la presenza di lavoratrici donne, ma la loro posizione differiva negli spazi fisici, nel compenso economico, nello status e nella rappresentazione culturale che se ne faceva rispetto a quella dei colleghi maschi. Questa situazione iniziò a cambiare proprio nel torno d'anni in cui situa la vicenda di Giovanna Paganin, quando la bilancia d'impiego nella serica iniziò a pendere a favore delle lavoratrici donne<sup>338</sup>, che dalla seconda metà dell'Ottocento in poi costituirono la forza portante del settore tessile italiano<sup>339</sup>. Dunque, all'interno di un paese come Malo, in cui gli operai – come i giovani implicati nel processo – rimanevano comunque fortemente legati alle consuetudini comunitarie<sup>340</sup>, questi decenni furono un periodo di rottura degli equilibri, sia per l'avanzamento della meccanizzazione che per i nuovi rapporti sociali, culturali, materiali e di genere che lo sviluppo industriale portava con sé. Diversi studi hanno correlato l'emergere di fenomeni brutali a momenti di ridefinizione della struttura sociale, perciò nel cercare le motivazioni della violenza va tenuta presente anche la dimensione economica del contesto e dei protagonisti<sup>341</sup>.

Tutto ciò porterebbe a pensare che agli occhi della compagnia di giovani che violentarono Giovanna essa dovesse apparire per molti versi come una presenza contaminante, nel senso descritto da Mary Douglas in *Purity and Danger* come qualcosa che si poneva al di fuori delle leggi della comunità, che sfuggiva al quadro delle categorie standard. La familiarità con i locali pubblici e il vino, le professioni svolte, la sua presunta relazione con il padrone, una certa indipendenza economica e l'assenza di un lignaggio maschile che garantisse la sua rispettabilità contribuivano a renderla una donna “senza onore”, una posizione sociale pericolosa e più facilmente soggetta ad aggressioni. Come si è visto, questa concezione influenzò non solo l'azione dei giovani, ma anche la reazione di coloro che ne condividevano le idee e i valori, portando in sostanza ad una complicità ideologica nei confronti dei rei da parte degli uomini del paese loro pari<sup>342</sup>. Questa interpretazione rende ragione del fatto che, secondo la mentalità del gruppo, una violenza perpetrata su Giovanna avrebbe avuto una risonanza decisamente limitata e dunque, anche se la

---

<sup>337</sup> PANCIERA 1990, 586, 590; PONI 2009, 459-460. Varrà la pena di notare che quattro imputati si dichiararono (orgogliosamente?) torcitori di filugello, vd. *supra*.

<sup>338</sup> Il superamento del numero di donne rispetto a quello degli uomini avvenne in tempi diversi a seconda della zona, indicativamente tra gli anni '40 e '60 dell'Ottocento, PONI 2009, 463. Bisogna però ricordare che a parità di mansione e di orario la paga per le lavoratrici era nettamente inferiore rispetto agli omologhi maschi di qualche decennio prima.

<sup>339</sup> MUSSO 2002, 27-28

<sup>340</sup> Questo dato, secondo Stefano Musso, si perpetuò nel lungo periodo nella classe operaia ottocentesca, MUSSO 2002, 102-103

<sup>341</sup> Come è già stato dimostrato, il rapporto tra mascolinità e violenza non varia in modo lineare nel corso del tempo, ma tende ad esacerbarsi soprattutto nei periodi in cui un equilibrio va in crisi, come ad esempio sostiene Eibach a proposito del periodo tra XVIII e XIX secolo, cfr. EIBACH 2016

<sup>342</sup> Non bisogna dimenticare che a difesa di Giovanna testimoniarono praticamente solo individui – come il medico e le guardie di sicurezza – che facevano parte in senso lato delle istituzioni e che data la loro professione provenivano da luoghi esterni alla comunità paesana.

notizia dello stupro avesse oltrepassato la dimensione privata, la pubblica opinione avrebbe attenuato le responsabilità della compagnia e addossato la colpa sulla donna. Non solo: analizzando gli avvenimenti secondo quest'ottica permette di seguire l'indicazione di Anton Blok "to understand violence primarily in utilitarian, 'rational' terms, in terms of means and ends" e abbandonare l'idea di una "violenza senza senso"<sup>343</sup>. Certamente gli atti violenti, come in questo caso lo stupro e la rapina, hanno una doppia valenza, pratica e simbolica: la prima interessa lo scopo che si vuole raggiungere nel concreto, mentre la seconda è legata al messaggio che il gesto porta con sé, tuttavia in molti episodi di violenza i due livelli appaiono inestricabili<sup>344</sup>. In effetti, l'aggressione ai danni di Giovanna Paganin può essere letta sul piano simbolico come un vero e proprio rituale di degradazione e umiliazione, attraverso cui i giovani segnalavano alla comunità un comportamento deviante – quello di Giovanna – con cui la donna si era posta al di sopra del ruolo accordatole culturalmente e provvidero a restaurare l'ordine che era stato scardinato<sup>345</sup>. Si noti tra l'altro che l'azione brutale non era che l'estremizzazione delle qualità virili di mascolinità e aggressività, indi per cui in un certo senso la violazione acquisiva i caratteri di una "violenza eticizzata" che si vendicava di un turbamento dell'ordine sociale<sup>346</sup>. All'interno del processo si può percepire chiaramente l'opposizione tra questo ideale di mascolinità e quello che si andava elaborando all'interno delle classi dirigenti ottocentesche. Il cambiamento nel modo di declinare la dimensione

---

<sup>343</sup> Cit. BLOK 2001, 104. Questo è il motivo per cui nei capitoli di questa tesi si è tentato di lavorare sul contesto sociale, sulla provenienza, la classe e il genere dei protagonisti, metodo che costituisce la via preferenziale per dare una descrizione complessa dei fenomeni di violenza *Ibidem*, 104-106.

<sup>344</sup> BLOK 2001, 107-109. Si tenga presente che la ritualizzazione non era limitata al solo stupro, ma anche alla spoliazione dei pendenti, della collana e dell'anello. Infatti, come emerge dalla vicenda di Angelo Pellizzaro, pare che il rubare i monili d'oro ad una ragazza equivalesse ad un modo per insultarla, sottraendole proprio quegli oggetti connotativi della femminilità. Dato il valore di quei beni, Bernardo Sensigolo era spinto da motivazioni concrete, ma queste sono difficilmente separabili dal movente simbolico del gesto, che assume un significato più ampio se interpretato assieme alla violenza sessuale.

<sup>345</sup> Ute Frevert i riti di umiliazione seguono la violazione di una norma comunitaria e solitamente avvengono in modo da coinvolgere un'audience numerosa nell'operazione in modo da sottolineare e rendere effettivo il messaggio implicito; essi si qualificano sostanzialmente come dei marchi che suggellano il potere sanzionatorio acquisito da chi li mette in atto e dunque hanno una valenza "politica" accentuata, FREVERT 2020, 8-9. L'umiliazione, inoltre, separa nettamente "chi è dentro e chi è fuori", cioè provvede a tracciare una linea chiara tra chi si erge a difensore delle consuetudini infrante e chi dev'essere degradato dalla comunità per via della sua trasgressione, *Ibidem*, 13. Si noti che all'epoca la violenza non era estranea a questi riti, dato che in contesti rurali contemporanei a quella del fatto erano ancora vive delle manifestazioni collettive umilianti caratterizzate da una certa brutalità fisica, destinata a lasciare un segno tangibile sul corpo delle vittime. A questo proposito si veda per esempio il caso scozzese in KILDAY 2013.

<sup>346</sup> Nel trattare questo problema, molti studi si sono concentrati sul concetto di stupro come riaffermazione del predominio maschile, ad esempio BLOK 2001, 107 e ss. oppure MANTIONI 2019, 35-37. In ogni caso, sebbene questa dimensione sia certamente presente anche nell'episodio analizzato in questo capitolo, è tuttavia necessario ampliare il più possibile la conoscenza dei diversi contesti al fine di rendere conto delle dinamiche specifiche ed evitare generalizzazioni. Infatti, anche la violenza di genere ha una storia, che pur conservando dei caratteri comuni, è costituita da nodi e sfasature, che vanno studiati per evitare di dare l'idea di un fenomeno immutabile e identico a sé stesso. Inoltre, la stretta correlazione tra l'onore maschile e femminile complica ulteriormente il quadro, PITT-RIVERS 1954, 115. Come si evince dalla vicenda in questione, l'onore maschile (così come quello femminile), oltre a variare nel tempo, poteva essere percepito diversamente anche all'interno di una stessa società, dando luogo a fenomeni polimorfici per cui è necessario espandere al massimo le categorie interpretative. In questo senso le fonti processuali si rivelano ulteriormente importanti, perché conservano in esse i segni del conflitto attraverso cui si può ricostruire la varietà e la diversità di discorsi e pratiche proprie di una cultura.

complessa dell'onore stava portando a confliggere i due modelli culturali, provocando una sfaldatura che attraversò tutto il secolo<sup>347</sup> e che ancora non è stata totalmente risolta<sup>348</sup>.

---

<sup>347</sup> Questo conflitto interessò anche contesti di forte ridefinizione degli equilibri politici e sociali. Fu il caso, ad esempio, della Repubblica romana del 1849, in cui sebbene vi fu una grande partecipazione femminile essa fu comunque incanalata e vissuta negli ambiti e nei ruoli tradizionalmente attribuiti alle donne, come la cura e l'accudimento, proprio in virtù del fatto che persisteva una grande preoccupazione per il mantenimento della rispettabilità. Rosanna De Longis, infatti, ha notato che pure in quella situazione "rivoluzionaria" il protagonismo delle donne nella scena politica, di per sé relativamente innovativo, non fu accompagnato da una rottura o da un allentamento sostanziale dei ruoli di genere, cfr. DE LONGIS 2001

<sup>348</sup> EIBACH 2016, 309 e ss.

## IV. I percorsi dell'impunità

Gli storici che si sono occupati del sistema penale lombardo-veneto hanno riscontrato in diverse analisi la scarsità di procedimenti giudiziari che si concludevano con una condanna dei rei. Nel totale dei reati denunciati erano pochi quelli per cui il processo veniva effettivamente intrapreso<sup>349</sup> e di questi, nonostante le assoluzioni fossero poche, molti avevano come esito la desistenza per il mancato raggiungimento della prova legale<sup>350</sup>. In questo senso, il Lombardo-Veneto aveva un tasso di impunità assimilabile in sostanza a quello di formazioni statali di antico regime<sup>351</sup>. Ovviamente, questi dati globali comprendevano anche il trattamento e la gestione dei delitti di natura sessuale. In questi casi specifici, però, la probabilità da parte delle vittime di ottenere giustizia era ostacolata da fattori molto diversi, molti dei quali erano legati al carattere complesso e culturalmente orientato della *notitia criminis* attraverso cui il tribunale giungeva a conoscenza dei fatti. Nei capitoli precedenti è stato possibile apprezzare l'ampia gamma di sfumature e di significati che i giudici dovevano cogliere e comprendere per stabilire la verità processuale. Non era una questione semplice, dato che spesso la distanza culturale che separava la borghesia dalle classi popolari rendeva più complesso l'obiettivo di decifrare i motivi che potevano sottostare all'azione degli individui. Nel caso delle violenze sessuali, tuttavia, il problema si poneva in modo peculiare. Infatti, in particolare per quanto riguarda gli stupri, ma in generale in tutti i casi in cui l'integrità sessuale della donna fosse stata messa in dubbio, è evidente che sia nelle comunità rurali che nel sistema giudiziario del Lombardo-Veneto fossero profondamente radicati – seppur in modo diverso – molti pregiudizi nei confronti delle vittime. Dunque, non stupisce che le rare denunce effettuate fossero innervate di reticenze, silenzi e vergogna, e proprio per questo i relatori dei diversi casi si trovavano a dover ricostruire le vicende senza che i dati a loro disposizione fornissero un'immagine nitida di quanto accaduto. Il caso di Giovanna Paganin dimostra che anche una denuncia estremamente coerente e precisa poteva portare ad un procedimento giudiziario lungo e complicato, in cui la condanna dei colpevoli era tutt'altro che scontata. Inoltre, le consuetudini inerenti alla sessualità di alcune fasce della popolazione differivano concretamente da quelli delle classi dominanti<sup>352</sup>: in particolare, il ricorso e il significato attribuito alla

---

<sup>349</sup> Come efficacemente asserito da Nicola Raponi, nel sistema asburgico fino al 1848 e oltre “[...] a fronte di un elevatissimo numero di denunce e di inquisizioni preliminari che comportavano il riconoscimento dell'esistenza del fatto delittuoso, si riscontra un bassissimo numero di inquisizioni formalizzate, cioè di procedimenti a carico di uno o più imputati”, cit. RAPONI 1986, 132

<sup>350</sup> MERIGGI 1983, 198. A questo proposito si veda anche il saggio di Paolo Rondini dedicato al sistema di prova legale nel Lombardo-Veneto, RONDINI 2007, 93-150

<sup>351</sup> LENMAN, PARKER 1980, 28 e ss.

<sup>352</sup> E da queste venivano abbondantemente criticate, come si può arguire ad esempio dalle descrizioni etnografiche di operai e contadini scritte da personaggi borghesi, SANGA 1996, 18; ROSSETTO 2013, 220-221. Inoltre, una differenza determinante era rappresentata dal fatto che per cui la violenza palese veniva deprecata con più veemenza di quella tenuta nascosta e siccome le abitudini borghesi rendevano possibile celare nella dimensione privata tutta una serie di comportamenti devianti, mentre

violenza fisica non corrispondevano all'ideale di una relazione sentimentale elaborato dalla borghesia<sup>353</sup>. Questa spaccatura contribuiva a rendere ancora più difficile il lavoro dei giudici, che dovevano adattare una "soglia di accettabilità" della violenza stabilita dal Codice a dei settori della società in cui tale limite era posto ad un livello ben diverso. Di conseguenza, i racconti della violenza contenuti nelle deposizioni e nei costumi racchiudevano due aspetti problematici. Da un lato il contrasto tra il dettato del Codice e le consuetudini comunitarie complicava il lavoro dei giudici, che dovevano operare nel difficile ruolo di "mediatori"; dall'altro lato essi avevano l'arduo compito di derubricare come delitto o come trasgressione una serie di azioni di cui però si aveva notizia grazie a discorsi in cui spesso i confini tra violazione e seduzione erano nebulosi e imprecisi<sup>354</sup>. Infine, la centralità delle prove orali – denuncia della vittima e confessione del reo – faceva sì che il risultato del processo penale fosse indirettamente influenzato dalle rappresentazioni culturali che innervavano gli interventi dei soggetti coinvolti. Questo comportava che nel momento in cui la visione dei giudici e quella dei giudicati si allineavano la giustizia tendeva ad escludere dal novero degli individui "credibili" i soggetti riconosciuti da tutti come marginali o comunque privi del potere e delle relazioni sociali necessari per difendersi e ciò si traduceva quindi nella negazione di attendibilità alla voce degli individui più deboli, come donne emarginate e bambini, portando quindi un disconoscimento del valore probante della loro parola. Tutto ciò non faceva che diminuire la possibilità che un atto di violenza sessuale denunciato fosse innanzitutto riconosciuto come delitto e successivamente affrontato e punito in un processo penale.

### *La violenza sui minori*

Diverse ricerche hanno messo in luce come nel corso dell'Ottocento l'infanzia e l'adolescenza fossero delle fasce d'età particolarmente a rischio per quanto riguarda la possibilità di essere vittime di violenze e molestie sessuali<sup>355</sup>. L'emergere progressivo di tali reati nel XIX secolo è dovuto probabilmente ad una sensibilità nei confronti di questo fenomeno più profonda rispetto a quella del periodo precedente<sup>356</sup>. Il maggior tasso di denunce, però, non si tradusse subito in un innalzamento delle condanne, in parte perché tale cambiamento fu lento e progressivo, in parte perché i sistemi giudiziari non disponevano degli

---

invece i comportamenti delle classi popolari si prestavano maggiormente ad essere esposti, erano questi ultimi ad essere perseguiti con maggior vigore, BORGIONE 2017, 97

<sup>353</sup> Pur tenendo presente che, come si è visto nel capitolo II, sarebbe errato escludere aprioristicamente l'esistenza di un "romanticismo" rurale.

<sup>354</sup> Si vedano le interessanti annotazioni in merito da parte di Margherita Pelaja, che ha notato come in alcuni contesti da una violenza effettivamente attuata potesse nascere una relazione: la diversità dei criteri con cui si individua la violenza fa sì che i discorsi che cercano di renderne conto siano attraversati da una complessità difficile da cogliere a prima vista, PELAJA 2001, 138-140.

<sup>355</sup> SOHN 1993; RADICA 2017

<sup>356</sup> VIGARELLO 2001, 75; SOHN 1993, 64-65

strumenti concettuali necessari per affrontare episodi del genere in maniera adeguata, cioè considerando che l'età dello sviluppo necessita di un approccio specifico, in particolare per quanto riguarda interrogatori e testimonianze. Inoltre, la rappresentazione culturale dell'infanzia propria dei magistrati e le loro aspettative nei confronti delle vittime influenzavano pesantemente l'efficacia della giustizia penale<sup>357</sup>. In questo senso l'amministrazione della giustizia del Lombardo-Veneto presenta forti analogie con diversi altri contesti, sia italiani che europei<sup>358</sup>, dunque le osservazioni di questo paragrafo sono limitate all'identificazione dei tratti salienti che il fenomeno assunse a livello continentale. Per avere un'idea più precisa, è utile riportare un breve processo per stupro, conservato nel fondo del tribunale della delegazione provinciale di Vicenza: si tratta di una denuncia effettuata nell'autunno 1834 per uno stupro ai danni di una bambina di undici anni, Maria Teresa Albiero, residente a Grancona<sup>359</sup>. Nel referato finale, unico incartamento conservato, il relatore riassunse ai colleghi le fasi di apertura del processo:

Un rapporto del Parroco di Villadalferro portò a cognizione della Deputazione Comunale di Grancona uno stupro avvenuto da vari giorni nell'impubere Maria Teresa Albiero d'anni undici a colpa del molinaro Costante Crivellari. Il Parroco nel suo rapporto espone il fatto per relazione avuta dalla madre della stuprata, e per confessione di quest'ultima.

A seguito della notizia, il prelado si era rivolto alle autorità comunali, che avevano passato il caso alla pretura di Barbarano, che a sua volta aveva informato il tribunale vicentino. Il ruolo di relatore fu affidato al consigliere Cavazzani, il quale incaricò la pretura di iniziare le indagini interrogando in primis gli adulti coinvolti nella vicenda:

[...] istruita la preliminare investigazione si raccoglie dall'esame di Maddalena Albiero madre della ragazza che questa sua figlia (nata li 30 settembre 1823 come lo dimostra l'unita fede di nascita) era solita di andare a scuola da Teresa Calzona, e che per andarvi dovea percorrere per circa mezzo miglio di strada, traversando un piccolo bosco, che mette alla casa della Maestra. Che da quindici giorni mostrandosi la figlia renitente di andare alla scuola volle sapere il motivo, e fu allora soltanto che le raccontò d'aver paura del mugnaio Costante Crivellaro, perché un giorno avendola inseguita nel boschetto, l'avea gettata a terra, ed alzatele le gonne le avea fatto del male alle parti pudende, male che ritiene sia stato sostenibile, perché mai glielo palesò; che sentendo un tal fatto era intenzionata a rimproverare il Crivellaro, ma che pensò invece di parlare col signor Arciprete, il quale s'impegnò di farne la denuncia.

---

<sup>357</sup> È pur vero che esisteva un paragrafo della prima parte del Codice, il §112, che equiparava la violazione dei minori di 14 anni allo stupro violento, tuttavia – al di là del limite per cui l'unica violenza presupposta era quella che concerneva la penetrazione – la concreta applicazione incontrava spesso delle difficoltà, sia nel raggiungimento della prova legale, sia nel superamento degli stereotipi dei giudici. Sull'efficacia dell'inquisizione in questo periodo, poi, intervenivano anche diverse variabili come la posizione sociale della famiglia delle vittime e il network di relazioni che riusciva a dispiegare a proprio vantaggio, PELAJA 2001, 151-152

<sup>358</sup> Ad esempio, per il contesto francese si vedano SOHN 1993 e VIGARELLO 2001

<sup>359</sup> ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b.365, fasc.187



L'azione legale era iniziata dunque in modo non completamente controllato: la prima reazione della madre sarebbe stata quella di risolvere il problema affrontando di persona il mugnaio e limitandosi a metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Questo poteva essere un buon modo per proteggere la figlia dalle attenzioni delle istituzioni e della comunità, ma anche per evitare di rendere pubblico il disonore della famiglia<sup>360</sup>. Alla fine, Maddalena decise invece di rivolgersi al parroco, forse per ottenere un consiglio a proposito di un argomento delicato, denso di connotati legali, morali e in parte anche religiosi<sup>361</sup>. Malgrado l'intercessione di un membro di spicco del paese come il parroco, il processo non era partito in modo favorevole alla parte della vittima. Infatti, dopo aver assunto l'esame della madre e di alcuni familiari, Cavazzani aveva deciso di interrogare la giovane Maria Teresa, ma l'azione non aveva portato a risultati significativi e anzi il giudice non aveva avuto una buona impressione della piccola: "La detta ragazza risponde assai laconicamente alle fattegli domande, e sembrerebbe che avendo undici anni dovesse essere un po' più precisa". Maria Teresa non era stata in grado di indicare né il giorno né l'ora dell'aggressione, ma si concentrò sui dettagli che più l'avevano scossa, come il fatto che il mugnaio le aveva tappato la bocca per impedirle di gridare. Riportò pure che il Crivellaro l'aveva chiamata a sé diverse volte, mostrandole anche dei soldi, ma che lei era sempre corsa via impaurita. Ad un certo punto il magistrato le chiese che cosa le avesse fatto il mugnaio, al che ella rispose di essere stata gettata a terra dall'uomo, il quale le aveva fatto male in un punto tra le gambe. A questo punto, volendo testare la conoscenza della ragazzina, il relatore le domandò per mezzo di che cosa il Crivellaro le avesse procurato dolore ed ella disse semplicemente: "Nol so, ed era desbottonà le braghe"<sup>362</sup>. Il giorno del costituito di Maria Teresa venne anche effettuata una perizia medica che doveva accertare lo stato di salute degli organi genitali e la verginità della ragazzina. L'esame venne regolarmente condotto da un chirurgo e un'ostetrica,

---

<sup>360</sup> Strategia messa in atto da molte famiglie in questi casi, cfr. SOHN 1993, 91-93

<sup>361</sup> Oltre agli adulti, anche molti minori, soprattutto se sprovvisti di una qualsiasi sorta di educazione sessuale, avevano la percezione che le questioni legate alla genitalità fossero legate al "peccato" e quindi fossero un tabù, SOHN 1993, 73-75

<sup>362</sup> Christel Radica ha notato che nell'Ottocento si presupponeva che una bambina "innocente" non dovesse alcuna nozione sulla sessualità, per cui i giudici consideravano sotto una luce migliore le testimonianze che denotavano poca precisione per quanto riguarda la fisiologia genitale, mentre paradossalmente richiedeva che fossero in grado di rendere conto di dettagli ben più complessi, RADICA 2017, 110 e ss. Ad esempio, nel processo del 1838 per stupro lo violento ai danni di Elisabetta Conte di Asiago, una bambina di nove anni, il giudice Marchesini chiese alla piccola che cosa l'aggressore le avesse messo tra le gambe ed ella rispose parlando vagamente di un "cosso"; alla richiesta di chiarimenti, Elisabetta non rispose se non alludendo al fatto che non sapeva cosa fosse, dato che a quanto pare ne erano provvisti solo gli uomini. In quel caso, il relatore fu assolutamente convinto dell'innocenza della bambina, anche se non riuscì a provare la colpevolezza dell'imputato e questo lo portò ad inserire alcune considerazioni dense di sconforto nella proposta di voto, ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b.372, fasc.39. Allo stesso modo, nel processo per lo stupro della giovane Elisabetta Piccoli viene presupposta la totale ignoranza dei minori riguardo questioni sessuali, POVOLO 2006, 161. Anche se a essere violentate erano ragazze molto giovani, quindi, valeva il ragionamento per cui se la vittima avesse dimostrato una familiarità con la sfera sessuale sarebbe stata percepita come una giovane maliziosa e immorale e pertanto la sua credibilità sarebbe venuta meno, come nel caso di Angela Bruttomesso, POVOLO 2006, 362-372. A quanto pare, questa aspettativa era talmente marcata da far sì che alcune bambine modificassero il lessico delle loro deposizioni per renderle più concordi allo standard dei magistrati, RADICA 2017, 113-114.

ma non venne riscontrato alcun segno che potesse far pensare ad una violazione<sup>363</sup>. Cavazzani acquisì infine la testimonianza della maestra di Maria Teresa, in quanto persona che poteva aggiungere dei dettagli rilevanti abitando vicino al luogo della violenza:

Sentita la maestra Teresa Calzona come unica testimone vicina al luogo dell'asserto stupro disse che il bosco per cui doveva passare la ragazza Albiero, per recarsi alla sua scuola, era superiore alla sua casa, e così vicino che poteva sentire anche i precisi discorsi fatti in quella situazione, che giammai la detta Albiero venne alla scuola o piangente, o dimostrando d'aver avuto paura, escludendo d'averla mai sentita piangere, o gridare.

L'esame di Teresa Calzona, che forse non era particolarmente entusiasta all'idea di ammettere di fronte ad un giudice di non aver badato troppo allo stato di salute di una delle sue scolarette, rivelò alcuni aspetti del carattere della bambina che contribuirono a metterla in cattiva luce di fronte ai magistrati:

Qualifica essa questa ragazzetta come leggiara di cervello, facile a raccontar cose, che poi ella stessa rilevò esser false nel che conviene pure la stessa di lei madre dicendo d'averla più volte trovata buggiarda, ed aggiungendo ancora che detta sua figlia spiegava un carattere insubordinato per cui ricusando d'andare alla scuola dovette essa stessa più volte accompagnarla.

Queste poche righe sono indicative del modo in cui veniva percepita l'infanzia in un piccolo centro della campagna vicentina: ai bambini era richiesto di essere poco meno che dei piccoli adulti, in grado di rendere conto delle proprie azioni in maniera immediata e razionale. Qualunque cosa significasse l'espressione "leggiara di cervello", da un lieve ritardo cognitivo ad un carattere semplicemente proclive all'immaginazione, è certo che le aspettative verso la piccola, condivise da tutti coloro che la circondavano – genitori, giudici, insegnanti – riflettevano essenzialmente le categorie degli adulti, senza che l'infanzia fosse considerata un'età con dei bisogni e dei connotati psicologici specifici. Il fatto che il sistema penale richiedesse una deposizione chiara e inequivocabile, però, impediva che le parole dei minorenni vittime di abusi o molestie fossero considerate probanti, come dichiarò lo stesso Cavazzani nel referato finale:

Quale fede però può meritare una fanciulla d'anni undici che prima espone il fatto come avvenuto, e gli atti lo riprovano? Richiamata da sola dal suo parroco lo nega, poi alla presenza della madre lo conferma? Una ragazza [...] che dalla sua maestra e dalla stessa madre è qualificata per una buggiarda, solita a raccontar cose che poscia si verificavano false.

---

<sup>363</sup> È già stato notato come le perizie, nonostante la presunta oggettività, fossero inficiate da notevoli pregiudizi. In questo caso specifico, poi, va detto che la medicina legale ottocentesca reputava quasi impossibile lo stupro di minore, per via di una convinzione diffusa tra i dottori secondo la quale gli organi genitali di un uomo adulto sarebbero stati fisicamente incompatibili con quelli di una bambina, RADICA 2017, 111-112; cfr. anche VIGARELLO 2001. Tra l'altro, va tenuto presente che, come in questo caso, ai periti era richiesto solo di constatare l'eventualità della deflorazione, senza considerare che spesso la molestia fisica poteva avere anche altre forme. Questo perché da un lato il senso di ricorrere ad un parere specialistico era quello di ottenere una prova tangibile, che per gli strumenti dell'epoca si poteva raggiungere solo verificando lo stato dell'imene, ma anche perché come già detto la penetrazione qualificava la violenza sessuale, mentre tutta una serie di altri atti venivano considerati assai meno degradanti ed erano quindi tralasciati dai tribunali delle delegazioni provinciali.

A seguito della testimonianza della maestra, la bambina era stata nuovamente interrogata dal parroco, a cui però aveva smentito la confessione precedente e questo confermò il sospetto di inattendibilità nei confronti dei bambini, che era presente nella cultura giudiziaria europea dell'Ottocento<sup>364</sup>. Lo standard di prova orale dettato dai giudici non era facilmente raggiungibile da parte di soggetti deboli come i minori, tanto più che non veniva percepito il fatto che la sincerità potesse essere raggiunta solo se i soggetti si trovavano in condizioni meno stressanti possibile, come ad esempio in presenza di figure familiari. Tutto ciò ovviamente andava a grave discapito della loro tutela in sede giudiziaria. Infatti, nella sentenza del 24 ottobre 1834 il tribunale vicentino dichiarò che il fatto non aveva gli estremi di delitto e l'inquisizione venne sospesa. In sostanza, non era solo l'obbligo di raggiungere una prova legale necessaria ad essere un ostacolo per i giudici, ma era anche il sistema di valori e rappresentazioni dell'infanzia e dell'adolescenza che contribuiva a limitare le possibilità di condanna e repressione del fenomeno<sup>365</sup>.

### *Una difficile decifrazione*

All'epoca, come oggi, ripercorrere una violenza subita attraverso una denuncia o un interrogatorio doveva essere estremamente arduo e lacerante, in quanto la vittima, raccontando, si trovava in un certo senso a rivivere un evento traumatico. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, queste criticità non erano affatto superate dall'approccio inquisitorio tenuto dai magistrati, che, influenzati da pregiudizi a proposito del genere femminile, tenevano spesso un atteggiamento scettico e sospettoso. I discorsi che, com'era facile accadesse, presentavano aspetti poco chiari o difficilmente interpretabili dai giudici venivano quindi vagliati attraverso delle lenti del pregiudizio, cosa che rappresentava un fattore di ulteriore garanzia per gli imputati. È il caso, ad esempio, della causa discussa nel luglio 1834 per stupro violento ai danni di Francesca Tassarolo, donna trentaseienne di Bassano del Grappa<sup>366</sup>. Francesca aveva riferito al consesso che la sera del 25 maggio precedente si era seduta con alcune amiche sul ciglio della strada a chiacchierare, quando ad un certo momento era passato per quel luogo Pietro Simeoni, un falegname abitante nella

---

<sup>364</sup> VIGARELLO 2001, 98-100; RADICA 2017, 118-119

<sup>365</sup> Diverse spiegazioni culturali sono state date per la diffusione del fenomeno nel XIX secolo e la sua progressiva diminuzione. Anne-Marie Sohn ha correlato la diffusione della violenza sessuale contro bambine e bambini, oltre alla fragilità e all'inconsapevolezza, alla diffusione del lavoro minorile, che li lasciava più esposti alle prevaricazioni SOHN 1993, 67-72; di conseguenza, l'abbassamento del numero di reati sessuali sui minori potrebbe essere ricondotto al minor utilizzo di manodopera infantile nel Novecento, nonché ad un maggiore controllo su di essi nel quotidiano, *Eadem*, 103-104. È stato notato inoltre che nel corso dell'Ottocento cambia radicalmente la visione dell'infanzia, che viene sempre più immaginata come un'età particolare che necessitava di tutela sia perché caratterizzata da bisogni specifici, sia perché in ottica nazionalista si vedeva sempre più nei bambini "il futuro" del paese, RADICA 2017, 116-117. Alla luce di questo, sarebbe interessante capire come il cambiamento culturale si riverberò nella mentalità e nella prassi di coloro che nei vari contesti erano preposti alla tutela dell'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia.

<sup>366</sup> ASV1, *Tribunale penale austriaco*, b.363, fasc.111

stessa città, che l'aveva chiamata per chiederle qualcosa. Nonostante fosse intenzionata a non prestargli ascolto, egli la prese per una spalla e la costrinse a seguirlo nella strada detta "Canella alle fosse". Giunti in questa località, Francesca era stata gettata a terra e costretta a consumare un rapporto sessuale. A suo dire, la strada si trovava in una posizione tale per cui era impossibile per le sue compagne udire le sue grida d'aiuto, ma sebbene fosse da sola riuscì a scappare dal suo aggressore dopo un quarto d'ora circa e a raggiungere la casa di un'amica, Giovanna Cappellina. L'escussione delle testimoni, però, portò alla costruzione di un'immagine diversa della scena. I magistrati scoprirono infatti che la Tassarolo aveva avuto una relazione con il Simeoni, da cui aveva anche avuto una figlia, ma che pochi mesi prima l'aveva lasciato per un certo Antonio Baldo. Le tre compagne di Francesca dissero poi concordemente che la donna si era alzata spontaneamente per confabulare a bassa voce con l'ex compagno e che perciò non erano state in grado di udire nulla, fino a che l'uomo non aveva alzato il tono e aveva detto: "Corpo dell'ostia mancaria poco che ve daga nu schiaffo". Dopodiché i due se n'erano andati a braccetto, apparentemente senza costrizione fisica, anche se tutte le testimoni poterono sentire la Tassarolo gridare più volte: "Siora Giovanna", come a voler chiamare l'amica. Quest'ultima, invece di seguire Francesca, si era recata dalla madre di lei, esortandola ad andare in cerca della figlia. Un'altra donna che faceva parte del gruppetto, Angela Grezzan, seguì i due e si nascose nei pressi dell'imbocco della viuzza:

[...] di là a qualche tempo vide li Simeoni e Tassarolo di ritorno ed intese la Tassarolo a domandare al Simeoni Cosa ghe dirò adesso a mia madre, e questi a rispondere dighe che semo stadi a far quattro passi, e che no gavemo fatto altro.

A questo punto, il relatore si era persuaso della scarsa credibilità della vittima e questa convinzione aumentò nel momento in cui fu assunta la testimonianza di Antonio Baldo, l'uomo con cui Francesca Tassarolo aveva una relazione; egli però rispose alle domande del giudice raccontando che la donna era di "fama tanto cattiva" che "si era accontentata di praticarlo senza lusinghe di matrimonio" e che dopo qualche mese lui l'aveva abbandonata. Il magistrato, quindi, nella riunione del 8 luglio 1834 propose al consesso di votare per la desistenza dal processo nei confronti di Giuseppe Simeoni:

Sulla sussistenza dell'accusa portata dalla Tassarolo, ragionevole è il dubitare. Questa donna di scostumata vita pretese esser stata trascinata a viva forza dal Simeoni alla fossa, e colà costretta a soddisfare alle sue voglie libidinose con violenza e minacce. Le testimoni alle quali appoggiò l'asserto di esser stata trascinata con forza, non le corisposero e se ammisero che vi andasse di mala voglia, tuttavolta non poterono dire che fosse trascinata.

Secondo la sua ricostruzione, la donna non aveva opposto sufficiente resistenza perché il suo rifiuto fosse considerato effettivo, tanto che secondo una testimone la coppia era infine tornata indietro in modo apparentemente pacifico:

Tale contegno reciproco esclude qualsiasi idea di precedente discordia e diversità di opinione, se assieme concertavano una giustificazione per l'allontanamento verso la madre della Tassarolo, pel caso che ne avesse parlato.

È interessante notare che nonostante tutte le testimoni concordassero sulla consistenza delle minacce verbali proferite dal Simeoni, queste non furono in alcun modo considerate nella valutazione finale. Evidentemente i fatti per come erano stati raccontati non presentavano una dinamica chiara, ma gli inquirenti decisero di non sviluppare ulteriormente le indagini: in base alla fama della donna la sua versione doveva essere poco credibile, dunque non valida sul piano legale. Tuttavia, il tribunale decise nella stessa sentenza di deferire il caso alla pretura di Bassano, in quanto il fatto si poteva derubricare come una grave trasgressione di polizia contro l'onore della donna. In tal modo i giudici punirono il gesto compiuto dall'uomo, ma lo fecero considerandolo un atto lesivo della "costumatezza pubblica" e della moralità piuttosto che una violazione della libertà personale di Francesca Tassarolo.

Un episodio simile, in cui il tribunale faticò inizialmente a stabilire se si trattasse di un caso di seduzione o di violenza, fu quello portato all'attenzione dei magistrati dalla querela sporta da Serafino Zanovello nei confronti del macellaio Giuseppe Longo, entrambi residenti a Vicenza. Il primo aveva denunciato alla pretura urbana la violazione di sua figlia diciassettenne, Elisabetta, da parte del Longo, avvenuta una sera del settembre 1839<sup>367</sup>. Interrogata, la ragazza raccontò che era solita andare a dormire a casa di una certa Angela Dal Toso per farle compagnia. Una domenica sera Giuseppe Longo aveva bussato alla porta e lei era andata ad aprire, ma non appena fu entrato lui spense la lampada, le si accostò e la spinse su un divanetto su cui, tenendole una mano serrata alla bocca "disfoggò su di lei l'inonesto appetito". Elisabetta raccontò che nonostante la costrizione era riuscita a lanciare un urlo che raggiunse l'amica coricata nella sua camera al piano superiore, ma che l'aggressore le aveva intimato violentemente di dissuaderla dallo scendere a controllare, per cui egli poté andarsene indisturbato. A seguito di ciò, la ragazza rimase incinta e dunque suo padre decise di querelare il giovane macellaio, ma ciò avvenne solo dopo che la prova del disonore divenne troppo manifesta per essere tenuta nascosta. L'indagine condotta dal relatore Galanti, però, fece emergere il fatto che Elisabetta e Giuseppe avevano una relazione amorosa che durava già da qualche anno; inoltre, la principale testimone della vicenda, Angela Dal Toso, riportò una versione differente:

Trasmessi dall'Istanza Politica a questo Tribunale gli atti venne assunta in esame la giovane Angela Dal Toso, la quale non corrispose che in parte alle deposizioni della Zanovello. Avrebbe infatti che in quella notte allorché Giuseppe Longo bussò alla porta della di lei casa, s'alzò pronta la Elisabetta dal picciolo sofà che le serviva di letto e si recò abbasso ad aprire. Vedendo che non si sbrigava più a ritornare, concepì tosto il sospetto di una qualche tresca amorosa, e richiamatala seppe da lei che la persona che aveva bussato alla porta era il Longo, noto di lei amante, e col quale sapeva che da vari anni la Zanovello trattava carnalmente. Depose in seguito la stessa testimone che in quella notte per quanto sapeva non avvenne in sua casa inconveniente di sorta, e che il giovane macellaio

---

<sup>367</sup> ASV1, *Tribunale penale austriaco*, b.632, fasc.3

che ritenne sempre per un galantuomo non si portò nella stanza dove la Zanovello dormiva né le fece minaccia alcuna, come pure non si rilevò alcun indizio di usata licenziosa violenza.

Elisabetta, interrogata una seconda volta, confermò che in effetti aveva aperto la porta al Longo senza sospettare niente, ma che poi lui l'aveva condotta sul sofà dove l'aveva violata. La giovane poi corresse il primo costituito affermando che il tutto si era svolto senza minacce fisiche di sorta, anche se Giuseppe Longo, allontanandosi dall'abitazione, aveva intimato alla padrona di casa di non fare parola con nessuno di quanto accaduto. In mancanza di un riscontro di un qualsiasi riscontro di una costrizione fisica, Galanti propose la sospensione del processo, opzione approvata all'unanimità dai colleghi il 3 gennaio 1840. Anche in quest'occasione, si optò per il deferimento della questione alla pretura competente, cioè la pretura urbana del capoluogo berico, perché fosse avviato un provvedimento per grave trasgressione di polizia.

Un ultimo esempio è dato dalla vicenda di Maria Pavanello, giovane di ventidue anni appartenente ad una famiglia che esercitava la boaria per conto di Francesco Briani in località Sant'Agostino<sup>368</sup>. Sin dal novembre 1833, la ragazza si era trovata spesso ad avere a che fare con il padrone, il quale si recava spesso presso la masseria a gestire la propria attività, ed era stata oggetto di attenzioni e profferte via via sempre più pressanti. Egli aveva fatto in modo che la camera in cui passava la notte fosse contigua a quella di Maria, così da poter agire indisturbato. La giovane raccontò al pretore di Vicenza che:

[...] il Briani cominciò subito a dimostrare della premura per essa Maria, e con diverse maniere tentava d'indurla a soddisfare ai di lui desideri carnali, a quali essa si dichiarava sempre renitente. Che in seguito tentasse con offerte di denari, e di regali ad indurvela e riuscitogli anche ciò inutile tentasse altri mezzi usando anche della forza. Che difatti una notte il Briani si portasse nella di lei camera ove essa dormiva, e che era vicina a quella da lui riservatasi, e ponendo le mani sotto la coperta la toccasse per tutto il di lei corpo, dal che svegliatasi si pose a gridare, ed allora per timore egli se ne fuggisse da quella. Che diverse volte, allorquando essa si ritrovava sola, tentasse di prenderla per traverso della vita e gettarla sul letto ed andarle addosso il commercio carnale che non poté mai riuscire dati li di lei rifiuti e difesa, per lo che le sembrò che l'amore siasi convertito in odio, cosiché quasi ogni settimana eransi tra essi dei contrasti.

In un'occasione, addirittura, il Briani inviò un suo garzone a redarguire Maria per il suo comportamento percepito come sprezzante, ma costui non si limitò alle parole e causò alla giovane alcune contusioni per cui dovette anche stare a letto per alcuni giorni. Supponendo che il comportamento del possidente potesse qualificarsi come un delitto di attentato stupro violento, la pretura urbana inviò gli atti al tribunale provinciale. Tuttavia, contrariamente a quanto immaginato, il relatore Cavazzani non riscontrò nei fatti le premesse necessarie a perseguire penalmente Francesco Briani:

---

<sup>368</sup> ASV<sub>1</sub>, *Tribunale penale austriaco*, b.365, fasc.168

Le amoroze maniere usate da prima dal Briani non sono per niun modo contabili, la visita notturna del Briani alla Maria mentre questa dormiva collo stendere le mani sul di lei corpo non può essere riguardata in verun modo per violenza, se il Briani tosto che essa si destò, e si mise a grida, la abbandonò. Nemmeno l'averla gettata sul letto, e poscia abbandonata alli di lei dimenamenti, e grida può fungere per quella violenza voluta dalla legge, e ciò tanto meno che non ebbe alcun effetto. Non correndo quindi nel fatto né le pericolose minacce, né la violenza o l'artificio con cui ridurre una donna a non poter resistere sono d'avviso, come propongo, che sia dichiarato non possedere il fatto gli estremi per considerarlo un delitto di attentato stupro violento [...].

La condotta dell'uomo era ritenuta evidentemente accettabile, in quanto Cavazzani si espresse in modo esplicito negando il valore aggressivo e deviante dei gesti compiuti, considerandoli quasi un derivato naturale della passione "amorosa" nei confronti della ragazza, un normale metodo di corteggiamento che poteva dare il via ad un rapporto ancillare. Per questi motivi, dunque, con la sentenza del 23 settembre 1834 il tribunale provinciale rimandò nuovamente alla pretura urbana il caso. Nell'insieme dei casi di violenza sessuale conservati nei fondi del tribunale della delegazione provinciale vicentina, i processi che avevano esiti simili a quelli descritti sembrano essere tutt'altro che un'eccezione. Infatti, erano poche le deposizioni che potevano godere della solidità e della coerenza dimostrata ad esempio da Giovanna Paganin e questo era dovuto a vari motivi. Innanzitutto, non doveva essere facile trovare le parole per descrivere una violenza come quella subita dalle donne in questione, soprattutto nel caso in cui tra magistrato e vittima corressero differenze di status, di cultura e di genere tali da rendere difficoltosa la comprensione reciproca<sup>369</sup>. Anche a fronte di una deposizione abbastanza articolata, poi, non era scontato che le parole della parte lesa riuscissero ad incontrare le aspettative dei giudici in materia, come dimostrano i procedimenti riportati. Ad esempio, è chiaro che la grande attenzione data alla dimensione *fisica* – e quindi verificabile – della prevaricazione e della resistenza consentiva di risolvere in maniera semplice alcuni casi, ma lasciava nell'ombra tutta una zona grigia di situazioni in cui la violenza si attuava in modo più subdolo e sottile, come appunto poteva accadere nel caso in cui il reo fosse un compagno o comunque una persona con cui si avesse una relazione. L'esito delle denunce di Francesca Tassarolo e di Elisabetta Zanovello dimostrano che, in particolare per quanto riguarda il modo in cui era vissuta la sessualità nelle classi popolari, non sempre era facile distinguere i rapporti sessuali consenzienti da quelli operati sotto costrizione. Questa differenza però era importante per i magistrati<sup>370</sup> perché consentiva di

---

<sup>369</sup> Sulla reticenza e più in generale sulla difficoltà di colmare la distanza culturale tra magistrato e testimoni appartenenti alle classi popolari si veda POVOLO 2001. È stato notato giustamente che il giudice rappresenta una figura che funge da "interprete di culture" *Idem* 2008, 432-435. Tuttavia, è chiaro che l'azione di un magistrato, in particolare dei giudici lombardo-veneti, era orientata non solo verso la comprensione del contesto, ma soprattutto verso l'amministrazione della giustizia, che veniva condotta secondo schemi mentali propri della cultura delle classi dirigenti.

<sup>370</sup> Dal punto di vista dell'onore della donna all'interno della comunità di appartenenza, invece, questa differenza era assai meno determinante, dato che in ogni caso l'avvenuta violazione rappresentava un danno all'immagine sociale e come tale veniva gestita, come emerge dal processo Zanovello e dagli altri casi citati nel primo capitolo, in cui è la rete familiare a ergersi a difesa della propria rispettabilità.

derubricare un atto come delitto di stupro violento – o attentato stupro violento – e quindi di punirlo con severità; tuttavia, il Codice indicava come elemento fondamentale l'uso della forza fisica o di minacce, per cui nonostante le argomentazioni di psicologia criminale che caratterizzano in parte il testo giuridico, a proposito del reato di stupro venne mantenuto un discrimine tutto sommato limitante, che non consentiva di approfondire adeguatamente la *mens victimae*<sup>371</sup>. Questa indifferenza verso lo stato psicologico in cui versava la vittima durante la violazione, assieme ai diffusi pregiudizi misogini a proposito della sessualità femminile, contribuivano ad assottigliare le garanzie offerte alle vittime dal sistema penale asburgico dato che, come si è visto, molti casi si allontanavano dall'idea di violenza presente nel dettato giuridico e nella mentalità dei giudici. In realtà, il sistema penale austriaco consentiva di tutelare almeno in minima parte gli interessi delle vittime delle aggressioni sessuali che non venivano derubricate come stupri violenti attraverso l'affidamento di questi casi alle preture che, come mostrano gli esempi, era una procedura piuttosto frequente. A queste magistrature minori era affidato il compito di occuparsi degli atti considerati meno gravi nell'ottica del codice, cioè di quelli in cui non vi era prova legale di violenza minacciata o utilizzata. In questo modo, attraverso il §251 II Parte, il paragrafo che regolava la trasgressione per deflorazione sotto promessa di matrimonio, venivano puniti non solo i rapporti sessuali effettivamente ottenuti tramite una promessa sponsale non mantenuta, ma anche veri e propri stupri, la cui condanna in sede di giudizio penale non era stata possibile per mancanza di prove legali o perché la ricostruzione degli eventi non rispondeva allo standard indicato dal Codice penale. Il peso di un'eventuale condanna da parte della pretura non era certo poderoso, dato che la pena massima per un trasgressore, secondo il §251, era di tre mesi di carcere<sup>372</sup>, quindi anche se il reo fosse stato un lavoratore salariato pagato a giornata o un piccolo proprietario, la perdita economica derivata dall'arresto non sarebbe stata irreparabile, anche se sicuramente avrebbe potuto costituire un problema. Tuttavia, sembra che lo scopo principale dei magistrati asburgici in questi frangenti non fosse quello di garantire una giustizia retributiva efficace, anche solo in forma minima, ma di assicurare la persistenza di un sistema di valori sociali. In fondo, nonostante una condanna per grave trasgressione fosse leggera, si trattava pur sempre di una sanzione da parte delle autorità<sup>373</sup>, che rimandava in un certo qual modo ad un ideale

---

<sup>371</sup> Il paragrafo dedicato allo stupro violento recitava: “§110. Chi con pericolose minacce, con violenza effettivamente usata, o con artificio diretto ad istupidire i sensi mette una donna fuori di stato di far resistenza alle libidinose sue voglie, ed in tale stato la viola, commette il delitto di *stupro violento*”, VINCIGUERRA 1997, 40 (I Parte). Come si può facilmente notare, l'accento era posto sui metodi utilizzati dall'aggressore, ma si davano per scontate alcune premesse, cioè che il violentatore potesse usare solo dei mezzi fisici e che la vittima fosse sempre in grado di rispondere con la forza al tentativo di stupro. In questo modo non si teneva conto di aspetti più difficilmente verificabili ma altrettanto pregnanti, come ad esempio i rapporti economici o affettivi esistenti tra i soggetti oppure l'uso di ricatti di vario genere, la circonvenzione o altre forme più sottili di prevaricazione nei confronti della vittima.

<sup>372</sup> VINCIGUERRA 1997, 78 (II Parte)

<sup>373</sup> Judith Rowbotham ha sottolineato che l'importanza delle condanne anche lievi nei sistemi giudiziari ottocenteschi risiedeva sì nel loro essere un danno economico, ma anche nell'importanza dello stigma impresso sulla persona condannata, che poteva portare a diverse conseguenze a livello sociale, ROWBOTHAM 2013, 73-76



morale che le classi dirigenti volevano fosse di riferimento per tutta la società<sup>374</sup>. Secondo la rappresentazione fornita ai giudici dal Codice, infatti, le azioni derubricate come trasgressioni per seduzione erano determinate dal Capo XIII della seconda parte, cioè quello che conteneva le norme di tutela della costumatezza pubblica. In sostanza, a dover ricevere soddisfazione non era la singola donna violata o molestata, ma il decoro morale, la pubblica decenza scossa dallo *scandalo* scatenato dai colpevoli.

### *Scandalo o delitto?*

Come abbiamo potuto osservare, il basso tasso di condanne è una caratteristica strutturale del sistema penale asburgico, ma in particolare, nel caso dei delitti sessuali, le cause non si potevano ascrivere unicamente ai meccanismi interni che regolavano i processi, ma subentravano dinamiche più complesse, come appunto i pregiudizi e le aspettative dei giudici nei confronti delle vittime, l'influenza degli stereotipi di classe e di genere, la mancanza di strumenti d'indagine adeguati e la diffidenza del mondo rurale nei confronti delle istituzioni. Ovviamente, queste concause che potremmo definire in senso lato culturali erano riscontrabili anche nei processi per delitti di altra natura, ma l'ambito sessuale, probabilmente per il suo legame stretto con la dimensione polisemica dell'onore e della sua protezione, è particolarmente ricco di conflitti e spaccature che emergono quando più parti negoziano i propri interessi, come appunto accade nei procedimenti penali. In ultima analisi però, parlando di impunità, va tenuto presente un altro fenomeno culturale che interessa la giustizia europea tra il Settecento e l'Ottocento, vale a dire la progressiva "depeccatizzazione" dei reati. L'Illuminismo giuridico, cercando di rendere giustizia civile e penale più utile ed efficace per la società, aveva individuato nella precisione e nella coerenza dei codici uno strumento per distinguere la legalità dalla moralità, i principi del diritto da quelli della religione e delle consuetudini<sup>375</sup>. In effetti, i codici ottocenteschi avevano l'ambizione di porsi come dei "libri sacri secolarizzati"<sup>376</sup> in grado di fungere da guida per la società anche nella dimensione morale e valoriale<sup>377</sup>.

---

<sup>374</sup> È determinante l'osservazione di Lawrence Friedman per cui "all criminal law is also moral law", cit. FRIEDMAN 1993, 125. Lo studioso americano inserisce questa massima nel capitolo del suo lavoro che concerne l'amministrazione della giustizia nei reati sessuali ed è interessante notare che nel corso degli anni questo ambito criminale ha conservato un carattere decisamente più intersecato e influenzato dalla dimensione culturale dei valori morali, si pensi nel caso italiano a provvedimenti tanto importanti quanto tardivi come l'abolizione del cosiddetto omicidio d'onore o la collocazione dello stupro nella categoria dei reati contro la persona e non più contro la pubblica morale nel 1996. Ancora oggi la lotta ai reati sessuali risente di un forte condizionamento legato al contesto culturale, che determina ad esempio una forte differenza nel tasso di denuncia nelle diverse zone del Paese, si veda [https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati\\_Riedizione.pdf](https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati_Riedizione.pdf), 28-29 (consultato il 10/03/2021).

<sup>375</sup> VENTURI 1981, 369; SBRICCOLI 2002, 188; CAPPELLINI 2002, 116 e ss.

<sup>376</sup> CAPPELLINI 2002, 113

<sup>377</sup> Paolo Cappellini ha argomentato che tra i codici del XVIII e quelli del XIX secolo intercorrevano alcune differenze, tra cui una delle più sostanziali era il forte "plusvalore simbolico-mitico" dei secondi, i quali si ponevano come riferimento decisivo verso la collettività, vd. CAPPELLINI 2002, 117-120. Per osservazioni specifiche sul Codice penale austriaco si veda DEZZA 1997, CLXXVI-CLXXXII

Questa scissione tra legalità e moralità, però, era un processo culturale che si affermò in maniera lenta all'interno del contesto lombardo-veneto e in particolare presso quei gruppi sociali che invece conservavano una visione del mondo secondo cui le due dimensioni erano strettamente correlate, come ad esempio la Chiesa o alcuni settori delle comunità rurali<sup>378</sup>. Pertanto, poteva accadere che venissero portate all'attenzione dei tribunali gesti e parole che una parte della popolazione percepiva come detonanti, ma che potevano non trovare posto tra le fattispecie dei reati o semplicemente essere perseguiti con minore decisione di quanto ci si sarebbe aspettato. In questi casi si può parlare di impunità solo relativamente, nel senso che la giustizia penale non rispondeva ad alcune richieste sanzionatorie che provenivano dalla società o lo faceva in modo blando, perché i giudici le reputavano ormai estranee al sistema etico del Codice. Un esempio di ciò è rappresentato dal processo che vide coinvolta Gaetana Muraro, ragazza di vent'anni nativa di Grancona<sup>379</sup>. La pretura di Barbarano aveva raccolto delle informazioni che circolavano in paese secondo cui la giovane era stata sedotta e violata, ma la responsabilità dei fatti non era chiara. Di conseguenza, il relatore del caso, il consigliere Marchesini, decise di raccogliere la deposizione della ragazza, che a seguito del fatto era rimasta incinta e si era spostata a Vicenza, trovando lavoro come serva. L'acquisizione della sua testimonianza avvenne infatti nella casa in cui lavorava e precisamente nella sua camera, dato che ormai si avvicinava la data del parto e faceva fatica a raggiungere il tribunale a piedi. Gaetana raccontò agli inquirenti una storia davvero particolare: più di otto mesi prima, tornando a casa da Lonigo era incappata in due uomini che non conosceva e non avrebbe saputo identificare. Gli unici elementi che ricordava era che uno era vestito da cacciatore. I due, dopo un breve scambio di battute l'avevano bloccata, gettata a terra e ripetutamente violentata, dopodiché erano fuggiti. Gaetana a tre mesi da questo evento si era accorta del proprio stato di gravidanza, ma presa dalla vergogna non ne aveva parlato con nessuno:

Non mi azzardava appalesare questo fatto a veruno, e siccome nelle varie volte che io mi recava a Lonigo vedeva quasi sempre un certo vetturale che è solito andare da Lonigo a Vicenza, così verso la metà circa dell'Ottobre m'immaginai pregarlo acciò volesse assumersi il carico di trovarmi servizio nella Città di Vicenza in qualità di serva. Mi disse che egli se ne sarebbe occupato e che ancora nel venturo venerdì mi avrebbe probabilmente condotta a Vicenza e collocata in qualche casa.

In questo modo, dunque, era riuscita a raggiungere la città di nascosto anche dalla famiglia e a trovare servizio nella casa in cui si trovava. Bernardo Marchesini, però, non era convinto di questa ricostruzione e iniziò a saggiarne la solidità chiedendo alcune precisazioni, come ad esempio se avesse avuto suggerimenti o aiuti da parte di qualcuno. Gaetana rispose che aveva agito completamente da sola, motivata dall'imbarazzo per la sua situazione, “onde sottrarmi al rossore derivante dallo sgraziato stato

---

<sup>378</sup> SAVIO 2016, 196

<sup>379</sup> ASV1, *Tribunale penale austriaco*, b.363, fasc.113

di gravidanza”. Marchesini alla fine scoprì le proprie carte e, dimostrando di non aver creduto a una parola di quanto ascoltato, le domandò piuttosto bruscamente se conoscesse un tale Zaccaria Pedrina, possidente di Grancona e se fosse stato costui a sedurla e violarla. Alla risposta negativa della giovane, però, l'interrogatorio si concluse. Purtroppo, non sono conservati altri incartamenti oltre al costituito di Gaetana Muraro e il referato finale, quindi non conosciamo gran parte dei dettagli dell'investigazione né quanto solide fossero le basi su cui si fondava il sospetto di Marchesini per cui dietro alla gravidanza e alla fuga dal paese doveva esserci quest'uomo. Tuttavia, dal referato si possono ricavare almeno gli elementi principali dell'indagine compiuta dal consigliere. A quanto emerse, Zaccaria Pedrina, uomo di spicco all'interno del comune del basso vicentino in cui risiedeva e in cui aveva ricoperto cariche politiche, era il contutore di Gaetana Muraro e dei suoi fratelli da quando il padre di questi era morto, circa tre anni prima e la madre aveva chiesto all'uomo di assumere la tutela dei figli, tutti minorenni. La relazione tra il Pedrina e i Muraro però non era ben vista in paese per un motivo ben preciso, e cioè che si sospettava di una tresca amorosa tra il possidente e Gaetana. Marchesini rese noto ai colleghi che l'inquisizione era partita da una “pubblica vociferazione” che si era diffusa a macchia d'olio, avendo raggiunto da prima la deputazione comunale e poi la pretura di Barbarano che, intravista la possibilità di considerare l'atto come un delitto di seduzione alla libidine, aveva informato il tribunale della delegazione provinciale<sup>380</sup>. Il relatore era riuscito a ricostruire vividamente e con precisione il clima che si respirava a Grancona:

Tale era lo scandalo, che ne veniva nel Pubblico per la supposta amorosa tresca, che il Commissario Distrettuale di Barbarano in obbedienza agli ordini Delegatizi inutilmente precettava il Pedrina acciò troncasse la relazione colla minore Gaetana Muraro, il che andava fino dall'Agosto dell'anno 1831; e siccome poi il Pedrina era anche rivestito del doppio incarico di Deputato della Comune e di Deputato Politico, così si appreso per ordine della Regia Delegazione, che lo vedeva ricalitrante e violator ai precetti, da questo doppio incarico lo destituiva, e lo si sarebbe poi anche per quanto appare destituito dal carico di contutore, se egli stesso prevedendo anche questa mortificazione a pretesto dei suoi affari e di cinque figli tutti minori e viventi, non ne implorasse ed ottenesse l'esonero il 13 ottobre prossimo passato.

Marchesini sentì anche la madre della ragazza, che però diede una deposizione oscura che non portò ad alcuno sviluppo. In particolare, non riuscì a determinare se l'allontanamento della ragazza fosse stato concertato su consiglio della madre o del Pedrina oppure con l'accordo di entrambi. Infatti, la madre – descritta come una donna di “cervel leggero” – fornì dei dettagli contrastanti, privi di reale utilità probatoria. Il giudice trentino si trovò quindi ad occuparsi di un fatto, la relazione tra una ragazza minorenni e il suo contutore, che era certamente uno scandalo per la comunità, ma che per la giustizia

---

<sup>380</sup> In assenza di altre informazioni, non si può escludere che il processo di elaborazione della vociferazione fosse stato messo in moto da persone che nutrivano inimicizia verso il Pedrina. Ciò era certamente possibile dato il ruolo di rilievo che l'uomo occupava all'interno della comunità paesana e dato che, come abbiamo avuto modo di osservare, l'onore e la rispettabilità erano ancora un terreno in cui si gestivano i conflitti tra persone e gruppi diversi.

asburgica si configurava in maniera incerta. Nella sua riflessione, Marchesini considerò l'idea di applicare il §115 del Codice austriaco, che puniva la seduzione alla libidine operata nei confronti di un soggetto posto sotto la tutela del reo<sup>381</sup>, ma tale ipotesi fu scartata:

[...] un tal fatto al cospetto della legge penale non si presenterebbe per delittuoso nei sensi del §115 Parte I del Codice Penale comunque il Pedrina ne assumesse il carico di contutore, stanteché se nell'Agosto 1831 si precettava formalmente il Pedrina a troncare ogni scandalosa relazione colla minore, questo fatto esclude che il Pedrina in istato di contutore la seducesse alla libidine. Se dunque la seduzione non accadeva nel tempo di questo parziale incarico, che la legge assegnava al Pedrina, ma invece succedeva molto tempo innanzi, e quando precisamente non vi era verun vincolo legale, verun parziale dovere né verun altro parziale influsso dalla legge acconsentito sopra la minore, egli è certo che rispetto alla minore il Pedrina non poteva divenire il soggetto di questo delitto.

Il lungo corso della *liaison* era dunque una motivazione sufficiente per escludere la seduzione alla libidine, dato che all'inizio non sussisteva nessun legame formale tra i due. Marchesini aggiunse poi che secondo la sua interpretazione il §115 esigeva che il reo dovesse avere una qualche forma di patria potestà sulla vittima e che quindi la figura del contutore non potesse essere considerata tra quelle imputabili di libidine:

Se non che egli è a riflettersi che la qualità di contutore non comporta diritto alcuno di patria potestà, quindi niun influsso morale o diretto sulla persona del minore, il che escluderebbe che anche sotto questo generico punto di vista si potesse un contutore rendere colpevole del delitto di seduzione alla libidine.

Restava la possibilità di imputare al Pedrina il delitto di ratto, ma anche questa eventualità non poté verificarsi, dato che non erano state raccolte prove sufficienti per affermare che l'allontanamento dalla casa materna fosse avvenuto contro la volontà della ragazza e della madre. Il 15 aprile 1834, dunque, Zaccaria Pedrina fu assolto per “insufficienza di estremi delittuosi” e il procedimento a suo carico fu sospeso in toto. Questo caso è esemplificativo delle diverse letture che la società poteva avere a proposito di uno stesso fenomeno. Da un lato la comunità locale reputava il comportamento dell'uomo e della ragazza assolutamente inaccettabile e scandaloso, mentre il tribunale – forse per l'età di Gaetana prossima ai ventun anni o per il fatto che il suo amante era comunque un uomo di riguardo, già punito dall'opinione pubblica – aveva reputato opportuno escludere la presenza delle basi necessarie perché il fatto costituisse delitto<sup>382</sup>. Anche se gli obiettivi della comunità paesana non erano stati raggiunti, in ogni caso erano riusciti

---

<sup>381</sup> Il paragrafo recitava: “§115. III. La seduzione, colla quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua cura, od educazione; IV. Il ruffianesimo nel caso, che con esso venga sedotta una persona innocente”. Le due fattispecie rientravano nei casi di libidine perseguiti come delitti e la loro pena era determinata dall'articolo successivo: “§116. La pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni”, VINCIGUERRA 1997, 41 (I Parte)

<sup>382</sup> Per la verità, il consesso avrebbe potuto insistere sul fatto che nonostante gli ammonimenti la relazione era continuata anche durante il periodo di contutela oppure sottolineare che il dettato piuttosto vago del Codice al §115 avrebbe potuto adattarsi benissimo anche al caso di un contutore. Altrimenti, sarebbe stato possibile derubricare il tutto come una grave trasgressione di polizia. Comunque sia, questo caso si posizionava in una zona intermedia, a metà strada tra l'illegalità e l'immoralità e questo rende ancora più interessante la reazione e le scelte del tribunale.

a portare in tribunale i soggetti coinvolti nella relazione scandalosa, in un certo senso segnalandoli come violatori delle norme consuetudinarie e dimostrando che la giustizia penale doveva per forza di cose dialogare con le dinamiche culturali locali<sup>383</sup>. Inoltre, le vicende di Gaetana Muraro e Zaccaria Pedrina evidenziano un carattere che funge da indicatore della fase transizione dall'antico regime all'età contemporanea, cioè l'importanza culturale del sentimento della vergogna. Molti storici si sono occupati di questo sentimento proprio per la sua forte componente sociale, che gioca una parte significativa nella gestione collettiva dei conflitti tra le azioni individuali e gli standard etico-morali della comunità<sup>384</sup>. In particolare, essa era richiesta nei confronti di coloro che avevano violato una norma e pertanto dovevano espiare pubblicamente la propria colpa per poi essere reintegrati nel gruppo. Con il tramonto dei sistemi penali d'*ancien regime* la dimensione della vergogna non scomparve dalle pratiche giudiziarie, consuetudinarie o istituzionali, ma assunse forme diverse, funzionali al mutato contesto sociale<sup>385</sup>. Innanzitutto, essa continuò ad essere invocata dalle consuetudini popolari, in particolare proprio in quei casi di “delitti morali” che creavano uno scandalo, ma che non erano adeguatamente puniti dalla giustizia dello Stato. Il rossore evocato da Gaetana nella sua deposizione non era solo una semplice reazione individuale ad una situazione stressante, bensì era sintomo dell'essere stata identificata come un elemento contaminante dal suo contesto sociale. Allo stesso tempo, però, lo scandalo colpì anche il suo seduttore, il quale non venne risparmiato nonostante la sua autorità politica. Anzi, proprio per questo motivo venne prima redarguito e poi ostracizzato dalle cariche pubbliche del paese, a dimostrazione del fatto che onore e vergogna erano dimensioni tutt'altro che estranee alle istituzioni asburgiche<sup>386</sup>.

Dunque, la divisione culturale interna alla società ottocentesca riguardo la concezione delle devianze sessuali e la distinzione tra atti illeciti e atti immorali non fu netta, perché spesso anche i giudici guardavano alle trasgressioni in questo ambito attraverso categorie interpretative proprie della morale tradizionale e religiosa. Un caso esplicativo è il processo per stupro violento ai danni di Maddalena Cressedora del fu Bortolo di Tavernelle, una prostituta residente a Vicenza<sup>387</sup>. Sostanzialmente, la donna

---

<sup>383</sup> Come sostenuto ad esempio da David Nash, il secolo XIX è un'età di transizione la cui analisi consente di comprendere meglio proprio i cambiamenti degli equilibri di potere e del controllo sociale esercitato dalle comunità nei confronti degli individui, NASH 2013, 46

<sup>384</sup> MURAVYEVA 2013, 17; STEARNS 2017, 7-8; FREVERT 2020, 4

<sup>385</sup> Questa è la tesi di fondo di vari lavori che tentano di osservare come anche in età contemporanea in svariati contesti il sentimento di vergogna sia rimasto una parte importante del controllo sociale, NASH, KILDAY 2010, 176-177; ROWBOTHAM, MURAVYEVA, NASH 2013, 5; STEARNS 2017, 50-56. Per osservazioni interessanti sulla vergogna nel sistema scolastico, nella diplomazia e nei media si veda anche l'opera recente di Ute Frevert, FREVERT 2020.

<sup>386</sup> La destituzione di Zaccaria Pedrina era in linea con l'idea per cui il rigore professionale e lo status sociale dei funzionari di qualsiasi livello dovesse essere dimostrato in pubblico, in particolare attraverso una condotta sessuale cristallina, MERIGGI 1981, 310 e ss.; TONETTI 1997, 187-194. Nei capitoli precedenti, inoltre, è già stato fatto riferimento a molti strumenti quali il precetto politico o la possibilità di negare il consenso al matrimonio a causa di “cattivi costumi provati o notori”, i quali pur essendo degli strumenti legali implicavano surrettiziamente la dimensione dello *shaming*.

<sup>387</sup> ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b.362, fasc.12. Questo processo è stato studiato nelle sue implicazioni sociali e giuridiche da Luca Rossetto in ROSSETTO 2016, 205-212

era stata trovata in stato di forte ebbrezza in un'osteria della città e siccome aveva iniziato ad importunare dei clienti, l'oste si era rivolto alle guardie di sicurezza, che l'avevano scortata alle carceri di San Biagio. Interrogata dal pretore urbano, la donna aveva confermato tranquillamente la dinamica del fatto, che si configurava come una grave trasgressione di polizia, ma nella sua deposizione aveva aggiunto un dettaglio inquietante. Maddalena, infatti, accusò proprio le due guardie che avevano condotta in prigione di averla violentata e sodomizzata poche ore prima del suo arresto. Il tribunale della delegazione aprì un processo, ma poi deferì il caso al tribunale militare, cioè l'organo che aveva giurisdizione sulle guardie di sicurezza. L'inquisizione si concluse con l'assoluzione dei due imputati, poiché i commilitoni li scagionarono dall'accusa fornendo loro un alibi solido. Il consesso delegatizio accolse questa sentenza, ma si riunì comunque il 12 gennaio 1840 per ascoltare il referato finale da parte del relatore Fostini. Il motivo di questa ulteriore convocazione era quello di stabilire se e come procedere nei confronti di Maddalena Cressedora. Quello che turbava i giudici era capire se un rapporto anale tra uomo e donna potesse essere considerato effettivamente una fattispecie del delitto di "libidine contro natura" oppure no. Paradossalmente, nel referato finale Maddalena sembra considerata più un'imputata che una vittima della violenza, e questo confermerebbe che anche tra i giudici era viva almeno in parte l'idea per cui anche la vittima della violenza sessuale era una presenza contaminante e inquietante. A prescindere dall'esito della sentenza è interessante notare come l'organo giudiziario abbia sentito l'esigenza di trovare del tempo per risolvere una questione già ben delineata dal tribunale militare, quasi a voler ristabilire almeno a parole, attraverso il rito processuale, l'ordine morale turbato dagli eventi. A questo proposito, Fostini strutturò la propria esposizione finale in modo assai articolato, preparandosi a fondo e consultando un'ampia casistica di opinioni e precedenti. Dopo aver riassunto le recenti acquisizioni della giurisprudenza asburgica sulla libidine contro natura<sup>388</sup>, il consigliere tracciò una rassegna delle definizioni date dalla teologia:

---

<sup>388</sup> Il relatore si impegnò a fondo nel delineare lo sviluppo degli articoli che si occupavano di punire l'omofilia: "Per libidine contro natura si dovrebbe a tutto rigor intendere = qualunque azione, che, fuori dal naturale commercio carnale tra uomo e donna, procaccia uno sfogo ai libidinosi appetiti, quindi il carnale congiungimento con bestie, la copula tra persone di egual sesso, quella tra persone di sesso diverso ma nei modi contrari alla natura, e finalmente l'onanismo. Che non fosse volontà del nostro Legislatore il comprendere sotto la indicata generica denominazione tutte le quattro preaccennate azioni brutali, ce lo insegna Egli con altra legge, che serve d'interpretazione; e questa legge l'abbiamo nell'Aulico Decreto 14 agosto 1824, emesso di concerto coll'Aulica Commissione Legislativa, e diretto al Giudizio d'Appello del Tirolo. Col detto Decreto Aulico viene dichiarato che per l'interpretazione del §113 n. 1 parte I del vigente Codice Penale devesi ricorrere alla più estesa spiegazione data dal §71 parte II del Codice Penale Giuseppino, stantechè quest'ultimo articolo servi di norma e di fondamento a quello. Ora il §71 parte II del Codice Giuseppino si esprime: "Chi degrada l'umanità a tal segno da unirsi carnalmente con una bestia, o con una persona del proprio sesso – [...] – si rende colpevole di una Grave Trasgressione di Polizia". Coll'Aulico Decreto 8 Luglio 1831 del Senato Lombardo Veneto fu messo in vigore anche nelle Provincie d'Italia il sopracitato Decreto Aulico 1824. Senonché sembra che l'Eccelso Senato del Supremo Tribunale di Giustizia in Verona, abbia voluto dare ad un tempo, e nel modo il più succinto e dignitoso, tanto la versione del Decreto Aulico 1824, quanto la versione del §71 parte II del Codice Giuseppino, dicendo doversi applicare il §113 n. 1 dell'attuale Codice de' Delitti soltanto alla bestialità e alla sodomia", ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b.362, fasc.12.

Ed ecco come l'antichissimo vocabolo sodomia venne accolto anche nel linguaggio tecnico della nostra legislazione, la quale fino al 1831 aveva sempre usata soltanto la generica espressione di Libidine contro natura. Sorse pertanto nuova questione = che cosa intender si debba per sodomia, quasicché il Dizionario della Crusca non l'avesse chiaramente definita per il commercio carnale tra uomo ed uomo. Questa voce trae la sua origine dal nefando peccato di Sodoma, il quale quantunque ci venga additato dalle Sacre Pagine coperto del velo della decenza, pure si lascia riconoscere all'evidenza nella seduzione adoperata dai Sodomiti per tentare gl'Angeli, fra di loro comparsi in forma d'uomini, a prestarsi a quel delitto. Se taluno non s'acquietasse alla descrizione della Crusca, gli si fa osservare ad esuberanza, che a quella consone sono le definizioni che trovansi delle opere de' più celebri Teologi. Difatti l'angelico S. Tommaso dice, essere la sodomia concupitus ad non debitum sensum; - e Reinfenstnel nel suo Diritto Canonico dice: Sodomia proprie est coitus carnalis non servata debita diversitate sexus, dum sempre masculo cum masculo, aut femina cum femina coit. – Così pure la pensano gli Azori, i Henrchi, ed i Silvester. Non è però che i Teologi non riguardino come peccaminosa anche la copula tra uomo e donna extra res naturale che poi viene chiamata sodomia imperfetta, e che anzi vorrebbero soggetta a pene minori della perfetta per ragione della diversità di sesso. Ma non basta. Anche le altre Legislazioni civili, le quali al pari dell'Austriaca parlano in modo esplicito della copula contro natura, ossia della Sodomia, si accordano nei principi sopratracciati. Ed in vero il Levitico: (C. 20. v.º 13): si esprime = Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operatus est nefas, morte moriantur.

Non stupisce trovare riferimenti al Levitico, dato che in alcune zone d'Europa il testo sacro veniva utilizzato da secoli come base giuridica per perseguire l'omosessualità<sup>389</sup>, tuttavia è significativo che il giudice abbia accostato le riflessioni della filosofia scolastica e della teologia ai vari codici asburgici, quasi a suggerire che in questa materia particolarmente delicata entrambe le fonti avevano la stessa dignità. La giurisprudenza si era occupata già da tempo dei rapporti carnali, percepiti come devianti, ma pure il pensiero religioso, data l'importanza della corretta sessualità e della famiglia nel sistema ideologico cristiano cattolico, vi aveva insistito con particolare attenzione dando luogo a schemi interpretativi raffinati, che difficilmente si potevano ignorare<sup>390</sup>. Fostini concluse, non prima di un'ultima incursione storica sul diritto romano e veneziano, proponendo l'abbandono del caso, che secondo lui non rientrava nelle fattispecie previste dalla normativa del Codice vigente:

Fra i misfatti enumerati dalla legge Giulia sulla repressione degli adulteri, àvvi pur quello della copula contro natura. Questo delitto dichiarato infame dalla legge Senatizia fu in seguito punito colla pena di morte sotto il Diritto delle Pandette, secondo il quale colui esercitasse la sua impudicizia su di un altro uomo era soggetto a tal pena, e chi avesse volontariamente sofferta quell'azione era condannato a perdere la metà de' suoi beni senza poter disporre dell'altra metà. La legge Veneta 26 Giugno 1553 dichiarava eziandio delittuosa soltanto la copula contro natura tra uomo ed uomo. Premesse tali illustrazioni in gran parte scolastiche, ed in parte storiche, le quali credetti necessarie per far finalmente cessare una questione che a mio avviso dovrebbe ritenersi senz'altro risolta dall'Aulico Decreto

<sup>389</sup> Come accadeva ad esempio in Scozia, LENMAN, PARKER 1980, 37

<sup>390</sup> Questo anche per il ruolo cardine della Chiesa nel Veneto dell'Ottocento, SAVIO 2016, 198; VERUCCI 1981, 408-426

14 agosto 1824 combinato col §71 del Codice Criminale Giuseppino, dobbiamo ora convincerci che Maddalena Cressedora non potrà giammai legalmente imputarsi del delitto di Libidine contro natura, abbenché siensi rinvenute in lei da quattro esperti fisici evidenti tracce di antica e reiterata copula extra via naturale.

La sentenza rispecchia in realtà un aspetto moderno della giustizia asburgica, che riguardo l'omofilia aveva un atteggiamento relativamente cauto rispetto a sistemi contemporanei<sup>391</sup>. Ciononostante, le parole di Fostini fanno emergere il fatto che categorie di tipo religioso conservavano ancora una certa importanza, almeno nei quadri concettuali che i giudici impiegavano per comprendere e raccontare la sfera della corretta sessualità<sup>392</sup>. Verrebbe da chiedersi se la persistenza di discorsi e pratiche che facevano sfumare il confine tra scandalo e delitto, rendendo meno netto il solco tracciato dall'Illuminismo, fosse in qualche modo correlata all'alto tasso di impunità. In effetti ci si potrebbe richiamare alle osservazioni di Mary Douglas, la quale in *Purity and Danger* ha teorizzato che le società in cui la pena per un reato non è certa elaborano in maniera maggiore le concezioni morali legate alla contaminazione, perché la giustizia istituzionale non riesce a provvedere efficacemente al controllo sociale e alla difesa dei valori collettivi<sup>393</sup>. Dunque, se consideriamo la sovrapposizione tra moralità e legalità presente nelle consuetudini popolari<sup>394</sup>, non stupisce riscontrare ancora a Ottocento inoltrato episodi come quello di Gaetana Muraro, in cui sanzioni comunitarie suppliscono – dal punto di vista locale – all'inazione dei tribunali ordinari<sup>395</sup>. Tuttavia, la questione è ancora più complessa perché anche negli ideali dei magistrati asburgici la legge manteneva uno stretto legame con la dimensione etica. Infatti, le riflessioni teoriche dei decenni precedenti avevano accordato ai valori tradizionali e alla religione un ruolo “moralizzatore” che poteva essere utile al sistema penale e al controllo sociale<sup>396</sup>. Pertanto, il processo di depenalizzazione dei cosiddetti delitti morali nella sfera sessuale fu rallentato dalla persistenza di consuetudini sedimentate, ma anche dalla stessa giustizia istituzionale e dai suoi rappresentanti, dato che il nesso peccato-scandalo-reato poteva essere uno strumento più diretto e sbrigativo per individuare e stigmatizzare i comportamenti

---

<sup>391</sup> SALUZZO 2016, 168

<sup>392</sup> Cesare Saluzzo ha precisato che nonostante i tribunali fossero clementi nei casi di omosessualità, il compito di indicare la trasgressione veniva lasciato alle dinamiche sociali di umiliazione e di attribuzione della colpa, SALUZZO 2016, 169

<sup>393</sup> DOUGLAS 2013

<sup>394</sup> Cfr. ad esempio il contesto ricostruito in POVOLO 2011, LXXXVIII (nota 146)

<sup>395</sup> L'onta di essere associati ad un'accusa infamante sarebbe stata sufficiente a provocare la riprovazione collettiva nei confronti di un imputato che, anche se fosse scampato alla condanna, avrebbe subito le conseguenze sociali del disonore e della vergogna, si veda ad esempio il *case study* citato in NASH, KILDAY 2010, 128. Dunque, i riti processuali si ponevano in un certo senso come degli “acts of institution” di cui parla Pierre Bourdieu, attraverso i quali vengono identificate delle linee di demarcazione sociale tra i soggetti, distinzioni che nel nostro caso riguardavano la rispettabilità e l'onore degli individui, BOURDIEU 1992, 80-83

<sup>396</sup> Ad esempio, diversi illuministi del '700 avevano avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti del rapporto tra legge, morale, infatti molti di coloro che si occuparono di giustizia e diritto continuarono a considerare la religione e alcune forme sanzionatorie tipiche dell'etica tradizionale come un utile deterrente per stimolare la buona condotta degli individui, NASH, KILDAY 2010, 88-112; VENTURI 1981, 376; ROWBOTHAM 2013, 70. Inoltre, come si ha avuto occasione di notare più volte in questa tesi, diverse forme di *blaming* popolare trovavano spazio all'interno delle procedure previste dai codici asburgici, così come talvolta l'ideale dei giudici in fatto di morale sessuale collimava con quello delle comunità locali.



considerati devianti e trasgressivi. In definitiva, nonostante la segretezza e le accortezze del processo inquisitorio, il controllo sociale sui reati sessuali continuò per lungo tempo ad essere esercitato e discusso anche nella dimensione pubblica.

## Conclusioni

Le riforme dell'assetto legislativo promosse all'interno delle provincie asburgiche durante il Settecento avevano dato inizio ad una fase di cambiamento lento che si protrasse per tutto il XIX secolo<sup>397</sup> e che modificò l'equilibrio tra il potere dello stato e quello delle altre forze civili e religiose, alterando la precedente distinzione tra la dimensione pubblica e quella privata. Tale demarcazione, però, è difficile da stabilire nettamente<sup>398</sup>, soprattutto in un contesto nel quale amministrazione e governo erano connessi in modo inscindibile<sup>399</sup>. Un cambiamento è sicuramente riscontrabile e concerne l'*evidenza* della giustizia, che venne depotenziata da una serie di accorgimenti concreti e da alcuni articoli del Codice volti a tutelare l'immagine pubblica dell'indagato o del condannato<sup>400</sup>. Tuttavia, questo non fu il sintomo di uno spostamento del potere sanzionatorio solo ed unicamente nelle mani delle istituzioni statali, che comunque dovettero confrontarsi con le altre forze sociali in gioco, la cui presenza contribuiva a sbilanciare verso la dimensione pubblica e comunitaria la risoluzione dei conflitti. Ciò fu dovuto in primo luogo a delle motivazioni legate alle caratteristiche del sistema penale. Innanzitutto, come è stato più volte sottolineato, sia la volontà di denuncia che la probabilità di vedere condotto a termine un processo erano influenzate dall'appoggio sociale di cui la vittima poteva godere nella comunità di appartenenza. Infatti, era più facile che fossero accolte le istanze dei membri più in vista a livello di status e che viceversa l'azione dei tribunali fosse meno decisa se la parte lesa apparteneva agli strati più bassi della società, soprattutto nel caso del sistema delle preture. Inoltre, sia la querela che le investigazioni tramite confidenti che l'escussione dei testimoni subivano l'influsso delle dinamiche di *blaming*, le quali potevano giocare a sfavore di quegli individui che meno si conformavano agli standard di comportamento sessuale imposti dalla morale comunitaria. Questo fece sì che per tutto l'Ottocento la *fama* continuasse ad esercitare un ruolo cardine nella gestione dei casi di violenza sessuale, anche se con un ruolo ridotto rispetto al periodo precedente<sup>401</sup>. Inoltre, il Codice penale asburgico conteneva dei provvedimenti che discriminavano esplicitamente coloro che erano tacciati di mala condotta. I magistrati, poi, dimostravano una certa comprensione riguardo i contesti che si trovavano a giudicare, dato che spesso era loro richiesto di fare uno sforzo interpretativo notevole atto a cogliere i significati delle azioni degli imputati, non solo per ricostruire la verità processuale e punire i colpevoli, ma anche per trovare una soluzione giuridica che

---

<sup>397</sup> MANNORI, SORDI 2002, 81

<sup>398</sup> GOODMAN 1992

<sup>399</sup> MANNORI, SORDI 2002, 82-83

<sup>400</sup> SALUZZO 2011, 183; BRUNET 2016, 248

<sup>401</sup> Domenico Rizzo ha evidenziato che nell'Italia liberale rimanevano degli spazi aperti attraverso i quali la fama, soprattutto quella delle vittime di reati sessuali, riusciva ad influenzare l'esito di un processo, RIZZO 2003, 233-234. Lo studioso conclude il suo lavoro mettendo in dubbio – giustamente – l'esistenza di una dicotomia assoluta tra pubblico e privato nel sistema giuridico postunitario, nonché della persistenza di forme comunitarie di intervento per la mediazione dei conflitti.

riuscisse ad accomodare le istanze dei diversi attori sociali in gioco<sup>402</sup>. La forza delle consuetudini comunitarie, in particolare per quanto riguardava la dimensione dell'onore sessuale, era tale per cui una mediazione con il contesto sociale e culturale doveva essere per forza attuata. Va tenuto presente, poi, che siamo in grado di giungere ad una conoscenza solo parziale dei fenomeni violenti, perché purtroppo rimane sommersa, affiora solo a volte nelle parole e nei discorsi dei protagonisti dei processi, la pregnanza delle sanzioni basate sul sentimento della vergogna. Esse dovevano avere un ruolo importante nel definire il vissuto di coloro a cui venivano inflitte – a partire dalla scelta di denunciare o meno – nel determinare la reazione sociale alla trasgressione. Ad esempio, sarebbe interessante capire quanto il valore simbolico di essere sottoposti ad un processo, vedere il proprio onore messo in relazione con un'accusa infamante come quella di uno scandalo sessuale, potesse essere un deterrente, così come sarebbe necessario capire in che misura i magistrati fossero consapevoli di ciò e se agissero tenendo conto di questa doppia valenza del loro operato<sup>403</sup>. In ogni caso, è chiaro che nel vicentino della prima metà dell'Ottocento, la risoluzione dei conflitti causati dai reati sessuali non era affatto relegata alle aule del tribunale, ma si risolveva pure nelle vie e nelle piazze dei centri rurali in modo più marcato rispetto ad altri contesti europei<sup>404</sup>.

In fondo, la gestione del corpo delle donne aveva un valore politico per così dire trasversale, sia per le comunità, le quali vi identificavano una base fondamentale dell'onore dei gruppi parentali, sia per le magistrature asburgiche, a cui stava a cuore la tutela della pubblica moralità e dell'ordine. È evidente, dunque, che, nel caso della gestione della sessualità, il controllo sociale esercitato nel contesto studiato era frutto di un'interazione tra spinte che percorrevano la società “dall'alto verso il basso” ma anche “dal

---

<sup>402</sup> POVOLO 2011, LXXIII (nota 114); RUGGIERO, MUIR 1994, 229-231

<sup>403</sup> La ritualità collettiva è espressione di una certa idea di ordine sociale e distribuzione del potere, si veda ad esempio MUIR 1997, in particolare il capitolo 7. I riti giudiziari non sono da meno, vista la stretta connessione tra legge e morale, FRIEDMAN 1993, 125. In un'epoca di transizione tra l'*ancien regime* e lo stato moderno il processo assume dei significati che si possono ricondurre alle caratteristiche dei riti descritti da Don Handelman, nonostante la fondamentale differenza per cui la procedura asburgica ne prevedeva la segretezza: da un lato i procedimenti penali prevedevano un'azione di modellazione dell'ordine sociale, mentre dall'altro ne intendevano presentare una versione ideale elaborata dalle classi dirigenti, HANDELMAN 1990, 77-81. Questa duplice azione portava a due ordini di conseguenze, uno “pragmatico”, cioè la punizione dei colpevoli, e uno “simbolico”, ossia la riproposizione di un ordine ideale, entrambe facenti parte del modo in cui veniva esercitato il controllo sociale. Se i risultati ottenuti dall'agire pragmatico sono verificabili attraverso indagini quantitative, è più complicato capire come e in che grado l'agire simbolico fosse percepito come tale e ottenesse i risultati sperati.

<sup>404</sup> Sembra che il sistema penale britannico avesse iniziato già nei primi anni dell'Ottocento a adottare un approccio differente verso i reati sessuali, WIENER 2004, 77-79, 86-88. Questo si concretizzò in particolare nella propensione dei giudici a dare sempre meno importanza alla *fama* delle vittime, escludendo progressivamente le dinamiche di blaming dai processi, WIENER 2004, 83-100, così come nel cambiamento delle aspettative sulla resistenza alle aggressioni, WIENER 2004, 109-112. Dunque, nel Regno Unito di età edoardiana la ridefinizione dei generi portò ad una maggiore attenzione verso la protezione delle donne, ZEDNER 1991, 14-50; WIENER 2004, 29-35. Questa venne certamente portata avanti attraverso forme di tutela paternalistiche, in quanto funzionale all'egemonia borghese, tuttavia ciò non deve far dimenticare che ci fu un certo miglioramento, WIENER 2004, 34-35. Nel contesto inglese, quindi, le tracce di un cambio di mentalità verso le violenze sessuali si riscontrano piuttosto in là nel tempo. Per questo potrebbe essere interessante comparare in uno studio futuro diversi sistemi penali europei, cercando di stabilire se e come si modificò la percezione e la gestione dei reati sessuali.

basso verso l'alto"<sup>405</sup>. In tutti i casi di studio analizzati si assiste alla negoziazione tra queste due forze, nella quale si inseriscono le variabili sociali, economiche, religiose, culturali e individuali dei soggetti coinvolti, che concorrono a differenziarne gli esiti facendo pendere la bilancia ora da un lato ora dall'altro: allargare il più possibile lo sguardo, comprendendo le "ragioni" della violenza, tenendo conto dei significati che essa aveva per i protagonisti, sembra essere il metodo analitico più efficace.

Il concetto di onore è stato definito dagli antropologi John Peristiany e Julian Pitt-Rivers come un "conceptual field" flessibile, soggetto a variazioni nel tempo e nello spazio<sup>406</sup>. La sua importanza sta proprio nell'essere fortemente connaturato alla sfera della socialità, che rimane una costante dell'etologia umana: anche oggi, nonostante le forme di aggregazione si siano fortemente modificate rispetto al passato, il modo in cui la nostra immagine sociale influenza i nostri comportamenti e il nostro vissuto emotivo è rimasta significativa<sup>407</sup>. Di conseguenza, è feconda ancora oggi l'intuizione di Pitt-Rivers a proposito della dialettica tra onore maschile e femminile, perché nonostante diversi movimenti culturali e sociali abbiano condotto ad una situazione di maggiore parità di genere dall'Ottocento a oggi questo ha portato ad una frattura culturale non ancora rinsaldata<sup>408</sup>.

Parallelamente a ciò, anche il valore pubblico e politico della gestione del corpo femminile definito da Douglas è ancora oggi determinante, a livello sia simbolico che pratico. Solo nell'ultimo mese di stesura di questa tesi diversi avvenimenti, come ad esempio le proteste e le discussioni parlamentari che hanno avuto luogo a seguito dell'omicidio di Sarah Everard a Londra<sup>409</sup> oppure il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne<sup>410</sup>, lo hanno confermato ancora una volta. Entrambi gli eventi, che rispecchiano fenomeni complessi e diversificati, dimostrano quanto il tema della violenza sessuale sia intimamente connesso alla costruzione culturale dei generi, ma anche all'economia, alla cultura e ai rapporti di forza tra le diverse istituzioni giuridiche presenti in una società. Pertanto, se - come hanno scritto Cécile Lavergne e Anton Perdoncin - descrivere e studiare la violenza possono essere delle vie per analizzare e criticare un sistema politico<sup>411</sup>, allora anche questa tesi può portare un elemento

---

<sup>405</sup> Per Spierenburg il controllo sociale si può considerare anche come la risultante di tensioni *top-down* e *bottom-up*, SPIERENBURG 2004, 9

<sup>406</sup> PERISTIANY, PITT-RIVERS 1992, 4

<sup>407</sup> In effetti, si potrebbe considerare che il sentimento della vergogna – strettamente interconnesso con l'onore individuale – ha avuto nel corso dei secoli un'importanza crescente nel fungere da strumento del controllo sociale, MILLER 1993, 201-205. Non a caso, diversi storici hanno elaborato, a partire dal sentimento di vergogna, annotazioni interessanti sull'onore e la sua persistenza in contesti contemporanei, come ad esempio STEARNS 2017, 50 e ss. e FREVERT 2020

<sup>408</sup> EIBACH 2016

<sup>409</sup> <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/13/men-curfew-sarah-everard-women-adapt-violence> (consultato il 21/03/21); <https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/13/as-the-sun-set-they-came-in-solidarity-and-to-pay-tribute-to-sarah-everard> (consultato il 21/03/21).

<sup>410</sup> <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2021/03/22/erdogan-convenzione-istanbul> (consultato il 22/03/21).

<sup>411</sup> LAVERGNE, PERDONCIN 2010

di minima utilità al dibattito sulle violenze di genere. Nella fattispecie, credo che questo lavoro possa contribuire a far riconoscere che un contrasto alla violenza sessuale che tenga conto solo delle istituzioni giuridiche statali è assai limitante. Questo perché proprio lo Stato moderno, sin dal suo formarsi, ha mantenuto – sia nel dettato dei Codici sia nella mentalità e nell’azione degli amministratori della giustizia – uno stretto connubio con le consuetudini comunitarie e religiose dei vari gruppi sociali, cioè con le altre *istituzioni* vive e attive presenti al suo interno. Tale prospettiva, dunque, dovrà essere tenuta in considerazione anche nelle analisi della situazione attuale per elaborare strategie efficaci di controllo della violenza, che non limitino lo sguardo alla sola giustizia penale<sup>412</sup>, ma che siano in grado di considerare e influenzare le diverse componenti giuridiche e culturali delle società, a livello nazionale e internazionale<sup>413</sup>.

---

<sup>412</sup> I dati italiani infatti confermano che, anche a fronte di cambiamenti nell’assetto legislativo come quelli adottati dagli anni ’90 ai più recenti del 2013 e del 2019, il tasso di omicidi di donne, nonostante sia relativamente basso, fatica a diminuire e anzi in percentuale sono in aumento i casi in cui la violenza è operata da un partner o ex-partner, [https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati\\_Riedizione.pdf](https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati_Riedizione.pdf), 50-56 (consultato il 21/03/21). Per quanto riguarda invece la violenza sessuale, l’ISTAT rileva ancora una “scarsissima propensione alla denuncia, considerazione che rende i dati desunti dalle denunce presentate alle Forze di polizia poco adatti a fornire una stima quantitativa del fenomeno”, *Ibidem*, 58. Infine, anche il rapporto del Servizio Analisi Criminale pubblicato nell’ottobre 2020 sembrerebbe suggerire che sia necessario un approccio sia psicologico sia culturale al contrasto alle violenze, per poter agire con più efficacia, [https://www.istat.it/it/files//2018/04/Polizia\\_Un\\_anno\\_di\\_codice\\_rosso\\_2020.pdf](https://www.istat.it/it/files//2018/04/Polizia_Un_anno_di_codice_rosso_2020.pdf), 14-15 (consultato il 21/03/21).

<sup>413</sup> UNODC, *Global Study on Homicide 2018* (Vienna, 2018), 53-56. Il documento in questione suggerisce infatti che oltre all’implemento dei sistemi legali in materia di violenza sia opportuno agire anche attraverso “multi-lateral and multi-agency efforts” che possano agire sulla formazione, sulla consapevolezza e sulla sensibilità di un ampio numero di persone, in sostanza incidendo sull’elaborazione culturale della violenza e dei conflitti, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18\\_Gender-related\\_killing\\_of\\_women\\_and\\_girls.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf) (consultato il 21/03/21).

## Ringraziamenti

Scrivendo questa tesi ho avuto la conferma di una convinzione maturata da lungo tempo, ossia che ogni traguardo personale non è mai frutto del solo sforzo di un singolo, ma è determinato dai legami intessuti con coloro che ci circondano. Dunque, vorrei ringraziare il mio relatore, il professor Claudio Povolo, per i consigli e per il supporto, nonché per l'entusiasmo contagioso con cui porta avanti il suo mestiere di storico. Un ringraziamento doveroso va anche al professor Andrea Savio, che mi ha segnalato l'esistenza e la collocazione archivistica del processo per lo stupro di Giovanna Paganin, nonché al professor Alessandro Casellato per i consigli bibliografici sulle tradizioni operaie. Ringrazio inoltre il personale dell'Archivio di Stato di Vicenza e Bassano per la professionalità, ma soprattutto per la rara cortesia con cui accolgono gli utenti. Sono debitore nei confronti di molte persone che mi hanno accompagnato nella mia formazione, in particolare vorrei ringraziare le mie professoressa del liceo Zanella di Schio. Ringrazio i miei genitori perché senza di loro non avrei potuto intraprendere il percorso che ho scelto. Infine, un grazie affettuoso alla famiglia Nosella-Rigoni, che mi ha ospitato spesso nei momenti di studio e scrittura.

Vorrei dedicare la mia tesi alle mie nonne, Irma e Maria, e a mio nonno Fernando.

## Bibliografia e sitografia

- ALLEGRA, L. (1981). “Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura”, in VIVANTI, C. (a cura di). *Storia d'Italia. Annali IV*, Torino : Einaudi, 895-947
- AYMARD, M. (1988). “Amicizia e convivialità”, in ARIÈS, P. et al. (a cura di), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Bari : Laterza, 357-392
- BANTI, A. M. (2000). *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Bari : Laterza
- BANTI, A. M. (2011). *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Bari : Laterza
- BARBAGLI, M. (1991). “Marriage and the family in Italy in the early nineteenth century”, in GINSBORG, P. and DAVIS, J. A. (eds.). *Society and Politics in the Age of Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith*, Cambridge : Cambridge University Press, 92-127
- BELLABARBA, M. (2008). *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Bari : Laterza
- BELLABARBA, M. (2012). “La quiete nelle campagne. Il delitto di “pubblica violenza” nel Tirolo e nel Lombardo Veneto dell'Ottocento”. *Quaderni storici*, 139 (1), 249-286
- BETTONI, A. (2006). “Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)”. *Quaderni storici*, 121 (1), 13-38
- BETTONI, A. (2013). “Fama, shame punishments and the history of justice in the sixteenth and seventeenth centuries”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge
- BIASIOLO, E. (2010). “L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica”. *Il Diritto della Regione*, 3, 129-189
- BIASIOLO, E. (2011). “Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto”. *Acta Histriae*, 19 (1-2), 157-176

- BLOK, A. (2001). *Honour and Violence*, Cambridge : Polity Press
- BORGIONE, A. (2017). “Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)”, in FECCI, S., SCHETTINI, L. (a cura di). *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma : Viella, 87-105
- BORTOLUZZI, F. (2007). “Il precetto politico nelle province venete (1815-1850), in CHIODI, G., POVOLO, C. (a cura di). *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna : Cierre, 271-289
- BOTTEON, L. (2014). “Nobili, osti e farfanti: aspetti economici e sociali nelle osterie del coneglianese tra Seicento e Settecento”, in *Economia e commerci nelle prealpi venete (sec. XIII - sec. XX)*, Atti del Convegno Nazionale 24 maggio 2014, Vittorio Veneto : Circolo Vittorinese di Ricerche Storiche
- BOURDIEU, P. (1992). “Rites as acts of institution”, in PERISTIANY, J. G. and PITT-RIVERS, J. A. (eds.). *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge : Cambridge University Press, 79-89
- BRUNELLO, P. (1981). *Ribelli, questuanti e banditi : proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866*, Venezia : Marsilio
- BRUNET, F. (2016). “Il patibolo a Vicenza. Per una topografia dei luoghi di esecuzione”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 221-249
- BURGHAERTZ, S. (2004). “Ordering Discourse and Society: Moral Politics, Marriage, and Fornication During the Reformation and the Confessionalization Process in Germany and Switzerland”, in ROODENBURG, H., SPIERENBURG, P. (eds). *Social Control in Europe, I : 1500-1800*, Columbus : Ohio State University Press
- BURGUIÈRE, A. (1976). “Endogamia e comunità contadine: sulla pratica matrimoniale a Romainville nel XVIII secolo”. *Quaderni storici*, 33 (3), 1073-1094



- BURGUIÈRE, A. (1986). “Pour une typologie des formes d'organisation domestique de l'Europe moderne (XVIe-XIXe siècles)”. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 41 (3), 639-655
- BURGUIÈRE, A. (1991). “La Révolution française et la famille”. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 46 (1), 151-168
- BURKE, P. (1978). *Popular Culture in Early Modern Europe*, London : Temple Smith
- CANEPARI, E. (2006). “Svelare o occultare? L'eco delle nascite illegittime (Roma, XVIII secolo)”. *Quaderni storici*, 121 (1), 101-132
- CAPPELLINI, P. (2002). “Codici”, in FIORAVANTI, M. (a cura di). *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari : Laterza, 102-126
- CAROFIGLIO, G. (2007). *L'arte del dubbio*, Palermo : Sellerio
- CESCO, V. (1999). “Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia – Seconda metà del XVI secolo)”. *Acta Histriae*, 7 (1), 349-373
- CESCO, V. (2004). “Il rapimento a fine di matrimonio”. In CHIODI, G., POVOLO, C. (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII, I: Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale*, Sommacampagna : Cierre
- CHARAGEAT, M. (2010). “Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais et anglais (xive-xvie siècles)”. *Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne]*, 19, mis en ligne le 30 novembre 2012. DOI : <https://doi.org/10.4000/traces.4891>
- CHIODI, G. (2007). “Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto”, in CHIODI, G., POVOLO, C. (a cura di). *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna : Cierre, 7-59
- COGO, M. (1999). *Malo, il volto e l'anima. Patrimonio naturalistico, architettonico e culturale*, Malo : Amministrazione comunale
- COHEN, A. P. (1985). *The Symbolic Construction of Community*, New York : Routledge
- CORBIN, A. (1990). “Relazione intima e gioie del rapporto”, in ARIÈS, P. et al. (a cura di). *La vita privata. L'Ottocento*, Bari : Laterza, 396-447

- COZZI, G. (2000). *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia : Fondazione Giorgio Cini
- DE LONGIS, R. (2001). “Tra sfera pubblica e difesa dell'onore. Donne nella Roma del 1849”. *Roma moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia*, IX (1-3), 263-283
- DE LUCA, L. (2016). “La torre carceraria: la punizione sotto gli occhi di tutti”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 99-119
- DEZZA, E. (1997). “L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803”, in VINCIGUERRA, S. (a cura di). *Codice Penale Universale Austriaco (1803). Ristampa anastatica*, Padova : Cedam, CLV-CLXXXIII
- DI BELLA, M. P. (1992). “Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily”, in PERISTIANY, J. G. and PITT-RIVERS, J. A. (eds.). *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge : Cambridge University Press, 151-165
- DIALETI, A., PLAKOTOS, G. (2015). “Gender, Space and the Production of Difference in Early Modern Venice”. *Genesis*, XIV (2), 33-58
- DOUGLAS, M. (2013). *Purezza e pericolo: un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna : il Mulino
- EIBACH, J. (2016). “Violence and Masculinity”, in KNEPPER, P., JOHANSEN, A. (eds.). *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, Oxford : Oxford University Press, 291-316
- EMSLEY, C. (2007). *Crime, Police, and Penal Policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford : Oxford University Press
- FABRE, D. (1988). “Famiglie. Il privato contro la consuetudine”, in ARIÈS, P. et al. (a cura di), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Bari : Laterza, 426-457
- FARGE, A. (1988). “Famiglie. L'onore e il segreto”, in ARIÈS, P. et al. (a cura di), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Bari : Laterza, 458-487

- FECCI, S., SCHEFFINI, L. (2017). “Storia e uso pubblico della violenza contro le donne”, in FECCI, S., SCHEFFINI, L. (a cura di). *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma : Viella, 7-39
- FREVERT, U. (2014). “Honour and /or /as Passion: Historical trajectories of legal defenses”, in *Rechtsgeschichte – Legal History*, 22, 245-255, <http://dx.doi.org/10.12946/rg22/245-255>
- FREVERT, U. (2020). *The politics of humiliation. A modern history*, Oxford : Oxford University Press
- FRIEDMAN, L. M. (1993). *Crime and Punishment in American History*, New York : Basic Books
- GARLATI, L. (2009). “Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto”. *Acta Histriae*, 17 (3), 491-504
- GILMORE, D. (1993). *La genesi del maschile. Modelli culturali della virilità*, Scandicci : La nuova Italia
- GILMORE, D. (2007). “Perché esiste la segregazione sessuale?”, in ALBERA, D., BLOK, A., BOMBERGER, C. (a cura di). *Antropologia del Mediterraneo*, Milano : Guerini scientifica, 107-120
- GOODMAN, D. (1992). “Public Sphere and Private Life: Towards a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime”. *History and Theory*, 31 (1), 1-20
- GOODY, J. (2000). *La famiglia nella storia europea*, Bari : Laterza
- HALL, D., MALCOLM, E. (2020). Sexual and Family Violence in Europe, in ANTONY, R., CARROLL, S., DODDS PENNOCK, C. (eds.). *The Cambridge World History of Violence. Volume III : 1500-1800 CE*, Cambridge : Cambridge University Press, 274-291
- HANDELMAN, D. (1990). *Models and Mirrors. Towards an Anthropology of Public Events*, New York/Oxford : Berghahn Books
- HUPPERT, G. (1990). *Storia sociale della prima età moderna*, Bologna : il Mulino
- KILDAY, A. (2013). “Hurt, harm and humiliation. Community responses to deviant behavior in Early Modern Scotland”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge, 124-140
- LANZINGER, M. (2016). “Dalla casa all’impiego. Concetti di genere e lavoro nell’area germanica”. *Genesis*, XV (2), 39-57

- LAVERGNE, C., PERDONCIN, A. (2010). “Éditorial. La violence à l’épreuve de la description”. *Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne]*, 19, mis en ligne le 30 novembre 2010. DOI : <https://doi.org/10.4000/traces.4878>
- LE BRAS, G. (1979). *La chiesa e il villaggio*, Torino : Bollati Boringhieri
- LENMAN, B. and PARKER, G. (1980). “The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe”, in *Crime and the law: the social history of crime in western Europe since 1500*, Edited by V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman and Geoffrey Parker, London: Europa Publications Limited, 11-48
- MAHER, V. (2007). “Come tradurre il concetto di ‘pudeur’? Dal Galateo all’Eugenetica”, in ALBERA, D., BLOK, A., BOMBERGER, C. (a cura di). *Antropologia del Mediterraneo*, Milano : Guerini scientifica, 121-134
- MANNORI, L., SORDI, B. (2002). “Giustizia e amministrazione”, in FIORAVANTI, M. (a cura di). *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari : Laterza, 59-101
- MANTESE, G. (1979). “Storia”, in AA.VV. *Malo e il suo monte*, Malo : Amministrazione comunale
- MANTIONI, S. (2019). “Pornografia, violenza sessuale e “mandato di mascolinità” in alcune fonti di età moderna”. *Genesis*, XVIII (2), 17-37
- MANZATTO, M. (2007). “Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca”, in CHIODI, G., POVOLO, C. (a cura di). *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna : Cierre, 227-249
- MAUSS, M. (2002). *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino : Einaudi
- MENEGHELLO, L. (2003). *Libera nos a malo*, Milano : Rizzoli
- MERIGGI, M. (1981). “Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione (1816-1848)”, in RAPONI, N. (a cura di), *Dagli Stati preunitari d’antico regime all’Unificazione*, Bologna : il Mulino, 295-327

- MERIGGI, M. (1983). *Amministrazione e classi sociali nel lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna : il Mulino
- MERIGGI, M. (1987). *Il regno Lombardo Veneto*, Torino : UTET libreria
- MILLER, W. I. (1993). *Humiliation and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence*, Ithaca and London : Cornell University Press
- MORI, S. (2004). “La polizia tra opinione e amministrazione nel regno Lombardo Veneto”. *Società e storia*, 105, 559-601
- MORI, S. (2009). “Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti, interpreti dello spazio pubblico cittadino”. *Acta Histriae*, 17 (3), 527-550
- MUIR, E., RUGGIERO, G. (eds.) (1994). *History from Crime*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press
- MUIR, E. (1997). *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge : Cambridge University press
- MURAVYEVA, M. (2013). “*Vergüenza, vergogne, schande, skam and sram*. Litigating for shame and dishonour in early modern Europe”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge, 17-31
- MUSSO, S. (2002). *Storia del lavoro in Italia dall'Unità ad oggi*, Venezia : Marsilio
- NASH, D., KILDAY, A. (2010). *Cultures of Shame. Exploring Crime and Morality in Britain 1600-1900*, Houndmills : Palgrave Macmillan
- NASH, D. (2013). “Towards an agenda for the study of shame. Theorizing from nineteenth-century British evidence”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge, 43-59
- NOCE, T. (2009). *Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell'Italia dell'Ottocento*, San Cesario di Lecce : Manni
- PANCIERA, W. (1990). “Emarginazione femminile tra politica salariale e modelli di organizzazione del lavoro nell'industria tessile veneta nel XVIII secolo”, in *La donna nell'economia*,

- secc. XIII–XVIII*, Atti delle Settimane di studi dell'Istituto internazionale di Storia economica F. Datini di Prato, 585-596
- PANCIERA, W. (2012). “Paesaggi protoindustriali”, in BONINI, G., BRUSA, A., CERVI, R. (a cura di). *La costruzione del paesaggio agrario nell'età moderna*, Gattatico : Edizioni Istituto Alcide Cervi, 37-48 e 177-178
  - PANCIERA, W. (2016). “La fase di transizione (1750-1850 circa)”, in BROGIOLO, G.P., LEONARDI, A., TOSCO, C. (a cura di). *Paesaggi delle Venezie. Storia ed economia*, Venezia : Marsilio, 493-541
  - PELAJA, M. (2001). *Scandali. Sessualità e violenza nella Roma dell'Ottocento*, Roma : Biblink
  - PERISTIANY, J. G. and PITT-RIVERS, J. (1992). “Introduction”, in PERISTIANY, J. G. and PITT-RIVERS, J. A. (eds.). *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge : Cambridge University Press
  - PERROT, M. (1990). “Funzioni della famiglia”, in ARIÈS, P. et al. (a cura di). *La vita privata. L'Ottocento*, Bari : Laterza, 86-98
  - PITT-RIVERS, J. (1954). *People of the Sierra*, New York : Criterion Books
  - PITT-RIVERS, J. (1977). *The Fate of Sechem or the Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge : Cambridge University Press
  - POLITI, G. (2011). *La storia lingua morta*, Milano : Unicopli
  - PONI, C. (2009). *La seta in Italia: una grande industria prima della rivoluzione industriale*, Bologna : il Mulino
  - POVOLO, C. (1996). *Valdilonte. La contrada di Geltrude e Matteo*, Vicenza : stampa a cura dell'autore
  - POVOLO, C. (2000). *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in DA PASSANO, A., MATTONE, A., MELE, F., SIMBULA, P. F. (a cura di). *La vite e il vino: storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma : Carocci, II, 1071-1111
  - POVOLO, C. (2006). *La selva incantata: delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Sommacampagna : Cierre

- POVOLO, C. (2008). “Interpreti di culture: culture dominanti e culture subordinate a confronto”. *Acta Histriae*, 16 (4), 425-442
- POVOLO, C. (2011). *Il movente: il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna : Cierre
- POVOLO, C. (2011b). “Testimoni e testimonianze dal passato”. *Acta Histriae*, 19 (1-2), 1-14
- POVOLO, C. (2015). *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Venezia : Libreria Editrice Cafoscarina
- POVOLO, C. (2016). “Luoghi notturni. La storia di Maria Kuhweiner, suonatrice di chitarra e girovaga”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 33-64
- POVOLO, C. (2018). *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, stampa a cura dell'autore
- POVOLO, C. (2020). *Il frate, il conte e l'antropologo. Tre personaggi in cerca di Francesco Petrarca in Arquà*, Sommacampagna : Cierre
- RADICA, C. (2017). “Innocenti e “maliziose”. Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento”, in FECCI, S., SCHETTINI, L. (a cura di). *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma : Viella, 107-123
- RAPONI, N. (1986). “Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)”. *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra. Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano: Pescara, 7-10 novembre 1984*, Roma : Istituto per la storia del Risorgimento
- RIZZO, D. (2003). “L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale”. *Quaderni storici*, 112 (1), 215-242
- RONDINI, P. (2007). “*In dubio pro reo?* La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto”, in CHIODI, G., POVOLO, C. (a cura di). *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna : Cierre, 93-150

- ROSALDO, R. (1993). *Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis*, Boston: Beacon Press; London: Taylor & Francis
- ROSSETTO, L. (2009). “Una delle ultime sere di Carnevale. La giustizia criminale asburgica nella piccola comunità rurale veneta di Lisiera (1832)”. *Acta Histriae*, 17 (3), 513-526
- ROSSETTO, L. (2013). *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna : il Mulino
- ROSSETTO, L. (2016). “Tra vicoli e osterie della città: marginalità, militari e popolani. Tre casi emblematici”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 199-219
- ROWBOTHAM, J. (2013). “The shifting nature of blame. Revisiting issues of blame, shame, and culpability in the English criminal justice system”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge, 63-79
- ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (2013). “Introduction”, in ROWBOTHAM, J., MURAVYEVA, M., NASH, D. (eds.). *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, New York : Routledge
- SALUZZO, C. (2011). “L’istituto della confessione e il contributo della psicologia: tradizione e innovazione nel regno Lombardo-Veneto”. *Acta Histriae*, 19 (1-2), 177-196
- SALUZZO, C. (2016). “L’asilo dei miserabili”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 151-173
- SANGA, G. (1994). “La filologia folklorica nello studio della società italiana: i canti operai”, *Lares*, 60 (1), 77-86
- SANGA, G. (1996). “Di una linea lombarda antiromantica nell’etnologia italiana dell’Ottocento”, *La Ricerca Folklorica*, 33, 17-22
- SAURER, E. (2018). *Amore e lavoro. Relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli XIX-XX)*, Roma : Viella



- SAVIO, A. (2016). “Il sacro profanato e l’effeminato irriverente”, in BIASIOLO, E., ROSSETTO, L. (a cura di). *La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza asburgica*, Venezia : Marsilio, 175-198
- SBRICCOLI, M. (2002). “Giustizia criminale”, in FIORAVANTI, M. (a cura di). *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari : Laterza, 163-205
- SOHN, A.M. (1993). “L’oltraggio al pudore sulla persona delle bambine e la sessualità nella vita quotidiana (Francia, 1870-1939)”, in CORBIN, A. (a cura di). *La violenza sessuale nella storia*, Bari : Laterza, 63-104
- SPIERENBURG, P. (2004). “Social Control and History: An Introduction”, in ROODENBURG, H., SPIERENBURG, P. (eds). *Social Control in Europe, I : 1500-1800*, Columbus : Ohio State University Press
- STEARNS, P. N. (2017). *Shame. A brief history*, Urbana, Chicago and Springfield : University of Illinois Press
- THOMPSON, E.P. (1966). *The Making of the English Working Class*, New York : Vintage Books
- TONETTI, E. (1997). *Governo austriaco e notabili sudditi: congregazioni e municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti
- TRIVELLI, G. (2003). “L’Ottocento”, in CISOTTO, G. A., TRIVELLI, G. (a cura di). *Storia di Trissino: dai primi insediamenti all’età contemporanea*, Comune di Trissino
- UNGARI, P. (1974). *Storia del diritto di famiglia in Italia : 1796-1942*. Bologna : il Mulino
- VAN DER HEIJDEN, M. (2004). “Marriage Control in 16<sup>th</sup> - and 17<sup>th</sup> - Century Holland”, in ROODENBURG, H., SPIERENBURG, P. (eds). *Social Control in Europe, I : 1500-1800*, Columbus : Ohio State University Press
- VAN DER HEIJDEN, M. (2016). *Women and Crime in Early Modern Holland*, Leiden-Boston : Brill
- VENTURI, F. (1981). “La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti”, in RAPONI, N. (a cura di), *Dagli Stati preunitari d’antico regime all’Unificazione*, Bologna : il Mulino, 365-376

- VERUCCI, G. (1981). “Chiesa e società nell’età della Restaurazione (1814-1830)”, in RAPONI, N. (a cura di), *Dagli Stati preunitari d’antico regime all’Unificazione*, Bologna : il Mulino, 399-426
- VIGARELLO, G. (2001). *Storia della violenza sessuale*, Venezia : Marsilio
- VINCIGUERRA, S. (1997b). “Idee liberali per irrobustire l’assolutismo politico: il Codice Penale Austriaco del 1803”, in VINCIGUERRA, S. (a cura di). *Codice Penale Universale Austriaco (1803). Ristampa anastatica*, Padova : Cedam, IX-XXXVIII
- WALLER, J.C. (2006). “Medical Discourses”, in BERGER, S. (ed.). *A Companion to Nineteenth Century Europe 1789-1914*, Oxford : Blackwell Publishing, 369-381
- WIENER, M. J. (2004). *Men of Blood. Violence, Manliness, and Criminal Justice in Victorian England*, Cambridge : Cambridge University Press
- ZAMBARBIERI, A. (1981). “Parrocchie rurali e parrocchie cittadine nelle riforme giuseppine: il caso del Lodigiano”, in RAPONI, N. (a cura di), *Dagli Stati preunitari d’antico regime all’Unificazione*, Bologna : il Mulino, 377-398
- ZEDNER, L. (1991). *Women, Crime, and Custody in Victorian England*, Oxford : Oxford University Press
- ZEMON DAVIS, N. (1987). *Fiction in the Archives: Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-century France*, Stanford : Stanford University Press

## Fonti giuridiche consultate

- VINCIGUERRA, S. (a cura di) (1997). *Codice Penale Universale Austriaco (1803). Ristampa anastatica*, Padova : Cedam
- *Codice di Napoleone il Grande per il Regno d’Italia. Traduzione ufficiale colle citazione delle leggi romane*, Firenze: Molini, Landi, e comp., 1806
- *Code pénal de 1810 (Texte intégral - Etat lors de sa promulgation en 1810) (archive.org)*
- *Codice Civile Generale Austriaco*, Milano: Cesarea Regia Stamperia, 1815

- Joseph Ritter von Kudler (1833), *Commenti alla seconda parte del Codice Penale riguardante le Gravi Trasgressioni di Polizia*, Milano : Società degli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria,  
  
([https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=14441678.xml&dvs=1608136988341~56&locale=it\\_IT&search\\_terms=&show\\_metadata=true&adjacency=&VIEWER\\_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY\\_RULE\\_ID=7&divType=](https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=14441678.xml&dvs=1608136988341~56&locale=it_IT&search_terms=&show_metadata=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&divType=)) (consultato il 7/02/2021)

## Sitografia

- [https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl\\_K/Kudler\\_Joseph\\_1786\\_1853.xml](https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Kudler_Joseph_1786_1853.xml) (consultato il 28/12/2020)
- <https://www.museialtovicentino.it/museo/museo-dellarte-serica-e-laterizia/> (consultato il 28/02/2021)
- <http://astro.bonavoglia.eu/calendarmese.phtml> (consultato il 7/4/2021)
- [https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati\\_Riedizione.pdf](https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati_Riedizione.pdf) (consultato il 21/03/21)
- [https://www.istat.it/it/files//2018/04/Polizia\\_Un\\_anno\\_di\\_codice\\_rosso\\_2020.pdf](https://www.istat.it/it/files//2018/04/Polizia_Un_anno_di_codice_rosso_2020.pdf), 14-15 (consultato il 21/03/21)
- [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18\\_Gender-related\\_killing\\_of\\_women\\_and\\_girls.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf) (consultato il 21/03/21)
- <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/13/men-curfew-sarah-everard-women-adapt-violence> (consultato il 21/03/21)
- <https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/13/as-the-sun-set-they-came-in-solidarity-and-to-pay-tribute-to-sarah-everard> (consultato il 21/03/21)

- <https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2021/03/22/erdogan-convenzione-istanbul> (consultato il 22/03/21)

## **Materiale d'archivio citato**

- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 2, fasc. 27
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 4
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 48
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 50
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 53
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 54
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 75
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 77
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 121
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 3, fasc. 126
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 4, fasc. 154
- ASBas, *Pretura di Asiago*, b. 5, pezza 1, fasc. 1
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc. 11
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc. 16
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 36, fasc. 19
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 157
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 175
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 178
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 184
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 190
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 192
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 38, fasc. 193
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 39, fasc. 239
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 39, fasc. 248
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 39, fasc. 250
- ASBas, *Pretura di Bassano*, b. 39, fasc. 279
- ASBas, *Pretura di Bassano*, sez. B, b. 343

- ASBas, *Pretura di Bassano*, sez. B, b. 348
  
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 362, fasc. 12
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 363, fasc. 111
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 363, fasc. 113
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 363, fasc. 114
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 365, fasc. 168
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 365, fasc. 187
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 365, fasc. 197
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 372, fasc. 39
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 599, fasc. 101
- ASVi, *Tribunale penale austriaco*, b. 632, fasc. 3
- ASVi, *Catasto austriaco, Malo a ponente*
- ASVi, *Catasto austriaco, Selva di Trissino*
  
- ASVe, *Governo veneto, Atti*, b. 4318
- ASVe, *Governo veneto, Atti*, b. 4335
- ASVe, *Governo veneto, Atti*, b. 4337